ANTONIO GUARINO

# DIRITTO E ROVESCIO

LIGUORI EDITORE

Copyright © 1973 by Liguori editore, Napoli

DELLO STESSO AUTORE:

*Mestiere di Avvocato* (Napoli, Jovene, 1955)
*Vita e diritto* (Cava dei Tirreni, Di Mauro, 1966)
*Tempi e costumi* (Napoli, Jovene, 1968)
*Le risposte dell' 'Avvocato di tutti'* (Milano, Hoepli, in pubbl.)

*A Giacomo Ghirardo*
*e agli altri cari amici del 'Mattino',*
*tutti.*

## SOMMARIO


9 *Lettera a me stesso*

I. ANNI DIFFICILI

17 Ordine pubblico
20 La bomba di Bertoli
22 Punire un colpevole
25 Valpreda
28 Il conto finale
33 Non basta
37 Le piste
40 Piazza Fontana
43 La patata bollente
47 L''outsider'
50 Pezzi di carta
53 Il castello d'If
56 La scheda bianca
59 Il voto ai diciottenni
63 La propaganda
67 Il cittadino stanco
72 Il dito sulla piaga
77 Antimafia
80 Telefono nemico
83 Operazione 'L'
87 Il rammentatore civico
93 Il naso della legge

II. LEGGI E GIUSTIZIA


101 Decadenza delle leggi
105 La pillola legislativa
109 La motivazione
112 Le cose che contano
116 Rispetto per la magistratura
120 Il bastone di maresciallo
124 Sotto la toga
128 Una sentenza
131 I cosiddetti
135 Il filo d'erba
140 La rupe Tarpea
145 Il giorno più lungo
147 'Solus cum sola'
151 Lo sciopero solitario
155 'C'è il Riccardo'
160 I patrocinatori legali
167 Il diritto in automobile
172 Giustizia prefabbricata
176 Il posto giusto
180 Vecchia Inghilterra


III. LA BELLA CITTÀ


189 Carmine il pazzo
193 La girandola
197 I figli di Al
201 La città e la pipa
206 Il cimiero
212 I 'mastrillieri'
217 L'ora della verità
221 Suini a spasso
226 Cavallo pazzo
230 I 'cicarones'
234 I 'rusecatori'


IV. TRA MOGLIE E MARITO


243 Il male minore
246 Divorzio e costituzione

250 La data del 'referendum'
255 Le nozze dello sbruffone
260 La tenera amicizia
264 La moglie sola
266 La campana dei 'Lloyd's'
272 La lista di nozze
276 Povera Messalina
282 La festa del papà

V. MONDANITÀ

289 L'ombrello di Brigg
293 Il generale Patton
297 'Le dame e i cavalier'
302 I 'cocktails'
307 Le due Kessler
311 Bambini e cani
316 Corruzione di maggiorenni
321 Il nodo alla cravatta
326 Il passaporto
329 Il 'garçon d'honneur'

VI. 'SHOCKING'

337 Il gesto di José
341 'Topos'
346 Storia di pappagalli
351 Quella cosa là
357 Nuda sul 'Times'
360 Il pizzicotto
365 Modelli di Parigi
371 Il biondo Haller
374 L'ultimo 'casché'

VII. DIRITTO E ROVESCIO

383 Il 'Sciôr Carèra'
387 Il 'consigliori'
389 La sindrome da covata
393 Un cuore illecito?
396 Il trapianto del cuore

400 Il barattolo
406 Direttore in vacanza
410 I 'munuscula'
413 I 'gorilla'
417 Le ostriche
420 I vuoti a rendere
424 Il tappo a premio
430 La nevrosi da indennizzo
433 Il barbiere giurista
438 La società col leone
443 L'occhio di Cardarelli
448 In Paradiso
453 Diritto e rovescio

459 *Indice degli argomenti*

# Lettera a me stesso

*Caro signor Guarino,*

*La conosco ormai abbastanza bene, e da non pochi anni. Appunto per ciò Le scrivo col 'Lei' ed evito di darLe altro titolo che quello anodìno di 'signore', concedendomi, se Lei mi permette, solo l'aggettivo 'caro', anch'esso ormai piuttosto anodìno. Lei è un formalista, anzi è un formalista dell'antiformalismo, che detesta le speciose familiarità e detesta ancor più i titoli accademici, professionali, cavallereschi, nobiliari e apologetici. Sono dello stesso orientamento anch'io. Quindi usiamo pure la punta di penna. L'essenziale è che ci si comprenda.*
*Dunque, caro signor Guarino, se i miei conti tornano, Lei ha dato inizio alla rubrica 'Vita e diritto' su* Il Mattino *la bellezza di dieci anni fa, un martedì otto ottobre dell'ormai lontano 1963. E siccome Lei è diligente (non oso dire pignolo), non vi è stata settimana, in questi anni, che il giornale non abbia avuto a disposizione, d'estate e d'inverno, il Suo bravo manoscritto. Se talvolta la rubrica non è apparsa nel numero del martedì, ciò può essere dipeso da mancanza di spazio disponibile, mai da Suo difetto. Una bella prova di costanza, che denuncia, credo, anche il diletto con cui Lei si dedica a questo Suo lavoro. Così, calcolando una media di cinquanta pubblicazioni all'anno (e mi tengo basso), Lei ha fatto apparire in 'Vita e diritto',*

*fino ad oggi, qualcosa come cinquecento articoli, più un numero quasi incalcolabile di corsivi, risposte ai lettori, 'osservatori', 'asterischi', 'capoversi' e via dicendo. E ciò senza contare vari articoli di fondo in prima pagina.*
*Buon* record, *direi. Se altri lettori non La elogeranno per questo, provvedo io. La elogio. D'altra parte, se sono bene informato, Lei ha ricevuto e riceve dai lettori, a parte qualche inevitabile missiva (generalmente anonima) di dissenso o di deplorazione, parecchie lettere e telefonate di consenso e di incoraggiamento. Il che penso che debba farLe piacere, molto piacere. A me lo farebbe.*
*Grane. Certo non ne sono mancate, ma sono state, in fondo, assai meno del previsto e del prevedibile. La direzione del giornale non Gliene ha date mai, e sì che di strali (è vero: mai velenosi) Lei ne ha lanciati senza riguardi, sia a destra che a sinistra, per non parlare del centro. Quanto agli enti, alle autorità, e sopra tutto ai personaggi, bè, mi consta che talvolta hanno reagito, ed anche in torbido modo, cioè 'all'italiana', col tentativo di frenarLa o di ammutolirLa per via indiretta, traverso complessi interventi da tergo o dall'alto; ma devo dire, sempre per quanto mi consta, che si è trattato, almeno finora, di trascurabili incidenti, spesso conclusi da diretti e cortesi chiarimenti, sconcertantemente schietti, da Lei forniti agli interessati, nella tranquilla coscienza del Suo assoluto, come si dice?, disinteresse. Tutto per il meglio, insomma, anche su questo versante. Bene.*
*A questo punto Lei penserà che dovrei dirLe: 'continui'. Sì, se vuole Glielo dico. Ma non senza qualche esitazione, mi scusi. E Le spiego sinceramente il perchè.*
*Ammetto e riconosco che, sul piano dell'informazione e della così detta 'volgarizzazione', Lei ha fatto abbastanza, curando molto di essere semplice e chiaro. Le concedo che nei Suoi articoli non sono mai apparsi termini*

*come 'negozio giuridico', 'fattispecie legale', 'sinallagma funzionale' e via su questa china. Le do atto che una volta (ricordo bene), trovandosi a parlare dell'acquisto della proprietà delle cose di nessuno da parte del primo che le trova, Lei non fece il solito esempio imbecille, che pur si legge in ogni manuale di diritto civile, del cittadino che deambula sulla riva del mare e trova d'improvviso ai suoi piedi un'ostrica perlifera, anzichè una conchiglia del valore di dieci lire. Riconosco (ed approvo) che un'altra volta, dovendo illustrare i problemi della così detta* 'specificatio', *Lei se la cavò con l'esempio pratico dell'*omelette *fatta da Tizio con le uova prese a Caio senza autorizzazione dello stesso. Ritengo che da questa Sua opera assidua i lettori non specialisti, e forse anche qualche lettore specialista, abbiano tratto il vantaggio di schiarirsi le idee in ordine al diritto e a molte leggi dello stato, da loro piuttosto malamente conosciuti.*

*Ma siccome all'informazione Lei si è sempre doverosamente curato di far seguire la 'critica', cioè la valutazione in bene o in male di leggi, di costumanze dei cittadini, di atteggiamenti di autorità, di interpretazioni della magistratura eccetera eccetera, io Le faccio una precisa domanda. Che risultati hanno avuto, a prescindere dalle non molte grane di cui sopra, le Sue critiche?*

*Vogliamo dirci la verità a quattr'occhi, signor Guarino? Le Sue critiche hanno conseguito risultati minimi.*

*Un paio di Sue tesi interpretative sono state accolte, se non vado errato, in cassazione. Un Suo articolo sulla 'cognomizzazione' dei titoli nobiliari fu trasferito, anni fa, quasi di peso in una comparsa a stampa dell'avvocatura di stato, conseguendo il risultato di contribuire alla decisione della corte costituzionale contraria a che i giudici italiani si occupassero di queste sciocchezze. Qualche cittadino si è deciso, per influenza dei Suoi scritti, a chiudere accuratamente le*

*finestre per non far subire ai vicini la radio accesa a tutto volume. Alcuni amministratori di condominio Le debbono, forse, gratitudine per essere stati convinti a non credersi monarchi assoluti del 'palazzo'. Altri piccoli effetti vi sono indubbiamente stati. Ma è veramente ben poco, per dieci anni di attività così assidua.*

*Un esempio per tutti. Lei, pur non essendo contrario al divorzio, ha criticato vigorosamente il progetto Fortuna-Baslini prima che divenisse legge, mettendone in mostra le gravi manchevolezze sul piano tecnico e su quello della giustizia. Ma le Sue osservazioni (non meno, è vero, di quelle di altri) sono state ottusamente ignorate, sì che oggi anche i fautori del divorzio ammettono quel che Lei prevedeva: che il regolamento della legge Fortuna-Baslini, sia per quanto concerne il divorzio ottenuto dal coniuge colpevole, sia per quanto concerne il trattamento dei figli, sia per quanto concerne tutto il sistema processuale, sia per altro ancora, è un* monstrum *(mi correggo: una mostruosità). E potrei continuare, anche a lungo.*

*Tutto ciò, a mio avviso, è davvero sconsolante. Dimostra, in tutta chiarezza, che chi dovrebbe leggere non legge, che chi dovrebbe ascoltare non ascolta, che chi dovrebbe operare non si cura di farlo secondo i suggerimenti che gli provengono, umili ma precisi, da chi ne sa, di certe cose, un tantino più di lui.*

*E che Lei sia a Sua volta scettico lo desumo da un episodio che La riguarda, e che mi è stato raccontato da persone degne di fede. Dopo anni di* slalom *tra gli ostacoli burocratici, Lei riuscì ad ottenere, mercè l'appoggio di amici appartenenti a tutti i partiti, che la commissione toponomastica cittadina dedicasse una strada di Napoli ad una nota personalità, che ha illustrato Napoli tanto nel campo scientifico quanto nel campo politico. Quale non fu il Suo orrore quando la targa finalmente fu apposta sui*

*muri della strada prescelta e in essa il nome della nota personalità figurava sbagliato nelle consonanti e provvisto,* ad abundantiam, *persino di una spagnolesca cediglia? Un giurista come Lei avrebbe dovuto sporgere subito un regolare reclamo in carta da bollo al comune, presentandolo a chi di dovere ed esponendolo ai consueti itineri burocratici. Ma Lei, poco o nulla fidando in quel diritto di cui si fa paladino su codesto giornale, si comportò, per ottenere la sollecita riparazione dell'errore, in modo del tutto antigiuridico e 'napoletano'. Scrisse direttamente al sindaco su Sua carta da lettere personale e, appellandosi astutamente al fatto che costui era un 'uomo di cultura' (il che è vero, sia detto a scanso di equivoci), sollecitò la sua personale complicità di uomo di cultura affinchè lo sconcio fosse fatto sparire, fuor d'ogni complicazione burocratica, da uno scalpellino di fiducia, magari incoraggiato all'azione da una mancia personalmente elargitagli dal sindaco.*

*Solo così la targa fu tempestivamente corretta. Al posto della cediglia c'è ora un buchetto, e suppongo che tra duemila anni gli archeologi scriveranno monografie dottissime per congetturare il perchè del buchetto.*

*Caro signor Guarino, prima di continuare con la rubrica rifletta. A che prò scrivere, scrivere, scrivere, quando la Sua voce (così come quella di altri giuristi che pure scrivono, anche se meno intensamente, sui giornali) è* 'vox clamantis in deserto' *(voce inascoltata, direbbe Lei)? Ma veramente ritiene Lei, caro amico, che nel nostro paese gliene importi più che tanto alla gente, e particolarmente ai potenti, di agire in rispetto del diritto vigente? Se mai, il contrario (con la sicurezza, si intende, di non incappare nelle maglie della giustizia).*

*Se io fossi nei Suoi panni, lo dico francamente, oggi come oggi, dopo gli ultimi avvenimenti di Napoli, cercherei solo un posto dove nascondermi. Molti Suoi articoli hanno*

*infatti instancabilmente denunciato la delinquenza, a tutti i livelli, di amministratori che tolleravano a Napoli e in provincia uno stato di abbandono, di sporcizia e di disordine indegno di una nazione civile. Sopra tutto le 'cozze' erano diventate il Suo chiodo, e Lei ha battuto e ribattuto sui pericoli di tifo e di epatite virale che questi mitili, allevati illegalmente in acque putride, comportavano per la popolazione. Mai Lei avrebbe immaginato che le cozze di Napoli avrebbero determinato addirittura, il mese scorso, un'epidemia di colera. Ma meno ancora, Lo confessi, Lei avrebbe supposto che il comportamento delittuosamente omissivo degli amministratori di cui sopra si sarebbe tradotto persino in complicità attiva e operante con i diffusori dell'epidemia. Eppure è stato così. In data 20 luglio 1973 gli specchi d'acqua putrescente dei famosi allevamenti di cozze velenose sono stati, malgrado tutto, ufficialmente concessi e affidati ai 'cozzicari' dall'ente del porto di Napoli, con il 'nulla osta' dell'ufficio preposto al controllo delle condizioni igienico-sanitarie della provincia. Ce l'hanno fatta sotto il naso, spudoratamente, i furfanti. E vedrà che per essi tutto andrà a finire, sotto tutti i profili, compreso quello penale,* in piscem, *a 'pazziella'. Nemmeno a mangiarsi un piatto di cozze (di quelle cozze) saranno condannati.*

*Ci pensi a queste cose, caro amico, ci pensi. E mi creda, in ogni caso, il Suo affezionatissimo*

ANTONIO GUARINO

Napoli, 8 ottobre 1973

# I. Anni difficili

# Ordine pubblico

Il problema dell'ordine pubblico che vacilla è un problema ingrato quanto si vuole, del quale però bisogna assolutamente parlare. Sarebbe ipocrita o peggio passarlo sotto silenzio. Ma se ne dovrebbe discorrere, una volta tanto, senza asprezze polemiche, senza malevole allusioni, con serenità. E con la seria volontà di portarlo a soluzione.
Sta di fatto che nel nostro paese gli episodi di disordine, anziché diminuire di numero, vanno moltiplicandosi e aggravandosi. Ormai il blocco stradale o l'arresto dell'attività ferroviaria vanno divenendo reazioni normali da parte di persone giustamente o ingiustamente indignate. L'occupazione di pubblici edifici, spesso con distruzione delle polverose pratiche in essi custodite, è una notizia che non sorprende più. Persino il servizio postale, malgrado gli illusori accordi intervenuti ad un certo momento tra alcuni sindacati e il ministro, è rimasto interrotto, con danni incalcolabili per la vita degli affari e sopra tutto per quella giudiziaria, all'incirca due o tre settimane.
Questa realtà innegabile deriva da innegabili posizioni di malcontento, che molte volte, diciamolo francamente, sono fondate. Ma perché il malcontento straripa dai canali della legalità e della costituzione, perché spesso dilaga in azioni chiaramente delittuose? E a chi interessa, '*cui prodest*', che la situazione vada tanto malamente deteriorandosi?
Noi pensiamo che sia venuto il momento di mettere da parte, pur senza trascurarla, la ormai stucchevole solfa del-

le accuse ai partiti di estrema sinistra ed a coloro che in certi sindacati ne rappresentano gli orientamenti e i propositi. È troppo evidente infatti che in molte occasioni i sindacalisti, compresi quelli dell'estrema sinistra, sono stati scavalcati dai loro stessi organizzati. Ed è assai poco credibile che i partiti di estrema sinistra, tolte alcune frange di massimalismo incontrollato, abbiano un reale interesse a tendere la corda oltre un certo limite.

Nel paese di Machiavelli e di Guicciardini non saremo certo noi a prestar fede alle dichiarazioni di democratici sensi che ci provengono da congressi, comitati centrali, esponenti della sinistra (o della destra o del centro). Ma Machiavelli, e sopra tutto Guicciardini ci hanno insegnato che alla 'realtà' degli interessi e delle situazioni bisogna badarci, ci si deve credere. Ciò posto, sarebbe puerile insistere nell'idea che i movimenti della estrema sinistra, allo stato attuale di un mondo occidentale in cui l'Italia è necessariamente inserita, abbiano davvero interesse a spingere le cose oltre un certo limite di tensione.

Ai comunisti si possono fare molte accuse ma non quella di sragionare. Essi hanno anzi l'invidiabile qualità (così l'avessero tutti) di ragionare quasi sempre con freddezza e di ragionare non sull'astratto, ma sul concreto. È da escludere dunque, almeno secondo noi, che i comunisti, ragionando con freddezza e sul concreto, non avvertano che la situazione attuale italiana richiama, per certi iniziali ma inequivocabili sintomi, la situazione del non lontano 1922. Essi perciò si rendono conto, non possono non rendersi conto che, sempre allo stato attuale del mondo occidentale, una crisi del sistema vigente porterebbe, con ogni probabilità, così come è avvenuto in Grecia, ad un regime di dittatura di destra.

Quindi, se l'analisi che precede è esatta, occorrerebbe che, continuando a girare lo sguardo lungo l'orizzonte politico,

noi ci volgessimo, almeno per il momento, altrove, e scrutassimo quegli ambienti di destra e di centro, non necessariamente inseriti in precisi movimenti politici, che costituiscono (' *lucus a non lucendo* ') la categoria dei così detti ' benpensanti '.

È in quella categoria, sempre secondo la nostra impressione, che esiste e va diffondendosi una certa quale soddisfazione, sia pure amara e sinceramente amara, per il disordine che minaccia di sommergerci. Tutti noi abbiamo nel nostro intimo una componente che ci porta ad esigere che i treni arrivino in orario; e molti subordiniamo a questo imperativo categorico ogni altra considerazione morale e sociale. Sì che, posti di fronte ad una situazione come quella attuale, molti benpensanti si chiedono, oggi come oggi, se dal male non possa derivare il bene di un ordine paternamente assicurato da baffuti colonnelli nostrani.

Ai margini di questi ceti (ancora assai diffusi, si badi) può darsi che esistano elementi e gruppi, di cui del resto si incomincia a sussurrare con una certa frequenza, i quali non si limitano ad attendere che dal disordine fuoriesca la catarsi della disciplina, ma addirittura attizzano gli odi e incrementano le iniziative delittuose (bombe al palazzo di giustizia, ad esempio) per accelerare il processo. Può darsi. Ma quel che conta e deve allarmare è, ripetiamo, che dietro agli eccessi di piazza si celi forse l'attesa dell'unica alternativa che un esame realistico del quadro socio-economico in cui l'Italia è attualmente inserita lascia, purtroppo, prevedere.

E allora, se veramente si vuole evitare un ritorno al passato, occorre finirla con l'incertezza presente. L'ordine pubblico è un'esigenza fondamentale di tutti gli ordinamenti politici, anche di quelli più socialmente avanzati. La costituzione della repubblica dichiara leciti il diritto di sciopero e la contestazione economica in generale, ma richia-

ma anche ai limiti imposti dal metodo democratico e dalle leggi vigenti. E le leggi vigenti puniscono come attività puramente e semplicemente ' delittuose ' il blocco stradale, l'interruzione ferroviaria o (peggio ancora) l'occupazione dei pubblici uffici.
Questi principi devono essere fatti rispettare. Senza brutalità, ma con fermezza. Prima che con la repressione, con l'affermazione solenne (e convinta) che, ad insistere sulla strada che si è imboccata, si rischia di mettere in gioco, da quei lavoratori su cui si fonda tutto l'ordinamento repubblicano, il molto che si è conquistato ed il moltissimo che resta da conquistare.
Non è escluso che da un atteggiamento siffatto possa conseguire per taluni partiti al governo una momentanea impopolarità. Ma è sicuro che ne conseguirà il bene dello stato. E, sopra tutto, il bene di quanti non subordinano le esigenze della loro dignità di uomini a quelle dell'orario ferroviario.

28 maggio 1969

## La bomba di Bertoli

Alla deflagrazione della bomba di Milano ha fatto puntualmente sèguito, nel giro di pochissime ore, la rituale, e indubbiamente sincera, deflagrazione delle parole di sdegno, di deplorazione e di ' basta con la violenza '. I cittadini italiani di buona tempra (la ' parte sana ' della popolazione, come si usa dire) ne sono stati certamente assai lieti, né si aspettavano, del resto, l'esternazione di sentimenti diversi da quelli, nobilissimi, che sono stati ester-

nati. Ma è lecito dire che cosa essi ora, cioè a partire da oggi o domani, si attendono?
Si attendono la rapidissima condanna del colpevole. E si attendono, o per lo meno si augurano, che almeno stavolta si rinunci, da tutti e da ciascuno, all'ormai consueto flusso e riflusso delle recriminazioni, dei sospetti e delle chiamate di correo: tutte cose che possono solo servire ad eccitare gli animi e ad armare involontariamente la mano di altri delinquenti. Una volta tanto è invece possibile (ed ha quasi del prodigioso) sostituire alle parole i fatti. Dato che l'autore dell'attentato è stato còlto in flagranza di delitto, lo si incrimini, lo si giudichi e lo si condanni, senza indugiare vanamente, almeno per ora, nella ricerca di mandanti e di complici. Sarebbe, finalmente, un esempio.
Sulla configurazione del delitto, anche a voler essere estremamente riduttivi, non vi possono essere dubbi. Se non si tratta dell'ipotesi prevista dall'articolo 285, si tratta, nella forma più grave, di quella disciplinata dall'articolo 422 del codice penale. Il primo articolo colpisce con l'ergastolo 'chiunque, allo scopo di attentare alla sicurezza dello stato, commette un fatto diretto a portare la devastazione, il saccheggio o la strage nel territorio dello stato o in una parte di esso'. Il secondo articolo, relativamente alle azioni non prevedute dall'articolo 285 (cioè non intese ad attentare alla sicurezza dello stato), egualmente commina l'ergastolo per chi, 'al fine di uccidere, compie atti tali da porre in pericolo la pubblica incolumità' e cagiona la morte di almeno una persona. A parte i molti feriti, la morta, purtroppo, c'è: una povera ragazza che si recava lietamente in questura a chiedervi il passaporto per il suo primo viaggio all'estero.
Sinora, di fronte alle troppe lentezze e incertezze della giustizia, le abbiamo giustificate attribuendole alle esigenze

della procedura, alle complicazioni dei conflitti di competenza, sopra tutto alle difficoltà di reperimento delle prove e degli indizi relativi agli imputati. Se oggi, mancando fortunatamente ogni conflitto di competenza ed essendovi la prova provata del crimine, non si ridurrà ai minimi termini il corso procedurale dell'azione penale, e si cercherà di complicarlo con vane velleità di perfezionismo, ebbene in Italia la giustizia è un mito.
Dunque, i cittadini attendono. Silenziosi come sempre, ma tutt'altro che assenti. Attendono che lo stato affermi la propria dignità di fronte all'eversione ed eserciti responsabilmente la propria funzione primaria, che è quella di farci vivere in pace.

19 maggio 1973

## Punire un colpevole

Il bilancio delle vittime dell'attentato alla questura di Milano si è purtroppo aggravato. Intanto, dopo oltre una settimana di approssimative indagini volte alla ricerca di 'piste' evanescenti, la procura della repubblica (pare, in difformità dal parere di uno dei sostituti addetti alle indagini) ha deciso di 'formalizzare' l'istruttoria, cioè di passare la mano all'ufficio di istruzione e di rinunciare ad effettuare in presa diretta la così detta 'istruzione sommaria' del processo contro il dinamitardo Bertoli.
Due giorni dopo lo scoppio, commentando l'avvenimento previa voluta pausa di riflessione, questo giornale aveva espresso in tutte le lettere ciò che, a suo avviso, i cittadini italiani, quelli di buona tempra, si chiedevano; che alla condanna del colpevole si arrivasse, una volta tanto, senza indugio alcuno. Ed aveva aggiunto che il risultato era

ampiamente possibile, sol che, astenendosi da inutili formalismi, si facesse leva sul fatto che il Bertoli, oltre che pienamente confesso, era stato colto inequivocabilmente in flagranza. La decisione della procura di Milano vanifica questo desiderio. Nella migliore delle ipotesi al dibattimento di primo grado si arriverà sulla fine dell'anno.
I motivi per cui la procura della repubblica ha gettato la spugna sono essenzialmente tre. Primo: perché dietro al Bertoli vi sarebbe il complotto, forse l'organizzazione eversiva, forse addirittura la ramificazione internazionale, del che non si potrà venire a capo, in sede di accertamenti, se non dopo elaborata istruttoria. Secondo: perché l'elaborata istruttoria sarebbe imposta dalla necessità di disporre perizie, sia in ordine allo stato mentale dell'attentatore, sia in ordine ai danni subiti dalle vittime tutte (morti e feriti) dell'attentato terroristico. Terzo: perché di fronte a un delitto che comporta la pena dell'ergastolo l'istruttoria formale sarebbe, in ogni caso, d'obbligo.
Sono buone ragioni? Assolutamente no. Sono solo buone scuse, incautamente avallate dall'autorità di qualche commentatore giornalistico, per passare ai magistrati dell'ufficio d'istruzione la castagna da levare dal fuoco.
Se vi è davvero chi si illude che l'istruzione formale del caso Bertoli possa portare alla scoperta dei presunti (e possibili, si intende) retroscena, deve trattarsi di persona assai poco smaliziata. Il caso Feltrinelli, il caso Calabresi, il caso Scaglione, il caso De Mauro, il caso stesso di piazza Fontana, e chi più ne ha più ne metta, costituiscono una esperienza, ahimé, molto deludente. In Italia siamo passati, a seguito di frettolose riforme, da un eccesso di affidamento nelle forze di polizia ad un eccesso di sfiducia nelle stesse. Tutto è nelle mani dei magistrati; ma i magistrati, pur essendo animati da ottime intenzioni, non sono forse altrettanto forniti di attitudini a un certo tipo di ricerche,

che esige pure la sua *routine* e la sua vocazione. Di concreto e tangibile le istruzioni formali non accumulano, il più delle volte, che gli incarti. Ed ecco che il tempo, in questo estenuante lavoro di verbalizzazioni, inesorabilmente trascorre, facendo pericolosamente avvicinare i termini massimi della carcerazione preventiva.

Ove poi ci chiediamo se i quaranta giorni dell'istruzione sommaria siano proprio troppo pochi per l'espletamento delle perizie, la risposta è che essi bastano ed avanzano, sempre che non si voglia indulgere, come spesso si fa, al perditempo di coloro che delle perizie sono incaricati. Dato e non concesso che sia da farsi, nel nostro caso, anche l'accertamento delle condizioni mentali del Bertoli (indubbiamente quello più difficile di tutti), è poco serio pensare che, a compierlo, un clinico esperto abbia bisogno di più di un paio di settimane.

Quanto alla pretesa obbligatorietà dell'istruzione formale per i delitti comportanti la pena dell'ergastolo, la tesi è smentita parola per parola dall'articolo 389 del codice di procedura penale: 'Il procuratore della repubblica *deve* procedere con istruzione sommaria quando l'imputato è stato sorpreso in flagranza'. Vero è che taluni dottamente asseriscono che questa norma non possa prevalere, per ragioni di 'sistema', su quella che esige l'istruzione formale per i delitti colpiti da ergastolo; ma è altrettanto vero che, a voler tutto concedere, l'opinione dei 'formalisti' è soltanto un'opinione, contro la quale la tesi dei 'sommaristi' (avallata, del resto, da autorevolissime firme) si pone come interpretazione alternativa che sarebbe stato altamente consigliabile abbracciare in concreto, cioè nel concreto del caso Bertoli.

Il punto, che trascende l'episodio dell'attentato milanese, sta proprio qui; in questa tendenza, per non parlare di ostinazione, verso una sola interpretazione delle leggi vi-

genti. Un'interpretazione che spesso, vedi caso, è quella più formalistica, podagrosa e retriva. Anziché porsi il problema cocente di giustizia, e risolverlo nel modo migliore compatibilmente con le leggi vigenti, ci si pone l'arido problema degli articoli e dei commi, dei ' combinati disposti ', della difesa ad oltranza di quello che ha presumibilmente ' voluto ', a suo tempo, il così detto legislatore. Che cosa esiga il nostro tempo, quello in cui siamo calati e viviamo, e che cosa possa farsi per andare incontro, con leggi vecchie di quarant'anni, a queste richieste dell'oggi, pochi se lo domandano, per non dire nessuno.
Conclusione. In una società martoriata dal disordine e dagli attentati e umiliata dall'impunità di delinquenti ignoti e dalla libertà provvisoria di imputati che non si è fatto in tempo a giudicare, in questa nostra società sofferente avevamo, Dio solo sa come, la possibilità di colpire fieramente e celermente un colpevole. Vi abbiamo rinunciato per il timore di reagire alle istanze esose del formalismo. L'unica consolazione, per chi se ne contenta, è questa: che il combinato disposto non paga il sabato, ma qualche volta, anch'esso, tutto sommato, paga.

26 maggio 1973

## Valpreda

Valpreda. Se il dibattimento andrà avanti senza intoppi sino alla sentenza, il nome dell'indiziato della strage di piazza Fontana sarà per settimane e per mesi, unitamente a quello dei suoi presunti complici, al centro della pubblica attenzione. Inevitabilmente darà luogo a discussioni roventi tra innocentisti e colpevolisti. Inevitabilmente si trascinerà appresso un altro nome che scotta: quello di Giuseppe Pinelli.

E inevitabilmente, purtroppo, si inserirà nella battaglia elettorale per il rinnovo anticipato del parlamento. Si prepara, nel nome di Valpreda e degli altri imputati, un agitato periodo per il paese.

Pure è necessario che il nome di Valpreda sia fatto e che il processo, troppo a lungo ritardato, abbia finalmente il suo corso dibattimentale. Sarebbe enorme se sopravvenissero motivi, anche non pretestuosi, per un ulteriore rinvio, alla maniera, ad esempio, del caso dei fratelli Menegazzo. L'eccidio di piazza Fontana a Milano e i connessi (o non connessi) attentati dinamitardi di Roma ebbero luogo, ricordiamolo bene, oltre due anni fa, il 12 dicembre 1969. La sentenza istruttoria di rinvio a giudizio, ricordiamo bene anche questo, è stata depositata il 27 aprile 1971. Attendere ancora non sarebbe possibile senza cadere nel ridicolo, o peggio nello scandaloso.

Dunque si celebri questo processo, e sia ben chiaro a tutti (colpevolisti, innocentisti e agnostici) che si tratta di un processo indiziario, quindi di un processo particolarmente delicato. Manca ogni confessione degli imputati e mancano prove sicure della loro colpevolezza, ma, stando all'accusa, esistono indizi fortissimi (ovviamente da valutare con molta prudenza) della responsabilità di Valpreda e presunti soci. Principalmente, contro Valpreda, la deposizione giurata di un morto: quel tassista Cornelio Rolandi, che lo ha personalmente riconosciuto ed ha affidato ad una testimonianza 'a futura memoria' l'affermazione di averlo portato, col *taxi* numero 3444, a piazza Fontana, giusto il venerdì 12 dicembre intorno all'ora dello scoppio.

Prima ancora che la riforma del codice di procedura penale sia cosa fatta, assisteremo insomma, nell'aula della prima corte di assise di Roma, ad un processo di tipo essenzialmente accusatorio. L'esito non è prevedibile, perché l'attività istruttoria non è pervenuta a conclusioni sicure.

Tutto dipenderà, o quasi, dall'incrocio vivo delle accuse e delle difese, dalle ammissioni degli imputati, dalle precisazioni dei numerosi testimoni citati, dal peso che si darà ai verbali che raccolgono, disanimata e non più modificabile nei suoi termini formali, la voce di oltre tomba di Rolandi. Nessuno saprebbe invidiare la tremenda responsabilità che grava, in questa atmosfera necessariamente rovente, sui giudici della corte, togati e non togati.

Se questa è la situazione, schematicamente descritta, diciamoci schiettamente, noi che non siamo né giudici né parti, che una grossa responsabilità peserà, nei giorni tormentati del processo, anche su noi stessi. Dipenderà essenzialmente da noi pubblico, traverso il comportamento che sapremo tenere, se il nostro paese sarà pari a quel livello di civiltà che è necessario esso abbia.

Ignorare il processo o sottovalutarlo non si può: sarebbe l'indice di una nostra condannevole inferiorità di fronte a problemi vitali del nostro vivere civile. Ma farne strumento di propaganda, in qualunque sia senso, sarebbe ignobile. Misureremo la consistenza morale di non pochi candidati e politici dall'atteggiamento che assumeranno nei confronti del processo in corso. Che ne parlino, ripetiamo, è inevitabile; che lo sfruttino per attaccare (o per difendere) un sistema sociale, è invece evitabile e deve essere evitato. Oltre tutto, sarebbe un influenzare, o almeno un disorientare, il già difficilissimo compito dei giudici.

Quanto al caso Pinelli, esso, purtroppo, ha avuto molto, moltissimo a che vedere con le concitate indagini scaturite dall'attentato di piazza Fontana. Ma col processo contro i presunti attentatori di Milano e di Roma non ha assolutamente nulla a che fare.

Parlare ancora del tragico volo di Giuseppe Pinelli dalla finestra al quarto piano di via Fatebenefratelli è addirittura civilmente doveroso. Anche se responsabilità specifiche, da

taluni asserite, allo stato non risultano e non possono essere perciò rinfacciate a nessuno, è il fatto in sé che rifiuta un silenzio che saprebbe di connivenza con certi sistemi inquisitori troppo tardi eliminati dalla nostra legislazione. Dato per ammesso, secondo la versione ufficiale, che Pinelli si sia spontaneamente gettato dalla finestra approfittando della disattenzione dei numerosi presenti, è inammissibile, e basta, che lo si sia posto in condizione di farlo, o che non si sia fatto tutto il possibile per evitare che lo facesse. Troppo poco il difendersi asserendo di non averlo ucciso. Chi si trova in istato di detenzione nelle mani degli organi di polizia o di giustizia deve essere, proprio perché privo della sua libertà, preservato col massimo impegno da ogni pericolo, anche e sopra tutto da quello, addirittura ovvio, rappresentato dalla sua disperazione.
Cerchiamo però, pur parlando di Pinelli, di lasciarlo fuori dall'aula di Valpreda. Dobbiamo avere il coraggio di far svolgere il dibattimento entro i confini delle imputazioni promosse dalla pubblica accusa. E dobbiamo avere la pazienza di attendere la sentenza (che sarà in ogni caso pienamente impugnabile) prima di levare le nostre voci per commentarla, rispettosamente ma fermamente, per come ci parrà di doverla, in un senso o nell'altro, commentare.

20 febbraio 1972

## Il conto finale

Lunedì 6 marzo. La notizia che la corte di assise di Roma, dopo otto ore di riunione in camera di consiglio, si era dichiarata incompetente per territorio nel processo Valpreda fu diffusa dalle agenzie nel tardo pomeriggio. Ero ancora

in tempo per gettar giù un commento da pubblicare in questa rubrica, il martedì successivo, al posto dell'articolo che avevo inviato poco prima. Mi accinsi a farlo e mi misi perciò alla macchina da scrivere.

Dopo un'ora di batti e ribatti dovetti desistere. Non perché le parole non mi venissero fuori. Al contrario, perché esse mi sprizzavano a mitragliatrice dalla tastiera ed erano forti, molto forti, addirittura roventi. I lettori avrebbero facilmente, e giustamente, detto del mio articolo: '*indignàtio facit versus*'.

Ecco perché della decisione romana nel processo Valpreda parlo qui solo oggi, a distanza esatta di una settimana, dopo aver avuto il tempo di smaltire in parte i miei risentimenti del subito dopo. Forse è egualmente utile, se non più utile ancora, che l'articolo sia scritto e pubblicato.

Giusta la dichiarazione di incompetenza della corte di assise di Roma? Direi proprio di sì. Valpreda e gli altri imputati erano chiamati a rispondere del delitto di 'strage continuata' per aver fatto esplodere, in attuazione dello stesso 'disegno criminoso', prima una bomba a Milano e poi, dopo qualche minuto di quello stesso 12 dicembre 1969, altre bombe a Roma. Se la loro presunta azione si fosse fermata a quelle bombe di Roma, è evidente che il disegno criminoso sarebbe stato portato a termine nella capitale e che, pertanto, la competenza a giudicarli sarebbe stata dei magistrati romani.

Ma vi era ancora un'altra bomba da mettere nella lista: una bomba che era stata sistemata nella sede della Banca Commerciale di Milano e che, per fortuna, non era esplosa, ma era stata fatta esplodere, con le opportune precauzioni, dagli artificieri accorsi sul posto in un'ora successiva a quella di tutte le altre esplosioni, diciamo così, 'spontanee'. Valpreda e compagni, pur essendo stati ritenuti responsabili anche del deposito di quest'altra bomba milanese, non

erano stati peraltro incriminati, in ordine ad essa, del delitto di strage continuata, ma solo del distinto delitto di possesso e trasporto di esplosivi. Ovviamente la corte di assise ha invece ritenuto che nell'ipotesi di strage continuata dovesse essere fatta rientrare anche quest'ultima bomba milanese, e che pertanto la competenza territoriale spettasse ai magistrati di Milano.

Se questo ragionamento così ovvio, e addirittura doveroso sul piano logico e del buon senso, fosse stato fatto dalla corte di assise di Roma solo a seguito di eccezioni sollevate dagli avvocati nel corso del dibattimento, potremmo dire che i magistrati romani che avevano precedentemente 'istruito', durante circa due anni, la causa avevano agito con molta superficialità. Ma siccome l'eccezione era stata già vigorosamente sollevata proprio nel corso della fase istruttoria, il meno che si può ritenere dei magistrati di cui sopra è che essi hanno agito in maniera clamorosamente erronea, insistendo per di più nell'errore con una fermezza assai affine alla cocciutaggine.

Le insinuazioni di certi legali e di certi giornalisti circa il meditato disegno degli istruttori romani di 'rapire' il processo Valpreda alla giustizia milanese non mi riguardano e non sono da me, allo stato degli atti, assolutamente condivise. Qui non si fanno questioni di mala fede. Qui si fanno, mi sia concesso di dirlo a voce spiegata, questioni di malgoverno del proprio raziocinio. Questioni che vanno ben oltre il pur tristissimo e sconcertante caso Valpreda, perché autorizzano a chiedersi se i nostri giudici sono sempre all'altezza dei loro delicatissimi compiti, se cioè la fiducia che noi riponiamo (e siamo costretti a riporre) in essi e nel loro criterio ha sempre ragione d'essere.

Dico queste cose, che mi dispiace molto di dire, non perché abbia sott'occhio i giornali, i cui solerti redattori non sono sempre assistiti da sufficiente preparazione tecnica in mate-

ria di diritto, ma perché ho finalmente sott'occhio la ormai famosa sentenza istruttoria di rinvio a giudizio del 20 marzo 1971. Essa è stata integralmente pubblicata da una rivista specializzata (*Il Foro italiano*, annata 1972, parte seconda, pagine 39 e seguenti) un paio di settimane fa. E mi sia lecito affermare che, anche a prescindere dal fatto che è scritta in assai cattivo italiano, la sentenza istruttoria costituisce, sul piano della logica e del diritto, un centone troppo disordinato ed epidermico, perché si possa ragionevolmente ammettere che Valpreda e i suoi presunti complici abbiano dovuto attendere in carcere tanto tempo per la sua emanazione.

Che 'indizi' della colpevolezza degli imputati vi siano (indizi, non prove), è fuor di dubbio. Più che giusto che essi siano stati rimessi al giudizio dibattimentale di una corte di assise. Ma, vivaddio, per quante lungaggini esasperanti esiga questa nostra procedura penale italiana, accozzare quegli indizi in una sentenza istruttoria non era poi cosa tanto difficile e non esigeva tanta perdita di tempo, a tutto discapito di esseri umani, forse colpevoli ma forse no, che si rodono l'anima tra le mura di Regina Coeli. Né credo, ad esser franco sino in fondo, che l'estensione chilometrica del documento istruttorio aumenti il peso delle accuse mosse agli imputati, o sminuisca le possibilità di replica da parte della difesa. Se mai, il contrario.

Ma torniamo alla competenza. In parole semplici e disadorne, cioè in parole nostre, l' 'argomentazione' della sentenza istruttoria può essere così sintetizzata.

Premesso che la strage è un 'delitto di pericolo', la cui consumazione consiste nel creare un pericolo per l'incolumità pubblica, l'estensore ravvisa un primo episodio di strage nella collocazione della bomba alla Banca dell'Agricoltura di Milano, collocazione avvenuta poco prima delle 16,10, e un secondo successivo episodio di strage nella collo-

cazione, avvenuta verso le ore 16,15, della bomba alla Banca del Lavoro di Roma. Il disegno criminoso in cui si inseriscono i due episodi (e in più quello della bomba collocata all'altare della patria di Roma) è unico: dunque, la strage è 'continuata'. Ma per cinque o sei minuti di differenza l'episodio romano la vince, ai fini della fissazione della competenza, su quello di Milano (tanto più che anche lo scoppio di Roma, avvenuto alle 16,55, è posteriore a quello di Milano, avvenuto alle 16,30).

Ora come la mettiamo con l'ordigno collocato alla Commerciale di Milano?

Facile, risponde la sentenza. A che ora e minuti esso sia stato 'collocato' non siamo in grado di saperlo, ma siamo in grado di sapere che esso non è deflagrato per conto proprio, nel giro di sessanta minuti concesso dal congegno di orologeria, ma è deflagrato solo su sollecitazione di un artificiere, sia pur successivamente all'ordigno milanese delle 16,30 e a quello romano delle 16,55. Orbene, se la bomba della Commerciale non è scoppiata per i fatti suoi, ciò significa che essa, a differenza delle altre due bombe, non ha insidiato la pubblica incolumità. Inoltre, visto che la deflagrazione provocata dall'artificiere ha distrutto la bomba stessa, nemmeno sappiamo se il congegno ad orologeria fu messo in funzione oppur no e se la bomba avrebbe fatto fuori vite umane o non le avrebbe fatte fuori. Dunque (conclude su questo punto la sentenza), mancando 'la prova sulla idoneità potenziale dell'ordigno tale da creare una situazione di pericolo per la pubblica incolumità, al momento del collocamento e successivamente', è 'evidente' che la bomba della Commerciale non si inserisce nella ricostruzione della strage continuata, ma integra tutt'al più la separata ipotesi (sempre addebitata a Valpreda e compagni) di trasporto di esplosivi.

Il cattivo Valpreda e i suoi complici prepararono, sì, un

certo numero di bombe; predisposero, sì, un certo numero di attentati ad istituti bancari; ma, giunti alla Comit, non è detto che tentarono di mandare ad effetto la strage, perché forse non innescarono il congegno ad orologeria e forse addirittura non sistemarono *in loco* una bomba efficiente ad uccidere qualche straccio di passante. Alla Commerciale ci andarono solo per una passeggiata. Se la cosa non fosse così seria, sarei tentato di dire che i direttori generali della Banca dell'Agricoltura e della Banca Nazionale del Lavoro ancora si stanno mordendo le mani per questa ennesima prova di favoritismo, contraria a tutti gli accordi del cartello bancario, di cui ha usufruito il solito e astutissimo istituto dell'indimenticabile Toeplitz.
Questo è tutto. Questo è il 'ragionamento', se così lo vogliamo chiamare, mediante il quale si è esposto il processo Valpreda ad un'inevitabile e fondatissima eccezione di incompetenza territoriale, le cui conseguenze si tradurranno in altri mesi od anni di detenzione preventiva per gli imputati. Chi pagherà il conto finale di tanto errore il giorno in cui, come è ben possibile, Pietro Valpreda e compagni saranno assolti dalle accuse loro mosse, e usciranno, curvi sotto il peso dell'angoscia patita, dalle patrie galere? Tutti, fuorché coloro cui forse state pensando. E molto più di chiunque, pagheranno il conto, questo sì, Valpreda, Garganelli, Bagnoli e via dicendo.

14 marzo 1972

## Non basta

Dopo l'assassinio del commissario Calabresi, ultimo anello di una catena selvaggia di violenza, il ministro degli interni, onorevole Rumor, ha testualmente detto che 'non basta esprimere sdegno e condanna'.

L'uomo della strada ne è convinto da tempo. E perciò si domanda: che occorre?

Occorre in primo luogo (sia detto schiettamente, per sgombrare il campo) farla finita con i solenni ' no alla violenza ', che i personaggi governativi hanno puntualmente ripetuto negli ultimi anni ad ogni episodio di eversione, senza poi far seguire adeguatamente alle parole i fatti. Certe virulenze puramente verbali i cittadini le annotano, e come. Ma non ne traggono, alla lunga, tranquillità e coraggio. Solo sfiducia, sempre maggiore sfiducia nell'efficienza della macchina dello stato e nella capacità o nella buona fede delle persone preposte al suo funzionamento.

Veniamo quindi a cose concrete. Sta in fatto che i due mesi e passa di ordine pubblico assicurati al paese, nell'imminenza delle elezioni e dopo, dall'attuale governo hanno tonificato i cittadini, e non solo quelli dei partiti di maggioranza, molto più dei troppi discorsi minacciosi e severi che li hanno preceduti. Essi hanno dimostrato anche che, se lo stato veramente vuole, è ancora pienamente in grado di proteggerci. Tuttavia l'episodio Calabresi, pur se presenta gli indici di una particolare efferatezza di organizzazione, ha funzionato come campanello d'allarme nei confronti di una politica, quella che si traduce nelle ' operazioni Z ', la quale tutto sommato ha carattere eccezionale, e non è né può essere perciò stabile e duratura.

Ci vuole, oltre la inflessibile determinazione, qualcosa di più e di diverso per ricondurre il paese nei confini di un'ordinata e civile vicenda democratica. La cura assidua delle autorità, di tutte le autorità, deve concentrarsi sui problemi di ogni giorno, non meno che sui casi-limite. Non solo bisogna evitare, prevenendoli, altri episodi del tipo Calabresi, ma è necessario sopra tutto moltiplicare gli sforzi affinché le leggi dello stato siano debitamente applicate in ogni caso.

Le leggi dello stato ci sono e sono più che sufficienti. A

parte le norme ben note del codice penale e della legge di pubblica sicurezza, vi è, per esempio, quella provvida legge 29 ottobre 1967, numero 895, contenente disposizioni (e pene) giustamente dure in ordine all'uso illegittimo di armi da guerra o ' tipo guerra ', che, se realmente fosse fatta funzionare, basterebbe da sola, o quasi, a mettere fuori gioco certe associazioni per delinquere o, se si vuole, certi gruppuscoli a carattere teppistico.
Ma qui il solito discorso: a che servono le leggi, se non vengono rigorosamente osservate e fatte osservare?
Ecco il punto. Piuttosto che reclamare incivilmente vendetta e sangue sul cadavere caldo del commissario Calabresi, dovremmo tutti, facendo forza ai nostri umanissimi risentimenti, proporci il ' nuovo corso ' di una Italia civile e democratica, che le sue leggi civili e penali le discute, le critica, eventualmente le cambia, ma, fin che ci sono, le applica.
Condizione essenziale della libertà (lo disse a suo tempo, prima di cadere vittima dell'illibertà, Cicerone) è di essere ' schiavi delle leggi '.
Da questo traguardo, parliamoci chiaro, siamo in Italia tuttora lontani. Non sola per colpa dei destinatari delle leggi, che riluttano dall'applicarle, ma per responsabilità di coloro che dovrebbero farle osservare: polizia, magistrati e, perché no?, taluni giornalisti.
Ma sì, non giriamo il capo, facendo finta di non vedere, di fronte alle scritte di ogni colore che incitano all'odio e che ci urlano il loro livore da troppe mura della città. Non fingiamo di ignorare gli episodi di insofferenza che vengono giornalmente tollerati: dai ' katanghesi ' che stazionano tra le mura dell'università di Milano ai diffusori di pubblicazioni clandestine a carattere eversivo che circolano per ogni dove. Non illudiamoci che non esista, in certi giornali, qualcosa che è molto diverso dalla protesta o dalla denuncia:

qualcosa che, nei confronti del commissario Calabresi, è stato addirittura incitamento a delinquere.
E' troppo facile, a delitto avvenuto, dire che non lo si voleva, che non lo si sarebbe mai voluto. Anche se a queste dichiarazioni siamo inclini a credere, quello che conta è che, sia pure preterintenzionalmente, l'odio sia stato irresponsabilmente seminato.
Né i soli tutori dell'ordine vanno richiamati, con esplicita fermezza, all'ordinaria inflessibilità del giorno per giorno. Bisogna richiamare ai loro doveri certi magistrati che, per sentimentalismo, lassismo, indifferenza, pavidità, od altro, diffondono a destra e a sinistra, con mano leggera e quasi benedicente, miti condanne o addirittura clamorose assoluzioni. Lo scandalo di quella sentenza istruttoria romana che ha preteso di legare Valpreda, contro ogni ragionevolezza ed ogni giustizia, alla competenza della corte di assise di Roma, è grave. Ma è altrettanto grave lo scandalo di certe altre sentenze che hanno benevolmente aiutato certi ribaldi imputati a uscirsene dalle loro incriminazioni per il rotto della cuffia.
Tutto un modo di procedere da rivedere. Un modo di procedere, dicevamo, che va corretto anche per quanto riguarda certi giornalisti, che troppo leggermente diffondono notizie incontrollate, o troppo spericolatamente avallano notizie addirittura tendenziose. Fortuna per loro, ma non per noi, che la magistratura, equivocando tra l'odiosità della pena nei confronti delle responsabili manifestazioni di opinione e la necessità sacrosanta della sanzione nei confronti delle irresponsabili diffusioni di notizie sensazionali, la magistratura, si diceva, generalmente (e iniquamente) li assolve.
Che occorre? E' chiaro. Occorre operare sul costume, essenzialmente sul costume, non roventemente sul rovente dei più clamorosi episodi. Non ci serve a nulla essere un popolo di gente che si vendica. Vogliamo essere un popolo di gente

che si rispetta reciprocamente e che, a questo fine, rispetta concordemente le leggi.

19 marzo 1972

## Le piste

Il 20 febbraio scorso, alla vigilia del dibattimento nel processo Valpreda, il nostro giornale segnalò con tutta chiarezza che mancavano vere e proprie prove della colpevolezza degli imputati e che per il momento vi erano solo notevoli indizi, ma indizi, della loro responsabilità per i fatti del 12 dicembre 1969. Pertanto era più che mai doveroso astenersi dal pronunciare affrettate opinioni, pro o contro Valpreda e soci, prima che le vicende dibattimentali avessero posto in chiaro, come era da augurarsi, ogni cosa. Il successivo 14 marzo, dopo che la corte di assise di Roma ebbe dichiarato la sua incompetenza territoriale, il nostro giornale, facendo riferimenti puntuali al testo della sconcertante sentenza istruttoria di rinvio a giudizio, deplorò (questo è il termine appropriato) la leggerezza con cui l'ufficio di istruzione del tribunale romano aveva tentato di svellere il processo, attraverso un'argomentazione ch'era tale soltanto in apparenza, dalla sua sede propria, Milano. Oggi convergono nel dare ragione alle nostre non difficili considerazioni due fatti. In primo luogo, la inequivoca motivazione con cui la corte di assise di Roma ha confermato la sua decisione di incompetenza per territorio. In secondo luogo, le risultanze, sia pur approssimate e provvisorie, del giudice istruttore di Treviso nel procedimento contro Rauti, Freda e Ventura, nonché le responsabilità che sembrano

profilarsi, sempre in ordine ai fatti del 12 dicembre 1969, a carico di Giangiacomo Feltrinelli.
Dov'è la sicurezza della colpa, o almeno della colpa esclusiva, di Pietro Valpreda e compagni?
Taluni lettori che, dopo gli articoli sul processo Valpreda ci scrissero lettere di fiera rampogna per la nostra presa di posizione, nel fermo convincimento in cui si trovavano che le bombe di Roma e di Milano fossero state deposte e innescate proprio e solo dagli uomini del 'Circolo XXII marzo', farebbero bene a riflettere oggi sull'impossibilità di sostituirsi nel giudicare ai giudici e sull'elementare dovere di non tradurre l'avversione verso certi protagonisti e verso le loro idee in avventate e aprioristiche condanne. Avvertimento che, ovviamente, vale anche nei confronti di chi, trascinato dai suoi sentimenti e dai suoi orientamenti politici e sociali, volesse a sua volta affrettarsi, dopo gli ultimi sviluppi della faccenda, ad assolvere Valpreda ed a fare pollice verso per Rauti o per Feltrinelli o per altri.
In realtà la situazione obiettiva è questa. Gli indizi contro Valpreda e compagni per ora rimangono validi, e solo un giudizio dibattimentale potrà vagliarne il buono o il cattivo fondamento. Alla pista Valpreda si vanno aggiungendo, per ora solo sommariamente tracciate, altre piste: quella Rauti e, forse, quella Feltrinelli. Tuttavia solo quando gli accertamenti istruttori saranno stati portati a termine anche in ordine a queste altre piste potremo sapere se esse escludono la responsabilità del gruppo Valpreda, o invece aggiungono alla responsabilità di quel gruppo la responsabilità di altre persone. E solo quando tutte le piste individuate dagli istruttori competenti saranno state verificate in un pubblico dibattimento riusciremo, sperabilmente, a sapere chi furono gli autori materiali delle stragi di Roma e di Milano, chi ne furono gli organizzatori, i mandanti, i finanziatori.

Ci vorrà tempo, purtroppo. Ma ci si consenta di dire che l'eccezionalità dei fatti, che si inseriscono per di più in un periodo straordinariamente delicato come è quello pre-elettorale, reclama da parte della magistratura un'eccezionale, ma non impossibile, manifestazione di rapidità.

Rapidità, anzi tutto, nella procedura Valpreda. Contro la sentenza della corte di assise di Roma pendono due ricorsi per cassazione e gli atti del processo, dicono e ripetono a sazietà le cronache, ammontano a ben quindicimila fogli. Ma il compito commesso alla corte di cassazione, essendo limitato al riscontro della decisione sull'incompetenza territoriale, è tale da poter essere espletato, pur nel rispetto dei termini di legge, in tempi relativamente brevi. E quanto alle quindicimila pagine che saranno sottoposte, subordinatamente alla sentenza della cassazione, al giudizio di merito della corte di assise di Milano, il numero può spaventare solo gli inesperti. A parte il fatto che si tratta di pagine tutt'altro che fitte di scrittura, tre o quattro settimane sarebbero più che sufficienti, ad un solerte relatore, per impadronirsi, e bene, dei loro tratti essenziali.

Circa il caso Rauti, l'opportunità di procedere anche qui, e qui soprattutto, con la massima speditezza non ha bisogno di essere illustrata. La gravità dell'iniziativa presa, su conforme richiesta del pubblico ministero, dal giudice istruttore di Treviso porta ragionevolmente a ritenere che gli indizi che collegano il Rauti e gli altri a piazza Fontana non siano né immaginari, né tanto meno arbitrari. Ma potrebbe anche darsi, in ipotesi, che fossero indizi inconsistenti, ed allora il proscioglimento sarebbe da pronunciarsi senza indugio, esattamente come si sarebbe dovuto fare, in analoga ipotesi, per Pietro Valpreda.

Occorrerà dunque che la procura della repubblica e l'ufficio di istruzione del tribunale di Milano non ripetano l'errore dei loro colleghi romani, che hanno perso due anni

in attesa di prove che non venivano ed hanno finito, in buona sostanza, col rinviare Valpreda e gli altri alla corte di assise solo sulla base degli indizi del primo momento. Se indizi seri e affidanti già vi sono, ci vuol poco ad appurarlo: quindi poco altro occorre per giungere, nei modi di legge, all'eventuale sentenza di rinvio a giudizio.
Finalmente, il giudizio. Se vi saranno rinviati anche Rauti e gli altri del gruppo veneto, esso dovrà svolgersi per tutti, gruppo Rauti e gruppo Valpreda, così come il codice di procedura penale consente, in un unico e solo dibattimento. Un dibattimento di cui abbiamo tutti, e di tutte le parti politiche, il più vivo bisogno. Per capire finalmente dove sta il marcio, e per fare finalmente un tentativo serio di eliminarlo.

25 marzo 1972

## Piazza Fontana

Il codice di procedura penale vigente è quello che è. Le numerose riforme e potature seguite alla sua entrata in vigore, nel 1930, non hanno contribuito efficacemente a razionalizzarlo ed a metterlo al corrente con le esigenze di una giustizia penale rapida, moderna e rispettosa delle esigenze fondamentali della personalità umana. Se non interviene una legge *ad hoc* di riforma (cosa improbabile), se non interferisce un'interpretazione spregiudicata delle norme attuali da parte della magistratura (cosa per altri versi pericolosa), l'avvenire che si prospetta è questo: il dibattimento di prima istanza per la strage di piazza Fontana dovrà attendere ancora, ed almeno, un altro anno.

Difficilmente, prima di allora, Valpreda e compagni da una parte, Freda e Ventura dall'altra parte potranno ottenere una sia pur provvisoria liberazione. Se essere latitante significa star meglio, del che sia lecito almeno dubitare, ebbene buono per i latitanti, sia quelli di destra che quelli di sinistra.

E' ammissibile tutto ciò in una società civilmente organizzata? A mio avviso, e ad avviso di molti giuristi di ogni parte politica, non è ammissibile. Se Valpreda e compagni hanno realmente 'deposto' le bombe in piazza Fontana e altrove (ricordiamolo, si trattò del 12 dicembre 1969), è più che giusto che siano duramente condannati. Se Freda, Ventura ed altri hanno realmente 'organizzato' quelle azioni di strage, è altrettanto giusto che subiscano una condanna non meno dura. Ma è giusto, è ragionevole, è umano che si debbano soffrire non mesi, ma anni di carcere preventivo in vista di un processo che non si celebra mai?

Assolutamente non mi sembra. Il codice di procedura lo comporta, ma un elementare senso di equità lo rifiuta. Tanto più che vi è anche il buon senso, di fronte a questa singolare vicenda, a chiedere insistentemente di dire la sua.

Tutto è possibile nella vita, d'accordo, ma il buon senso porta quanto meno a dubitare dell'ipotesi che alla strage di piazza Fontana si confluisca lungo la pista 'nera' (quella di Freda e Ventura) e contemporaneamente lungo la pista 'anarchica' (quella di Valpreda e soci).

Da un lato la legge, la quale parte dal presupposto irreale di facili procedure istruttorie, che tengano in carcere preventivo per tempi relativamente brevi i più gravemente indiziati. Dall'altro lato la realtà, la quale è fatta di indagini che la pacatezza dei giudici, agevolata a volte dalle iniziative ritardatrici di certi avvocati, tira per le lunghe sino ai limiti del grottesco. Grottesco si fa per dire, naturalmente, perché non vi è nulla di grottesco, ma vi è tutto e solamente

di tragico, nel destino di uomini, di destra o di sinistra che siano, costretti ad aspettare in carcere la fine agognata di un'istruttoria e l'apertura di quel secondo e non ultimo atto del loro calvario che sarà il dibattimento.

Né si dica che, gli uni o gli altri o tutti quanti insieme, sono comunque pericolosi nemici dell'ordine costituito. Per un ordinamento giuridico e sociale appena appena civile tutti i cittadini sono e debbono essere egualmente sacri, anche i nemici dell'ordine costituito.

Ciò posto, chiediamoci spassionatamente che cosa si possa fare per diminuire lo scandalo. Come è d'uso nel nostro paese, in questi giorni le esclamazioni di protesta e le proposte di liberazioni illegali non si contano, mentre tra qualche settimana tutto sarà dimenticato o quasi. Ma non è questa la via da seguire.

La via da seguire, detto senza mezzi termini, è di lavorare giorno e notte, come si sarebbe dovuto fare da anni, per portare a compimento al più presto, dico in pochissimo tempo, l'istruttoria del caso.

Una fabbrica che riceva importanti ed urgenti commesse si organizza immediatamente per doppi e tripli turni di lavoro, per la moltiplicazione delle sue capacità produttive. La giustizia di fronte a casi come quello attuale è esattamente come una fabbrica, salvo che, pur ricevendo una commessa assolutamente straordinaria ed imprescindibilmente urgente, continua diligentemente, non lo nego, ma tranquillamente, non lo si neghi, nei suoi orari e programmi normali.

Se la giustizia non cambia metodo di fronte a queste esigenze, che sono anzi tutto esigenze morali, altro non vi è che attendere. Attendere noi che soffriamo per loro, e attendere gli imputati o indiziati, che soffrono, non so se mi spiego, per sé.

Quindi il processo tra un anno, non c'è che fare. Oppure

anche più in là, se si verrà a scoprire la terza pista, quella 'straniera', o se, come è possibile, si scopriranno, in prosieguo di indagini, anche una quarta o quinta pista.
In fondo c'è tempo per la valle di Giosafat.

31 agosto 1972

## La patata bollente

La richiesta avanzata dalla procura generale presso la corte di appello di Milano, di rimettere ad altra sede la discussione del processo Valpreda, è l'ultima goccia. Quella che fa traboccare, temo, il vaso stracolmo dei nostri dubbi in ordine al comportamento della magistratura relativamente alla strage di piazza Fontana.
Dal punto di vista formale la richiesta è legittima. L'articolo 55 del codice di procedura penale dispone espressamente ed inequivocabilmente che 'in ogni stato e grado del procedimento di merito, per gravi motivi di ordine pubblico o per legittimo sospetto, su richiesta del procuratore generale presso la corte di appello o presso la corte di cassazione, questa può rimettere l'istruzione o il giudizio da uno ad altro giudice di sede diversa'. Nella specie il procuratore generale di Milano, non sappiamo bene se per i motivi di 'ordine pubblico' o per quelli di 'legittima suspicione' o per tutti e due, gli atti del processo Valpreda li ha certamente letti, la situazione milanese certamente la conosce meglio di noi, il codice l'ha applicato in modo impeccabile, il diritto a non essere criticato per l''atto di ufficio' compiuto in-

dubbiamente lo ha. Decida la cassazione sul da farsi. Pare che la procura generale presso la corte suprema abbia anche espresso parere favorevole. Staremo dunque a vedere, alla ripresa delle udienze ordinarie e compatibilmente con l'espletamento delle altre e molte pratiche giudiziarie che attendono di essere definite, come i giudici della cassazione risolveranno il problema.

Tutto questo sta bene, ma solo sul piano delle forme. Sul piano della sostanza, che è quanto dire sul piano della giustizia (si scriva con la 'g' minuscola, ma si intenda il concetto in tutta la sua ampiezza e profondità), sul piano della giustizia tutto questo non sta bene affatto. I magistrati italiani, che proprio in questi tempi tanto fervidamente insistono sull'importanza e sull'indipendenza della loro funzione, giungendo alcuni finanche a sostenere di dover essere liberati da un troppo astringente ossequio alle leggi, hanno il dovere, nell'esame dei casi a loro sottoposti, di non limitarsi agli incartamenti, che sono troppi e troppo poco esaurienti. Hanno il dovere di guardare a tutte le implicazioni presenti e future, giuridiche e sociali, delle iniziative che assumono. Lo ha fatto il procuratore generale di Milano?

Non starò qui a sottolineare che l'istituto della remissione, sopra tutto sotto il profilo della legittima suspicione, è stato ampiamente e fieramente criticato, sino al punto di essere accusato di incostituzionalità, da giuristi e avvocati. L'istituto, almeno a mio avviso, è costituzionalmente legittimo e praticamente opportuno: utile valvola di sicurezza contro il pericolo che un processo si trasformi in una rissa, o in certi casi e per effetto di certe pressioni addirittura in una farsa. Non starò nemmeno a ricordare che proprio a Milano, pochi anni fa, quando il processo per i fatti della 'Zanzara' fu rimesso a Genova, vi fu un'indignata sollevazione di quegli ambienti giudiziari contro una decisione che ledeva l'onorabilità della capitale 'morale' d'Italia. La

remissione a Genova, sopra tutto in considerazione di quel che era avvenuto a Milano in primo grado, fu, almeno in linea astratta, quanto mai opportuna (ed esula dalla economia di queste note valutare la sentenza genovese in linea concreta). Lasciamo correre. La remissione può servire alla causa della giustizia, spesso è fondatamente richiesta e concessa, comunque non è un fatto intorno a cui sia il caso di imbastire un dramma, o talvolta un grottesco.

Ma va subito aggiunto che la remissione può anch'essere, a colpo d'occhio, inopportuna ed ingiusta. E va detto lealmente che, nel caso Valpreda, è proprio tale. Inopportuna ed ingiusta.

Primo, perché al procuratore generale di Milano, a quello della cassazione, alla stessa cassazione non può sfuggire, pur se non risulta formalmente dagli atti processuali, che la vicenda di Valpreda e compagni è strettamente legata a quella di Freda e Ventura. Anche se i processi non sono stati ancora riuniti (il che dipende dalle esigenze insopprimibili della procedura), basta leggere i giornali, se non si vuol fare una telefonata interna d'ufficio onde assumere informazioni al riguardo, per prevedere che i due processi dovranno essere riuniti, e per capire perciò che la remissione ad altro giudice del solo processo Valpreda implicherebbe necessariamente altri ritardi, quindi altri giorni, mesi, anni di carcere preventivo tanto per Valpreda e compagni, quanto per Freda e Ventura. La corte di assise interessata al processo Valpreda non potrebbe non aggiornarsi, quando si fosse iniziato il dibattimento, per richiamare a sé anche il processo Freda-Ventura. Altri ritardi, eventualmente altre complicazioni procedurali: perciò altra permanenza ingiustificata nel carcere preventivo di chi (si tratti di Valpreda o si tratti di Freda e Ventura: è lo stesso) ha diritto ad essere ritenuto non colpevole fin che condanna non segua.

Ma vi è di più. Per come si sono messe le cose, sia in ordine

al caso Valpreda che in ordine al caso Freda-Ventura, ormai i motivi di ordine pubblico, e se si vuole quelli di 'legittima suspicione', si sono estesi a tutt'Italia. Gli uffici e le persone incaricati delle istruzioni al riguardo si sono comportati, a prescindere da tutte le montature politiche che si sono nel frattempo tentate o consumate, con tante esitazioni, tanti errori, tanti intollerabili indugi, da far ricordare da vicino l'elefante capitato nel negozio delle porcellane. Se il processo Valpreda (da riunirsi con quello Freda-Ventura) volesse essere dibattuto al sicuro da ripercussioni di ordine pubblico e da sospetti più o meno fondati sull'imparzialità dei giudici (che non sono solo quelli togati, ma anche quelli popolari), rimetterlo a Bologna, Firenze, Napoli, Palermo non sarebbe sufficiente. Bisognerebbe pensare all'Islanda o alla Tasmania.

Dunque, diciamoci francamente la verità. Qui non si tratta di remissione di un gravissimo processo penale al giudice più cauto ed all'ambiente sociale più sereno. Qui si tratta della patata bollente che si vuol passare ad altri per non scottarsi le mani. Senza tener conto né della sofferenza di chi sta in carcere preventivo essendo per ora solamente indiziato, né del fatto che la patata bollente non si intiepidirà col passar del tempo. Diverrà anzi sempre più scottante, addirittura incandescente.

E' giustizia questa? A me assolutamente non pare. E' solo gioco di procedura. Un gioco previsto e permesso dalla legge ma, si perdoni, respinto dalla coscienza civile.

La coscienza di chi si augura che Valpreda, Freda, Ventura e tutti gli altri siano inflessibilmente condannati se colpevoli. Ma al momento ha il diritto e il dovere di vedere in queste persone dei concittadini che attendono in prigione l'esito del gioco della patata bollente, volevo dire della procedura.

12 settembre 1972

# L'« outsider »

Fuori che al lotto ed al totocalcio, gli italiani non scommettono, è noto. Se scommettessero come gli inglesi, un allibratore che avesse accettato puntate sulla nuova sede del processo Valpreda avrebbe dato Catanzaro a cento contro uno. Si parlava di Napoli, di Potenza, dell'Aquila, di Bari, di Lucca, di Frosinone. Di Catanzaro no. Ha vinto l'*outsider*.

Più precisamente dovremmo dire però che l'*outsider* ha perso, è rimasto cioè soccombente in quella ch'era diventata, e ben spiegabilmente, una gara tra le corti di assise per evitare la grana nazionale del processo Valpreda. Adesso dunque (e dicendo 'adesso' si fa per dire, ovviamente), dopo le poche settimane richieste dai vari adempimenti di legge, i quindicimila fogli e passa del processone, che da Roma erano arrivati a Milano tre o quattro mesi fa, prenderanno il treno del Sole alla volta del capoluogo calabro. Tempo pochi altri mesi, e il dibattimento avrà inizio, a più di tre anni dai fatti di piazza Fontana.

Sia chiaro, a scanso di equivoci, che la scelta di Catanzaro è eccellente. Non solo sul piano dei giudici togati che vi operano, ma anche e sopra tutto sul piano dell'ambiente civile da cui saranno tratti i giudici popolari e nel cui ambito si svolgerà il processo. Se qualcuno si illude (per amor di tranquillità, ben si intende) che la città sia politicamente assopita o poco sensibile, si sbaglia di grosso. Si vede che non ha scorso i giornali degli ultimi venticinque anni. Ma, sebbene politicamente sveglissima, Catanzaro ha il merito (e lo ha dimostrato anche in recenti occasioni) di saper misurare il giusto peso dei problemi e di saper

dominare in modo encomiabile sentimenti e risentimenti. L'Italia si attende da essa, con piena fiducia, un'altra prova concreta e tangibile di alta civiltà.

Tuttavia, a prescindere dalla scelta felice della nuova sede del processo, possiamo dire che la cassazione ha giudicato bene? Francamente no. Secondo il nostro modestissimo avviso, per avventura condiviso da molti giuristi che si sono occupati della questione su vari giornali d'Italia, il processo Valpreda poteva e doveva restare incardinato a Milano, poteva e doveva svolgersi davanti a quelli che la costituzione chiama i 'giudici naturali' dell'imputato. Mai come in questo caso una remissione ad altro giudice è stata tanto inopportunamente concessa dai giudici della corte suprema.

Nessuno vuol contestare il notevole peso degli argomenti addotti a favore della remissione dalla procura generale di Milano su relazione del procuratore della repubblica De Peppo. I gruppi della sinistra extraparlamentare si agitano inconsultamente, ed è vero. Il caso Pinelli ha avvelenato l'atmosfera, ed è più vero ancora. I rappresentanti degli opposti estremismi colgono ogni pretesto per darsele di santa ragione, ed è verissimo. La serenità dei giudici e quella dell'ambiente possono gravemente soffrirne, ed è di solare evidenza. Se solo questi elementi avessero dovuto pesare sulla decisione della corte suprema, è chiaro che la remissione ad altro giudice si sarebbe dovuta prescrivere d'urgenza, senza nemmeno attendere (come invece si è fatto) la richiesta delle autorità giudiziarie milanesi.

Ma vi erano i contrappesi. Lasciando pure da parte le argomentazioni svolte dalla difesa Valpreda (argomentazioni che potrebbero essere ingenerosamente sospettate di parzialità), hanno dato una scorsa, i giudici della cassazione, a quanto si è venuto scrivendo su giornali di ogni colore, a cominciare dal nostro, sin dal giorno successivo

a quello della notizia relativa alla domanda di remissione? È vero, i giornali non vengono passati su carta da bollo e non vengono accettati in cancelleria nei processi. Tuttavia essi esprimono l'opinione pubblica. Può anche darsi che talvolta manifestino in modo corretto pareri imparziali e degni di qualche nota. Leggerli non è giuridicamente doveroso, ma moralmente sì.

Ebbene, tra molte impostazioni polemiche che dovevano essere giustamente scartate, vi è da chiedersi come mai siano sfuggiti almeno due motivi assolutamente non polemici che spesso, e da molti, sono stati ripetuti sui giornali italiani.

Primo motivo: l'Italia è un paese in cui vige il diritto di libera circolazione ed in cui è di estrema e collaudata facilità, a ultrasinistri e ad ultradestri, di muoversi e rapidamente da un estremo all'altro, passando da Milano a Catanzaro, a Reggio Calabria, a Cagliari o, se si preferisce, a Domodossola.

Secondo motivo: il modo decisamente infelice in cui la faccenda Valpreda è stata trattata dai giudici milanesi e romani che se ne sono occupati finora ha reso questa faccenda, come si diceva all'inizio, una grana nazionale che implica ormai gli stessi, precisi, identici pericoli per l'ordine pubblico, e per il resto, in tutte le città della penisola e delle isole.

Spostare il processo Valpreda da Milano a Catanzaro è significato soltanto rinviarlo ancora una volta, allontanandolo per di più dal processo contro Freda e Ventura, che forse, se andrà avanti, gli dovrà essere dichiarato connesso. Colpevoli o innocenti che siano, ormai Valpreda e compagni non contano più i giorni e i mesi e gli anni dalla loro incarcerazione, ma contano gli anni, i mesi e i giorni che li separano dalla liberazione per scadenza dei termini massimi del carcere preventivo.

Non è più questione di giustizia, è questione di tempo. Il processo ha soffocato la giustizia, rendendola ormai quasi del tutto incredibile. E non ci si venga a parlare di Kafka, quel dilettante.

14 ottobre 1972

## Pezzi di carta

Quando a Napoli, l'estate scorsa, si verificò quella rivolta dei carcerati di Poggioreale che tutti ricordiamo, il governo del tempo annunciò ufficiosamente che alla ripresa autunnale dei lavori parlamentari sarebbe stato immancabilmente presentato un disegno di legge per la riforma del sistema penitenziario.

Il governo era il governo Leone. Il progetto di riforma fu quindi comunicato alla presidenza della camera dei deputati il 28 ottobre 1968, col numero 285. Novantuno articoli, con quattro tabelle annesse, che attendono da quella data di essere tradotti in legge operante.

A che punto si trovi attualmente l'*iter* legislativo del progetto non sappiamo. In aula il disegno di legge non è ancora arrivato, ed è inutile illudersi che possa arrivarvi tanto presto, perché è notorio che altri progetti hanno la precedenza e il parlamento non lavora soltanto all'esame delle proposte di legge. Quindi, se tutto va bene, di riforma penitenziaria, intesa come legge nuova in vigore, si potrà parlare soltanto in autunno.

Ma se ne parlerà? Ne dubitiamo fortemente, perché l'esperienza del passato vuol pur dire qualcosa. Infatti fu nel 1960 che l'allora ministro della giustizia Gonella, a conclu-

sione di un lavoro preparatorio durato dieci anni, presentò al parlamento un primo progetto di riforma del sistema penitenziario. La fine della legislatura impedì a quel progetto, come a tanti altri, di diventare cosa concreta e nel 1966 il ministro della giustizia Reale ripropose daccapo, con alcune meditate modifiche, la riforma al nuovo parlamento. Anche stavolta però la fine della legislatura, la fine della nuova legislatura, tagliò corto agli eventi. Ecco perché il disegno di riforma è stato sottoposto al parlamento, lo scorso ottobre, per la terza volta.

Si tratta (è bene saperlo) di un testo ulteriormente migliorato, che il governo Leone, per l'opera intelligente, ancora una volta, del ministro Gonella, ha avuto cura di sfrondare e di ridurre nel numero degli articoli proprio al fine di rendere più agevole e rapido il lavoro delle assemblee parlamentari. I tecnici, quegli stessi tecnici che storcono il naso (e a ragione) di fronte a certi progetti recenti stesi con superficialità e con fretta, assicurano che si tratta di qualcosa di buono. E basta meditare, anche modicamente, sui novantuno articoli per esserne convinti.

Il nuovo disegno Gonella è anzi tutto un progetto moderno, informato al grande sviluppo che nell'ultimo trentennio hanno avuto, in Italia e fuori, le scienze penalistiche, biologiche, psicologiche, psichiatriche, sociologiche e criminologiche. Ma sopra tutto esso è, a nostro avviso, altamente meritorio perché ispirato, non solo a parole, ad un precetto della costituzione della repubblica, che esiste, inapplicato, da oltre vent'anni, ormai. Intendiamo alludere all'articolo 27 della costituzione, là dove si legge che 'le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato'.

Se la camera e il senato lo approvassero in pochissime sedute, senza stare troppo a discuterlo e ad emendarlo, il disegno governativo potrebbe tradursi, insomma, in una buo-

na legge, di cui il paese potrebbe essere passabilmente soddisfatto.

Ma le procedure parlamentari son quel che sono. E inoltre, anche a prescindere dalle polemiche di parte, la tentazione di ritoccare i progetti di legge, nelle linee generali e nei singoli articoli e commi, è addirittura insuperabile. Il guaio è che gli ospiti delle prigioni italiane non se ne rendono conto. Ad ogni nuova promessa della riforma essi pensano ingenuamente che si dovrà aspettare al più qualche mese. Poi la battaglia delle relazioni di maggioranza e di minoranza, degli emendamenti, delle dichiarazioni di voto prende il suo fatale andare e si protrae per anni. Alla fine i carcerati esplodono.

È il difetto di un sistema, che, del resto, non è soltanto italiano. Alla ricerca del meglio, quando pur lo si cerca, si perdono i mesi, gli anni, le legislature, e la situazione è sempre quella di prima.

D'altra parte, siamo sinceri. E' sufficiente varare una legge perché si verifichi la riforma da essa portata?

Sicuramente no. Lo dimostrano troppe leggi di riforma rimaste, pur dopo il voto e la pubblicazione, sulla carta della *Gazzetta Ufficiale*. Lo dimostra, per fare l'esempio più recente, quella riforma degli esami di maturità che, formulata e approvata alla svelta, ancora attende di essere articolata sul piano regolamentare e chiarita sul piano delle circolari e avviata sul piano degli adempimenti di attuazione: il tutto a due mesi e mezzo (si dice: due mesi e mezzo) dalla data di inizio delle prove. Perché, quando ben bene il parlamento ha provveduto a far la sua parte, occorre poi che si impieghino i mezzi finanziari per le prescritte riforme, occorre che si mettano al lavoro le burocrazie ministeriali, occorre che si mutino le mentalità di coloro che la riforma dovranno attuarla. Che è quanto dire: è una parola.

Di fronte ad agitazioni come quelle degli studenti delle medie superiori, di fronte a movimenti di reazione come quelli degli studenti universitari, di fronte a fatti angosciosi come quelli dei carcerati di Napoli, Milano, Torino, Genova, Forlì, di fronte al dramma supremo di Battipaglia, l'imperativo che si pone a noi tutti è quello di non considerare più le leggi, quelle vecchie e quelle nuove, come semplici pezzi di carta confinati nella *Gazzetta Ufficiale*. Non sono semplici pezzi di carta. Guai se si limitassero ad esserlo. Le leggi, e ancor più la costituzione, devono essere fatte vivere, devono essere assimilate nel nostro costume, devono far parte di noi stessi. Se non ci decidiamo a convincerci di ciò, sarà facile, sempre più facile strapparle.

16 aprile 1969

## Il castello d'If

La rivolta delle 'Carceri Nuove' (ironia dei nomi) a Torino è il più recente episodio di una catena ormai lunghissima di agitazioni all'interno degli istituti penitenziari. Ma non sarà l'ultimo, e nemmeno il penultimo, se non ci decideremo ad affrontare finalmente nei fatti, e non nei buoni propositi, un problema tra i più drammatici del contesto sociale dei nostri tempi.
Diciamo le cose come sono. L'ordinamento penitenziario vigente è ancora quello introdotto dal regio decreto 18 giugno 1931 numero 787. Da allora sono passati quarant'anni, durante i quali non solo le concezioni di vita,

in Italia ed all'estero, sono enormemente progredite, ma è entrata in vigore nel nostro paese, quanto meno sul piano 'programmatico', la costituzione repubblicana.

Di più. Possiamo affermare senza tema di smentite che lo stesso ordinamento del 1931, che per i suoi tempi era tutt'altro che da gettar via, non è stato mai integralmente applicato. Per deficienza di mezzi, per deficienza di personale, e sopra tutto per deficienza di iniziative coerenti con le sue stesse indicazioni.

Chi sono i detenuti nelle patrie galere? Sono belve irrecuperabili o sono esseri umani da rieducare alla socialità e comunque da rispettare? La risposta, sin dal 1931, fu, ovviamente, che si tratta di esseri umani. Cattivi, talvolta cattivissimi, ma umani. E la risposta è stata confermata in pieno dalla costituzione, la quale ha giustamente prescritto che un detenuto non ancora condannato, ma solo 'imputato' di un reato, deve considerarsi sino alla condanna innocente.

Ma la realtà delle galere, per quanto migliore di certo rispetto a quella delle carceri borboniche (ne sia lode a Dio), smentisce in gran parte queste solenni risposte. Fatta qualche rara eccezione di 'carceri-modello' (Rebibbia, ammesso che funzioni in pieno), la condizione del detenuto italiano è materialmente influenzata dalla condizione degli edifici e dei servizi carcerari.

Provare per credere. Provare, diciamo, non visitare i parlatori con paternalistica benevolenza che offende.

Le carceri mandamentali sono sulla carta circa 900, ma in realtà ne funzionano, e in che modo, circa 650. In più vi sono 259 'complessi edilizi' di maggiore impegno, ma (sono parole testuali della commissione giustizia del senato) 'in gran parte di vetusta struttura, trattandosi di ex-castelli o di ex-conventi, taluni anche con secoli di vita'. Citiamo ancora la relazione senatoriale: 'Solo negli ul-

timi dieci anni sono stati costruiti o posti in fase di ultimazione circa 30 istituti, che rappresentano dal 1652, cioè da quando fu costruito in Roma il ' Carcere Nuovo ' di via Giulia, l'ottanta per cento di quanto fatto fino ad oggi nel campo delle costruzioni tipicamente penitenziarie '.
Che si fa dunque per reagire a questo stato di cose che assolutamente non ci fa onore? Si stanziano miliardi (per ora solo sette): e possiamo anche capire, nella situazione economica del paese, che siano tanto pochi quanto niente. Mentre i miliardi si stanziano, si prepara la legge sul nuovo ' ordinamento penitenziario ': e francamente non riusciamo a capire perché si tardi tanto a vararla.
Il punto grave, veramente grave, è costituito proprio dall'incredibile lentezza con cui procede verso l'auspicabile approvazione la legge penitenziaria. Solo in questi giorni il senato ha finalmente approvato il disegno di legge. Ma tenuto conto che, dopo il senato, sarà la camera dei deputati a dover prendere in esame il progetto (con la viva speranza che non lo rispedisca con modifiche al senato); tenuto conto che per l'applicazione della legge, se e quando sarà varata, occorrerà un regolamento di esecuzione (e sarà davvero una lieta sorpresa se gli organi ministeriali riusciranno, una volta tanto, a redigerlo in un anno); tenuto conto di tutto ciò, quando toccheremo con mano la riforma? Ecco la domanda che giustamente si pongono, nel rovello delle loro celle squallide, quegli esseri umani, e non belve, che soggiacciono attualmente ad un regime carcerario tanto più insopportabile, quanto più arretrato rispetto ai più arretrati regimi carcerari contemporanei.
Fanno male, malissimo a rivoltarsi. Bisogna punirli in modo esemplare. Mettiamoci però nei loro panni, e particolarmente nei panni di quelli tra loro (la maggioranza) che non usufruiscono di certi privilegi di fatto che portano taluni detenuti di riguardo in infermeria anziché nelle celle.

Mettiamoci nei panni di questi disgraziati, colpevoli di errori che tutti potremmo, in certe condizioni di ambiente, commettere (e di cui non tutti saremmo in grado di evitare o ritardare le conseguenze afflittive con rocambolesche latitanze o con sfrontate ricusazioni di giudici). Chiediamoci una buona volta che faremmo noi stessi se un giorno fossimo chiusi tra le pareti inesorabili di un 'castello d'If' (e tutte le carceri, sia chiaro, sono un castello d'If per gli innocenti e per i colpevoli che vi finiscono dentro).
Non limitiamoci a 'leggere' certe notizie, quando pur le leggiamo. Viviamole. La prima pietra di una condanna morale è qui, pronta per essere scagliata. Scagliamola, chi ne è capace.

14 aprile 1971

## La scheda bianca

La storia del primo ventennio repubblicano ha costantemente registrato le vive preoccupazioni dei partiti, o di certi partiti, nell'imminenza delle elezioni politiche o amministrative, di fronte alla possibilità che un'aliquota degli elettori non si presentasse alle urne o che gli elettori, presentandosi a votare, deponessero nelle urne elettorali schede bianche o schede nulle. Queste preoccupazioni, che una volta erano essenzialmente dei partiti di centro e di destra, allarmati dalla compattezza solitamente mostrata dagli elettori di sinistra, si sarebbero ora, a quanto taluni dicono, estese anche ai partiti di estrema sinistra. Ciò perché, sempre a quanto dicono alcuni, una parte dell'elettorato tradi-

zionale di questi ultimi non riterrebbe più sufficientemente rigoroso il loro estremismo e intenderebbe perciò, nell'impossibilità di votare per simboli orientati ancora più a sinistra, manifestare tacendo il proprio malcontento nei riguardi della loro troppo blanda opposizione.

Sia come sia, la cosa che sola può essere seriamente discussa, nell'interesse di tutti gli elettori, quale che sia il loro orientamento politico, è se l'astensionismo elettorale, nella sua duplice forma dell'assenza dalle urne o della deposizione di schede in bianco, sia cosa illecita, ed in che senso. Problema che, ovviamente, non riguarda il caso, purtroppo ancora piuttosto frequente, delle schede che le commissioni elettorali sono costrette a dichiarare invalide, non perché deliberatamente lasciate in bianco o perché deliberatamente riempite di scritti o apprezzamenti offensivi che con le elezioni politiche (e con l'educazione, e con la civiltà) nulla hanno a che vedere, ma perché riempite malamente per pura ignoranza o incomprensione delle pur semplicissime modalità del voto in cabina.

A prescindere da esortazioni e anatemi di ogni provenienza, vengono in considerazione, da questo punto di vista, due norme giuridiche. In primo luogo, l'articolo 48, comma 2, della costituzione, il quale proclama che ' il voto è personale ed eguale, libero e segreto ', ed aggiunge che ' il suo esercizio è dovere civico '. In secondo luogo, l'articolo 4 del testo unico 30 marzo 1957 numero 361, là dove ribadisce e precisa che ' l'esercizio del voto è un obbligo al quale nessun cittadino può sottrarsi senza venir meno ad un suo preciso dovere verso il paese '.

Sono norme di legge, d'accordo. Ma bisogna subito aggiungere che si tratta, come si usa dire, di *leges imperfectae*, vale a dire di norme che non sanciscono conseguenze sanzionatorie (per esempio, una pena pecuniaria) a carico di chi ritenga di non osservarle. Non le sanciscono e non po-

trebbero sancirle, perché, se il voto è veramente 'libero', come la costituzione afferma, la libertà del cittadino non sta soltanto nel votare per chi preferisca, ma anche nel non votare per nessuno quando si verifichi l'ipotesi che le liste elettorali non offrano nessuna scelta a lui, anche approssimativamente, gradita.

Tuttavia l'esercizio del voto, dice anche la costituzione (e ribadisce con enfasi la legge del 1957), è un 'dovere civico'. Che significa questa affermazione? Significa questo: che un cittadino, il quale si astenga dall'esercitare concretamente il suo diritto di voto, non subirà e non potrà subire nessuna sanzione giuridica per questa sua decisione, ma è autorevolmente avvertito dal legislatore che egli non si comporta da vero cittadino. Il suo è un comportamento contraddittorio e irresponsabile. Mentre accetta tutti i diritti che l'ordinamento giuridico gli riconosce e gli assicura, egli si sottrae all'onere, comportato da questa sua situazione giuridica di cittadino, di concorrere alla scelta dei rappresentanti del popolo nelle assemblee politiche e amministrative.

E non si dica, contro questa impostazione, che il cittadino è ben giustificato se non vota per nessuno, quando le liste elettorali non gli aprano nessuna possibilità di voto conforme alle sue idee. La risposta è facile. Proprio la costituzione, all'articolo 49, afferma che 'tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale'. Dunque, il cittadino non è nella condizione di un avventore che si rechi al ristorante e che, consultato il *menu*, si accorga che nessun piatto tra quelli predisposti dal gestore gli piace. Anche se la cosa non è praticamente delle più facili, il cittadino, sopra tutto se è contornato da un numero ragionevole di concittadini che la pensano nel suo modo particolare, ha la possibilità di entrare egli

stesso in cucina e di aggiungere al *menu* la vivanda di cui deplorava la mancanza.
Non è quindi per motivi di interesse politico o di timore del 'peggio', né tanto meno per minaccia di sanzioni afflittive, che il cittadino deve indursi ad esercitare il suo diritto di voto. È per motivi di coerenza con la sua qualità di cittadino. Se i partiti attualmente in lizza non gli paiono sufficienti e efficienti, se le persone indicate da quei partiti non gli danno abbastanza affidamento, se addirittura il sistema parlamentare, così come è attualmente congegnato, non riscuote la sua fiducia, non sarà certo con la scheda bianca, o con milioni di schede bianche o di astensioni dal voto, ch'egli riuscirà a modificare la rotta. Sarà solo con la sua partecipazione critica alla vita del paese ch'egli potrà forse riuscirvi.
Si faccia avanti il cittadino e, nel rispetto delle regole democratiche poste dalla costituzione, parli, discuta, proponga, insista. Essere ascoltati è difficile; ma restare inascoltati, quando si taccia, è sicuro.

18 aprile 1968

## Il voto ai diciottenni

Il problema dei giovani sta diventando, nei discorsi elettorali dei candidati di ogni partito, qualcosa di molto simile ad uno *slogan*. Raramente si precisa in che cosa esso consista e più raramente ancora, per ovvia conseguenza, si fanno proposte attendibili e concrete per risolverlo. Forse dipende dal fatto che il così detto problema dei giovani

(altri parlavano, in altri tempi, di giovinezza) è per sua natura un eterno e irrisolubile problema: il problema della costituzionale irrequietudine dell'età giovanile e della fretta, umanamente comprensibile, che i giovani hanno di fare, restando giovani, ciò che sinora sogliono riservare a se stessi i più anziani.

Comunque, lasciando da parte la questione particolarissima degli universitari, l'istanza che, almeno in questo periodo elettorale, va maggiormente prendendo piede è quella del voto ai diciottenni. Attualmente per il voto, nelle elezioni politiche e in quelle amministrative, occorre l'età minima di ventun anni. Perché non ridurre questo minimo ai diciotto anni?

Sia concesso di dire che, se gli uomini politici hanno l'aria di essersi accorti solo oggi della possibile estensione del voto ai diciottenni, per gli studiosi di diritto la soluzione affermativa era già matura da tempo. Non solo. Dal punto di vista giuridico non si tratta nemmeno di una soluzione complessa, cioè di difficile attuazione, perché la riforma non richiederebbe, crediamo, l'emanazione di una legge costituzionale, almeno per ciò che concerne la camera dei deputati e le amministrazioni locali. Basterebbero le leggi ordinarie, cioè votate una sola volta ed a maggioranza semplice. La costituzione, infatti, afferma all'articolo 48 che 'sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età' e solo per l'elezione dei senatori precisa, all'articolo 58, che gli elettori debbono aver superato il venticinquesimo anno. Dato che la 'maggiore età' è fissata al compimento del ventunesimo anno dall'articolo 2 del codice civile, basterebbe la riforma dell'articolo 2 ad implicare, come logica e necessaria conseguenza, l'abbassamento dei limiti di età per l'elettorato attivo (salvo che per quanto concerne il senato) agli anni diciotto.

Piuttosto, sarebbe opportuna la concessione dell'elettorato politico, limitatamente alla camera dei deputati, ai diciottenni? Il quesito comporta un duplice ordine di considerazioni ai fini di una meditata risposta.

Se si guarda a quello che può essere l'orientamento del legislatore italiano in materia, sembra di poter affermare che l'orientamento è decisamente favorevole. Il principio della maggiore età al compimento dei ventun anni è stato mantenuto dal codice civile vigente più per riguardo ad una vecchia tradizione che per autonomo convincimento. E infatti le eccezioni, nel senso di una riduzione del livello di età, sono numerose e importanti. A prescindere dalla possibilità dell'emancipazione, che appunto rende capace di agire chi abbia compiuto i diciotto anni, basti pensare alla norma dell'articolo 3 del codice civile, in forza del quale chi ha compiuto gli anni diciotto ' può prestare il proprio lavoro, stipulare i relativi contratti ed esercitare i diritti e le azioni che ne dipendono, salve le leggi speciali che stabiliscano una età inferiore '. E ancora. I limiti di età sono abbassati a diciotto anni ed anche a meno per il matrimonio (art. 84 e 90), per il contratto di matrimonio (art. 165), per il riconoscimento e la legittimazione dei figli naturali (art. 250, 264, 284), per l'azione diretta ad ottenere la dichiarazione della paternità e della maternità naturale (art. 273), per l'adozione (art. 296), per disporre con testamento (art. 597), per i depositi bancari (art. 1837), per i diritti di autore e le attività ed azioni connesse (art. 2580) e via di questo passo. Particolarmente significante è la norma dell'art. 98 del codice penale, che attribuisce la piena imputabilità penale a chi abbia compiuto i diciotto anni al momento della commissione del reato. E si potrebbe continuare.

Tutto questo insieme di norme è altamente significativo. Non da oggi il legislatore ritiene, in buona sostanza, che

a diciotto anni si consegua, almeno di regola, la piena capacità di intendere e di volere. La caduta dello sbarramento dei ventun anni costituirebbe l'ultimo e doveroso passo su questa via già da tempo imboccata.

Ma eccoci alle altre considerazioni che l'esame del problema dei diciottenni comporta. Il voto elettorale, e in particolare il voto politico, esige una particolare preparazione dell'elettore. Si tratta di sapere se i giovani tra i diciotto e i ventun anni questa particolare preparazione ce l'hanno oppur no.

A nostro parere, ce l'hanno. O per lo meno non ne sono sforniti più di quanto possano esserne sforniti certi ventunenni, trentenni o quarantenni. Indubbiamente i giovani sono portati, forse un po' irriflessivamente, all'estremismo, di destra o di sinistra che sia. Ma è una *felix culpa* che tocca anche i ventunenni e passa. La decisione meditata (estremistica magari, purché meditata) non può che derivare dall'esperienza ed anche le elezioni fanno esperienza. Incominciare prima non è male, è bene.

Certo occorrerebbe che nel nostro paese l'educazione politica, intesa proprio nel senso limitato di materia di studio, fosse più sviluppata, perché la scuola di obbligo comporta appunto una materia *ad hoc*, che si chiama dell' ' educazione civica '. In pratica, sappiamo sin troppo bene quanto male e disattentamente questa disciplina, salvo eccezioni, venga insegnata e appresa. Ma proprio perché l'educazione civica è una materia di insegnamento (diciamo) in fase di perenne rodaggio, immettere i giovani nelle responsabilità dell'elettorato politico e amministrativo può essere, secondo noi, una buona politica. Più presto diverranno elettori, più presto si sforzeranno (naturalmente, non si garantisce la riuscita) di capirci qualcosa.

30 aprile 1968

## La propaganda

Nell'imminenza di una battaglia elettorale che si annuncia di estrema importanza per le sorti del nostro paese, sia lecito formulare un augurio che valga equamente per tutti i movimenti politici in lizza. L'augurio è che la propaganda che i partiti e i loro esponenti svolgeranno nelle prossime settimane si adegui all'esigenza, non si vuol dire della sincerità (che qui si dà per presunta), ma quanto meno della chiarezza, della concretezza e della correttezza formale.

Il suggerimento è ingenuo sino ad un certo punto. E' un dato di fatto difficilmente contestabile, anzi ormai da più parti riconosciuto, che l'elettore italiano medio non è particolarmente ben disposto, nel momento presente, a seguire con l'indispensabile attenzione ed a ponderare con tutta la riflessività del caso il giuoco dialettico che non mancherà di svilupparsi nel corso della prossima campagna elettorale. Le scadenze delle ultime elezioni politiche e delle successive elezioni regionali e provinciali sono troppo recenti perché i cittadini, o almeno quelli privi di un particolare allenamento (e ce ne sono, purtroppo) a questi necessari ricorsi della democrazia, si siano, a dir così, interamente rimessi dall'agitazione di idee e di voci che una propaganda elettorale comporta. Il 'servizio opinioni' delle presenti elezioni, se vi fosse e operasse seriamente, registrerebbe, oggi come oggi, un senso di noia indiscutibilmente ingiusto (e politicamente deplorevole perché 'qualunquistico'), tuttavia assai diffuso, di fronte alla prospettiva delle otto settimane che ci separano dai comizi del 7 ed 8 maggio. Ed è un senso di noia, se vogliamo essere crudamente

sinceri, facilmente comprensibile in chi torni con la mente, sopra tutto, a tanti, tantissimi discorsi di complessa sintassi che hanno avuto la pretesa di illustrare ai non addetti ai lavori tante, e forse troppe decisioni e indecisioni.

Ciò posto, è veramente il caso di dire che chiarezza, concretezza e correttezza nella propaganda politica giocheranno, verificandosi, a vantaggio di tutti i contendenti. Ed è appena il caso di aggiungere che, se qualche contendente (sincerità a parte) già applica studiatamente questi canoni di propaganda, la disapplicazione degli stessi da parte degli altri non potrà tornare che a netto svantaggio di questi ultimi.

Chiarezza. Il riferimento è all'opportunità di abbandonare un certo linguaggio gergale, vero *àrgot* di una politica da periferia, che caratterizza sempre più diffusamente l'esposizione delle tesi e degli argomenti. Dato e non concesso che questo oscuro parlare significhi sempre qualcosa, è fuor di dubbio che esso non trova sintonia alcuna in quello che si è definito dianzi l'elettore medio. A prescindere dall'abuso assurdo, e perfino grottesco, starnutatorio, di certe sigle (diccì, piccì e via dicendo), vi è l'incapacità assoluta della massa di rendersi conto di certi *slogan* misteriosi, di certe allusioni dense di nebbia, di certi modi di rendere perfettamente incomprensibile, anche se indubbiamente solenne, l'affermazione che il *tram* è un mezzo di trasporto. Gli esempi sono sotto gli occhi di tutti e, con l'aiuto di certi diffusissimi *mass-media*, nelle orecchie, sopra tutto nelle orecchie, giorno per giorno, di ciascuno.

Concretezza. Vivaddio, il cittadino non vuol sapere il programma dettagliato per fare dell'Italia un paradiso terrestre, tanto più che a questo programma, salvo eccezioni localizzate in appositi istituti di cura, non ci si crede né punto né poco. Il cittadino ha bisogno di sapere, per potersi regolare circa il voto del 7 e 8 maggio, che cosa si intenda

fare nei prossimi cinque anni, sia pure nel campo lungo di una prospettiva più lontana. Dunque, gli si dica in concreto, e senza fronzoli e fumi, come ci si comporterà nei confronti degli altri partiti, con quali criteri si spenderà (o si proporrà di spendere) il pubblico danaro, quali iniziative si prenderanno o si difenderanno per la tutela del lavoro (o, se si vuole, per quella della proprietà), per la salvaguardia dell'ordine pubblico (o, se si preferisce, per una nuova organizzazione dello stesso), per la convivenza internazionale del paese, e via di questo passo.

La ragione fondamentale per cui De Gasperi, almeno ai suoi bei tempi, era francamente approvato da alcuni e altrettanto francamente disapprovato da altri, comunque stimato da tutti, fu nella sua costituzionale incapacità di parlare per concetti a largo raggio e per iperboli ad alto svolgimento. Fedele a certi suoi rispettabilissimi principi, De Gasperi, se Dio vuole, faceva riferimenti netti e precisi, che quasi si toccavano con mano. La sua lezione dovrebbe valere per tutti.

Vi è infine l'esigenza di correttezza, cioè di adeguamento della propaganda elettorale alle regole democratiche ed alle leggi vigenti. Pare impossibile che si debba richiamarla a venticinque anni dalla costituzione, eppure è necessario. Nella situazione di intolleranza reciproca e di generale disordine che si è andata verificando in Italia, l'opera indubbiamente alacre che sarà esplicata dal ministro dell'interno e dai suoi collaboratori non sarà a nessun patto efficiente, se gli stessi partiti non si adopreranno al fine che il parto del futuro parlamento sia un parto regolare. D'accordo, adocchiare nella piazza vicina il proprio avversario politico, o addirittura il proprio irriducibile nemico, che conciona mentre noi arringhiamo i nostri nella piazza che ci è stata assegnata, questo è veramente un amaro boccone. Ma è necessario che l'avversario o il nemico svolga indi-

sturbato la sua propaganda: lo esige la costituzione. Né è solo necessario. E' utile che i nervi non cedano allo sdegno, perché è cosa vecchia che i martiri e i perseguitati, o coloro che comunque sembrano tali, attirano a sé le simpatie di innumerevoli votanti emotivi.

E qui il discorso relativo alla correttezza della propaganda può e deve essere ulteriormente precisato. Nella raccolta delle leggi e dei decreti della repubblica esiste ancora, formalmente tuttora vigente, una certa legge 4 aprile 1956, numero 212, che disciplina la propaganda elettorale, prescrivendo che essa non si svolga al di fuori dei tabelloni appositamente predisposti dalle amministrazioni comunali. Sopra tutto nelle ultime tornate elettorali questo provvedimento normativo, che era opportunamente inteso ad impedire ai partiti più ricchi (o meglio finanziati) di soverchiare quelli meno provveduti, è stato ripetutamente e clamorosamente violato. Guardate ai muri della vostra città e ancora vi scorgerete, ingialliti e corrosi dalle intemperie, gli ostinati residui di troppi manifesti illegali delle ultime elezioni amministrative: parole ormai monche e visi ridotti a ceffi che tuttora dimostrano l'inosservanza tranquilla, e tranquillamente tollerata dalle autorità, della legge del 1956.

Non è il caso, finalmente, di dare un taglio a questa sfida beffarda (tanto più beffarda, in quanto praticata da candidati legislatori) all'autorità delle leggi? Non è venuto finalmente il giorno adatto per precostituire, a prescindere da procedure penali che sarebbero praticamente inefficaci, un servizio comunale di quotidiano distacco dei manifesti illeciti affissi per ogni dove durante la notte?

È il caso, è il caso anche per questo, visto che certi partiti la legge non la rispettano, o comunque non curano di farla rispettare dai loro concorrenti. La proposta, ci si dia atto, è chiara e concreta. Se verrà accolta da chi di ragione, ecco che sarà stato agevolato nei fatti il terzo po-

stulato di una propaganda elettorale democratica: quello della correttezza.

12 marzo 1972

## Il cittadino stanco

Poche sono le soddisfazioni veramente elette che un uomo di raffinata cultura e di squisita sensibilità possa ricevere dalla vita. Una consiste certamente nell'ascoltare una buona esecuzione del terzo tempo della 'sesta' di Beethoven: ma è assai raro, come sapete, che gli dei la concedano. Un'altra, altrettanto certamente, sta nel vedere un giovane velocipedastro sbattere violentemente contro un marciapiede in via dei Mille e rompersi la faccia: ma i diavoli dell'inferno non lo permettono mai.

Che rimane? Qualche buon romanzo, la scoperta delle deche mancanti di Tito Livio, un viaggio in Asia Minore sulla guida di Omero, una nuova poesia di Montale. Non si esce di qui. È finita.

Ma io e molti di voi, confessiamolo, non apparteniamo all'*élite* ristrettissima degli uomini superiori. A queste soddisfazioni di alto livello possiamo anche rinunciarci. Andiamo per cose più semplici, modeste, praticamente possibili. Che so, che i tabaccai siano regolarmente forniti di tabacco da pipa inglese, che il traffico cittadino non sia strozzato qua e là da automobili abbandonate tranquillamente in terza e quarta fila, che i telegrammi diffusi quotidianamente dalla più alta autorità dello stato (ad eminenze straniere e italiane, a grandi scienziati, ad uomini di

lettere, a sportivi di vaglia, a familiari di defunti, a neonati e via dicendo) non ci vengano riferiti parola per parola alla radio e alla televisione.

Sono piccole cose che ci farebbero lieta la giornata. Non dico poi quanto ci garberebbe la sorpresa di capirci alcunché nel linguaggio usato dai nostri uomini politici nelle loro discussioni e diatribe.

Fermiamoci su quest'ultimo punto. È molto più importante di quel che non sembri a prima vista. Non tanto perché siano sempre veramente importanti le pur meditate dichiarazioni dell'onorevole Pinzotti - Maccabré, quanto perché è assolutamente indispensabile che il cittadino italiano medio (io e molti di voi, lo ripeto) non perda ad un certo momento la fiducia nelle proprie capacità di comprensione della politica del paese, e non perda quindi interesse *tout court* nella propria funzione, come dire, di 'caratista' di questa politica.

Purtroppo questa esigenza, pur così ovvia, di chiarezza nell'esprimersi in argomenti politici è tra le meno soddisfatte che vi siano. A parte l'abuso delle sigle starnutatorie (diccì, piccì, pissì, pisiddì) o di quelle mugulanti (pdium, psiùp) o di quelle a dentiera spiegata (cigièlle, cìssl); a parte l'abuso di queste sigle velocemente pronunciate, che costringono l'ascoltatore a operazioni mentali di decrittazione da farsi con rapidità da *computers*, vi è proprio la fraseologia, la sintassi, la semantica delle parole chiave che non funziona in certi discorsi.

Non dico che masse ingenti di persone si astengano dall'ascoltare il giornale radio, il telegiornale, 'tribuna politica' ed altre faccende del genere: al contrario. Dubito però che riescano ad afferrare il succo, per lo meno il succo, di certi discorsi. E mi domando se non si stia verificando in Italia quel fenomeno deprecabile che un tempo si verificava nelle chiese, quando la liturgia comportava

l'uso del latino. Che il prete stesse leggendo il vangelo lo si intuiva dal posto in cui si trovava il messale sull'altare, e che il vangelo parlasse del discorso della montagna lo si deduceva (quando lo si riusciva a dedurre) dalla successiva spiegazione del celebrante.

Non basta. Oltre che di capire quel che si dice in sede politica, il cittadino ha diritto, a termini di costituzione repubblicana, a che gli siano convenientemente giustificate le affermazioni che si fanno, le decisioni che si prendono. Con o senza linguaggio ermetico (possibilmente senza ermetismi, è naturale), i politici hanno il dovere di parlare non soltanto 'tra di loro', ma anche e sopra tutto 'a lui'. E di parlare argomentando, ovviamente. Non solo in sede di comizi elettorali o di discorsi della domenica agli affezionati elettori del collegio, ma durante tutto il quinquennio della legislatura, man mano che gli episodi si succedono e che si succedono, in relazione ad essi, le 'prese di posizione' in un senso o nell'altro.

Il caso più recente di deviazione da questo dovere elementare di condotta politica è stato, a mio avviso, quello delle discussioni seguite all'omicidio in persona del procuratore della repubblica presso il tribunale di Palermo, dottor Pietro Scaglione.

A torto o a ragione, l'opinione pubblica è esplosa in una domanda precisa: perché la commissione antimafia, che lavora da otto anni alla sua indagine sul malcostume mafioso della Sicilia orientale, non rende finalmente pubbliche le risultanze di tante sue fatiche? La stessa domanda è stata posta, e giova riconoscerlo a titolo di benemerenza, anche da certi uomini e da certe forze politiche. È stato l'empito di questa sollevazione che ha finalmente indotto la commissione antimafia a convocarsi proprio per oggi per decidere se e quanto sia conveniente o possibile pubblicare talune delle risultanze della sua inchiesta.

Noi non possiamo sapere quale sarà la risposta che la commissione antimafia darà oggi a tutte queste istanze. Speriamo che sia affermativa. Speriamo che, se negativa, sia suffragata da pensati e credibili ragionamenti. Vedremo. Tuttavia non possiamo esimerci, credo, dal rilevare che le ragioni addotte in questo frattempo da coloro che sono contrari alla pubblicazione dell'inchiesta sono state prive di ogni serietà di fondamento.

Prescindiamo dalle astiose polemiche tra il presidente dell'antimafia ed un ministro che sollecitava la pubblicazione. Entro certi limiti, esse non ci riguardano. Ma badiamo al resto.

Le ritrosie del presidente dell'antimafia sono state 'giustificate' da due argomenti. Primo: che i lavori della commissione sono stati man mano ritardati dalla necessità di 'istruire' le indagini relativamente a nuovi episodi criminosi verificatisi negli ultimi tempi. Secondo: che in ogni caso non sta bene pubblicare il rapporto dell'antimafia prima delle elezioni siciliane di metà giugno, esponendolo ai rischi di 'strumentalizzazioni' in sede elettorale.

Mi spiace di dirlo, ma sono argomentazioni che sorprendono.

I lavori dell'antimafia, che dovevano concludersi a fine 1970, sono stati dunque ritardati dai nuovi fatti di sangue, e non di sangue, verificatisi negli ultimi mesi dell'anno scorso e nei primi mesi dell'anno corrente? Cielo, ma allora essi non termineranno mai. Perché, se si attende per terminarli che finiscano i fatti di mafia, bisognerà attendere che si esaurisca la mafia stessa. E se i 'capibastone' mafiosi si rendono conto che la commissione apre sempre nuove indagini di volta in volta che si verificano nuovi fatti di mafia, è ovvio che essi provvederanno, ogni paio di mesi, ad imbastire qualche piccola strage a Palermo e dintorni per ottenere un altro rinvio delle conclusioni.

Quanto al secondo argomento, quello che bisogna evitare le 'strumentalizzazioni', non vi è chi non veda (almeno io penso) la scarsa fiducia nella democrazia che esso comporta. O la commissione antimafia ci dirà che il notabile Pinco Pallino è un mafioso, o non ce lo dirà. Nel secondo caso il partito di Pinco Pallino trarrà un sospiro di sollievo. Nel primo caso tutti i tentativi di 'strumentalizzazione' che saranno fatti per coinvolgere il partito di Pinco Pallino in una *débacle* elettorale saranno validamente ostacolati dalla solenne e pronta estromissione di Pinco Pallino da quel partito e dalle liste relative.
In ogni caso è assai meglio che il partito del mafioso Pinco Pallino sia travolto da una ingiusta sconfitta elettorale, piuttosto che la potenza non ancora smascherata di Pinco Pallino porti scandalosamente costui ed i suoi compagni di partito alla dignità di rappresentanti del popolo.
Naturalmente posso anche sbagliare. Ma sarebbe bene che a me, ed ai molti che ragionano come me, la risposta la si desse chiara, articolata e paziente da chi, essendo nostro esponente in parlamento, ha il preciso dovere di darcela. E non la si desse in termini ermetici, e con aria di bisbetica sufficienza, come si è fatto nei giorni scorsi, traverso certe interviste e certi comunicati.
'Staremo a vedere', per dirla con Mike Bongiorno (personaggio che ha un milione di difetti ma che, quando parla, si fa capire). Quel che mi preme di sottolineare è che, se si insiste a tenere noi del pubblico grosso al di là di una transenna di marmo ed a leggerci il vangelo in latino, andrà a finire che ad un certo punto la stanchezza, la noia, la sfiducia in noi stessi saranno tali, che a messa ci andremo per puro formalismo, senza partecipare, come è doveroso, alla funzione.
Un cittadino stanco è, in un certo senso, un cittadino comodo. Lo si conduce di qua e di là senza troppi sforzi.

Oggi vota bianco e domani vota nero: bastano poche settimane di comizi elettorali a metterlo momentaneamente su di pressione.
Ma che se ne fa la democrazia di cittadini siffatti?
Ci pensi, il nostro eminente amico onorevole Pinzotti-Maccabré. Quegli stanchi elettori che oggi gli fanno tanto giuoco, domani o doman l'altro potrebbero togliergli il seggio in parlamento. O addirittura, chi sa, il parlamento.

11 maggio 1971

## Il dito sulla piaga

Me l'aspettavo. Ho ricevuto una lettera dall'onorevole Pinzotti-Maccabré, l'eminente parlamentare di cui ho fatto il nome, nelle mie ultime conversazioni, un paio di volte.
La prima volta è stata quando ho detto che non è vero, o per lo meno non può essere provato che egli si dia da fare per ottenere ai suoi amici e clienti decorazioni ed onorificenze. La seconda è stata proprio la settimana scorsa, quando mi sono permesso di ricordargli che il pubblico non riesce a rendersi conto dei ritardi della commissione antimafia nella pubblicazione delle sue relazioni: il che, aggiungevo, può essere pericoloso per la vitalità della democrazia in Italia.
Bene. Do atto anzi tutto all'onorevole che egli ha avuto il garbo di scrivermi direttamente, senza ricorrere al sistema, seguito da qualche suo collega, di reclamare con il direttore del giornale e di suggerire magari a quest'ultimo di mettere un bavaglio all'incomodo collaboratore.

Bravo, onorevole Pinzotti-Maccabré, Lei è un gentiluomo e sarò ben lieto di stringerLe la mano, se e quando avrò l'onore di conoscerLa personalmente. Lei non abusa della Sua influenza, che pure giustamente è grande. Mosca bianca, onorevole, mosca bianchissima.

Ma veniamo al contenuto della lettera. Esso può essere riassunto brevemente e fedelmente come segue.

Decorazioni ed onorificenze. Con encomiabile lealtà, l'onorevole Pinzotti-Maccabré scrive che, per essere veritiero sino in fondo, talvolta egli si è effettivamente adoperato affinché i meriti di qualche persona da lui stimata fossero riconosciuti ed encomiati mediante un cavalierato e via di seguito.

'Che male c'è a farlo?', egli dice. 'Che male c'è, se la segnalazione (che è solo 'segnalazione', del resto) corrisponde a meriti obiettivi ed obiettivamente accertabili? Non è un dovere dei rappresentanti del popolo quello di mettere in evidenza i migliori tra i loro rappresentati?'. E conclude: 'Per esempio, Lei che scrive così simpatici articoli probabilmente non è ancora grande ufficiale. Se non mi trattenesse l'imbarazzo di parerLe un pochino interessato alla sua benevolenza, sa che farei? La proporrei per il grande ufficialato, ben sicuro che l'istruttoria degli organi competenti porterebbe a risultati pienamente positivi'.

Rispondo. Non è che non Le sia grato, onorevole, ma si trattenga, La prego. La mia benevolenza, per quel poco che vale, è a Sua piena disposizione, e forse l'istruttoria davvero accerterebbe che sono incensurato e di buona condotta civile, morale e politica. Ma per diventare grande ufficiale dovrei essere prima commendatore, e per diventare commendatore dovrei essere prima cavaliere. Siccome 'non sono nemmeno cavaliere' (alla maniera di quel personaggio ottocentesco che rispondeva al nome di

Oronzo E. Marginati), comincerei troppo tardi, data la mia età, la scalata al titolo sommo di 'gran croce' (non so se si dica così). Morirei prima, e mi dispiacerebbe. Oppure morirebbe prima Lei, e mi dispiacerebbe ancora di più, non fosse altro perché mi verrebbe meno il Suo indispensabile appoggio.

Lasciamola lì, dunque, e veniamo a cose più serie. Veniamo al secondo punto della Sua lettera, relativo alle decisioni raggiunte in riunione plenaria dall'antimafia nella seduta di una settimana fa.

'Lo vede, caro Guarino?', Ella scrive. 'Lo vede che Lei è un po' malignetto? Se martedì scorso Lei avesse dedicato la rubrica *Vita e diritto* a qualche altro argomento (e ce ne sono, ce ne sono da trattare: ho notato, ad esempio, che Lei non parla mai di ipoteche), si sarebbe evitato di ricevere il giorno dopo la solenne smentita della commissione antimafia, la quale ha proprio deciso, all'unanimità, di rendere di pubblica ragione taluni suoi importantissimi rapporti, tra cui primeggiano quelli relativi a ben dieci personaggi mafiosi'.

*Touché*, onorevole, ma fino a un certo punto.

Riconosco che le ipoteche ricorrono raramente in questa rubrica. (Non Le nascondo che, da buon napoletano, io le ritengo un tantino jettatorie. Sempre ad adocchiare case e terreni, o navi e aeromobili, pronte a far fuori il proprietario se non paga, e tristi, arcigne, funeree, che si seguono l'una dopo l'altra, inesorabili, e se si soddisfa quella di primo grado, c'è subito quella di secondo grado che vuol'essere appagata, poi c'è quella di terzo che viene fresca fresca, e mai una volta che non si vada a finire a vendite forzate, macabre anche quelle quando si svolgono con quel metodo menagramo delle tre candele che si spengono l'una dopo l'altra nelle mani grigie dell'ufficiale giudiziario, che sembra, dicono i debitori quaggiù, uno

'schiattamuorto'). Riconosco, dunque, che mi occupo piuttosto di rado delle ipoteche, e così pure dell'anticresi, della purgazione della mora e dell'offerta per intimazione. Ma se molte volte preferisco discorrere di altri argomenti, che sarebbe tanto più comodo lasciare da parte, non è per malignità, mi scusi: è per civismo.

Dirò di più. È perché il giurista ha il preciso dovere, se è veramente un giurista, di occuparsi dei fatti del giorno e di segnalare il loro significato positivo o negativo sotto il profilo dei principi del diritto.

Parliamo quindi della pubblicazione in corso di taluni rapporti della commissione antimafia. Certamente è un'ottima cosa. Ma crede Lei che ci saremmo arrivati, proprio in questi giorni, se i giornali italiani (tutti i giornali o quasi), esercitando il loro diritto costituzionale di critica, non avessero reclamato a gran voce che qualche cosa finalmente si pubblicasse? Suvvia, onorevole, ho l'impressione di no.

D'altra parte (ed eccoci al punto delicato), crede Lei davvero, onorevole Pinzotti-Maccabré, che i rapporti in corso di pubblicazione siano quelli e quelli soltanto di cui la stampa, interprete dell'opinione pubblica, reclamava la immediata conoscenza?

No, no e poi no. Vada per le 'vite' dei mafiosi celebri, vada per il rapporto a proposito di un magistrato ormai defunto, vada per le relazioni sullo sconcio delle licenze edilizie (uno sconcio tanto evidente che basta un pretore di paese per accertarlo in tutti i suoi macroscopici aspetti). La piaga (se una piaga vi è, beninteso) non è in questi elementi: la piaga è nelle collusioni vere o pretese, di cui si parla da anni, tra mafia e ambienti politici.

Il dito andava posto, finalmente, su questa piaga. Questo, essenzialmente questo era il rapporto che chiedevamo di conoscere, prima e non dopo le elezioni siciliane.

L'inchiesta parlamentare, come tutti sanno, è un istituto che ricorre in tutte le costituzioni democratiche del mondo. Da noi in Italia la prevede l'articolo 82 della costituzione. Ma l'articolo 82 è necessariamente laconico: esso va dunque completato alla luce delle vaste esperienze nostrane e straniere in argomento. Esperienze raccolte e criticamente discusse in notissime ed autorevoli opere, che vanno dal famoso articolo di Giorgio Arcoleo del 1882 (' *L'inchiesta nel governo parlamentare* ') o dall'altrettanto famoso libro del Michon del 1890 (' *Des enquêtes parlamentaires* '), giù giù, fino al recentissimo articolo riassuntivo del Pace in *Enciclopedia del diritto* (volume XX, 1970, pagine 992 e seguenti).

Il parlamento, o una delle due camere, può decidere o non decidere di svolgere un'inchiesta parlamentare ' su materie di pubblico interesse '. Ma è implicito, una volta che l'inchiesta sia stata decisa, che essa proceda in modo da tentare, almeno da tentare, che le porte della stalla siano chiuse prima che ne siano fuggiti i buoi o altri animali della fattoria.

In queste settimane, in Sicilia, si svolge una campagna elettorale estremamente accesa, nel corso della quale non è che le accuse di ' mafioso ' non siano lanciate, dall'una o dall'altra parte, solo perché le risultanze della commissione antimafia non sono state ancora pubblicate. Al contrario. Il fango delle accuse (ed eventualmente, il più delle volte, delle calunnie) lo si sta gettando a piene mani, indiscriminatamente. E non è vero che il fango non sporchi gli innocenti. Sporca tutti. Ed è assai difficile, sopra tutto per gli innocenti, cancellarne tardivamente le tracce. Non l'amore per gli scandali, non il piacere delle così dette ' strumentalizzazioni ', ma il sincero e civico desiderio di salvare una legislatura regionale, fin che si è in tempo, dalle ombre dei sospetti e dalle amarezze delle

recriminazioni avevano indotto e inducono per lo meno chi scrive a reclamare dalla commissione antimafia uno sforzo (pienamente fattibile) di attività per giungere subito, e non ad agosto, quando saremo tutti in villeggiatura, a mettere il suo autorevole dito sulla piaga. (Già, ad agosto, ha detto la commissione. Ma di quale anno, di quale legislatura?).

Peccato che non sia stato possibile. Peccato, onorevole Pinzotti-Maccabré, di non essere d'accordo con Lei. Peccato di dover concludere che, molte volte, è più facile che un cammello passi per la cruna di un ago.

18 maggio 1971

## Antimafia

Le vicende della commissione parlamentare 'antimafia' sono note. La cupa ostinazione di uno dei commissari, che non ha sentito il dovere morale di ritirarsi per evidentissime ragioni di convenienza, ha provocato, l'una dopo l'altra, le dimissioni di socialisti, comunisti, repubblicani e dei suoi stessi compagni di partito, tra cui il presidente. Giuridicamente e praticamente la commissione può considerarsi estinta.

L'alternativa che ora si pone è questa: o i presidenti delle assemblee parlamentari procederanno a nuove nomine, oppure della questione, e in particolare dell'opportunità di far funzionare ancora la commissione antimafia, si occuperà in pubbliche sedute il parlamento. La soluzione più corretta sembra indubbiamente la seconda. Ragioniamo dunque, *in hypothesi*, in funzione di essa.

Vale o non vale la pena di mettere insieme anche per questa legislatura una commissione parlamentare antimafia? Io riterrei di no. Per due ordini di ragioni: le une di carattere specifico, le altre di carattere generale.

Ragioni di carattere specifico, che suggeriscono l'abbandono dell'iniziativa della commissione antimafia, sono, essenzialmente, quelle dettate dall'esperienza. In due legislature successive, anteriori a quella in corso, la commissione, dapprima presieduta dal senatore Pafundi e poi presieduta dal deputato Cattanei, ha ' reso ' tanto poco quanto niente. Non che non abbia lavorato: ha lavorato anzi moltissimo, compiendo miriadi di indagini, moltitudini di interrogatori e di sopralluoghi, folle di verbalizzazioni e di acquisizioni agli atti. Il risultato pratico di tutta questa fatica è stato però insignificante. La commissione Pafundi, che pareva avesse in archivio montagne di ' dinamite ' (termine usato dal suo presidente), ha partorito, dopo cinque anni, il topolino di una relazione insipida in pochissime pagine. La commissione Cattanei, che annunciava rivelazioni di eccezionale interesse sui presunti rapporti tra mafia e politica, ha concluso i suoi quattro anni con una serie alquanto più nutrita, ma non meno insipida, di relazioni varie, tra cui fanno spicco le ' vite ' plutarchiane di una dozzina di notissimi mafiosi.

Ciò posto, e tenuto presente che in seno alla commissione antimafia sono congruamente rappresentate tutte le forze politiche, ivi comprese quelle di più severa e inflessibile opposizione, a che porterebbe la nuova commissione antimafia, se fosse ricostituita? Non meniamo il can per l'aia. Essa non porterebbe a nulla di concreto. Lo ha detto, con esplicitezza di cui gli va fatto elogio, il senatore repubblicano Pinto, il quale ha motivato le sue dimissioni ' per l'incapacità della commissione ad assolvere i suoi compiti '.

Le ragioni di carattere specifico suggeriscono dunque di prendere atto di un fallimento, che evidentemente non è di

questa o quella commissione antimafia, ma della commissione antimafia in sé, cioè come istituzione volta, con troppo ristretti poteri di indagine, a mettere a fuoco un fenomeno troppo complesso e misterioso per le sue forze. D'altra parte concorrono, come dicevo, a dare lo stesso suggerimento anche ragioni di carattere generale. Tra le quali queste: primo, che la 'mafia' non è ormai un fenomeno localizzato in Sicilia; secondo, che la concorrenza della commissione antimafia con la magistratura e con gli organi di polizia giudiziaria dalla stessa dipendenti svigorisce l'impegno e l'efficienza della magistratura e degli organi di polizia giudiziaria.

La mafia, riconosciamolo, non è più un fenomeno localizzabile in Sicilia. A parte il fatto che i suoi metodi tradizionali hanno ceduto il passo a tecniche nuove, che sanno molto di corruzione e di 'Cosa nostra', essa si ravvisa ormai, con gli stessi ed identici connotati, in tutta Italia. Se il 'mal comune' può far piacere, si aggiunga che ormai la mafia va avviandosi a diventare un fenomeno addirittura europeo: da un'acuta studiosa francese, Dominique Fernandez, se ne segnala, infatti, una anche in Francia. E la magistratura italiana se ne è resa talmente conto che, con un suo recente provvedimento, il tribunale di Salerno non ha esitato ad applicare le misure preventive così dette 'antimafia', previste dalla legge 31 maggio 1965, ad un piccolo e scelto gruppo di 'uomini di rispetto' non siciliani, ma campani.

Giudici bravi e coraggiosi, quelli di Salerno. Staremo a vedere se il loro provvedimento 'reggerà' alle inevitabili impugnazioni. Ma non tutti i giudici italiani sono come quelli di Salerno, i quali si sono assunta una responsabilità che potevano anche declinare. Altrove, Sicilia compresa, le cose non vanno allo stesso modo, e le cronache ne hanno ampiamente parlato. Perché? Non sarà solo per questo, ma certamente è anche perché i giudici italiani si sentono invitati

all'inazione dall'esistenza della commissione parlamentare antimafia e dall'annuncio, sempre ripetuto, delle 'rivelazioni' ch'essa starebbe per fare.
Dunque, mettiamo da parte, dopo dieci anni di parole vane, una commissione che serve soltanto ad intralciare o a scoraggiare l'iniziativa giudiziaria. Riversiamo ogni responsabilità su quelli che devono assumersela, i magistrati. E, sopra tutto, diamo maggiore ascolto, quindi anche maggior voce alla stampa.
La stampa. Nessuno in realtà la imbavaglia e la può imbavagliare. Le sue denunce fioccano, e non sono sempre a carattere scandalistico. Eppure, questa è la verità, in Italia nessuno l'ascolta. O la si respinge aprioristicamente come stampa di opposizione, '*vitanda*', o la si ritiene aprioristicamente anodina come stampa di governo. Nell'uno e nell'altro caso non la si legge come va letta, salvo che in cronaca e negli annunci mondani o mortuari.
E' su questo *humus* di indifferenza dei cittadini che alligna la mafia, e il resto.

19 gennaio 1973

## Telefono nemico

Le rivelazioni intempestive di certi rotocalchi hanno messo in crisi le indagini pazienti di un magistrato intelligente e coraggioso, il pretore Infèlisi, che si riprometteva di assicurare alla giustizia qualcuno tra gli intercettatori telefonici che, pare, imperversano a Roma. Che le apparecchia-

ture di ascolto siano ancora in impianto, sia a Roma che altrove, è ingenuo pensarlo. Un altro buco nell'acqua per l'Infèlisi e per la giustizia, dunque.

Resta il clamore destato dalle rivelazioni. La facilità con cui la tecnica moderna permette, diciamo, ai 'curiosi' di interferire nelle nostre conversazioni al telefono è estrema. Niente più fili di raccordo che, una volta scoperti, ci portino, alla maniera del filo di Arianna, verso il mascalzone in ascolto. Il collegamento è via radio. Un cosino miniaturizzato lì, nel ricevitore del paziente o addirittura inserito sul raccordo esterno del suo apparecchio, ed un apparecchietto ad antenna dall'altra parte della strada, o anche a qualche chilometro di distanza, che registra fedelmente domande e risposte.

Potenzialmente, tutti i nostri telefoni rispondono ora al numero 3131, quello del 'telefono amico'. Salvo che il telefono, questa volta, è nemico.

Che cosa fare per difendersi? Sui giornali di questi giorni vi è stata un'orgia di proposte legislative: dall'aggravamento delle sanzioni penali a carico degli intercettatori sino ad una regolamentazione della vendita di apparecchi rice-trasmittenti che sia analoga a quella del commercio di armi. Qualcuno ha invocato, per motivi di gravità e di urgenza, addirittura l'emissione di un decreto-legge. Ma sia concesso dire che si tratta di meri velleitarismi. Le leggi possono fare ben poco per arginare questo tipo di malcostume.

Appesantire le sanzioni penali? Sia pure. L'articolo 617 del codice penale, sancendo una multa da lire 4.000 a lire 120.000 per coloro che prendono cognizione con mezzi fraudolenti delle comunicazioni telefoniche tra altre persone, non ha certo un effetto deterrente. Ma la reclusione sarebbe davvero troppo. E la multa, anche se fosse decuplicata, chi crede che, in ordine alle comunicazioni telefo-

niche tra persone che contano, non varrebbe la pena di rischiarla?
Diamine, qui non si tratta di sorprendere conversazioni tra il ragionier Tizio e il cavaliere Caio, che valgono meno di un soldo. La posta è costituita da segreti industriali, da rivelazioni politiche, da manovre finanziarie e, culmine e vetta, dai 'fatti suoi' di Silvana Mangano e di altri personaggi del genere. Un milione, due milioni, dieci milioni? Un'inezia.
Vero è che l'articolo 617, al secondo comma, passa a minacciare (giustamente) la reclusione fino a tre anni se l'intercettatore, senza giusta causa, 'rivela' in tutto o in parte il contenuto della conversazione e se dal fatto 'deriva nocumento'. Ma in questo severissimo comma, dice l'esperienza, non ci incappa nessuno. Troppo facile scansarlo. (A parte il fatto che saremmo lieti se almeno una volta cascassero nelle maglie del codice penale quelle persone che, avendo conoscenza di un'indagine giudiziaria in corso, e magari per ragioni proprie del loro ufficio, corrono a rivelarla intempestivamente ai giornali disposti a farne intempestivamente parola).
Quanto al controllo sullo smercio degli apparecchi *ad hoc*, via, non aggiungiamo altra carne al fuoco. Già la polizia ha il suo da fare con le armi. L'ultimo rapporto sulle armi da fuoco repertate registrava persino un cannone. Perché illudersi che la polizia possa mettersi seriamente alla caccia di apparecchietti mimetizzabili in centomila modi, che hanno dimensioni non superiori, quelli più grossi, al pacchetto di sigarette col filtro?
Non è cinismo che spinge a queste considerazioni. È realismo. Il progresso tecnologico ha portato con sé una gran quantità di effetti giovevoli, ma ha implicato anche la degradazione del telefono da mezzo di comunicazione privato a mezzo di comunicazione, a dir così, aperto al pub-

blico. Come per le cartoline postali: le quali anch'esse non dovrebbero essere lette da nessuno, ma sembrano fatte, son fatte apposta perché tutti le leggano ed eventualmente ne parlino. Sì che è andata a finire che si usano solo per Canzonissima e, se illustrate, per 'salutissimi' dalla montagna o dal mare.

Rendiamoci conto di questo dato di fatto e non creiamoci, oltre a quelli che già ci sono, altri problemi di inutili leggi da varare. Usiamo il telefono per conversazioni innocenti e schiette: le fette di carne da ordinare al beccaio, i commenti sul *cocktail* della contessa, le discussioni politiche tra l'onorevole La Malfa ed il suo interlocutore di turno. Se abbiamo cose veramente importanti da dire, torni in onore la vecchia maniera di tutti i tempi: dircele in un'orecchio, testa a testa, in segreto.

Oppure facciamo come i diplomatici, i quali (preceduti, per vero, in questa prassi, dal noto personaggio napoletano di monsignor Perrelli) le 'dichiarazioni verbali' le mettono per iscritto. E poi le porta personalmente al signor ministro degli esteri sua eccellenza l'ambasciatore.

11 febbraio 1973

## Operazione « L »

Ho appreso dai giornali che la grande operazione di polizia, svoltasi giorni fa in tutta Italia contemporaneamente, aveva il nome, nei piani del ministero dell'interno, di 'operazione Z'.

Per quel che mi riguarda, condivido pienamente sia il piano che l'operazione (era tempo), ma mi domando, non senza curiosità, perché la sigla indicativa sia stata proprio 'Z'. Se si è trattato dell'iniziale di un nome di fantasia, alla maniera dell' 'operazione O' (che era, come sapete, l'operazione *Overlord*), bene: rimane solo da stabilire, ma ha poca importanza, se il ministero dell'interno parlasse di zabaione, di zaffo, di zappa, di zenzero, di zimarra o di zuppiera. Ma potrebbe anche darsi che la 'Z' sia stata usata in assoluto, cioè come consonante, e più precisamente come l'ultima consonante dell'alfabeto. Questo, francamente, mi preoccuperebbe, perché mi indurrebbe a pensare che con l' 'operazione Z' si sia posta in opera l'*extrema ratio*, l'*ultima Thule*, il *non plus ultra* delle possibilità di tutela dell'ordine del nostro paese. Sarebbe davvero un po' deprimente.

Ma lasciamola lì. L'operazione Z mi ha indotto anche ad un'altra riflessione, che vorrei sottoporre alle autorità competenti. Sarebbe assai utile, per non dire indispensabile, svolgere in Italia, rinnovandola con continuità e con determinazione, una massiccia 'operazione L'.

Non alludo a ligustri, lembi, lombate e lavamani. Mi riferisco alla parola 'lettura', cioè alla necessità di leggere, leggere, leggere e poi magari rileggere quel che si scrive sui giornali italiani. I quali giornali, conforme al loro preciso dovere, sono pieni di informazioni e segnalazioni (spesso, anche se non sempre, 'puntuali'), che il pubblico legge poco e le autorità ancora meno. Non si tratta di credervi ad occhi chiusi, anzi è bene, specie da parte delle autorità, procedere ad opportuni controlli. Ma insomma, se ed in quanto il controllo dell'informazione o della segnalazione si rivela esatto, perché non se ne tiene, salvo rare eccezioni, alcun conto?

Già il pubblico, notoriamente, fa male a comprare così

poco i giornali, specie quelli delle idee opposte (che sono ovviamente i più interessanti). Molti, moltissimi si astengono dalla modica spesa e credono che essa possa essere surrogata dai mezzi di informazione radiotelevisivi, necessariamente più generici e succinti, spesso più ambigui, talvolta (almeno per me) incomprensibili. Non si tiene conto, oltre tutto, del fatto che, come dicevano i romani, '*verba volant*'. Non fai in tempo a deglutire una sigla di partito o la parola 'ambivalente', che già la notizia è andata avanti ed è praticamente perduta. Ma le autorità, che oltre tutto i giornali li ricevono (suppongo) *gratis*, perché non si attardano nella loro lettura, o si limitano a scorrere la prima pagina e, qualche volta, a corrugare le ciglia di fronte ad una critica particolarmente vistosa? Se un giornale, faccio per dire, segnala che a vico Acitillo l'immondezza raggiunge i livelli dei piani rialzati, perché non prenderne nota e provvedere, di conseguenza?

Che, che — scatterebbe (automaticamente) qualcuno, se leggesse (cosa di cui dubito) questo articolo —, qui ci si viene a parlare di vico Acitillo, mentre sono in giuoco gli equilibri più avanzati, gli 'opposti estremismi' e la 'strategia dell'attenzione'. Che 'va trovando' questo pseudo-giurista con la sua 'operazione L'?

E invece no. A mio avviso modesto e sottomesso, le 'autorità' sono una categoria vastissima, e altamente rispettabile, che peraltro, sul piano giuridico, si suddivide e si gerarchizza in tante sottocategorie. In questa divisione del lavoro, o se volete dei poteri, vi è chi deve occuparsi di proclamare la guerra o di presiedere all'amministrazione della giustizia, ma vi è anche chi, per ragioni precise di competenza, deve occuparsi più modestamente degli scippatori, dei contrabbandieri di sigarette, della riparazione delle fogne, delle immondezze.

*Omnia munda mundis*. Anche le immondezze (o più preci-

samente la loro attenta e regolare rimozione) fanno 'potere-dovere' dello stato e degli altri enti pubblici, fanno cioè autorità. Ciascuno serva la patria nella trincea che gli è stata assegnata, e legga con attenzione i giornali che si sforzano, con le loro segnalazioni, di agevolarlo in questo delicatissimo e gravosissimo compito.

Perché dico tutto questo? Perché, attentissimo lettore di svariati giornali quale sono, ho dovuto constatare di persona che, su cento segnalazioni da me personalmente controllate come esatte e fondate, le autorità ne accolgono, a distanza di settimane (la burocrazia, si sa), diciamo tre, per non dire due o una.

Troppo poco, signore autorità. Forse vi conviene mettere allo studio l'istituzione di un 'ufficio L', per la lettura delle segnalazioni, che passi tempestivamente le segnalazioni raccolte agli 'uffici C' (uffici controllo) dei vari servizi, affinché questi passino a loro volta le indicazioni agli 'uffici D', cioè agli uffici direttivi, che provvederanno facilmente a smistare gli ordini del caso agli 'uffici O', gli uffici operativi. Attuata che sia l''operazione', mi raccomando: si invii sollecita relazione all''ufficio R', che darà la buona nuova all''ufficio L', permettendogli di spedire, l'anno prossimo, una lettera di assicurazione al giornale da cui la segnalazione è provenuta.

D'altra parte, non vorrei che i miei fulmini a basso potenziale si indirizzassero solo alle autorità. Torno a voi, colleghi del pubblico grosso. A me non ne viene assolutamente nulla, ma appunto per ciò mi sento forte nel ripetervi l'incitamento a leggere i giornali, quanti più giornali potete. Solo così potremo formarci delle nostre, dico 'nostre' opinioni, quali che esse siano. Per esempio, in materia di elezioni, che sono una cosa sempre importante, ma in questo momento storico, per noi italiani, importantissima. L'altro giorno una gentile lettrice, che non conosco perso-

nalmente, mi ha telefonato chiedendomi di suggerirle il nome di qualche candidato 'serio'. Premesso che tutti i candidati sono seri per definizione (se no, non sarebbero stati accettati nelle liste dagli uffici elettorali competenti), io le ho risposto che non potevo esaudirla, perché altrimenti le avrei illecitamente rivelato il partito per il quale penso di votare. Le ho proposto, invece, proprio quello che sostengo in queste colonne: di leggere attentamente i giornali, beninteso tutti i giornali più in vista dei vari colori politici, e di seguire con attenzione la propaganda elettorale, non nelle molte parole senza senso che essa inevitabilmente e dovunque comporta, ma nei 'contenuti' più o meno attendibili che essa indubbiamente diffonde.

'Operazione L' anche per noi della strada, sopra tutto in queste settimane: ecco la tesi che sostengo. Ma attenzione a non incorrere in equivoci. Con tutti questi manifesti elettorali che, fuoriuscendo dagli appositi spazi destinati alla propaganda, si mescolano per ogni dove ai manifesti dei formaggini e dei detersivi, non vi avvenga, amici, di ingannarvi.

Se, entrati in cabina, date la 'preferenza' ad un formaggino, a un detersivo, ad una cera per pavimenti o ad un cantante di *cabaret*, il voto è nullo.

18 aprile 1972

## Il rammentatore civico

In questa rubrica si è già parlato dell'iniziativa del partito liberale per l'introduzione in Italia dell'istituzione dell'*Ombudsman*'. I parlamentari di quel partito hanno pre-

sentato da qualche tempo, alla camera ed al senato, una proposta di legge intesa alla creazione di un 'difensore civico', più o meno fedelmente corrispondente alla istituzione straniera. Molti lettori ricorderanno anche che il difensore civico è stato uno dei temi principali della propaganda svolta dai liberali nella recente campagna elettorale.

Il difensore civico sarebbe, nell'idea di coloro che lo propongono, un savio signore da designarsi dal parlamento, il quale avrebbe la funzione di raccogliere tutti i reclami dei cittadini, di esaminarli, di intervenire a titolo di controllo in tutti i gangli vitali dell'amministrazione pubblica, di fare i suoi rilievi agli esponenti di quelle amministrazioni ed eventualmente al parlamento, insomma di difendere il cittadino singolo (sempre che sia portatore di un interesse degno di considerazione sul piano della collettività) contro gli abusi e le disfunzioni dei pubblici poteri. Gli daremmo un bell'ufficio a Roma, nonché logicamente uno stipendio (oppure un'indennità), ed egli, mettendocisi di buzzo buono, riuscirebbe, chi sa, a far filare un po' più correttamente e speditamente la macchina dello stato e degli altri enti pubblici.

Bella idea in astratto: non vi è alcun dubbio. Ma in concreto? Io penso che in concreto il difensore civico si tradurrebbe in un'ennesima cosa inutile. Oppure in un carrozzone di funzionari e impiegati dal lento e guardingo procedere burocratico: cioè in una cosa più inutile ancora. Ed infatti cominciamo con la designazione del signor difensore civico. Ve li immaginate voi i partiti politici accordarsi circa la persona da portare a questo altissimo livello? È evidente che l'accordo non vi sarebbe, o almeno che l'accordo sarebbe così fragile e stentato, da paralizzare in partenza, almeno in parte, l'autorità e l'efficienza del nostro difensore.

D'altra parte, a prescindere dall'ovvio pericolo che il difensore civico si trasformi (ove sia scelto male) in una sorta di 'ricattatore civico' o di semi-dittatore, considerate questo. All'ufficio del nostro difensore affluirebbero in breve, tenuto conto che siamo un paese di cinquanta e più milioni di abitanti e di mugugnatori, tali e tanti reclami che il difensore civico, per poterli esaminare tutti, dovrebbe metter su, non una segreteria, ma addirittura un ministero. Quanto all'azione di ispezione e di richiamo da svolgere, il lavoro si moltiplicherebbe ulteriormente. È chiaro che il difensore civico non potrebbe personalmente recarsi qua e là per le sue operazioni di controllo, ed è chiaro che nemmeno potrebbe farcela, personalmente, a dettare alla sua segreteria tutti i rilievi da inviare a destra e a sinistra, tutte le sollecitazioni da spedire, tutti i rapporti da esporre a questa o a quell'autorità pubblica oppure al parlamento. Occorrerebbero dunque ispettori generali, direttori centrali, direzioni periferiche (per esempio, presso le regioni o le province), e, al di sotto di tutta questa congerie direttiva, uffici, uffici, uffici.

Ma diranno i difensori del difensore (civico): '*adducere inconveniens non est solvere argumentum*'. Sta bene (essi diranno): vi sono delle difficoltà pratiche cui non avevamo pensato, ma val la pena di superarle, se è vero che il difensore civico è una buona idea, se è ragionevolmente pensabile che dalla istituzione della nuova super-carica deriveranno risultati di moralizzazione e di sveltimento delle pubbliche amministrazioni.

Ahimé, io mi permetto di credere che, dato e non concesso che il difensore civico sia in grado di funzionare efficientemente, questi famosi risultati non si avrebbero, anzi non si potrebbero avere. La costituzione della repubblica prevede già tutta una serie di controlli ben più

efficaci, almeno in astratto, del difensore civico: il consiglio di stato e la corte dei conti, ad esempio. Ebbene, se questi controlli hanno successi già così scarsi (se, tanto per dirne una, le relazioni della corte dei conti lasciano il tempo che trovano), come volete che possa ottenere miglior fortuna il difensore civico?

Il difensore civico, organo non previsto dalla costituzione, potrebbe avere solo compiti di platonico avvertimento o di commosso rimprovero, non altro. Pensate davvero che lo prenderebbero sul serio? E non mi replicate, per salvare l'istituto, che al difensore civico bisogna conferirgli poteri giuridici di 'sanzione' nei confronti degli inosservanti. A parte il fatto che si scompaginerebbe tutta l'organizzazione costituzionale attualmente esistente, il pericolo (non oggi, ma domani o dopodomani) di un difensore civico 'colonnello' non ce lo leverebbe nessuno.

Insisto quindi nel ritenere che la cosa migliore da farsi è di accantonare questa faccenda del difensore civico.

Tuttavia, nell'iniziativa del difensore civico vi è, come in tutte le cose che si dicono, un seme di ragionevolezza, che potrebbe essere utilmente raccolto. Non sarebbe male, a mio avviso, mettere allo studio la istituzione, a livello statale, regionale e comunale, di un funzionario pubblico assai più modesto: il 'rammentatore civico'.

Nulla di più semplice. Come sapete, tra i difetti più diffusi della nostra pubblica amministrazione vi è quello di dimenticare gli impegni da assolvere e le scadenze da rispettare. Esempio: viene emanata una legge e un articolo della stessa dice che, per la esecuzione del provvedimento normativo, il competente ministero dovrà emettere un regolamento entro sei mesi: passano i sei mesi (spesso passano anche sei anni) e il regolamento non viene emesso, con la conseguenza che la legge non è in grado di funzionare. Altro esempio: una certa legge prescrive che,

in una certa ipotesi, si debba porre in atto un certo comportamento: si verifica quella ipotesi, torna a verificarsi ancora, si verifica magari cento volte, ma le autorità si sono letteralmente dimenticate dell'esistenza della legge (ce ne son tante in Italia), con la conseguenza che la volontà del parlamento non viene rispettata.

La funzione del 'rammentatore civico' consisterebbe appunto nel rammentare a chi di ragione, e in tempo debito, l'adempimento da compiere o la scadenza da rispettare. Basterebbe, al nostro rammentatore, tenere aggiornata una grossa agenda, con una specie di scadenziere, nella quale segnare man mano tutte le cose da farsi. Sulla base di quell'agenda, egli dovrebbe inviare alle amministrazioni interessate tempestive lettere di avvertimento della scadenza che si avvicina, facendole seguire (in caso di inosservanza) da altre lettere a carattere ammonitorio, ed eventualmente ricorrendo anche a segnalazioni delle inosservanze più gravi al parlamento, ai superiori gerarchici e via dicendo. Non dico che, con questo sistema, le cose funzionerebbero finalmente al cento per cento, ma oso sperare che al trenta o quaranta per cento le scadenze sarebbero rispettate, e sarebbe già quanto basta a giustificare lo stipendio del rammentatore civico e della sua segreteria.

Pensate. Durante le ultime elezioni i partiti (o taluni partiti) si sono ancora una volta dimenticati dell'esistenza di una precisa legge che disciplina la propaganda elettorale. Fortunatamente non se ne è dimenticato, almeno negli ultimi giorni, e forse anche (chi sa?) perché sollecitato da un certo volenteroso rammentatore privato, il questore di Napoli, al cui cortese ma energico intervento (che sia benedetto) dobbiamo essere grati se il numero dei ceffi che ci guardavano sinistramente dai muri è improvvisamente tanto diminuito. Un rammentatore civico su scala nazionale avrebbe potuto far ottenere questo be-

neficio, oltre che ai napoletani, a tutti i cittadini italiani. Non sarebbe stato poco. Né sarebbe poco, per fermarci a Napoli, se un rammentatore civico locale provvedesse, all'inizio dell'estate, a ricordare al comune che lo specchio d'acqua di via Partenope non è fatto (anche per ragioni igieniche) per i bagni di mare dei ragazzini. E provvedesse, nell'imminenza dell'annuale temporale (o 'tropea') 'delle cerase', a richiamare gli addetti alla necessità di disotturare i tombini delle fogne, sì da evitare i fiumi di acqua sporca che solitamente si formano. E provvedesse ancora, tanto per rimanere nelle fogne, ad avvertire chi di ragione, sulle soglie dell'autunno, che una buona 'guardata' alle fogne stesse, prima che si verifichino infiltrazioni evitabili, sarebbe altamente opportuna. E ravvivasse per tempo il ricordo di altri fatti stagionali che vengono regolarmente dimenticati (i velocipedastri estivi, i televisori a tutto volume, la necessità di predisporre parcheggi adeguati in occasione di Piedigrotta, eccetera eccetera eccetera).

Di lavoro utile, anche se umile, per il civico rammentatore ve ne sarebbe, come vedete, a sufficienza. Sopra tutto se noi lo aiutassimo, rammentandogli a nostra volta le cose da rammentare agli altri.

(Come dite? Perché non invitare i cittadini a rammentare direttamente le scadenze all'amministrazione? Ma è evidente, purtroppo. Perché l'amministrazione pubblica, quale che sia il suo livello, non reagisce che agli impulsi di lettere debitamente protocollate e stilate in linguaggio ufficioso. L'unico e solo modo perché un funzionario subisca l'*input* di un avvertimento è che gli giunga una lettera di altro funzionario: 'Ci pregiamo di farvi presente che, a termini del combinato disposto...').

9 giugno 1970

# Il naso della legge

In un felice momento di serietà e di fermezza, passando sopra a demagogiche opposizioni di vario tipo, il nostro ' legislatore ' si decise ad emanare nel 1967 una santa legge, la legge 29 ottobre 1967 numero 895, contenente ' disposizioni per il controllo delle armi '. Reclusione da due a sei anni e multa da lire 200.000 a due milioni per gli ' illegittimi ' fabbricanti, venditori, distributori e raccoglitori di ' armi da guerra o tipo guerra '; reclusione da uno a sei anni e multa da lire 100.000 ad un milione per i detentori, del pari ' illegittimi ', cioè senza licenza, di quelle armi.
Quanto e come questa legge sia stata disapplicata dai destinatari e trascurata dalle autorità preposte alla sua osservanza, stanno a dimostrarlo i molteplici episodi di violenza con armi che hanno insanguinato la nostra vita civile negli ultimi quattro anni (ultimo, per ora, quello costituito dall'assassinio del commissario Calabresi), nonché gli stessi sconcertanti risultati delle due o tre ' operazioni Z ', che il governo ha fatto eseguire negli ultimissimi mesi. L'Italia si è rivelata, praticamente, un vero e proprio arsenale di armi, munizioni, esplosivi e aggressivi da guerra illegittimamente fabbricati, distribuiti e detenuti.
Il cittadino, quali che siano le sue opinioni politiche ed i suoi risentimenti verso le ingiustizie sociali, non può (o almeno non dovrebbe) che deplorare, se uomo civile, che la legge del 1967 abbia fatto così poca presa. Ma la deplorazione deve essere, almeno a mio avviso, ancora più intensa, e deve sconfinare in aperta e ferma denuncia, di fronte a certi casi, diciamo, di mollezza dimostrata dalle autorità giudiziarie del paese in ordine ad episodi precisi di ben

accertata infrazione di una legge intesa a proteggere, con la nostra tranquillità di vita e di lavoro, l'esistenza e la dignità dello stato.

È perciò doloroso, ma doveroso, segnalare, a questo proposito, una sentenza addirittura esemplare (esempio da non seguire, s'intende) che è stata emessa il 26 marzo 1971 dal tribunale di Reggio Emilia nei confronti dell'imputato Sbano e di altri. La si legge, in tutto il pieno della sua sorprendente motivazione, in una rivista giuridica uscita in questi giorni: *Il Foro italiano* 1972, parte II, pagina 146. Eccone in breve lo schema.

L'imputato Sbano e gli altri furono sorpresi e denunciati all'autorità giudiziaria per la detenzione illegittima dei seguenti materiali: alcune castagnole a mano per simulazione di scoppi di artiglieria di medio calibro, tre cartucce per pistola calibro nove, una baionetta già in dotazione agli appartenenti all'opera nazionale balilla, un pugnale già in dotazione della milizia fascista, due baionette per fucile modello '91.

Rispetto alle altre fattispecie non vi è dubbio che era poca cosa. Non vi è dubbio perciò che i giudici avrebbero fatto bene ad applicare i minimi di condanna previsti dalla legge, eventualmente riducendoli in sede di circostanze attenuanti. Ma i giudici di Reggio Emilia, anche se per ragioni di ordine sentimentale, hanno ritenuto di dover assolvere gli imputati. E per poterlo fare son dovuti giungere all'affermazione, gravissima in sede di 'principio', che i materiali detenuti dagli imputati stessi non sono 'armi da guerra o tipo guerra'.

Mettiamo pure da parte le castagnole simulatrici di scoppi, le tre cartucce calibro nove, forse fuori uso, e il patetico pugnaletto dell'opera nazionale balilla. Ma ecco come si è regolato il benevolo tribunale per il resto.

Pugnale già in dotazione della milizia fascista. Ohibò, non

è un'arma da guerra. Lo era, sì, in altri tempi, 'nella sua destinazione astratta originaria e nella sua obiettività intrinseca', ma ha ormai perduto queste caratteristiche offensive dell'altrui incolumità per un fatto semplicissimo: che la milizia fascista 'è corpo militare da tempo disciolto, politicamente e storicamente ormai remoto, talché il suo pugnale non è più in dotazione ad alcun corpo armato attualmente operante'. Dato poi che il pugnale in oggetto ha il taglio solo da una parte, che lo renderebbe meno pericoloso di un comune coltello da cucina, 'sarebbe grottesco, del tutto inattuale e disinserito da ogni correlazione fra diritto e realtà storico-sociale' ritenerlo qualcosa di più e di diverso rispetto ad 'un mero cimelio, con destinazione di ricordo storico, o addirittura declassato alla pacifica e banale utilizzazione a tagliacarte da tavolo'.

Può ben darsi che per gli imputati di Reggio Emilia il pugnale di cui sopra altro non fosse che cimelio e tagliacarte, ma la motivazione della sentenza assolutoria non ha riguardo, come si è visto, a ciò che ritenevano gli imputati. Essa stabilisce in assoluto che il pugnale della milizia fascista non è più un pugnale, non è più un'arma da guerra, visto che la milizia non c'è più. Se domani un malfattore minaccia una persona con un pugnale di quel tipo, che oltre tutto ha il taglio da una sola parte, dovremo dire, chi sa, che siamo di fronte ad un 'delitto impossibile'. E se l'aggressione si realizza e morte consegue, suvvia, andiamoci piano con la causale. Non è da escludere che l'aggredito sia morto per arresto improvviso della circolazione sanguigna.

Ma veniamo alla baionetta del fucile '91, la buona e vecchia baionetta con la quale ci hanno mandati, in parecchi, a fare anche l'ultima guerra. Io posso garantire che è assai difficile aprire con quell'arnese una scatoletta di carne. Ma mentirei dicendo che quell'arnese a doppio taglio,

pesante com'è, non sia in grado di far male al nemico. Può essere, può essere, risponde il tribunale di Reggio Emilia. Ma è ancora in dotazione ai reparti la baionetta del modello '91? No, fortunatamente no. Il fucile '91 è stato 'demilitarizzato' dal 1970 e le sue baionette 'sono ormai declassate ad oggetto di curiosità, compendio dell'esposizione abituale e comune nei mercatini rionali di cose vecchie e usate'.

Senza sospettare che i paciosi venditori dei mercatini rionali, se davvero vendono al pubblico baionette del modello '91, sono anch'essi infrattori della legge del 1967, i giudici emiliani hanno concluso anche su questo punto che non può più essere ritenuta arma da guerra una vecchia baionetta del passato, mentre 'sono in libera vendita, nei negozi sportivi, armi da fuoco di grande potenza e celerità' che hanno letteralmente surclassato la gravosa ferraglia con cui è stata combattuta da noi l'ultima guerra.

Fra qualche anno, insomma, anche la detenzione illegittima di un cannone da 47-22, o (perché no?) di un 305, non sarà punibile a sensi della legge del 1967, visto che nel frattempo saranno entrati in dotazione esclusiva dei reparti i razzi e le bombe nucleari. Non perché la pelle della gente si sarà frattanto corazzata, ma perché i cannoni 'convenzionali' saranno stati frattanto 'demilitarizzati'. Quel che il tribunale di Reggio si compiace di definire 'il senso imprescindibile della adeguatezza della legge rispetto ai tempi in cui viene applicata' porterà, almeno, a questa ovvia e imprescindibile conseguenza.

Senonché l'uomo della strada, al cui buon senso mi appello, aveva capito, quando fu emessa la legge del 1967, ben altra cosa. Aveva capito che quella legge doveva servire ad agevolare la razzia di ogni tipo di arma atta ad offendere l'altrui incolumità ('arma da guerra o tipo guerra' dice la legge, si ricordi), se ed in quanto non vi fosse licenza

di fabbricarla, di venderla o di detenerla. E così tuttora capisce, ad onta di cavilli interpretativi solo apparentemente 'evolutivi', ma in realtà formalistici, l'uomo della strada, di cui mi onoro di essere una modesta particola.
Hanno un naso le leggi? Il problema è discusso sin dai tempi di Socrate. Posto che le leggi abbiano un naso, non ho dubbio alcuno. Ecco per dove hanno preso i giudici di Reggio Emilia la legge numero 895 del 1967.

23 maggio 1972

# II. Leggi e giustizia

# Decadenza delle leggi

A scanso di equivoci, in questo articolo non si vuol sostenere che il diritto in Italia sia in decadenza. Anche e sopra tutto questo, purtroppo, è vero. Ma il discorso relativo sarebbe troppo lungo per poter essere svolto in un paio di colonne.

Qui si vuol sostenere, o per meglio dire 'registrare', un fenomeno che si va sviluppando sotto gli occhi di noi tutti: il fenomeno della decadenza della legge scritta, cioè di quella che è la fonte principale del diritto positivo ed è, almeno secondo la teoria tradizionale, la garanzia massima della sua 'certezza'.

Già lo ha notato Arturo Carlo Jemolo, giurista dai sensi estremamente aguzzi, in ordine ai 'codici', cioè a quelle raccolte organiche di leggi mediante le quali si vogliono disciplinare organicamente, almeno nei principi essenziali, certi larghi settori della vita sociale: quello dei rapporti tra privati, ad esempio, o quello della repressione penale, o quello delle procedure civili e penali.

Le 'leggi speciali' che interferiscono nei ben architettati regolamenti disposti dai codici (ha notato giustamente Jemolo) sono tali e tante che ormai i codici servono poco, se addirittura non risultano talvolta di imbarazzo. Ed è ovvio: perché la 'organicità' della disciplina, che vuol essere caratteristica dei codici, viene inevitabilmente alterata, o addirittura in certi casi travolta, dalle leggi 'speciali' (sopra

tutto di argomento fiscale o penalistico) che ne rompono l'interno equilibrio.

Ma lasciamo da parte anche il problema dei codici e veniamo alle pure e semplici leggi, alle singole leggi in quanto tali, alle leggi '*tout court*'. Esse possono essere interpretate e applicate bene o male, ma restano sempre in piedi, fin che non sono esplicitamente o implicitamente abrogate da altre leggi, nella loro struttura formale, nelle espressioni grammaticali, sintattiche, insomma linguistiche in cui si concretano. Cento sentenze delle sezioni unite della cassazione che interpretassero 'male' una certa legge non varrebbero ad escludere, almeno in teoria, il fortunato sopravvento di una centunesima decisione del supremo consesso con la quale finalmente la si smettesse di intendere fischi per fiaschi.

Da quando è entrata in funzione la corte costituzionale, cioè ormai da un quindicennio, la situazione è però sensibilmente cambiata.

La corte costituzionale, come si sa, ha la provvida attribuzione di controllare la legittimità costituzionale delle leggi ordinarie vigenti, cioè di accertare se le disposizioni in esse contenute corrispondano o non corrispondano ai dettami della costituzione. Se il collegio ritiene infondata la questione di costituzionalità, la disposizione di legge di cui si dubitava è lasciata in circolazione, essendo 'costituzionalmente legittima', almeno sino a quando la corte, in un eventuale successivo giudizio di costituzionalità, non cambi parere (come talvolta è avvenuto) e la dichiari invece illegittima. Se e quando invece la corte costituzionale dichiari 'illegittima costituzionalmente' la disposizione legislativa contestata, questa viene cancellata dal corpo delle leggi in vigore, e l'ordinamento giuridico viene perciò liberato da un suo elemento (la disposizione di legge ordinaria) che offendeva la costituzione repubblicana.

Già il fatto di privare l'ordinamento giuridico di una certa

legge, sia pure incostituzionale, senza che si provveda subito a mettere al suo posto un'altra legge (costituzionalmente legittima) che regoli il caso, è un fatto che può essere pericoloso. Ma il pericolo è stato reso di gran lunga maggiore da una prassi assai discutibile attuata dalla corte costituzionale in questi ultimi tempi.

Sta in fatto che il corpo legislativo ha troppo spesso, in questi anni, negletto i suggerimenti autorevolmente espressi dalla corte costituzionale e che troppe leggi che andavano sollecitamente modificate, per essere messe a paro con la costituzione, sono rimaste bellamente in piedi in virtù di questo fenomeno, diciamo, di pigrizia legislativa. Forse per reazione a questo stato di cose, francamente poco lodevole, la corte costituzionale ha preso allora a dichiarare costituzionalmente illegittime non solo talune disposizioni 'esplicite' delle leggi in vigore, ma anche talune disposizioni che in quelle leggi non si leggono, ma che da esse si ricavano come 'implicite', in virtù di interpretazione.

Un esempio. L'articolo 145 del codice civile, nel testo che viene (si badi) tuttora integralmente e fedelmente letto agli sposi nel momento della celebrazione del matrimonio, dice che il marito ha il dovere, verso la moglie, 'di somministrarle tutto ciò che è necessario alla vita in proporzione delle sue sostanze', anche se la moglie può mantenersi da sé. Non è chi non veda come questa normativa sia contraria al principio costituzionale di eguaglianza, oltre che ad una concezione aggiornata coi tempi della vita coniugale. Lo hanno visto anche taluni giudici, i quali hanno rimesso alla corte costituzionale la questione di illegittimità costituzionale dell'articolo 145. E la corte costituzionale, con una sentenza egregiamente motivata del 13 luglio 1970 (numero 133), ha appunto affermato che il regime disposto dall'articolo 145 fa a pugni con la costituzione vigente.

Ora che cosa ha concluso la corte costituzionale, in questo

come in altri casi, dopo l'accertamento dell'incostituzionalità del regime previsto dalla legislazione ordinaria? Disperando (ben giustamente) che il legislatore si sarebbe precipitato, come pur sarebbe stato suo dovere, a modificare la formulazione dell'articolo 145, la corte ha concluso, nel ' dispositivo ' della sentenza, proclamando la incostituzionalità dell'articolo 145 nella parte in cui non subordina l'obbligo del marito di mantenere la moglie alla condizione che questa manchi dei mezzi sufficienti per mantenersi da sé. In altri termini, la corte non ha cancellato una certa disposizione espressa di legge, una disposizione che suoni in una certa formulazione ben precisa e da tutti controllabile sulla *Gazzetta Ufficiale*, ma ha dichiarato incostituzionale una certa ' interpretazione ' di legge, un certo ' significato ' che si deduce dalla lettura dell'articolo 145 posto a confronto con la costituzione.

Dato che il fenomeno di queste sentenze interpretative (o ' manipolative ', come la dottrina anche le chiama) non è, si è detto, un fenomeno isolato, la conseguenza è questa: che il cittadino italiano (per lui e con lui l'avvocato ed il giudice) non può più limitarsi a tener conto delle leggi scritte, ma deve tener conto anche di tutte le interpretazioni di quelle leggi che la corte costituzionale abbia dichiarato illegittime. E siccome talune di quelle interpretazioni possono essere state viste esattamente dai giudici del palazzo della Consulta (com'è il caso dell'interpretazione dell'articolo 145 qui segnalata), ma talaltre interpretazioni delle leggi vigenti, dai giudici della corte costituzionale, detto con il rispetto loro dovuto, sono state viste in maniera inesatta, avviene, oggi come oggi, che talune leggi non le fa il parlamento, ma indirettamente le fa, con le sue ' interpretazioni ', la corte costituzionale. Il che non pare che sia del tutto conforme al principio della divisione dei poteri accolto proprio dalla costituzione.

Ecco in che senso si è voluto qui parlare di 'decadenza delle leggi'.
È opportuno che ciò succeda? Vi è da dubitarne. Si impone dunque una soluzione del problema che tranquillizzi maggiormente il nostro 'bisogno' di certezza del diritto, di certezza cioè di trovare il diritto solo nelle leggi e non al di fuori di esse, sia pure nelle autorevoli, anzi autorevolissime sentenze della corte costituzionale.
Dato che il potere legislativo è così tardo nel prendere atto, come sarebbe suo dovere, delle interpretazioni della corte costituzionale, si potrebbe studiare una riforma costituzionale che impegnasse governo e parlamento a tradurre in leggi, ma con regolamenti appropriati e liberamente scelti, quelle interpretazioni entro un termine breve. Un po', si fa per dire, il sistema seguito per la conversione in legge dei decreti-legge emessi dall'esecutivo. Oppure si potrebbe studiare qualche altra riforma di altro tipo, visto che vi è solo l'imbarazzo della scelta.
Ma continuare così non conviene. Contribuisce ad accrescere la sfiducia del cittadino nelle leggi dello stato. E allora il discorso si riversa sul tema grosso della decadenza del diritto.

9 novembre 1971

## La pillola legislativa

Com'era da temersi, nelle ultime settimane della quarta legislatura il parlamento ha sfornato tutte in una volta, o quasi, decine e centinaia di leggi minuscolissime, che

attendevano da anni, negli scaffali delle commissioni legislative, il momento propizio per sfilare tra le maglie della legislatura stessa.

L'occasione, come ad ogni fine di legislatura, è stata appunto costituita da quel clima di '*embrassons nous*' che si crea immancabilmente tra i 'morituri' delle assemblee legislative. Morituri che aspirano naturalmente a risorgere, che è a dire essere rieletti nei loro collegi, e che appunto perciò, dimenticando molte cose, persino i loro contrasti di orientamento politico, si danno fraternamente una mano per il varo concorde delle 'leggine' di cui potranno farsi merito presso i loro elettori.

Il solitissimo fenomeno, che certo è tutt'altro che bello, è stato anche stavolta, come al solito, severamente giudicato. Con una differenza rispetto al passato: che taluno, e precisamente l'onorevole La Malfa, ha avanzato una proposta per evitarne il ripetersi in future occasioni.

L'uovo di Colombo. Dato che le così dette 'leggine' fioriscono sopra tutto nel clima di 'liquidazione' degli ultimi mesi della legislatura, facciamo una legge costituzionale che vieti, per esempio negli ultimi sei mesi di ogni legislatura, la approvazione delle leggine.

Pienamente d'accordo con la nobile reazione dell'onorevole La Malfa e di altri nei confronti di quello che può essere ritenuto qualcosa di molto vicino ad uno sconcio. La lettura dei numeri della *Gazzetta Ufficiale* di aprile, maggio e giugno fa mettere talvolta le mani nei capelli per il chiarissimo carattere di privilegio e, come dire?, di voluttuarietà di talune leggine che vi sono pubblicate. Leggine che, oltre tutto, espressamente o implicitamente, sono andate immancabilmente a finire nella creazione di una nuova spesa per lo stato, quindi in definitiva per i cittadini.

Tuttavia la proposta di imporre ai futuri parlamenti, nel-

l'ultimo semestre di attività, la 'pillola' delle leggine, non solo è praticamente irrealizzabile, ma è anche da respingere sul piano dei princìpi. Sarebbe un rimedio peggiore del male.

Che la proposta sia praticamente irrealizzabile, lo vedono tutti. In primo luogo, se si vietasse di votare leggine negli ultimi sei mesi della legislatura, è probabile che quel tale clima di '*embrassons nous*' che favorisce il deplorevole fenomeno si produrrebbe, almeno in parte, nei sei mesi ancora precedenti. In secondo luogo, quando si dice 'leggina' non si allude ad un concetto legislativamente determinato, ma si esprime solo una 'valutazione' sul merito, sul contenuto di certe leggi, che sono tali solo nella forma, ma che in realtà mirano a favorire persone singole, gruppi ristretti, interessi specifici, in deviazione dai princìpi generali dell'ordinamento giuridico e comunque contro l'interesse superiore della comunità nazionale. Il divieto delle leggine si tradurrebbe pertanto in acri (e sottili e pericolose) controversie circa la valutazione di ogni singolo atto legislativo votato dal parlamento. Un provvedimento che sia da qualificare 'leggina' per me, per te e per mille altri come noi, evidentemente sarebbe qualificato ben diversamente dai parlamentari che lo abbiano votato e da colui o coloro cui il provvedimento faccia comodo. E si badi che le leggine non fanno mai, di solito, il nome e cognome della persona o delle persone nel cui esclusivo interesse siano state emanate. Al contrario, esse hanno sempre o quasi sempre l'apparenza, la veste formale di normative generali, atte a provvedere opportunamente ai bisogni di chi sa quale larghissimo stuolo di cittadini italiani.

Questi rilievi circa il travestimento delle leggine con i panni delle normative a carattere generale contribuiscono a spiegare perché la proposta del semestre antileggine

sia, a mio avviso, da respingere anche sul piano dei princìpi.

Le leggi dello stato, quale che ne sia il contenuto e sempre che siano indenni i princìpi costituzionali, sono tutte egualmente espressione della volontà sovrana del parlamento, e cioè del popolo di cui il parlamento è esponente. Vietare al parlamento di proclamare utile nell'interesse generale, traducendola quindi in legge, quella che è in realtà, almeno nella valutazione corrente, una leggina, implicherebbe un'inammissibile limitazione dei poteri della rappresentanza popolare. Meglio un parlamento che possa votare anche le leggine di un parlamento che sia impedito di spiegare in tutta la sua ampiezza la sua volontà legislativa.

La verità è che il parlamento dovrebbe astenersi dalle leggine non solo negli ultimi sei mesi dalla legislatura, ma sempre e in ogni caso. E la verità è che questo 'autocontrollo' il parlamento dovrebbe esercitarlo di propria iniziativa. Non per imposizione di legge, ma per fatto di costume.

Coloro che giustamente protestano contro le leggine si propongano, per la presente legislatura, di sollevare alta e chiara la loro contestazione in sede politica sin dal primo momento, sin dalla prima leggina che, proposta da un loro collega, verrà portata all'esame delle commissioni e delle assemblee. Ve ne sono già a centinaia, depositate presso le presidenze delle due camere, e i lavori di queste ultime avranno effettivo inizio solo a fine settembre.

Dunque il tempo e la possibilità non mancano per sollevare con energia e fermezza la questione di costume. Tanto più che il costume non si riforma con le leggi, ma prima di tutto con il costume.

17 settembre 1968

# La motivazione

Nella sua duplice veste di studioso e di ex-presidente della corte costituzionale, l'amico Aldo Sandulli, ha recentemente riaperto, in un articolo pubblicato su un importante giornale del Nord, una discussione scottante, alla quale non sarà male partecipare.
Il voto espresso dai giudici costituzionali nell'uno piuttosto che nell'altro senso deve essere portato a conoscenza del pubblico? In altri termini, è bene che il pubblico sappia ufficialmente se la decisione è stata presa ad unanimità o a maggioranza, e quali membri del collegio hanno votato, in questa seconda ipotesi, per la minoranza?
La risposta cui Sandulli perviene, attraverso un'elaborata argomentazione, è nel senso che gli *interna corporis*, cioè quel che si è detto in camera di consiglio, debbano rimanere *interna corporis*. Aprire all'occhio del pubblico la camera di consiglio comporterebbe il rischio, paventato a suo tempo da De Nicola, di porre i giudici o alcuni di loro in grave imbarazzo. Anziché votare secondo coscienza, e guardando solo alla costituzione da applicare, essi o alcuni di essi potrebbero anche sentirsi coartati a votare secondo le esigenze e gli orientamenti della corrente politica cui aderiscono, o addirittura in conformità di indicazioni o sollecitazioni ricevute dai partiti. Non solo. Le recriminazioni nei confronti di chi avesse votato in un modo non gradito a parti, correnti, movimenti di opinione e via dicendo non contribuirebbero al prestigio della corte.
Non sono in tutto d'accordo. Nella mia qualità di uomo della strada, l'unica che io sia in grado di vantare, mi per-

metto di ritenere che, sia alla corte costituzionale e sia in ogni altro collegio giudiziario, dal tribunale alla cassazione o al consiglio di stato, sia venuto il momento di fare un primo passo verso l'eliminazione di certi sipari polverosi, ed oltre tutto già oggi abbastanza penetrabili, in linea di fatto, all'occhio indiscreto di esperti 'guardoni' della giustizia.

Che già si faccia come io auspico anche in altri paesi ed in altri sistemi giudiziari, ha importanza limitata. L'importante è che bisogna pur incominciare, una buona volta, a togliere di mezzo, là dove non sia strettamente necessario, l'istituto ipocrita del segreto di ufficio.

Da noi in Italia, inutile nasconderselo, il 'terrorismo ideologico', per non dire altro, esiste e viene praticato, quanto meno come tentativo, largamente. Sandulli ha ragione a denunciarlo. Questo il motivo per cui ritengo che, tutto sommato, nelle assemblee parlamentari il voto segreto tuteli provvidamente la libertà di opinione (quando non si tratti di libertà di tiro a segno) di troppe persone che, altrimenti, non avrebbero il coraggio di compromettersi di fronte ai partiti cui appartengono e da cui dipende gran parte della loro rielezione. Ma nei collegi giudiziari, ivi compreso quello del palazzo della Consulta, la situazione è, sperabilmente, diversa. Oltre tutto perché non sono i *nomi* dei dissenzienti quelli che importano: sono esclusivamente il loro numero e, sopra tutto, i loro *motivi*.

In cose importanti come le controversie giudiziarie, particolarmente se attengono a questioni di costituzionalità delle leggi, i cittadini hanno pure il diritto di attendersi che i dissensi, se e quando vi sono, siano motivati altrettanto responsabilmente quanto le opinioni della maggioranza. Oggi invece ci troviamo di fronte al singolare sistema per cui la decisione riflette esclusivamente le ragioni della maggioranza (che può essere, come pare sia successo talvolta, di

otto contro sette) e che la minoranza possa influire sulla motivazione della stessa solo con caute e deboli proposizioni limitative, le quali, oltre tutto, rendono spesso la sentenza (è avvenuto non di rado anche questo) 'perplessa', se non addirittura contraddittoria.

Che vi è di male, insomma, se, tagliando corto a voci di corridoio ed a deprecabili confidenze agli amici da parte di questo o di quel giudice, si porta ufficialmente e lealmente a conoscenza del pubblico la diversa motivazione di una sentenza: quella della maggioranza e quella perdente, ma non perciò meno rispettabile, della minoranza? Non solo non vi è nulla di male, ma, direi, vi è del bene a rivolgersi a questo sistema. Di fronte a sentenze costituzionali così articolate gli studiosi, e più ancora il legislatore, avrebbero indicazioni preziose. I primi per una giusta valutazione del deciso, il secondo per un migliore orientamento in sede di riforma delle leggi.

D'altra parte (e qui il discorso torna a interessare tutti i collegi giudiziari, quali che essi siano) la possibilità di 'relazioni di minoranza', se una lunga esperienza in materia non mi inganna del tutto, comporterebbe una maggiore responsabilizzazione dei giudici. Tutti si sentirebbero realmente e personalmente impegnati a contribuire, non solo col voto ma con calibrati argomenti, alla decisione da prendere: il che, direi, oggi non sempre succede. E molti, posti di fronte all'obbligo di motivare in termini precisi e scanditi il loro dissenso, forse rinuncerebbero ad opposizioni meno che meditate e chiaramente giustificabili: rinuncerebbero cioè a scambiare la funzione di giudizio col gioco dei voti.

Dice il proverbio che Dio non dona il coraggio, lo dà in prestito. È vero. Ma se insisteremo, in questo nostro paese bizantino, nella pratica di non esprimerci mai a viso aperto, Dio smetterà anche di prestarci quel poco coraggio di cui

disponiamo. I prestiti si fanno a clienti affidanti. Altrimenti il mercato si chiude.

19 giugno 1973

## Le cose che contano

Bisogna dare atto al procuratore generale presso la corte di cassazione, Guarnera, di essersi sottratto alla deplorevole consuetudine delle relazioni inaugurali in linguaggio paludato e, spesso, un tantino paludoso. Salvo che negli inevitabili accordi d'archi iniziali e finali, il suo è stato un discorso franco e deciso, portato sulle cose, con il quale il Guarnera, che andrà a riposo tra un paio di mesi, ha chiuso dignitosamente una carriera magistratuale limpida e rispettabile.

Altra cosa è dire che il procuratore generale sia stato, in tutto ciò che ha creduto di affermare, esatto e opportuno. Senza entrare nel vivo di talune roventi reazioni da lui suscitate, ne dubito. Dubito, in particolare, che il progetto di legge sul fermo di polizia, giusto o ingiusto che sia, potesse essere difeso proprio con un richiamo (alquanto approssimativo, si aggiunga) ad un precedente del 1889, che è un anno indubbiamente prefascista, ma inserito nel primo periodo crispino, nell'adesione alla triplice alleanza e nell'idolatria della mano ferrea di Bismark. E dubito ancor più che fosse opportuno scendere a diverbio, punto contro punto, con certe manifestazioni di opinione politico-sociale di certi magistrati di sinistra, cadendo maldestramente (il gioco di parole è involontario) nella stessa colpa che ad essi si addebita: di esprimere le loro opinioni nella veste di magistrati.

Le cerimonie solenni di inaugurazione dell'anno giudiziario, oltre che prescritte espressamente dalla legge, sono una buona regola di costume. Ne sono convinto. Ma proprio perché si tratta di manifestazioni solenni, in cui il procuratore generale parla rivestito della sua toga, direi che i problemi da trattare siano quelli, e quelli soltanto, dell'amministrazione della giustizia. Tanto più che son problemi grossi e numerosi.

Lasciamo dunque da parte le esplosioni di temperamento del dottor Guarnera e le connesse polemiche giornalistiche e parlamentari. Veniamo alle cose che contano. Il procuratore generale, anche se non tutte, le ha dette. Il nostro dovere, non meno del nostro interesse, è di prenderne buona nota e postillarle.

Il posto d'onore, si fa per dire, spetta alla criminalità, che è in aumento. Il 1972 non ha segnato, purtroppo, apprezzabili indici di incremento della produzione nazionale, ma per la criminalità li ha segnati, e come: l'11,5 per cento in più del '71. La produzione di reati, che l'anno scorso non toccava ancora il milione, ha superato quest'anno il milione e centomila. I furti aggravati, le rapine, le estorsioni, i sequestri di persona e i fatti di sangue arrivano a punte del 16 per cento, con diffusione capillare in tutte le regioni d'Italia. 'Buono' il comportamento della delinquenza minorile, che registra un'impennata del 6,8 per cento. Gli altri reati così detti minori 'tengono', salvo forse l'abigeato che è vittima dell'industrializzazione dilagante.

Qual è la causa di questo fenomeno? Certo non la magistratura, intendiamoci. Ma il grosso pubblico, bisogna dirlo, ha una certa quale impressione che concorrano a sfrenare l'impudenza dei delinquenti i troppi casi clamorosi (limitiamoci a quelli) di inefficienza delle indagini giudiziarie relative. Che cosa si sa dell'omicidio Scaglione, della scomparsa misteriosa del giornalista De Mauro, della morte di

Feltrinelli a Segrate, dell'assassinio del commissario Calabresi, della stessa strage di piazza Fontana? Tanto poco quanto nulla, sembra. E ciò, mentre da un lato terrorizza l'uomo onesto, incoraggia dall'altro il malvagio e scioglie gli ultimi dubbi di chi si trovi al bivio tra l'agire onesto e quello disonesto.

Su questo punto il procuratore generale ha taciuto, limitandosi ad elogiare il fermo di polizia. Egli ha però dimenticato, forse, che il fermo di polizia è solo vòlto — si legga il progetto relativo — a togliere momentaneamente dalla circolazione figuri 'sospetti', o ritenuti tali dalle autorità di pubblica sicurezza. Passato il massimo di novantasei ore, il fermo scade. Vero è che nulla vieta, stando alla proposta di legge, di rinnovarlo dopo qualche ora, basandosi sulla motivazione che un figuro continui ad essere 'sospetto', ma è anche vero che il gioco, se pur fosse tentato, sarebbe efficacemente vanificato dagli avvocati, che pur vi sono in Italia, nonché dalla pubblica opinione, che talvolta (è avvenuto nel caso Valpreda) anche da noi si fa sentire.

Ciò posto, non sarebbe stato opportuno chiedersi, impietosamente, se la magistratura, proprio essa, cui giustamente si affida dalle leggi vigenti la sovrintendenza sulle operazioni di polizia giudiziaria, non difetti, allo stato delle cose, della preparazione professionale necessaria a svolgere i suoi delicatissimi compiti in materia di repressione criminale? Non è stato un pò poco augurarsi che i giovani uditori giudiziari siano ammessi alle 'funzioni' dopo un congruo lasso di tempo e dopo un adeguato, ed effettivo e efficace, tirocinio? Non è stato ancor meno che poco opinare che la soluzione di tutto deriverà dal varo, sempre rinviato, del nuovo ordinamento giudiziario, delle nuove leggi processuali civile e penale, del nuovo ordinamento carcerario e della nuova legge di pubblica sicurezza?

E' fuor di dubbio che le nuove leggi ci vogliono, ma è al-

trettanto fuor di dubbio che, in attesa di esse, le leggi vecchie, le quali sono tutt'altro che leggi vane, potrebbero essere fatte funzionare un pò meglio. E a questo proposito il discorso si allarga, portandosi inevitabilmente sul problema degli 'arretrati', i quali ammontano, a quanto apprendiamo dal procuratore generale, ad un buon sessanta per cento, con punte di 'invecchiamento' che toccano per i processi penali i venti anni e per i processi civili, non favoriti da regole di prescrizione e tanto meno da amnistie e da condoni, addirittura, facciamo, il mezzo secolo.

D'accordo che il personale ausiliario scarseggia ed è mal pagato e trattato, d'accordo che troppi 'rami secchi' (cioè preturine e tribunalini assolutamente inutili) non vengono coraggiosamente potati, d'accordo che i tribunali funzionano ancora a collegi di tre giudici (mentre un giudice unico basterebbe) e che le corti d'appello hanno collegi di cinque e le sezioni di cassazione collegi di ben sette giudici, con sperpero assurdo di personale. D'accordo, ancora, anche se il procuratore generale non l'ha detto, che i limiti di competenza per valore sono divenuti, a causa di noti fenomeni di ordine economico, esageratamente bassi e che i massimi delle pene pecuniarie, per effetto degli stessi fenomeni economici, sono oggi addirittura infimi. D'accordo quindi che il parlamento dovrebbe finalmente decidersi a provvedere su questi argomenti di sua attribuzione. Ma basterebbero queste riforme a risolvere i problemi della scarsa funzionalità, degli arretrati, delle lungaggini?

Se il procuratore generale, prima di invocare la panacea delle nuove leggi, avesse almeno detto qualcosa di concreto, e magari di duro, in ordine all'attività dei settemila giudici italiani, di sinistra o di destra che siano, forse il suo discorso avrebbe guadagnato, come suol dirsi, di credibilità. E allora avremmo ascoltato con maggior piacere anche le sue critiche, peraltro esatte, al linguaggio confusionario e tumultuoso

delle leggi che ai giudici italiani vengono date da interpretare e da applicare. Leggi redatte, il più delle volte, in modo tecnicamente tanto contraddittorio e infantile, da fomentare almeno il cinquanta per cento delle controversie che sorgono poi in ordine alla loro applicazione.
Il momento che attraversiamo non è fatto, almeno a mio parere, per complimenti e salamelecchi. Bisogna dire le cose che contano. Nel rinnovare l'elogio al procuratore generale della cassazione per averlo parzialmente fatto, sono sicuro che non sarà disprezzato nessun tentativo onesto e pacato di integrare quell'elenco, e di rettificarlo dove va rettificato. Anche perché la sfiducia nella giustizia, che tanto vastamente va dilagando in Italia, potrebbe portarci, al limite, alla situazione della ' Chicago anni venti '.
E' proprio pessimismo paventare, nella situazione di insicurezza in cui tutti viviamo, la costituzione di ' nuclei anti-rapina ', o addirittura di nuclei ' anti-ingiustizia ' a carattere di iniziativa privata, cioè, in parole povere, a carattere di *rackets*? Don Vito Corleone è defunto, ma vi sono i suoi figli e nipoti. Dovunque.

16 gennaio 1973

## Rispetto per la magistratura

Il voto espresso dall'Unione magistrati in un documento diffuso dalla stampa non può non trovarci consenzienti. L'attentato al magistrato romano Paolino dell'Anno ed alla sua famiglia è stato chiaramente determinato dal ran-

core nutrito da qualcuno verso un amministratore della giustizia dimostratosi troppo severo, o meglio diligente. Siccome l'episodio di intimidazione non è il primo, anche se, escludendo il caso Scaglione che fa storia a sé, è certamente il più grave, è stato opportuno e giustificato avvertire il pubblico, e con il pubblico la stampa di informazione, che non è bene 'personalizzare' i provvedimenti giudiziari.

Le decisioni giudiziarie, in qualunque grado e stadio del processo o delle eventuali indagini preliminari, possono e debbono essere criticate, anche severamente, da chi ritenga che non siano fondate e si assuma il carico di tentare di dimostrarlo. Non vi è dubbio su questo. Ma non vi è nemmeno dubbio sul punto che, fuori delle ipotesi di violazione della legge penale o civile compiuta (è possibile) da un singolo magistrato, l'autore del provvedimento, che spesso ne è solo il coautore con altri colleghi o l'estensore per incarico ricevuto da un collegio, non meriti di essere additato alla pubblica opinione come il responsabile in proprio dello stesso, o addirittura (è successo) come il colpevole dell'iniziativa di cui il provvedimento è espressione. Detto ciò, potremmo chiudere un discorso addirittura ovvio, se non ritenessimo doveroso aggiungere che è troppo semplicistico addebitare alla stampa, o sia pure a certa stampa di inclinazioni scandalistiche, il calo fortissimo che la magistratura italiana sta registrando in questi anni nel rispetto ad essa concretamente portato dal pubblico. Questo calo dipende anche, e non poco, dalla stessa magistratura e dai suoi esponenti, i quali ultimi vanno riguardosamente, ma fermamente richiamati all'impegno di mantenere sé stessi e le loro funzioni ad un livello, come dicono gli inglesi, di rispettabilità.

Non si allude soltanto alle troppe e troppo aperte polemiche che dividono i magistrati italiani in associazioni e

correnti. Né si vuol fare soltanto riferimento ai troppi episodi di magistrati che esprimono opinioni e condanne fuori dalle case di giustizia, sottolineando però la loro qualifica di magistrati, e non di cittadini come tutti gli altri, un po' alla maniera di quelle persone che esclamano: 'Lei non sa chi sono io'. Son cose, queste, indubbiamente sconcertanti, e a volte di pessimo gusto, che però non determinano nell'uomo della strada tanta reazione quanta ne provocano, e ben giustamente, certi modi di amministrare giustizia, nelle aule appropriate e con le toghe di rito. Modi che il pubblico non può ignorare, non fosse altro perché sono aperti per legge alla conoscenza e pertanto alla critica di tutti.

Lasciamo stare il caso Valpreda e tutte le sue numerose implicazioni, ivi compresa quella dell'azione disciplinare promossa dal procuratore generale presso la cassazione contro alcuni magistrati che hanno pubblicamente deplorato, col consenso di ben duecento loro colleghi, l'ingiustificata remissione del processo alla corte di assise di Catanzaro. A prescindere da questo, vi sono troppi altri casi in cui il pubblico, pur con tutta la buona volontà di cui è capace, resta quanto meno perplesso.

Libertà provvisorie concesse, in base all'ultima legge, a piene mani: sino al punto da mandar liberi (e uccelli di bosco) i due arabi che avevano preparato mesi fa l'esplosione di un aereo passeggeri in partenza da Roma. Assoluzioni o miti condanne di personaggi sconvolgenti, quale la ben nota Maria Diletta Pagliuca. Requisitorie pronunciate in udienza non contro gli imputati, e nemmeno a favore di una loro assoluzione, ma apertamente contro i giudici che si erano permessi di incriminare e condannare in prima istanza certe persone: caso verificatosi al tribunale di Roma nella seconda istanza del processo relativo all'Opera maternità e infanzia. Reperti e corpi di reato

che scompaiono (recentissimo l'episodio della bobina sparita alla pretura di Roma). E così via seguitando.
Né basta. Il timore provincialistico di incorrere nell'accusa di moralista o di bacchettone sta inducendo all'assoluzione di tutti i pochi, troppo pochi, imputati di oscenità per *films* che si proiettano nelle pubbliche sale e che moltissimi vanno a vedere proprio e solo perché osceni. È vero che l'articolo 529 del codice penale sancisce che 'non si considerano osceni' i *films* aventi caratteristiche di opere d'arte, ma è altrettanto vero che queste caratteristiche debbono essere chiare, sicure, indiscutibili, nonché, oltre tutto, riconosciute tali da competenti, e non, con le sole loro forze, da magistrati che si impancano da un momento all'altro a raffinati intenditori, scivolando in 'motivazioni' assolutorie che fanno, nella migliore delle ipotesi, solamente sorridere. Di più: emessa l'assoluzione in primo grado, il *film* viene oggi dissequestrato e proiettato in tutti i locali della penisola, mentre il processo di secondo grado, che potrebbe risolversi anche in una condanna, cioè nell'accertamento del carattere osceno del *film*, resta in attesa di definizione e viene il più possibile (con mezzi leciti, si capisce) rinviato alle calende greche.
Posto, per ipotesi, che opere del calibro dei 'Racconti di Canterbury' o dell''Ultimo tango a Parigi' siano, in avvenire, riconosciute prive, assolutamente prive, delle caratteristiche intrinseche e durevoli dell'opera d'arte e che la proiezione ne sia quel giorno finalmente proibita, che volete che gliene importi, quel giorno, ai produttori? E che danno avrà provocato frattanto, nel pubblico degli sprovveduti che siamo, la libera visione di questi *films*? Potrà dire la giustizia, quel giorno, di aver assolto credibilmente la sua funzione? E potrà chiedere essa, quel giorno, che le si porti da tutti, in concreto, il rispetto che tutti in astratto le dobbiamo portare?

Giusto dunque che si richiamino i cittadini al loro dovere di non personalizzare i provvedimenti giudiziari. Ma i cittadini, personalizzando quei provvedimenti, attribuendoli ad una singola e pretesa 'pecora nera', compiono, in buona sostanza, uno sforzo ingenuo per non attribuirli alla Giustizia con la 'G' maiuscola. Un tentativo, a modo loro, per credere che al di sopra di tutto e di tutti, magistrati compresi, rimanga intatto il valore della giustizia.

1 marzo 1973

## Il bastone di maresciallo

Qualche tempo fa, come tutti purtroppo ricordiamo, gli esami scritti del concorso in magistratura 'saltarono' dopo l'esaurimento della prima prova perché i carabinieri di servizio scopersero che dal di fuori si radiotrasmetteva a qualche concorrente, opportunamente munito di apparecchio a *tràn*sistor, né più né meno che lo svolgimento del tema. I giornali hanno anche parlato, a distanza di qualche settimana, dell'incriminazione di uno dei concorrenti, il cui elaborato scritto era risultato, vedi caso, pienamente conforme al testo trasmesso dalla centrale esterna. Altro non si è saputo e, in un certo senso, non importa molto sapere. Per carità di patria, si intende.

Quel che importa mettere in luce oggi è che il concorso, dopo l'interruzione determinata dallo scandalo, è stato riattivato. Di nuovo numerosi, troppo numerosi giovani affollano i tavolini del palazzo degli esami. Di nuovo si pre-

senta il sospetto che qualche misteriosa stazione esterna si appresti a dare una mano, o magari anche il braccio, a concorrenti culturalmente chi sa, ma tecnicamente ben attrezzati.
Vedranno i carabinieri. Un minimo di buon senso induce a credere che, almeno stavolta, lo sconcio non si ripeterà. Non per ragioni di morale, forse per ragioni di prudenza. Si ricorrerà dunque, a voler strafare, ai metodi tradizionali di frode: il quinternetto nascosto tra i codici, il rotolino di appunti sistemato sotto le mutande, il 'convegno di Plombières' nelle fuggevoli frequentazioni delle ritirate, ed altro. Gli esami, si sa, ci fanno tornare bambini.
A coloro che, dopo l'increscioso episodio dei *transistor*, levarono grida di sdegno contro i giovani aspiranti alla toga giudiziaria qui va detta, tuttavia, con la necessaria sincerità, qualche parola ben chiara. La vergogna non è stata tanto nel comportamento dei concorrenti, che umanamente hanno cercato di afferrarsi a qualche ciambella di salvataggio. La vergogna è stata (e, se la cosa si ripetesse, sarebbe) essenzialmente nel comportamento di coloro che, essendo il tema stato portato anzi tempo fuori dell'aula, hanno provveduto al relativo svolgimento ed alla scandita dettatura dello stesso.
Chi sono costoro? Evidentemente sono degli esperti di diritto, e lo conferma la discreta fattura dello svolgimento captato a suo tempo dai carabinieri. E chi sono gli esperti di diritto? Facendo salva la possibilità di qualche buon dilettante, evidentemente essi sono professori di università, oppure avvocati, oppure magistrati, oppure (perché no?) un comitato più o meno paritetico delle tre armi. Un politico di mezza tacca sarebbe assai lieto di sintetizzare la faccenda dicendo che lo scandalo degli esami truccati è dunque 'a monte' dei concorrenti.
Questo è il punto veramente pruriginoso, e di cui occorre-

rebbe veramente preoccuparsi, sia in ordine agli esami per la magistratura che in ordine ai concorsi per notaio, alle prove per procuratore legale, ad innumerevoli altre gare bandite dallo stato o dagli altri enti pubblici per l'assunzione, con garanzia di parità di trattamento tra tutti gli aspiranti, di funzionari, oltre che onesti, effettivamente preparati.

E allora, se le cose stanno così, se è vero che spesso i temi svolazzano via dalle aule di esame subito dopo la dettatura, se non è falso che talora la sorveglianza è insufficiente o distratta o permissiva, si pone, o meglio si ripropone, il delicato problema dei modi di reclutamento e di avanzamento dei funzionari statali e parastatali. Sopra tutto, per l'altissima importanza delle funzioni da assolvere, si pone e ripropone il problema dei modi di reclutamento e di avanzamento dei magistrati.

È sufficiente e affidante, per questi ultimi, il sistema di ammetterli alle funzioni sulla base di un formale concorso, sia pur correttamente svolto, e poi di lasciarli procedere in carriera, in grazia a noti provvedimenti legislativi degli ultimi anni (per esempio, il 'Breganze', e il così detto 'Breganzone' di cui sorridendo si parla), di lasciarli procedere in carriera, si diceva, con progressione semiautomatica?

Probabilmente no. Non si vuol sostenere affatto che si debbano rievocare passate e fallimentari, o addirittura grottesche esperienze di 'corsi' preparatori ('preparazionali', direbbe quel tale politico) dei magistrati di primo pelo. Tanto meno si vuol qui sostenere che si debba ritornare, per le promozioni, alle prove di avanzamento (per titoli o per esami) del buon tempo antico: prove, queste ultime, che effettivamente inquinavano troppo l'ordine giudiziario con oppressioni di carattere gerarchico. Si vuol sostenere piuttosto che bisogna andare avanti, che non bisogna fer-

marsi in una riforma, come purtroppo s'usa da noi, a mezza strada.

Il reclutamento dei magistrati in base ad un concorso tra giovani ed inesperti laureati non assicura affatto che i vincitori, una volta entrati in carriera, siano concretamente in grado di esercitare le funzioni che, dopo qualche mese, loro si affidano. Ai magistrati non basta conoscere gli articoli del codice e la giurisprudenza della suprema corte: occorre avere esperienza, equilibrio, insomma maturità, cioè tutte qualità che non costituiscono oggetto di esame. La difficoltà è grossa, ma può essere superata. Per esempio, col ricorso al sistema inglese di reclutare i giudici non tra i puri e semplici laureati, ma tra gli avvocati, i *barristers*, che abbiano dietro di sé una congrua e onorata carriera.

Quanto all'avanzamento, vadano pure le cose sui binari legislativi di oggi, ma allora si prenda in seria considerazione l'istanza formulata da certi magistrati a che il pubblico degli utenti della giustizia abbia maggior latitudine di poteri sia in ordine alla ricusazione dei giudici, sia in ordine alla reazione giudiziaria (sia chiaro: giudiziaria) contro comportamenti scorretti, parziali, superficiali dei magistrati dinanzi a cui si sia concretamente capitati. Vero è che la tesi è stata avanzata dallo scomodo gruppo di ' Magistratura democratica '. Ma, se si deve gareggiare nell'essere i primi a deplorare il ' troppo di vigore ' (o talvolta di arbitrio) con cui questa pattuglia suole discutere e polemizzare, non si deve perciò alzare una barriera contro tutto quel che di giusto (e non è poco) viene sostenuto dagli esponenti, o dai migliori esponenti, del gruppo.

Il bello (se così vogliamo dire) dei soldati di Napoleone era di avere tutti il bastone di maresciallo nello zaino. Ma il bastone era concesso di sfoderarlo, ben giustamente, solo a chi avesse fornito in battaglia prove inequivoche del

suo valore e della sua capacità guerriera. Anche i magistrati devono avere, nella capace borsa degli incartamenti, il loro bravo bastone di maresciallo. Ma i cittadini devono essere sicuri, o almeno ragionevolmente fiduciosi, che lo si impugni meritatamente. Se no, le battaglie della giustizia si perdono.

12 giugno 1973

## Sotto la toga

Sì, è vero. In questi giorni i quotidiani hanno dedicato colonne e colonne alla crisi di governo in atto, hanno ampiamente discusso della questione di Malta e delle elezioni suppletive del Cile, hanno trattato a distesa del fotografo di Bologna e delle minorenni di Cagliari, né hanno certo lesinato spazio al dottor Inardi e al console Agrippa, così come a tante faccende di interesse locale tra cui quella napoletana del teatro Mercadante. Ma alla mite condanna inflitta a Maria Diletta Pagliuca, la direttrice del *Lager* per subnormali di Grottaferrata, i giornali hanno devoluto solo qualche mezza colonna di notizie e qualche mezza parola di commenti. Non era il caso di rovesciare i rapporti?
Può darsi che ne fosse il caso. Ma non è stato, crediamo, per mancanza di coraggio o per scarsità di interesse che tanto insolito silenzio ha ricoperto e ricopre la vicenda processuale della Pagliuca. Il freno è stato imposto dal pudore, o più precisamente dalla vergogna. Da un senso di pudore, o più precisamente di vergogna, che induce tutti ad aggrapparsi alla sincera speranza che la motivazione della sentenza

romana, quando sarà stata estesa e pubblicata, dimostri pienamente, contro le nostre malevoli aspettative e le nostre avventate impressioni, che quella sentenza è giusta, e che Maria Diletta Pagliuca non andava trattata con rigore maggiore di quello, davvero assai misurato, che ha colpito prima di lei altri piccoli e grandi industriali dell'assistenza all'infanzia minorata. Che altro si può fare, in questa attesa trepidante, se non chinare il capo e tacere?

Quando la ' motivazione ' uscirà alla luce, e sarà stata confermata dai gradi di impugnazione, sapremo finalmente perché l'ex-religiosa di Grottaferrata, dopo essere stata accusata di maltrattamenti aggravati seguiti da morte di tredici bambini, oltre che (ma è una minuzia) di truffa aggravata, se l'è cavata alla fine con una condanna per maltrattamenti ' semplici ' diminuita dalle attenuanti generiche. Perché, in altri termini, alla richiesta di ventiquattro anni di reclusione avanzata dal rappresentante del pubblico ministero ha fatto riscontro una condanna a poco più di quattro anni, di cui due condonati. Perché, di conseguenza, la Pagliuca, dovendo tornare in libertà il prossimo sei febbraio, ha usufruito anche, a sensi di legge, dello scatto dei limiti della carcerazione preventiva ed è uscita dalla sua cella di Rebibbia ieri 20 gennaio, cioè nel giorno (non avrà mancato devotamente di notarlo) dei santi Fabiano e Sebastiano martiri.

Perché? Lo sapremo, dovremo saperlo. Le motivazioni delle sentenze penali, anche se raramente sono depositate nei termini, non possono, a differenza delle rivelazioni della commissione parlamentare antimafia sui nomi degli uomini politici implicati con gli ambienti mafiosi, non possono a nessun patto essere rimandate alle calende greche. Chi vivrà vedrà e, se necessario, vivaddio, parlerà.

Il che non toglie che qualche cosa possa essere detta, sommessamente ma esplicitamente, sin d'ora. Non tanto a pro-

posito di 'quella' sentenza, di cui non conosciamo ancora le eventualmente fondate giustificazioni, quanto a proposito di un sistema che, quanto meno nelle sue applicazioni concrete, rende fortemente perplessi.

Punto primo: il condono. D'accordo, la corte d'assise di Roma non aveva poteri dispositivi in materia, perché l'indulto è stato statuito in via generale dal legislatore. Ma ecco ancora una volta dinanzi ai nostri occhi la vergogna di queste amnistie e di questi condoni a ripetizione (ventidue dal 1945 al 1970) che sviliscono la giustizia dello stato e incoraggiano la delinquenza a tutti i livelli. Con alto senso di responsabilità, l'allora onorevole Giovanni Leone propose, in sede di assemblea costituente, addirittura l'abolizione dell'amnistia. Non se ne fece niente. A termini dell'articolo 79 della costituzione, un colpo di maggioranza nel parlamento può far piovere amnistie ed indulti sui delinquenti anche ogni anno. Che sia la volta buona, questa dello scandalo dei due anni condonati alla Pagliuca, per mettere a tacere le insane richieste di un nuovo provvedimento di clemenza, cioè di una nuova iniziativa di istigazione a delinquere?

Sorvoliamo. Vi è un punto secondo da considerare: il fortissimo divario verificatosi tra le richieste del pubblico ministero nei confronti della Pagliuca (si ripete: ventiquattro anni) e la condanna inflitta dalla corte. Suvvia, è possibile, è serio? Che le condanne non coincidano con le richieste dei pubblici accusatori è normale (guarda caso, però: due giorni fa un cittadino imputato di aver toccato lascivamente una gamba alla signora Claudia Mori in Celentano si è beccato quattro mesi, contro tre soli ch'erano stati richiesti dal pubblico ministero). Ma che la distanza sia così forte stupisce, anzi preoccupa. Posto che il giudice non sbagli di grosso nel condannare con eccessiva mitezza, sorge il sospetto che il rappresentante dell'accusa sia uno sprovve-

duto od un sadico. Qualcuno si è comportato male, dunque, in questo processo alla signora Pagliuca.
Ha esagerato follemente il pubblico ministero? Non siamo in grado per ora di escluderlo, ma eccoci fatalmente alla terza considerazione sulla sentenza Pagliuca. Truffa aggravata, no: sia pure. Maltrattamenti aggravati, nemmeno: sia pure (provvisoriamente) anche questo. Ma la corte di assise, se le informazioni di agenzia sono esatte, ha concesso all'imputata anche le così dette 'attenuanti generiche', introdotte nel codice penale da una discutibile legge del 1944.
Come saranno motivate queste attenuanti che il legislatore pone a discrezione, ma, comunque, non ad arbitrio incontrollabile dei giudici? Atterranno alle modalità miti e cortesi delle 'azioni' compiute dalla Pagliuca sui piccoli incatenati ai loro letti, o atterranno invece alla 'personalità' socialmente recuperabile del soggetto Pagliuca, che in fondo queste cose le aveva fatte solo altre poche volte in precedenza? Riguarderanno le 'occasioni' spiacevoli che inducevano l'ex-religiosa ad una certa severità, o riguarderanno invece la disgraziata condizione di quei piccoli animaletti ribelli che la buona donna si dava tanto da fare per tenere a freno? Avranno tratto alle buone intenzioni della prevenuta, o concerneranno invece le sue apprezzabili illusioni di educatrice all'antica?
Chi sa di quali emozioni ha palpitato il cuore dei giudici sotto la toga che li ricopriva quando hanno elargito le attenuanti generiche. Vogliamo saperlo anche noi, augurandoci vivamente che il nostro durissimo cuore, quando avremo ricevuto la verità e la luce dalla sentenza romana, palpiti all'unisono col cuore dei giudici per la signora Maria Diletta Pagliuca.
Per ora non riusciamo a fare altro che palpitare per i poveri, piccoli, disgraziatissimi fanciulli indifesi ed indecorosamente sfruttati nel *Lager* di Grottaferrata. E in tutti gli altri *Lager*

che nessun giovane pretore ingenuo e zelante ha ancora avuto l'occasione, posto che serva a qualcosa, di scoprire.

21 gennaio 1972

## Una sentenza

Il 9 gennaio scorso la corte di assise di Roma emise la famosa sentenza di condanna della signora Maria Diletta Pagliuca a quattro anni e otto mesi di reclusione, di cui due condonati, contro i ventiquattro richiesti dal pubblico ministero. Oggi che la motivazione della sentenza, dopo sei mesi di pensamenti e rodaggi, è stata finalmente depositata in cancelleria, sciolgo la riserva fatta in quella occasione e, mantenendo una precisa promessa, esprimo il mio parere sull'interessante documento.

Di questa sentenza Gorgia o Protagora, se l'avessero scritta, andrebbero bene a ragione fierissimi. Il fatto è che noi abbiamo il diritto di attenderci da una 'motivazione' un'aderenza sostanziale alle leggi del paese e agli scopi che esse intendono raggiungere secondo il comune sentimento dei tempi in cui viviamo, e abbiamo soprattutto il diritto di esigere una rigorosa consequenziarietà interna di ragionamento. Siccome nella lunghissima sentenza si trova di tutto (persino la dotta notazione secondo cui 'suggestione' deriva dal latino '*sùbgero*'), ma la logica concatenazione degli argomenti, per non parlare del resto, non c'è, la conclusione, sul piano critico, non può essere, a mio avviso, che questa: il provvedimento dovrà essere ricordato nei

manuali come un esempio insigne di come non deve essere scritta una sentenza.

Le accuse mosse alla Pagliuca erano, ricorderete, le seguenti: maltrattamenti aggravati e continuati in persona dei piccoli ricoverati subnormali affidati alle sue cure, morte di tredici bambini conseguente ai maltrattamenti stessi, truffa aggravata in danno di enti pubblici e privati. Ma si trattava, apprendiamo dalla corte, di una vera e propria montatura di stampa, da cui era stato intrappolato con larga parte dell'opinione pubblica anche l'ufficio del pubblico ministero. Ridimensionando i fatti alla luce di una valutazione discrezionale degli atti e soprattutto delle 'risultanze dibattimentali', la corte ha infatti ridotto la responsabilità della Pagliuca ai maltrattamenti semplici ed ha, per buona giunta, concesso all'imputata le attenuanti generiche.

Staremo a vedere in appello se le 'risultanze dibattimentali' possano essere interpretate, in forza di una valutazione discrezionale più controllata a responsabile, così come le ha interpretate la corte di prima istanza. Staremo a vedere in appello se tredici bambini possano considerarsi tutti morti per cessazione del battito del cuore, e non per quella che proprio la nostra sentenza definisce 'una serie di vessazioni tali da rendere per i soggetti passivi, affidati alla Pagliuca per ragioni di cure e vigilanza, non poco tormentosa l'esistenza specie sotto il profilo fisico'. Staremo a vedere in appello se l'ufficio del pubblico ministero di Roma sia davvero costituito da magistrati facili al plagio da parte degli organi di stampa, e da deferire per ciò pari pari al consiglio della magistratura o al più vicino nosocomio. Vi è almeno un punto che fin d'ora, documento alla mano, può essere messo in discussione. Perché mai la corte ha elargito alla Pagliuca il beneficio delle 'attenuanti generiche' e della conseguente sostanziosa riduzione di pena?

La corte di Roma non solo non ha aderito all'orientamento ormai fortunatamente dominante nella valutazione assolutamente negativa di certi metodi medievali di cura dei subnormali. Essa ha fatto qualcosa di più e di peggio con la concessione delle attenuanti. Approfittando del fatto che il codice di procedura penale autorizza il giudice a ridurre la sanzione anche quando non sussistano le attenuanti specificamente elencate nell'articolo 62, ma concorrano imprecisate circostanze 'tali da giustificare una diminuzione della pena', essa ha proclamato che motivi di attenuazione della responsabilità nella specie sussistono.
Ora, premesso che il giudice deve pur 'giustificare' il suo provvedimento, e non può ritenersi titolare di un suo personale e arbitrario diritto di grazia, dov'è, nella sentenza, la giustificazione attendibile di tanta condiscendenza? Proprio in essa si legge che i 'soggetti passivi' (squisito eufemismo giuridico con cui sogliono essere designate le vittime) erano stati sottoposti ad una 'serie di vessazioni' inammissibili. Anche se queste vessazioni, stranamente, molto stranamente, non solo non cagionarono morte, ma non cagionarono mai nemmeno rilevanti lesioni personali, la sentenza ammette e dichiara per esplicito che 'i fatti presi in esame sono indubbiamente gravi perché commessi su fanciulli molto ammalati e come tali indifesi oltreché bisognosi di calore umano, assistenza e comprensione'.
Non basta, dunque, l'implicita ammissione dell'assenza in Maria Diletta di ogni 'calore umano, assistenza e comprensione' nei riguardi dei suoi infelici 'soggetti passivi' per concludere che i maltrattamenti, sia pure 'semplici' a sensi di legge, indubbiamente vi furono, e numerosi, e insistenti, e senza attenuanti di sorta?
Evidentemente, secondo la corte di Roma, tutto questo non basta. Le attenuanti generiche sono state concesse, leggiamo, perché la Pagliuca 'non ha perseguito fini spe-

culativi e non ha truffato né gli enti pubblici che le avevano affidato i bambini, né i privati'. Dal che peraltro si deduce che il reato di maltrattamenti verso fanciulli, di cui all'articolo 572 del codice penale, sarebbe da ritenersi pienamente punibile solo se commesso a fini di guadagno e con artifizi o raggiri a danno di altri soggetti passivi. E si deduce altresì, in tesi 'loica' più generale, che i delitti 'disinteressati' sul piano economico, compiuti cioè senza fini di lucro, ma esclusivamente per malvagità, crudeltà, sadismo e via dicendo, meritano per ciò solo una certa considerazione di benevolenza dai giudici. Assurdo.
Dato che quello che più deve starci a cuore, si creda, è che le sentenze della nostra magistratura siano tutte, senza eccezioni, degne dell'altissima nobiltà dell'istituto, mi permetterò, concludendo, un sommesso suggerimento interpretativo. Suggerisco (da '*sùbgero*') che la sentenza romana, essendo stata scritta per sorreggere in sede argomentativa una decisione forse contrastatamente presa in camera di consiglio nel prevalere di una suggestione di segno negativo rispetto a quella attribuita all'opinione pubblica, sia giustificata ai posteri, dai manuali che ne parleranno, come una sentenza consciamente o inconsciamente 'suicida', scritta cioè in modo da essere riformata nella impugnazione.

13 luglio 1972

## I cosiddetti

Ho molto esitato prima di far conoscere ai lettori di questa rubrica una singolare sentenza di divorzio emessa dal

tribunale di Bolzano (presidente Cuccurullo, estensore Sacchettini) in data 21 maggio 1971. Ma siccome le decisioni giudiziali sono pubbliche e il provvedimento bolzanino è stato già riprodotto in varie riviste giuridiche, con commenti non precisamente elogiativi, occorre pure che qualcuno si faccia avanti per affermare in coscienza che, fortunatamente, ancora poche, pochissime sono le sentenze della magistratura italiana che rassomigliano alla nostra.

Vediamo anzi tutto di che si trattava.

Un cittadino italiano altoatesino, che chiameremo A, aveva contratto matrimonio civile nel 1944, ad Usti and Laben (Cecoslovacchia), con la signora B. Stabilitasi nella repubblica democratica tedesca, cioè nella così detta Germania dell'Est, la signora B aveva tranquillamente chiesto ed ottenuto il divorzio, nel 1950, dal marito. Costui, a sua volta, richiamandosi alla nostra legge divorzistica, ha presentato domanda di divorzio dalla moglie, nel dicembre 1970, per due motivi: in primo luogo perché si trovava privo di moglie, ma in base ad una sentenza di divorzio pronunciata all'estero e non esecutiva in Italia; in secondo luogo, e subordinatamente, perché esistevano gli estremi della lunga separazione 'di fatto' tra lui e la moglie, che la nostra legge divorzistica ammette, sia pure a titolo transitorio, come causa di scioglimento del matrimonio civile.

A chiarimento di quanto sopra bisogna ricordare che la nostra legge divorzistica prevede espressamente lo scioglimento del vincolo civile se il coniuge di chi fa la domanda di divorzio (l''attore') sia cittadino straniero e come tale abbia ottenuto all'estero l'annullamento o lo scioglimento del matrimonio, o abbia comunque contratto all'estero nuovo matrimonio. La disposizione, come tutti sanno, fu formulata principalmente per ovviare all'ingrata situazione di molte cittadine italiane che andarono spose, durante il periodo dell'occupazione alleata, a militari inglesi o ameri-

cani e che poi videro letteralmente dissolversi i loro mariti, dopo l'allontanamento delle truppe, e magari vennero a sapere che questi si erano addirittura sposati con altre donne, a loro insaputa, nei paesi di origine.

Torniamo al signor A. La sposa straniera si era allontanata da molti anni di casa. Conscio della difficoltà di provare la così detta 'separazione di fatto' dalla moglie (essendo possibile, in astratto, che costei fosse ogni tanto venuta in Italia a consumare il matrimonio con lui, o che lui si fosse recato ogni tanto nella Germania dell'Est per gli stessi onesti scopi), il signor A ha creduto di aver in mano la carta vincente quando ha presentato al tribunale di Bolzano la copia legale della sentenza di divorzio pronunciata, su richiesta della moglie, da un 'Amtsgericht' tedesco-orientale. E invece no. Il tribunale di Bolzano ha respinto la domanda fondata sulla sentenza di divorzio estera ed ha accolto proprio la 'subordinata' della separazione di fatto.

Il signor A se ne sarà tornato a casa, tutto sommato, contento, ma io e voi, come cittadini di un paese civile e come uomini fatti 'a non viver come bruti', non possiamo essere altrettanto soddisfatti.

Leggiamo insieme la 'motivazione' della sentenza e ditemi se ho torto.

Perché è stata negata rilevanza alla sentenza straniera di divorzio, cioè alla citata sentenza dell''Amtsgericht' tedesco-orientale? Udite. Perché 'l'organo che, secondo l'attore, avrebbe pronunciato il divorzio su domanda della moglie sarebbe un *così definito* "Amtsgericht" della *cosiddetta* repubblica democratica tedesca'. Ora, 'non essendo riconosciuta quest'ultima dallo stato italiano, si ha l'*inesistenza* di un ottenimento del divorzio all'estero da parte dell'attuale convenuta'.

Perché sono state allora riconosciute la rilevanza e l'atten-

dibilità dell'ininterrotta separazione di fatto tra i due coniugi? Udite, udite. ' La *cosiddetta* sentenza del *così definito* " Amtsgericht " di Pirna, con la quale il 12 ottobre 1950 fu pronunciato il divorzio, non ha nessun valore giuridico, ma costituisce, un *fatto* in base al quale si presume che già in quell'epoca la convenuta viveva nella suddetta *sedicente* repubblica democratica '. Ora, siccome ' rientra nella comune esperienza che la detta *sedicente* repubblica, salvo rarissime eccezioni, non concede a chi vi si trova soggetto di uscire dai *pretesi* confini di essa verso l'Ovest ', se ne deduce che la convenuta signora B, ' una volta stabilitasi nella detta *pseudo-repubblica,* vi è rimasta coattivamente chiusa, non potendo raggiungere nemmeno in via occasionale il marito in Italia ', e che tanto meno era possibile al marito andarsi a cacciare nella trappola (dalla quale non sarebbe mai più uscito, è chiaro) per riunirsi talvolta con la moglie.

I modi per criticare, sul piano del diritto e su quello della logica elementare, questo ' così detto ', o ' sedicente ' ragionamento, cioè questo ' pseudo-ragionamento ', sarebbero pressoché infiniti. Si potrebbe, ad esempio, obiettare che dopo il 1950 la signora B può essere stata tra quelle ' rarissime eccezioni ' di cittadini della Germania Est sfuggiti momentaneamente alla morsa poliziesca per recarsi all'Ovest. Si potrebbe opporre che non è escluso che il signor A e la signora B si siano incontrati talvolta, dopo il 1950, nell'Unione Sovietica, dove tanto all'uno quanto all'altro era permesso, salvo errori, recarsi. Si potrebbe chiedere come fa una sentenza ' inesistente ' (quella dell' ' Amtsgericht ' di Pirna) ad essere, per altri versi, un ' fatto ' certo, o meglio la prova certa, affidante e rilevante di un fatto (la separazione) posto a base della pronuncia di divorzio. Si potrebbero anche invitare i giudici di Bolzano a leggersi qualche manuale di diritto internazionale, là dove si parla

dei 'soggetti del diritto internazionale' e là dove si spiega che valore abbia il 'riconoscimento' di uno stato estero. Non vi sarebbe insomma che l'imbarazzo della scelta.
Ma perché perdere tempo? La sentenza è sotto i vostri occhi, nelle sue linee essenziali, e ciascuno di voi è in grado di criticarla (o apprezzarla) come gli pare. Quel che a me spetta di dire è che essa, a prescindere dall'incultura giuridica e dalla mancanza di nesso logico di cui fa prova, è la limpida dimostrazione degli eccessi cui possono giungere gli uomini, e persino i giudici togati, quando si mettono a far politica, qualsiasi politica, fuori posto.
La politica è una cosa seria, che non può essere estranea nemmeno ai giudici. La stessa norma può essere ovviamente interpretata in modo sensibilmente diverso da un giudice orientato a sinistra o da un giudice orientato a destra. Ma vi sono dei limiti alla libertà di interpretazione: limiti costituiti in primo luogo dalla serietà con cui si devono affrontare i problemi. Se no, la politica non è più una cosa seria, anzi non è più politica: è partigianeria.
Tutti dobbiamo tenerlo presente. Lo tengano presente anche i giudici, se vogliono essere ritenuti giudici, e non cosiddetti.

24 ottobre 1972

## Il filo d'erba

Capita a tutti di incontrare, sulle strade che attraversano la campagna, qualche carro carico d'erba o di paglia. Capita a tutti di sfilare qualche filo d'erba o di paglia dal carro, anche perché dicono che porti fortuna. Ma non ca-

pita, credo, a nessuno di riflettere che con codesta azione si potrebbe anch'essere incriminati di reato, e più precisamente del delitto di furto, previsto e punito dagli articoli 624 e seguenti del codice penale.

Si potrebbe essere incriminati, ho detto: è chiaro infatti che ben difficilmente l'azione penale sarebbe promossa, anche dal più pignolo rappresentante del pubblico ministero, contro chi si fosse appropriato furtivamente di un filo o di un pugno d'erba o di paglia. D'altra parte, ove davvero succedesse di essere imputati, sarebbe abbastanza facile difendersi asserendo di aver commesso il fatto senza l'intenzione di rubare, cioè senza il così detto '*animus furandi*'. Coraggio, dunque: non allarmatevi così. Non è il caso.

Ma, tornando al codice penale, il delitto di furto potrebbe esservi in pieno. Commette furto chiunque 'si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri'. Non vi pare che ci siamo? E se ci siamo, badate, la pena è della reclusione da quindici giorni a tre anni, con in più la multa da lire 12.000 a lire 200.000. Anche se non ricorrono aggravanti (come tanto spesso succede in materia di furto), anche se il pretore vi condanna al minimo, anche se egli fa giocare l'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità (articolo 62 numero 4), all'incriminazione, almeno in teoria, non si sfugge. Né è possibile sperare che il derubato, nel suo buon cuore, ometta di sporgere querela, perché il delitto non è punibile a querela di parte: lo sarebbe solo se si dimostrasse che il fatto fu compiuto su cose di tenue valore 'per provvedere ad un grave ed urgente bisogno' (articolo 626).

Vi direte a questo punto, amici lettori, che io oggi davvero 'non tenevo a che pensare', e che perciò mi sono divertito a fare l'assurda ipotesi del filo d'erba. Ma eccoci al punto.

Un filo d'erba o di paglia no. Ma se è un fascio? E se si tratta di un grappolo di ciliegie o di un paio di mele? Certo non avrete dimenticato il caso di quel nostro concittadino che fu processato per furto aggravato, avendo sottratto dalla mostra di un fruttivendolo tre mele, tre. Non ricordo come sia andata a finire la vicenda giudiziaria, e mi auguro che il tribunale abbia trovato il modo per rimandare a casa il disgraziato. Ma quel che importa e che cuoce è che il disgraziato sia stato rinviato a giudizio, subendo tutte le angosce che sono inevitabilmente connesse a provvedimenti del genere, sia prima che dopo l'epilogo del proscioglimento. Me ne appello, con rispettosa simpatia, al maestro Luttazzi.

Dunque il problema pratico e umano è questo. Devono essere ritenute punibili tutte le ipotesi di furto, o può considerarsi insussistente il reato nell'ipotesi di furto minimo? E che cosa deve intendersi, sul piano qualitativo e su quello quantitativo, per 'furto minimo'?

Purtroppo la risposta, sia in dottrina che in giurisprudenza, è tutt'altro che unanime.

Ancora molti sono gli studiosi ed i giudici che addirittura escludono la proponibilità del quesito relativo ai furti minimi. Non voglio chiedermi il perché di tanto rigidismo di costoro nella repressione dei reati contro il patrimonio, ma riconosco che il loro modo di ragionare procede sul filo tagliente della logica più inesorabile. Ancora nel 1967, con sentenza 22 maggio riportata da tutte le riviste specializzate, la corte di cassazione penale ha ritenuto che tutto ciò che ha un valore intrinseco, anche minimo, costituisce bene patrimoniale a sensi di legge: dunque la sottrazione furtiva di 'cose dotate di valore intrinseco e idonee a soddisfare molteplici utilità dell'agente' si risolve in delitto punibile.

Il filo d'erba magari no, ma il fascio di paglia o la mela

sì certamente. Valgono poche lire, ma valgono. *Ergo* rubarli è reato.

Altri giuristi ed altri giudici hanno cercato, e forse anche creduto, di potersi sottrarre alla stretta di questo ragionamento, ma in realtà vi sono ricaduti in pieno. Così, ad esempio, vi è stato un illustre autore che ha generosamente qualificato non punibile, perché furto minimo, il furto di un chicco d'uva o di un chiodo, peraltro arrugginito: grazie. E la corte di appello di Napoli, con sentenza del 7 giugno 1968, è andata audacissimamente ancora più in là, sostenendo che, se anche la cosa rubata presenta utilità per l'agente, cioè per il ladro, tuttavia il furto della stessa non è perseguibile se la cosa 'non ha un valore economicamente apprezzabile per la parte offesa'. Il che salva dalla galera il ladro del fascio di erba (purché di modiche proporzioni), ma non salva affatto dalla stessa il ladro della mela, che al fruttivendolo è giustamente cara, e ancora più cara, sarà resa, in sede di vendita al minuto, dal fruttivendolo al pubblico. E potrei continuare.

No, signori dottori. No, signori giudici. Non è su questo versante che si salva dalle conseguenze penali il furto minimo. Voi mettete a tacere le vostre coscienze escludendo la punibilità in ordine a furti addirittura irrisori. Ma in sostanza voi dite, con altre parole, proprio ciò che affermano, in modo più aperto e più franco, i paladini della piena applicazione dell'articolo 624.

Io non voglio affatto accusarvi di farisaismo. Ma di superficialismo, perdonatemi, vi accuso. Credete di aver risolto un problema pratico, ma in realtà non lo avete risolto affatto. Avete fatto finta, con noi e con voi stessi, di risolverlo.

Certo la lettera della legge è tale, nella sua recisione, dallo scoraggiare l'interprete nei suoi tentativi di salvare dal carcere gli autori dei furti minimi. La lettera della legge, l'ho

detto all'inizio, porta in astratto ad incriminare anche chi abbia sottratto dal carro un filo d'erba. Ma lo spirito della legge repressiva del furto può dirsi, al giorno d'oggi, sempre lo stesso di duemilacinquecento anni fa, o anche solo di quaranta anni addietro, quando il nucleo essenziale, e quasi sacro, del diritto era costituito dalla proprietà privata?

Pur con tutte le cautele del caso, io penserei proprio di no. È fuori discussione, naturalmente, che chi sottragga ad altri anche un chicco d'uva o un chiodo arrugginito debba, se richiestone, restituire il maltolto o risarcire in danaro il danno. Ciò di cui io dubito è che debbano esservi conseguenze penali, oltre che conseguenze di risarcimento del danno, per chi, sottraendo una cosa ad altri che la detiene, abbia arrecato un danno trascurabile al 'patrimonio' di costui.

Mi spiego. Se io rubo un pezzo di pane ad un povero diavolo che ha solo quello per sfamarsi, non si contesta che l'azione integri gli estremi odiosi del furto punibile. Non è sufficiente che io restituisca il pezzo di pane; è giusto, anzi giustissimo che io vada a finir dentro per la mala azione commessa. Se però io rubo due o tre mele alla ricca mostra di un fruttivendolo, il danno al fruttivendolo l'ho certamente causato ed è logico che io debba risarcirlo. Ma il danno in questione, rapportato al patrimonio del fruttivendolo, è troppo insignificante perché la mia azione, indubbiamente condannevole, possa riscuotere anche le conseguenze penali di cui all'articolo 624.

In altri termini, il furto non consiste nel sottrarre la cosa ad altri, punto e basta: questo lo si poteva dire ai tempi, un po' superati, dell'entrata in vigore del codice Rocco. Il furto, se non mi inganno, va configurato come un pregiudizio non trascurabile che si arreca al 'patrimonio' del derubato (al patrimonio complessivo del derubato)

mediante la sottrazione della cosa a chi la detiene. Lo stesso codice Rocco, del resto, suggerisce questa interpretazione, diciamo così evolutiva. Esso infatti classifica il furto fra i 'delitti contro il patrimonio mediante violenza alle cose o alle persone'.

In conclusione, mi permetterei di suggerire ai nostri giudici e (perché no?) ai nostri penalisti uno spostamento dell'angolo visuale da cui essi sogliono valutare il furto ed altri delitti affini. Non guardino al valore irrilevante della cosa rubata in sé, perché in tal modo essi verranno a qualificare 'minimi', e quindi non punibili, i soli furti di fili di erba o di piccole manciate di paglia. Guardino invece al danno irrilevante prodotto al patrimonio del derubato. Solo in tal modo potranno salvare, come tutti ci auguriamo, il ladro delle tre mele da una reazione sociale, la pena, ingiustificabile, se non addirittura sadica.

Oltre tutto, questa piccola correzione di obiettivo sgraverebbe i nostri giudici dal peso di certi assurdi e complicati processi, e permetterebbe loro di concentrarsi meglio nell'opera di risanamento della nostra società dai veri ladri. I quali le mele non le rubano, ma sono in grado di comprarsele a quintali.

23 febbraio 1971

## La rupe Tarpea

In un precedente articolo su questo giornale sostenni che non bisogna guardare al valore irrilevante della cosa rubata in sé, ma al 'danno irrilevante' prodotto mediante

il furto al patrimonio del derubato. Se cioè, in rapporto alla consistenza patrimoniale del derubato, la cattiva azione del ladro non costituisce un apprezzabile pregiudizio patrimoniale, il furto può essere considerato irrilevante e quindi non punibile.

Questo sostenni e questo ripeto, ben conscio naturalmente di invitare i giudici, in nome dell'umanità, a chiudere un occhio sull'interpretazione letterale e logica di una legge troppo rigorosa. Ma un'acuta lettrice, la professoressa Mirella Carbonara Naddei, mi ha scritto in redazione per sollevare una grave difficoltà. Stando alla mia impostazione, essa ha notato, si giungerebbe a conseguenze aberranti. È vero che finalmente il furto di un formaggino non procurerebbe il carcere al ladro, ma è altrettanto vero che il furto di una pelliccia di zibellino alla Begum non sarebbe nemmeno esso punibile, né sarebbe punibile il furto di un diamante al signor Rockfeller, o la sottrazione di una ' mazzetta ' da un milione al signor Paul Getty.

La pelliccia, il diamante, il milione sono, per le tre personalità ora nominate, come la goccia d'acqua nel mare. Ma sta in fatto che, se si viene a sapere che a rubare una pelliccia, un diamante o un milione a quelle tre personalità non si corre il rischio della reclusione, i ladri di tutto il mondo faranno la fila sotto le loro finestre.

Non sia mai detto. L'obiezione è giusta. Nulla si può replicare alla sua logica impeccabile. Ma, a parte il fatto che in Italia, stando alle denunce dei redditi, siamo tutti povera gente, mi permetto di far presente che la mia proposta di interpretazione evolutiva dell'articolo 624 era consapevolmente illogica in partenza. È chiaro che i magistrati oltre un certo limite di illogicità non arriverebbero. È chiaro cioè che essi non dedurrebbero alle estreme conseguenze della pelliccia, del diamante o del milione la impunità penale del ladro per furti da considerarsi irrilevanti.

D'altra parte che cosa propone la mia penetrante lettrice come alternativa all'interpretazione evolutiva dell'articolo 624? Essa propone due cose: primo, la moltiplicazione degli sforzi intesi a convincere i nostri concittadini che non si deve rubare al prossimo; secondo, un forte aumento delle pene previste per il delitto di furto, affinché funzioni come deterrente per gli aspiranti ladri. ' Si suggerisca, da chi ne ha l'autorità, un sistema di garanzia e di tutela della società che preveda, accanto alla rieducazione del ladro, anche pene ben più severe di quanto oggi non siano '.

Qui occorre che getti sul tappeto la mia modesta, ma non piccola esperienza di quei malanni sociali che sono i reati. Purtroppo essa mi rende assai scettico, sia in ordine alla prima che in ordine alla seconda proposta.

Convincere la gente a non rubare? Sicuro. Sono millenni che non tentiamo che questo. Probabilmente, se quest'opera educativa non fosse attivamente coltivata, ci ruberemmo tutti l'un l'altro l'orologio. Ma giungere ad evitare che si rubi, a mio parere, è un sogno. Ladri ce ne saranno sempre, purtroppo, e pertanto vi sarà sempre il problema della punizione dei furti di valore irrilevante.

Quanto alla proposta di elevare le pene previste dal codice per i furti, mi limito a rispondere questo: che il nostro codice penale è tra i più severi e spietati nella repressione penale del furto e dei delitti contro il patrimonio. Aggravare ulteriormente le pene da esso previste non si può, salvo tornare al medioevo.

Proprio così. L'articolo 624 punisce il così detto ' furto semplice ' con la reclusione da quindici giorni a tre anni e con la multa da lire 12.000 a lire 200.000. È troppo poco? A me personalmente non sembra, ma mettiamo pure che sia troppo poco. Il fatto è che, in pratica (e, come sapete, val più la pratica che la grammatica), il furto semplice non si verifica mai o quasi mai.

O per una ragione o per l'altra, il furto in Italia è quasi sempre 'aggravato', o doppiamente aggravato, perché il legislatore ha fissato nell'articolo 625 tali e tante sapienti ipotesi di aggravamento della pena che è ben difficile che un povero ladro non vi incappi.

State a sentire. Tizio ruba a Caio: e questo è furto semplice. Ma il furto è aggravato se Tizio, per commettere il fatto, si introduce o si intrattiene in un edificio o in altro luogo destinato ad abitazione; è aggravato se Tizio fa uso di violenza sulle cose (per esempio, scassina una porta) o si vale di un qualsiasi mezzo fraudolento (per esempio, una chiave falsa); è aggravato se Tizio porta indosso armi o narcotici, pur senza farne uso; è aggravato se Tizio 'strappa' la cosa di mano o di dosso a Caio o usa 'destrezza' nel commettere l'azione; è aggravato se Tizio ricorre all'aiuto di altri due compari, o anche di un solo complice che sia 'travisato' o simuli di essere un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio; è aggravato se Tizio se la prende col bagaglio di Caio in una stazione, in un albergo, in un ristorante o in consimili luoghi; è aggravato se Tizio si impossessa di cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici, o di cose destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità, difesa e reverenza, o di cose esposte alla pubblica fede (per esempio, l'automobile lasciata in istrada da Caio); è aggravato se il fatto è commesso su tre o più capi di bestiame raccolti in gregge o in mandria, ovvero su animali bovini o equini anche singoli.

Se ne deduce che Tizio, per poter commettere furto semplice, deve evitare di entrare in locali chiusi, deve evitare di appropriarsi di cose esposte alla pubblica fede da Caio, deve cercare di fare il suo lavoro da solo, deve togliersi preventivamente di tasca armi e narcotici, deve astenersi dal far violenza sulle cose, deve guardarsi dall'usare mezzi

fraudolenti e deve voltare bruscamente la testa e pensare ad altro se si trova in cospetto del gregge di Caio o anche solo di un suo cavallo.

Ditemi, ciò posto, se Tizio ce la farà a commettere un furto semplice a danno di Caio.

È evidente che Tizio non ce la farà. È evidente che almeno un'aggravante specifica, tra quelle ora accennate, scatterà: ma in tal caso la pena sarà della reclusione da uno a sei anni e della multa da lire 40.000 a lire 400.000. Anzi è probabile che le aggravanti saranno almeno due, tra generiche e specifiche, e allora saranno guai grossi: reclusione da tre a dieci anni e multa da lire 80.000 a lire 600.000. Dunque, è proprio vero che le pene del furto in Italia sono altissime e fanno pensare, *mutatis mutandis,* al prezzo della benzina.

Più alte di così, le pene, si muore. Certo anche questa sarebbe un'idea: condannare a morte i ladri, come si faceva in un lontano passato. Ma in quel lontano passato la condanna si applicava ai ladri, di regola, solo se il derubato la richiedesse. Vi era quindi la scappatoia della pietà del derubato, magari aiutata con opportuni risarcimenti.

Oggi invece, in tutte le nazioni civili, salvo che per alcune ipotesi di minore importanza per le quali è richiesta la querela dell'offeso, il delitto di furto viene perseguito di ufficio. Ed è giusto che sia così, dal momento che il furto non è reato perché offende la proprietà privata, ma è reato (o almeno così dice il legislatore) perché offende la società tutta. Interessato a reprimerlo non è tanto il derubato, quanto, nell'interesse della società, il pubblico ministero.

Conclusione. In attesa della riforma del codice penale, araba fenice della nostra legislazione (insieme a molte altre), vediamo di fare qualcosa per i furti irrilevanti. Ed auguriamoci che in sede di riforma il legislatore non aumenti,

ma diminuisca le pene (troppo severe sopra tutto per lo scatto delle aggravanti) con cui attualmente colpisce i ladri. Oppure si ripristini la antichissima pratica romana della '*precipitatio e saxo*', cioè del getto dall'alto della rupe Tarpea. Io non sono contrario, purché la '*precipitatio*' sia comminata non solo e non tanto a carico dei ladri in grande stile, quanto e sopra tutto a carico dei grossi barattieri in genere. Sarebbe, ogni giorno, una montagna di cadaveri.

16 marzo 1971

## Il giorno più lungo

Il giorno più lungo della pena detentiva (è stato proprio un ex-detenuto a dirmelo) è l'ultimo giorno, quello della liberazione. Le ore, i minuti non passano mai. Si attende da un momento all'altro la chiamata in direzione, avendo preparato tutto per la partenza sin dall'alba, e la chiamata non arriva. Il caffè mattutino viene trangugiato a metà, il pasto non viene toccato. Si interroga dieci volte l'agente di custodia, che regolarmente risponde di non saperne nulla. Infine, se Dio vuole, la libertà. Sempre troppo tardi per l'ansia di chi l'aspetta.

I lettori sanno che io non sono tra quelli che approvano la pratica pietistica e lassista delle amnistie, dei condoni e delle grazie. Tanto meno riesco ad approvare certe sentenze di condanna scandalosamente benevoli. Quel che ci vuole ci vuole, e deve essere pagato sino all'ultimo, senza ingiustificabili riduzioni e attenuazioni. Ma un giorno,

un'ora di prigione in più del necessario, questo no. È chiaro che non sta bene, che sarebbe ingiusto.
È estremamente importante, dunque, sapere in che momento la detenzione deve aver fine. Nell'ultimo giorno della pena o dopo l'esaurimento di quel giorno?
La questione è stata recentemente sollevata, nei confronti di un ordine di scarcerazione emesso dal pretore di Dolo, da un pubblico ministero amante della severità. La pena detentiva inflitta ad un certo individuo scadeva il giorno X di un certo mese e di un certo anno; pertanto il pretore di Dolo aveva disposto che in quel giorno, magari anche a sera inoltrata, ma comunque non un minuto dopo la mezzanotte, il detenuto fosse scarcerato. No, ha opposto il pubblico ministero ricorrendo nientemeno che in cassazione. Il giorno X (egli ha detto), essendo l'ultimo giorno di prigione fissato in sentenza, doveva essere scontato tra le mura del carcere integralmente, cioè sino a tutta la mezzanotte: dunque l'ordine di scarcerazione doveva indicare, come data di liberazione, il giorno successivo a quello che abbiamo indicato con X. il che è quanto dire che il detenuto sarebbe stato liberato, nella migliore delle ipotesi, durante la mattinata del giorno X + 1.
Di questo rigorismo gratuito del rappresentante della pubblica accusa la corte di cassazione, con sentenza 2 aprile 1971, ha fatto fortunatamente giustizia. Il ricorso del pubblico ministero è stato cioè giustamente respinto.
Per quali motivi? Non credo che valga la pena di riferirli tutti, trattandosi in buona sostanza di tortuosi cavilli che i giudici della suprema corte hanno dovuto distillare in risposta agli altrettanto tortuosi cavilli del ricorrente. Il motivo essenziale e decisivo è stato questo: che infliggere ad un cittadino anche un solo istante di carcere oltre l'ultimo giorno della detenzione comminatagli in sentenza equivarrebbe privarlo illegalmente della libertà cui egli ha di-

ritto in forza della costituzione. Posto quindi che il cittadino deve essere liberato nell'ultimo giorno del suo periodo di carcere, è chiaro che la scarcerazione può avvenire in qualunque ora di quel giorno, anche di prima mattina. Anzi, visto che il regolamento carcerario dice che le liberazioni devono esser fatte 'nelle ore antimeridiane', lo si applichi. Così la cassazione.
Col che si scorge una delle tantissime ragioni per cui la giustizia italiana è così lenta. Le questioni di lana caprina, come quella qui sopra accennata, abbondano oltre ogni dire. E sono anche le più difficili da dipanare.

22 febbraio 1972

## « Solus cum sola »

Una massima del buon tempo antico, da me già ricordata su queste colonne, diceva: '*Solus cum sola in loco remoto non cogitabuntur orare paternoster*'. Un uomo solo con una donna sola, appartati in un luogo remoto, non fanno venire l'idea che stiano lì a recitare le orazioni. Ma la massima, a quanto desumo da una recente sentenza della cassazione penale, va radicalmente riveduta.
Vediamo i fatti. Con decreto 17 febbraio 1967 il procuratore della repubblica di Roma ordinò il sequestro del manifesto pubblicitario di un *film*, che era stato affisso nelle strade e nelle piazze della capitale. Non ci interessa il *film*, ci interessa il manifesto. Esso è stato accuratamente esaminato, nel successivo giudizio per offese alla

pubblica decenza, dal tribunale di Roma, il quale (con sentenza 25 febbraio 1967) ha ritenuto che altrimenti non può essere qualificata che come 'erotica' una scena (trascrivo) 'rappresentante una donna con le vesti scomposte, sì da lasciarle interamente scoperte le gambe e le cosce, costretta a terra da un giovane che, collocato al suo fianco, mentre la trattiene sdraiata la bacia o, quanto meno, sembra in procinto di baciarla, sebbene ostacolato dalla donna che, col viso atteggiato a palese repulsione, tenta di allontanare con le mani l'uomo nel cui volto e nel cui atteggiamento si evidenzia la bramosia sessuale'. Il tribunale ha condannato pertanto l'autore e lo stampatore del manifesto per violazione dell'articolo 725 del codice penale, anche e sopra tutto in relazione all'articolo 1 della legge 12 dicembre 1960 numero 1561 (la così detta 'legge Migliori'), che vieta di affiggere o esporre al pubblico manifesti, immagini, oggetti tali da offendere, a prescindere dal comune sentimento della decenza, la specifica predisposizione dei minori a turbamenti erotici.

Contro la sentenza del tribunale di Roma è stato proposto ricorso per cassazione e la suprema corte, con sentenza del 9 dicembre 1967, si è affrettata a cassare senza rinvio la decisione impugnata, mandando cioè completamente assolti gli imputati.

'Il manifesto incriminato (rileva la cassazione) rappresenta una coppia che giace per terra': non si discute. 'I due sono l'uno accanto all'altro, completamente vestiti, ad eccezione della donna di cui si scorge una gamba scoperta sino all'altezza della coscia': questo nemmeno si discute, anche se non si parla più di vesti scomposte e via dicendo. Ma, vivaddio, che stanno facendo di male i due giovani?

Nessuno può escludere che stiano parlando del più o del meno, cosa che si può fare anche stando sdraiati a terra su un prato con le gambe in aria, anziché seduti borghe-

semente su un divano. Il tribunale ha parlato di altro, è vero, 'ravvisando nel volto e in tutto l'atteggiamento dell'uomo la bramosia sessuale ed in quello della donna la palese repulsa all'atto cui l'uomo vorrebbe costringerla'; ma 'è questa un'interpretazione meramente soggettiva, che può non essere condivisa'.

La pornografia infatti non c'è, e, se ho ben capito, quell'atteggiamento di repulsione che si individua nella ragazza può ben essere interpretato, che so, nel senso che essa condanni le opinioni filosofiche che le sta esponendo il giovanotto. Faccio per dire: se Emanuele Kant, disteso su un prato a fianco di una damigella, le avesse esposto le sue tesi sulla critica della ragion pura, la damigella non avrebbe fatto (sopra tutto se seguace della filosofia di Locke) un viso di disgusto? Certo che lo avrebbe fatto. E nessuno vorrà sostenere (speriamo) che Emanuele Kant di altro potesse mai parlare ad una donna, comunque e dovunque disteso al suo canto, se non della critica della ragion pura o di quelle sue complicate faccende sul tempo e sullo spazio.

Ma il punto da risolvere non è quello delle possibili interpretazioni del manifesto incriminato. Il punto da risolvere è un altro: un manifesto come quello incriminato è tale da non suscitare in un adolescente certe idee poco vereconde?

Anche a questa domanda la cassazione ha dato risposta, mettendo debitamente in luce 'il travaglio interpretativo' che l'ha portata, già in precedenti occasioni, 'ad adeguare l'astratta genericità della norma alla attualità del caso concreto'.

Essa ha detto: 'La particolare sensibilità dell'età evolutiva non può essere valutata in assoluto, con criteri rigidi e fissi, ma come suscettibile di modificazione del costume'. Ed ha soggiunto: 'Sotto l'urgenza dei molteplici

stimoli esteriori la psicologia del fanciullo, nel mondo moderno, è sottoposta a tutta una serie di modificazioni progressive '.

Ed ha concluso, dopo ulteriori argomenti che ometto di riportare, nel senso che si è verificata negli adolescenti del nostro tempo una ' assuefazione a situazioni che, se in altri tempi assumevano un contenuto indecente ed un significato sessuale, appaiono oggi svuotate di ogni significato eccitante o repugnante '.

In definitiva, se non vedo male, il concetto della suprema corte è questo. Il ragazzotto contemporaneo ne ha viste e sentite tante, in materia di relazioni uomo-donna, che ormai non è più eccitato o turbato da certe scene. Son cose che gli paiono normalissime, addirittura di ordinaria amministrazione. Questo il motivo per cui non può più essere considerato lesivo della morale dei minorenni un manifesto come quello dianzi più volte menzionato.

Sarà. Ma ho una sommessa domanda da fare. Per quale motivo l'adolescente moderno rimane imperturbato dinanzi a certe cose, che turbavano invece l'adolescenza dei suoi nonni?

Se ciò dipende dal fatto che l'adolescente moderno si è ' maturato ' più sveltamente di quello di una volta, la cassazione ha ragione. Se ciò dipende dal fatto che ormai certe indecenze sono ineliminabili dal bagaglio culturale dell'adolescente moderno, la cassazione ha torto. In questo secondo caso, infatti, non deve dirsi che l'adolescente moderno si è ' maturato '. Deve dirsi piuttosto che, con la condiscendenza di certi giudici, l'adolescente moderno si è ' corrotto '. Deve aggiungersi anzi che, continuando sulla stessa china la condiscendenza di certi giudici, l'adolescente moderno è avviato a corrompersi sempre più.

E qui volutamente mi taccio, evitando di dire esplicitamente, come è invece mio solito, il mio personale parere.

Cosa volete? Proprio l'altro giorno ho letto sulle mura cittadine il titolo di un *film* recentissimo: un titolo molto 'adolescenziale' e moderno e, aggiungerò, molto fine. 'Uffa, papà, quanto rompi'.

22 ottobre 1968

## Lo sciopero solitario

Noi italiani, si sa, ci teniamo parecchio a stabilire la 'priorità' dei nostri connazionali nell'invenzione di questo o di quello. Non dico che queste priorità non vi siano. Vi sono, vi sono, anche se non sono tante quante ne denunciano i libri di lettura delle elementari. Mi domando solo, personalmente, se valga la pena di darvi tanta importanza e di vivere (certuni) quasi nell'angoscia che esca fuori il solito Popoff ad aver inventato, dieci anni prima di Volta, la pila.

Ma questo è un discorso assai complesso che preferisco tralasciare.

Per gli amanti dei primati nazionali ecco dunque una notizia che li riempirà, credo, di soddisfazione. Lo 'sciopero solitario' non è stato inventato, come pur risulta dai giornali del mese scorso, da un cittadino francese. Il primo caso di sciopero solitario si è verificato, per quanto mi consta, in Italia.

Mi domanderete, a questo punto, che cosa sia lo sciopero solitario. Giusto. Ma preferisco, malignamente, tenervi qualche poco in sospeso. Cominciamo dal cittadino francese cui l'invenzione è stata falsamente attribuita.

Si tratta di quel guardiano di un faro, il quale ha inaugurato l'anno 1971 scioperando, solo soletto nel suo torrione tra i flutti, per impeccabili motivi sindacali, debitamente approvati dalla sua associazione professionale. L'autorevole quotidiano *Le Monde*, segnalando il caso nel suo numero del 10 gennaio 1971, ha parlato di 'sciopero monoposto' ('*grève monoplace*') e si è chiesto pensosamente se l'esempio sarà 'contagioso'.

È chiaro che, nel suo subcosciente, l'autore del commento ha ritenuto che lo sciopero sia una malattia eventualmente contagiosa, senza porsi il problema, vecchio quanto il mondo, se non sia piuttosto una malattia la causale che determina la 'reazione di sciopero'. Ma tralasciamo anche quest'altro complesso discorso e veniamo finalmente a noi.

Per sciopero solitario (monoposto, se si preferisce) si intende lo sciopero dichiarato ed effettuato da un unico lavoratore. Intendiamoci, non lo sciopero fatto da un unico lavoratore perché egli sia il solo, tra mille o diecimila, che non abbia fatto il crumiro, il solo cioè che abbia effettivamente scioperato tra molti che dovevano scioperare. Il caso è più sottile. Lo sciopero solitario è quello (indubbiamente piuttosto insolito) che, pur riguardando una questione generale di lavoro, si riferisce in concreto ad un unico lavoratore, essendo costui appunto l'unico prestatore di lavoro che si trovi concretamente, in un certo momento e in una certa sfera produttiva, ad essere l'interessato alla soluzione di quella questione generale di lavoro.

Quando è così, il caso si è presentato in Italia già lo scorso anno ed ha dato luogo ad un interessante decreto (14 settembre 1970) del pretore di Roma.

Al suo rientro in servizio dopo una lunga malattia, il signor A. F., impiegato della tesoreria comunale di Roma (tesoreria gestita da due grosse banche), era stato trasferito d'autorità ad altro ufficio, venendo con ciò a perdere

un' ' indennità di superlavoro ' di circa 100.000 lire mensili. Non vi sarebbe stato nulla da eccepire se il provvedimento fosse stato motivato da ragioni obiettive di servizio, ma pare che queste ragioni obiettive non vi fossero o non fossero evidenti. Pertanto il sindacato cui era iscritto il signor A. F., esperiti vanamente i tentativi di superare con le buone il dissidio, decise e notificò uno ' sciopero ad oltranza ', restringendolo però, con apprezzabile senso del limite, al solo signor A. F.

La tesoreria reagì con il licenziamento in tronco del lavoratore, colpevole, a suo dire, di non essersi presentato al lavoro. Il lavoratore e il suo sindacato replicarono ricorrendo al pretore, cui chiesero, a norma dello ' statuto dei lavoratori ' (legge 20 maggio 1970 numero 300) che dichiarasse nullo sia il licenziamento che il precedente trasferimento, e che per intanto, in via di urgenza, disponesse la reintegrazione del signor A. F. nel posto di lavoro originariamente occupato.

Non sono in grado di prevedere come andrà a finire la complessa controversia. Sono soltanto in grado di segnalare che il pretore ha ritenuto che lo speciale procedimento previsto per la repressione della ' condotta antisindacale ' del datore di lavoro sia esperibile anche nell'ipotesi di un licenziamento singolo che abbia carattere discriminatorio ed antisindacale. E siccome nella specie il magistrato ha ravvisato gli estremi di uno sciopero legittimo, egli ha ordinato in via di urgenza la richiesta reintegrazione del signor A. F. nel suo posto di lavoro: non quello originario, ma quello occupato al momento del licenziamento.

Fermiamoci sugli argomenti che hanno indotto il giudicante a qualificare legittimo lo sciopero solitario.

Egli ha ragionato, approssimativamente, così. Lo sciopero, per ora genericamente regolato dall'articolo 40 della costituzione, si svolge in due momenti: quello della delibera-

zione di esso da parte del sindacato e quello della sua attuazione da parte dei lavoratori, anche non iscritti al sindacato, che rientrino nella 'categoria' cui lo sciopero si riferisce. La deliberazione di sciopero è legittima se non ha riferimento a singoli lavoratori o a determinati gruppi di lavoratori, ma si riferisce a tutti i lavoratori (uno, nessuno, centomila) facenti parte di una 'categoria', di una collettività indeterminata di prestatori di lavoro. Ciò posto, non ha importanza che l'interessato sia, in concreto, un solo lavoratore. Scioperando, egli esercita un suo diritto in esecuzione della delibera sindacale. Licenziandolo, il datore di lavoro offende la libertà sindacale.

L'argomentazione è assai lucida e mi sembra, almeno in astratto, da approvare. Non solo però essa vale ad incoraggiare i sindacati a limitare l'area degli scioperi ai soli lavoratori interessati alla questione di lavoro in discussione, anche se pochi: essa vale anche a dimostrare che, ahimé, il così detto 'sciopero solitario' sembra, ma non è un'invenzione. Lo sciopero solitario altro non è che l'esecuzione solitaria (unico e solo essendo l'interessato ad esso) di uno sciopero come tutti gli altri, cioè di uno sciopero proclamato per motivi di ordine categoriale.

In concreto, debbo dirlo, un pericolo vi è: il pericolo che le associazioni sindacali autorizzino singoli loro iscritti a scioperare ad oltranza per motivi che non riguardano gli interessi di categoria, ma esclusivamente gli interessi di quei singoli iscritti. È facile, in altri termini, trovare la copertura di un qualche interesse di categoria per permettere ad un singolo lavoratore di assentarsi dal lavoro senza il rischio del licenziamento in tronco. E non ditemi che si tratta di una diabolica immaginazione, perché qualcosa del genere lo fa assai spesso il parlamento quando, sotto le apparenze di una legge generale, emette provvedimenti che in realtà concernono una persona o pochissime persone sol-

tanto: quei provvedimenti legislativi che taluno gustosamente propose di corredare della fotografia dell'interessato. Tuttavia, diversamente da quel che accade per certe 'leggine' *ad personam*, vi è anche il modo per evitare il pericolo ora denunciato, perché lo sciopero, come avete visto, è controllabile entro certi limiti dalla magistratura giudicante. Contrariamente a ciò che taluni datori di lavoro dicono, la legge sindacale non favorisce indiscriminatamente i lavoratori.

2 marzo 1971

## « C'è il Riccardo »

Colgo nei giornali della scorsa settimana un fatterello di cronaca, confidando che le notizie di agenzia lo abbiano riportato esattamente. Forse esso si presta a qualche interessante considerazione su questo nostro amatissimo paese, che i libri di lettura amano definire 'la patria del diritto'.

Un deputato di cui non importa il nome era parte civile in un processo penale che doveva svolgersi in Calabria. Adducendo le occupazioni del suo ufficio, aveva ottenuto di essere interrogato a Roma, città di sua residenza, per 'rogatoria' (più semplicemente: per richiesta) dell'ufficio istruttorio calabrese. Al pretore romano che doveva interrogarlo egli ha reso noto di voler usufruire del diritto di non recarsi al palazzo di giustizia e di ricevere il magistrato nel suo domicilio, ed ha 'eletto' come proprio domicilio (altro suo diritto) la sede del partito di cui è segretario politico.

Il pretore, dottor Infèlisi, anziché sottomettersi a questa *corvée*, ha sollevato, nelle debite forme, un incidente di costituzionalità: ha rimesso cioè alla corte costituzionale il problema se sia compatibile con la costituzione vigente che i deputati ed altri dignitari, qualificati 'grandi ufficiali dello stato', godano rispetto ai comuni cittadini del trattamento preferenziale di non comparire davanti ai magistrati nei loro uffici, ma di far comparire i magistrati davanti a sé. Non si tratta di una patente violazione del principio di uguaglianza tra i cittadini italiani, così solennemente proclamato dall'articolo 3 della carta costituzionale?

A chiarimento della questione va precisato che l'articolo 356 del codice di procedura penale, in relazione agli articoli 453 e 454, effettivamente esenta dall'obbligo di comparire davanti alla magistratura, nelle sue sedi proprie, i cardinali e i predetti 'grandi ufficiali dello stato'. Le ragioni del particolare riguardo portato ai cardinali sono collegate con i patti lateranensi del 1929 e, per dir così, si capiscono. Ma con i grandi ufficiali dello stato come la mettiamo? E chi sono poi questi grandi ufficiali dello stato?

Eccovi serviti. Il motivo dell'esenzione dei grandi ufficiali dello stato dall'obbligo di andare di persona alle sedi di giustizia va ricercato nella storia, e più precisamente nei tempi in cui in Italia, così come in molti altri paesi del mondo, esistevano, anche sul piano formalmente giuridico, cittadini di prima, di seconda, di terza categoria e via di questo passo. I 'grandi ufficiali dello stato', cittadini di primissima scelta, erano appunto quelli rientranti nei primi quattro scaglioni degli ammessi a corte: quattro scaglioni su tredici, pensate, al di là dei quali vi era la plebe, che della corte aveva il diritto di guardare solo le mura esterne. L'altissima levatura dei grandi ufficiali dello stato spiegava il titolo di 'eccellenza' loro

attribuito ed il privilegio degli interrogatori a domicilio. E a ben guardare si trattava, rispetto a tempi ancora più antichi, di un bel passo in avanti, perché le Loro Eccellenze non erano tali per nascita, come i membri della nobiltà, ma giungevano ai loro vertici attraverso difficili e severe scalate unicamente basate sui loro meriti personali.

Tuttavia, che il privilegio dei grandi ufficiali dello stato sapesse un tantino di antipatico, per non dire di odioso, lo si era avvertito già da parecchio. Ad esempio, l'autorevolissimo giurista Farinacius, vissuto nel XVII secolo, aveva già ragionevolmente segnalato che '*possunt egregiae personae privilegio renuntiare*'. Latino facilissimo, che la relazione preliminare sul codice di procedura attualmente vigente (il famoso o famigerato codice Rocco del 1930) tradusse in queste apprezzabilissime parole: 'È poi naturale (e in Italia se ne ebbero non di rado ammirevoli esempi) che le predette persone possono rinunciare alle loro prerogative presentandosi all'autorità giudiziaria'. Il codice Rocco, insomma, ha avuto il torto di non abolire il vecchio privilegio dei grandi ufficiali dello stato, ma ha lasciato aperta al loro buon gusto la possibilità di non far funzionare la norma dell'articolo 356.

In questi primi decenni della repubblica, come ormai tutti sanno, il titolo di eccellenza è scomparso, abolito da un decreto legislativo luogotenenziale del 1945, ma l'articolo 356 del codice di procedura penale è rimasto vittoriosamente in piedi. Gli 'ammirevoli esempi' di rinuncia ai suoi favori da parte di alti dignitari della cosa pubblica si sono notevolmente moltiplicati, ma vi è ancora qualcuno, a quanto pare, che si appella a quel benevolo articolo per non recarsi davanti ai magistrati, o magari per invitare costoro al proprio cospetto nelle sedi di partiti politici. Comprensibile che il pretore Infèlisi se ne

sia adontato, invocando dalla corte costituzionale l'abolizione dell'articolo 356.

Ora, prima di chiederci se l'articolo 356 sia davvero incostituzionale, chiediamoci un po' chi sono, di preciso, questi 'grandi ufficiali dello stato'. E chiediamoci, più particolarmente, se vi rientrano i deputati ed i senatori.

Sorpresa. Deputati e senatori non sono grandi ufficiali dello stato, sicché il pretore Infèlisi si batte, almeno a mio parere, contro la costituzionalità di una norma giuridica che non esiste. Infatti l'unico e solo testo normativo che elenca i grandi ufficiali dello stato è un decreto reale del 1927 (il numero 2210 del 16 dicembre di quell'anno), in cui vi sfido a trovare indicati tra i primi quattro gradi delle precedenze a corte i membri del parlamento: vi si incontra il segretario del partito nazionale fascista, ma i senatori e i deputati no. Vero è che una circolare del presidente del consiglio in data 26 dicembre 1950 ha provveduto a metter fuori elenco il segretario del partito ed a riparare all'omissione dei membri del parlamento, ma le circolari ministeriali, a quanto si insegna alle matricole universitarie, non hanno valore di legge, sono semplici istruzioni di comportamento per i funzionari dipendenti. La circolare del 1950 vale indubbiamente moltissimo per il guardaportone del Quirinale, ma non credo che valga una cicca (correggetemi se sbaglio) allo scopo di stabilire quale sia il campo di applicazione del privilegio sancito dall'articolo 356 della legge di procedura penale. Se dovessimo prestare orecchio, oltre che alle decine di migliaia di leggi e affini che ci concernono, anche alle centinaia di migliaia di circolari che sortiscono vulcanicamente dai nostri ministeri, staremmo davvero freschi.

Senonché la 'patria del diritto' da questo orecchio, a quanto pare, non ci sente. Vi è chi non dubita che i

membri del parlamento, sia pure in virtù di una circolare, possano utilizzare a proprio favore l'articolo 356 del codice di procedura penale, e comunque vi sono personaggi elencati dal decreto del 1927 che quell'articolo hanno diritto di utilizzarlo. Il quesito circa la eventuale illegittimità costituzionale del privilegio deve essere dunque esaminato.

Che dire a questo proposito? Qualunque persona di buon senso si avvede facilmente che la prerogativa dei grandi ufficiali dello stato è palesemente e violentemente in contrasto con l'articolo che sancisce l'uguaglianza, quanto meno sul piano giuridico, tra tutti i cittadini italiani. Ma andatelo a raccontare alla corte costituzionale, e vedrete. Pochissimi anni fa, con la sentenza numero 76 del 1968, la corte ha già esaminato il problema, su incidente sollevato dal pretore di Fermo, ed ha concluso che l'articolo 356, pur essendo posto a tutela di un 'malinteso prestigio di persone che ricoprono certe cariche', non viola l'articolo 3 della costituzione: 'piuttosto che godere di un privilegio, il grande ufficiale dello stato beneficia di un particolare trattamento nei riguardi dell'autorità giudiziaria'.

Forse in questo argomento della corte costituzionale si cela un sofisma. Ma non importa, andiamo al sodo. Perché il 'particolare trattamento' dei grandi ufficiali dello stato? Perché la norma dell'articolo 356 è dettata 'da innegabili necessità e garanzie dell'ufficio di cui quei soggetti sono titolari'. Guai se i grandi ufficiali dello stato fossero costretti ad allontanarsi dagli spalti del loro quotidiano lavoro: 'ne soffrirebbe o ne potrebbe soffrire la continuità o la regolarità della funzione'. È noto infatti che essi passano l'intera giornata, ventiquattro ore su ventiquattro, immersi nelle proprie alte faccende, trascorrendo la notte in ufficio su lettini da campo.

No, signori miei, non esageriamo. Noi vogliamo che i nostri grandi ufficiali dello stato si dedichino con impegno alle loro funzioni, ma non pretendiamo e non possiamo pretendere che restino vittime di esaurimenti nervosi o di infarti. Che escano pure ogni tanto, che tornino in famiglia ad abbracciare i propri cari, che vadano qualche volta al cinematografo, e che si rechino al palazzo di giustizia, in quelle rare occasioni in cui ne sono richiesti. Una passeggiatina, possibilmente a piedi, gli farà bene. E non si preoccupino troppo per quel che potrà accadere durante la loro assenza, perché vi sarà pure qualcuno in grado di sostituirli, diamine.
In Italia c'è sempre fortunatamente qualcuno che tappa il buco e salva la situazione. Come dice, in quella sua canzone, il simpatico Giorgio Gaber? 'Per fortuna che c'è il Riccardo'. (Non è di grande compagnia, ma è il più simpatico che ci sia).

29 febbraio 1972

## I patrocinatori legali

Si usa dire comunemente che un cattivo medico è assai più pericoloso di un cattivo avvocato, ma temo che si tratti di uno dei più vieti luoghi comuni. Certo, un cattivo medico provoca l'aggravamento o la morte di un ammalato, con pregiudizio per la sua sanità o per la sua stessa vita, mentre un cattivo avvocato è ben difficile (difficile, ma non impossibile) che arrivi a tanto. Ma fateci caso: la peculiare sensibilità dei clienti, e dei loro

parenti e amici, induce abbastanza facilmente ad individuare il cattivo medico e ad allontanarlo dall'ammalato prima che gli faccia del male irreparabile: viceversa un altrettale allarme nei confronti dei patrocinatori legali solitamente non esiste nel pubblico, e ciò significa che essi, se sono cattivi professionisti, possono facilmente imperversare sino a che si produca, giuridicamente parlando, l'irreparabile.

L'esperienza mi dice qualcosa di più. Un avvocato azzeccagarbugli, improvvisatore e facilone, 'incontra' nel cliente assai più facilmente di un avvocato cauto e preparato. Il primo trova sempre tutto facile e mette subito mano ad una carta da bollo, facendosi firmare una procura alle liti, salvo poi ad imbastire una causa che non sta né in cielo né in terra e che finisce con una copiosa condanna alle spese giudiziali. Il secondo, ben conscio delle molte insidie che presenta il diritto in generale ed il processo in particolare, si adopera essenzialmente ad evitare la causa, a cercare il punto di transazione, comunque a smorzare i facili entusiasmi del cliente, il quale (è umano) raramente gli si rivolge pensando di non avere completamente ragione.

Sia come sia, il nostro ordinamento giuridico prevede in astratto un certo numero di solide garanzie in ordine ai procuratori legali e agli avvocati. In primo luogo, salvo il caso eccezionale dei professori universitari, occorre che essi abbiano la laurea in legge. In secondo luogo, sempre salvo ragionevoli eccezioni, è richiesto che svolgano un certo periodo di buon tirocinio. In terzo luogo, almeno come regola, si pretende da loro il superamento di un esame di stato con tanto di scritti ed orali, da sostenere di fronte ad una numerosa commissione.

È sufficiente? Chi sa.

Sulla carta è più che sufficiente, questo si capisce. È

in concreto, nella realtà della vita, che sorgono i guai. Per esempio, la laurea può essere stata ottenuta (caso non raro) a titolo di concessione graziosa, il tirocinio pratico può consistere solo in un certificato compiacente di un benevolo avvocato, gli esami di stato possono essere infine tirati giù alla buona e ridursi anch'essi ad una lustra. Non è un mistero, quanto a quest'ultimo punto, che vi sono in Italia commissioni esaminatrici di manica larga e commissioni esaminatrici che fanno il loro dovere e difendono la propria dignità (oltre che l'interesse dei cittadini): a farsi esaminare dalle prime corrono ogni anno stuoli di aspiranti di tutti i distretti d'Italia, mentre ad affrontare le prove con le seconde restano ovviamente pochi elementi sicuri del proprio valore ed un certo numero, diciamo, di ingenui.

In questa situazione così poco allegra della professione legale in Italia, è sopraggiunta a creare nuovi sconquassi la legge numero 910 del 1969 (articolo 2), la quale, in vista di una riforma universitaria che sembrava imminente e che poi ha finito per andare vistosamente in fumo, ha introdotto negli studi superiori la così detta 'liberalizzazione dei piani di studio', autorizzando gli studenti a derogare ai piani di studio ufficiali delle varie facoltà ed a seguire corsi universitari di loro libera scelta. Il principio, sia chiaro, è ottimo, ma a patto che funzioni nell'ambito di una università rinnovata, organizzata cioè in 'dipartimenti' e dotata di un numero tale di docenti (preparati) da far sì che gli studenti possano essere uno per uno seguiti e consigliati: il tutto da svolgersi in una nuova atmosfera di onestà e di buona fede che impedisca la corsa facile al pezzo di carta denominato laurea. Siccome l'università rinnovata a tutt'oggi non c'è, è evidente che il principio, oggi come oggi, è semplicemente esiziale. I consigli di facoltà cercano di 'bloccare' un

certo numero di materie (poche) dichiarandole essenziali e insostituibili, ma molte altre discipline non meno essenziali (e forse più) possono essere e sono agevolmente evitate dagli studenti, a beneficio di certe materiucole pessimamente insegnate e demagogicamente offerte all'incanto, le quali si traducono in ridicolissimi esami a 'trenta' quasi sicuro.

Con riferimento specifico alle facoltà di giurisprudenza, sono in grado di affermare e dimostrare, senza tema di smentita, che negli ultimi anni innumerevoli studenti ne sono usciti trionfanti, sventolando la loro brava pergamena di laurea, senza avere nozione, non dico del contenuto di certe materie importantissime, ma addirittura dell'argomento di quelle discipline. Dopo di che questi neolaureati si sono presentati ai consigli dell'ordine degli avvocati e procuratori, iscrivendosi nell'albo dei praticanti ed acquistando, già con questo, il diritto all'esercizio del patrocinio legale di fronte alle preture del distretto di corte di appello. Terminato il periodo minimo del tirocinio professionale, essi si son poi dati all'accurata scelta della commissione esaminatrice più facilona ed hanno eventualmente ottenuto il titolo di procuratore legale. Nessuno può escludere che taluni fra costoro, studiando per conto proprio, quel titolo se lo siano meritato, ma ammettete che è quanto meno probabile, fortemente probabile, che gli altri, se ed in quanto abbiano superato gli esami di procuratore legale, debbano rendere grazie di ciò alla propria cultura, ma, in parti uguali, a S. Rita da Cascia ed alla longanimità condannevole delle commissioni esaminatrici. Chi in queste cose è più addentro, e certi tizi li ricorda per quel che valevano (o non valevano) durante gli studi universitari, ogni anno, incontrando i tizi di cui sopra nelle aule di giustizia, dice con voce sempre più fievole e sconsolata: 'Buongiorno, collega'.

Bisogna dare atto a certi consigli dell'ordine degli avvocati e procuratori di aver per lo meno tentato di porre un argine a questo fenomeno di vera e propria dissoluzione o, a meglio dire, di dissolutezza professionale. Così il consiglio dell'ordine di Torino, con delibera del 24 novembre 1970, ha deciso di non ammettere l'iscrizione all'albo dei praticanti procuratori dei laureati in giurisprudenza che non abbiano sostenuto gli esami relativi alle discipline universitarie del diritto civile e penale, del diritto commerciale, della procedura civile e penale. Così pure il consiglio dell'ordine di Napoli, con delibera pubblicata il 18 novembre 1971, ha richiesto, ai fini dell'iscrizione nell'albo dei praticanti, la dimostrazione di aver superato gli esami universitari di istituzioni di diritto privato, di diritto civile, di diritto commerciale, di diritto del lavoro, di diritto amministrativo e di diritto processuale civile e penale.

Ma mi sia concesso di esprimere, unitamente all'apprezzamento per le buone intenzioni, una sincera e deferente critica di queste affrettate decisioni.

In primo luogo le decisioni ora ricordate denunciano, a mio avviso, una singolare ristrettezza di *visus* culturale.

Ritenere che tra le nozioni addirittura elementari di un professionista legale non debba figurare il diritto costituzionale (con tutte le questioni di costituzionalità che gli avvocati possono e debbono proporre anche e sopra tutto nei processi davanti al pretore), ritenere che tra le predette nozioni elementari non debba figurare altresì il diritto internazionale pubblico e privato (con tutte le possibilità concrete che si presentano in argomento particolarmente oggi, nell'Europa dei Nove), ritenere che le così dette materie storiche (di diritto romano e di diritto intermedio) possano non far parte del bagaglio indispen-

sabile di un laureato in giurisprudenza (venendo meno altrimenti a quest'ultimo la capacità di procedere ad una vera e realistica interpretazione del diritto positivo, le cui basi, per chi non lo sapesse, non hanno carattere logico e metafisico): ritenere tutto ciò, o far la figura di ritenerlo, significa davvero difendere una concezione angusta e povera della professione forense, e ridurre quest'ultima al livello di un'attività artigiana.

Ma andiamo avanti. Quel che bisogna aggiungere, sempre a mio avviso, è che queste delibere di taluni consigli dell'ordine forense italiani sono illegali. La legge professionale dice che hanno diritto a far parte degli albi dei praticanti procuratori i laureati in giurisprudenza: punto e basta. Nessuno è autorizzato, purtroppo, ad esaminare i *curricula studiorum* di questi laureati ed a limitare l'iscrizione ai laureati che abbiano superato certi esami, anziché altri. La laurea viene conferita dalle università, non da altri enti, e tutte le lauree, purtroppo, sono giuridicamente equivalenti. La legge è dura, ma è legge.

Vero è che una legge del 1901 (numero 283) ed una legge del 1928 (numero 1415) ammettono eccezionalmente i non ancora laureati ad un limitato patrocinio, davanti alle conciliazioni ed alle preture, a condizione che abbiano superato le così dette 'materie di codice': diritto civile, diritto commerciale, diritto penale e le due procedure. Ma che significa questo? Si tratta di disposizioni, ripeto, eccezionali e aggiungo incostituzionali, checché abbia ritenuto in contrario la corte costituzionale in una sentenza del 1963, cioè del periodo in cui la corte era estremamente riluttante ad emettere sentenze di illegittimità costituzionale. Se un'eccezione (discutibilissima) è stata fatta per i non laureati, non se ne può dedurre *a fortiori* che i laureati debbano aver sostenuto quanto meno le stesse materie di codice, se vogliono essere ammessi agli albi

professionali. Si dimentica che i laureati sono laureati, cioè sono dichiarati 'esperti in diritto', con criterio insindacabile, dalle facoltà di giurisprudenza, sole competenti ad emettere queste dichiarazioni.

Si critichino pure le facoltà di giurisprudenza per la leggerezza con cui distribuiscono patenti di giurista a persone che non le meritano, si critichi pure la legge sulla liberalizzazione dei piani di studio che legittima formalmente le facoltà giuridiche a queste elargizioni di patenti di giurista, si deplori lo scadimento degli studi giuridici, del costume civile italiano e di quanto altro si vuole e si può deplorare. Ma non si distinguano, essendo privi della competenza per farlo, le lauree in giurisprudenza in lauree di gruppo A e lauree di gruppo B.

La verità è che i consigli dell'ordine hanno perfettamente ragione nel deplorare l'afflusso di laureati con insufficiente preparazione culturale e sono pienamente nel giusto quando si propongono di bloccare la strada della professione a questi laureati. Ma il mezzo giuridico di cui essi dispongono per porre in essere questa santa crociata è un altro. È costituito dalla serietà con cui devono (dovrebbero) essere condotti gli esami di abilitazione alla professione forense, e dalla vigile attenzione con cui debbono (dovrebbero) essere controllati nell'esercizio della loro professione gli iscritti agli albi professionali.

Serietà, ecco quello che si vuole e che, se vi fosse, basterebbe ed avanzerebbe. Serietà di tutti, ciascuno nell'ambito delle proprie funzioni e nei limiti delle proprie attribuzioni di istituto. Serietà, senza fare, come invece si fa, a scaricabarile.

Scherzare nelle forme, perché no?, ma essere seri nella sostanza, o almeno tentarlo. Non viceversa.

15 febbraio 1972

# Il diritto in automobile

La cibernetica, *regina doctrinarum* della civiltà moderna (la 'civiltà delle macchine', come molti la chiamano), si avvia ad occupare ed a far sua una nuova provincia, quella del diritto. Già da qualche anno si parlava da alcuni di una nuova materia giuridica in gestazione, la 'giurimetrica' ('Jurimetrics'), intesa essenzialmente alla memorizzazione elettronica di leggi, sentenze, *casus* e via dicendo. Ma in questi ultimi tempi le ambizioni dei cibernetici del diritto sono divenute, a quanto vedo, maggiori. Ond'è che addirittura si propone, in un recente e interessante libro del Losano, la fondazione di una nuova scienza denominata la 'gius-cibernetica'.

La cosa è seria, e perdippiù un tantino complicata. Ci vorrebbe, a spiegarcela, l'inimitabile professor Enrico Medi, che purtroppo non c'è. Vediamo dunque di capirci qualcosa con le nostre forze.

Come tutti forse già sanno, la 'cibernetica' (da un vocabolo greco che significa 'arte del pilota') è la scienza, tuttora in espansione, che studia i processi del pensiero umano e cerca di tradurli in sistemi meccanici, elettrici, elettronici: in sistemi, badiamo bene, che non solo riproducano quei processi, ma addirittura li perfezionino, sia nell'ordine rigoroso dei passaggi dall'uno all'altro stadio della meditazione, sia nella celerità del viaggio che si compie per andare dal punto di partenza al punto di arrivo di un certo pensamento logico. Il pensiero umano infatti, accanto a pregi irraggiungibili (tra i quali primeggia quello della genialità, dell'inventiva), ha due grossi difetti: è lento a muoversi ed è facile a stancarsi, quindi a fermarsi

o a perdere la strada. La cibernetica non si illude affatto, almeno per ora, di sostituire integralmente il pensiero dell'uomo con una macchina pensante, ma si adopera meritoriamente per integrarlo con apparecchiature che gli riducano lo sforzo da compiere e gli permettano di muoversi più rapidamente. L'esempio classico è dato, ai nostri giorni, da quelle calcolatrici elettroniche (dette, familiarmente, 'cervelli elettronici') che accompagnano gli astronauti nei loro viaggi e compiono per conto loro tutta una serie di calcoli che essi ed i loro collaboratori a terra non avrebbero né il tempo né la calma per effettuare.

Se posso azzardare il paragone, il meccanismo cibernetico (o diciamo pure il 'cervello elettronico') sta al pensiero umano come l'automobile sta all'autista. Chi guida l'automobile è l'autista, ma chi fa il novantanove per cento dello sforzo, moltiplicando la velocità e la resistenza dell'autista, è l'automobile. Quindi il cervello elettronico altro non è che l'automobile del pensiero. E l'analogia potrebbe essere completata, volendo, anche da un dettaglio: che tanto l'automobilista quanto il cibernetico ve li trovate di fronte, certe volte, con un cacciavite in mano.

Chiarito, sia pure all'ingrosso, questo punto preliminare, passiamo a domandarci: la cibernetica è utilizzabile al fine di 'velocizzare' e 'razionalizzare' il pensiero giuridico? O in altri termini: è possibile al pensiero giuridico procedere in avvenire più spedito e sicuro a bordo di un'automobile cibernetica?

Molti giuristi a questa cibernetica del diritto vi credono tanto poco quanto niente, ma è doveroso avvertire che si tratta in gran parte di misoneisti, i quali cioè respingono aprioristicamente la novità cibernetica perché li costringerebbe a studiarsela, ed eventualmente ad uscire dai binari di un modo tradizionale di compiere il loro mestiere. Altri vi credono un tantino di più. Altri infine (per

il momento, pochissimi) sostengono entusiasticamente che il matrimonio tra diritto e cibernetica s'ha da fare senza meno, e dev'essere una vera '*communio omnis vitae*'. Ragion per cui, da questi ultimi, non solo si propone, come dicevo all'inizio, la impostazione della 'gius-cibernetica', ma già si specifica che questa scienza deve essere suddistinta in due branche: quella dell''informatica giuridica' (cioè, detto tra noi alla buona, del reperimento ultrarapido di informazioni relative a leggi, a precedenti giurisprudenziali, a fattispecie sociali e così via) e quella della 'modellistica giuscibernetica' (cioè, sempre tra noi alla buona, del reperimento ultrarapido di soluzioni logiche a problemi di riforma degli ordinamenti giuridici vigenti).

Bene, che volete che vi dica? Il mio franco parere è questo. Sarebbe sciocco contestare la opportunità di valersi di cervelli elettronici in sede di (come diavolo si chiama?) 'informatica giuridica': ben venga quindi quel memorizzatore elettronico delle 'massime' della corte di cassazione che è in preparazione, a quanto dicono, a Roma. Ma mi fermerei lì. E non perché io sia tra coloro che, come dicono con facile e gratuita ironia i fautori della gius-cibernetica, si illudono che la dote essenziale del giurista debba essere, come quella del can da tartufi, il 'fiuto'. Manco per sogno: a questa bubbola del fiuto, messa avanti da molti pseudo-giuristi unicamente per mascherare la loro ignoranza dietro il velame della loro improntitudine di ciarlatani, io non ci credo affatto. Il diritto, a mio avviso, ha bisogno, in ogni sua piega, di studio approfondito e di sofferenza di pensiero: non si discute. Peraltro è proprio per questo che io penso che la convivenza con la cibernetica gli farebbe assai più male che bene. Un diritto inserito nella cibernetica si esporrebbe al rischio di diventare una perfetta e ingegnosissima

astrazione, cioè di tradire la sua funzione primaria, che è quella di aderire alla realtà storica e di interpretarne carnalmente le irrazionali e mutevoli manifestazioni.

Mi spiego. I cervelli elettronici, l'ho detto prima, non inventano, non sono in grado di inventare nulla, ma possono ragionare in sede di logica astratta sulla base di 'dati' forniti loro dai cervelli umani (quindi, nella specie di cui ci stiamo occupando, forniti loro dai cervelli giuridici). Anche questo, ovviamente, può servire al giurista. Ma il pericolo è che il giurista, o perché preso dalla 'frenesia dell'ordigno' o perché dominato dalla naturale pigrizia, si limiti alle risultanze emergenti dal ragionamento elettronico, o almeno sopravvaluti quelle risultanze e subordini ad esse ogni sua operazione di pensiero e di riscontro sociale.

Ora, *ecco* il punto: il cervello elettronico ragiona su 'dati' trascorsi, su elementi del passato, su cose morte, mentre il giurista è chiamato a risolvere, spesso in maniera alogica, situazioni nuove, presenti, vive. Che potrà avvenire di buono in tal caso?

Ben poco di buono, e forse qualcosa di controproducente, sia in sede di 'informatica' che in sede di 'modellistica'. Il che chiarirò con due esempi.

Primo esempio. Il codice penale vigente statuisce che gli stati emotivi o passionali non escludono né diminuiscono la imputabilità dell'autore del reato: occorre che si dimostri che l'autore del reato era in stato di incapacità (totale o parziale) di intendere o di volere. Bene, prendiamo il caso del giovane *marine* Minichiello, che ha dirottato un aereo di linea dall'America all'Italia. Che ci può dire in proposito l'informatica giuridica? Sulla base di una ricerca artigianale, credo di poter annunciare che essa probabilmente ci dirà che la situazione psicologica in cui Minichiello ha commesso il suo delitto era, sì,

emotiva, ma non era, no, quella di un incapace di intendere e di volere. Sarà l'esame della particolare psicologia del *marine* Minichiello ad indurre probabilmente i giudici italiani alla 'creazione' di un'ipotesi nuova (e a mio parere attendibilissima) di incapacità di intendere e di volere, che scagionerà in tutto o in parte l'imputato. Sfido io: la 'reazione alla guerra', ad una guerra non compresa, da parte di un uomo della nostra epoca, con le peculiari sensibilità e debolezze (se così le vogliamo chiamare) dell'epoca nostra, è un fatto nuovo, ed è in più un fatto concreto, personale, contingente di Angelo Minichiello e di lui soltanto.

Secondo esempio. Sempre il codice penale italiano punisce con pena aggravata il così detto abigeato, cioè il furto di bovini, equini o di altri animali in gregge o in mandria. La modellistica giurimetrica ci dirà, probabilmente, che il caso è assai raro, che l'importanza economica del delitto è minima, che l'ipotesi più diffusa è oggi quella del furto di automobili, e così via dicendo. E con ciò? Estenderemo l'abigeato al furto delle automobili, o almeno al furto delle automobili in gregge, cioè in corteo o in parcheggio? Oppure aboliremo l'aggravante in considerazione del carattere puramente residuale del fenomeno? Né l'una cosa né l'altra, direi io. L'osservazione sociale ci mostra che, almeno in certe regioni d'Italia, l'abigeato, se anche è divenuto infrequente e ha perduto la rilevanza di un grosso delitto contro il patrimonio ha conservato intatta la carica di gravissimo affronto. Rubate ad un ricco pastore sardo (intendo uno di quelli che hanno venduto terreni a elevatissimi prezzi all'Aga Khan) la sua fuoriserie, e non si sentirà indotto alla reazione violenta; rubategli qualche pecora, e vedrete.

Il lettore intuisce che, non solo per esiguità di spazio a disposizione, io mi sono volutamente astenuto da esempi

assai più impegnativi. Egli tuttavia mi consentirà di affermare che un diritto ancorato, sia nelle applicazioni che nelle riforme, ai precedenti ed agli sviluppi razionali degli stessi sarebbe un diritto solo apparentemente in evoluzione. In realtà esso si muoverebbe lungo direttive immutabili, di logica puramente astratta, allontanandosi sempre più rovinosamente dalla realtà sociale che si evolve.
Il diritto non può procedere in automobile, insomma, perché fatalmente sarebbe portato a seguire i tracciati di strade precostituite. Il diritto deve muoversi a piedi e il suo cammino deve farselo da sé. Non è la logica che deve orientarlo, ma, un passo dopo l'altro, il terreno mutevole della società in cui vive e dei singoli uomini che vivono in quella società.

18 novembre 1969

## Giustizia prefabbricata

Numerosi congressi, incontri e proclami hanno posto in chiarissima e quasi drammatica evidenza la riluttanza di certe correnti della magistratura italiana a sottostare, nell'amministrazione della giustizia, alla cappa di piombo delle leggi vigenti.
Diciamo le cose come stanno. Non ingiustamente si è rilevato che le leggi vigenti non sono tutte in regola con la costituzione della repubblica e che la stessa costituzione vigente non è ormai, a più di venti anni dalla sua entrata in vigore, al corrente con gli sviluppi verificatisi nella società in cui viviamo.
'Dobbiamo far giustizia o dobbiamo applicare servilmen-

te le leggi? ', si chiedono dunque certi magistrati. E molti, anche se con sfumature varie, rispondono che l'esigenza della giustizia non può essere, almeno nei casi più stridenti, coartata o distorta dall'esigenza di rispettare la lettera delle leggi più stantìe.

Quanto sia pericoloso, anche se in astratto apprezzabile, questo orientamento di taluni giudici italiani si comprende facilmente. Comunque, a prescindere dalle affermazioni estremistiche, esso sta dando sempre maggiore impulso ad una tendenza ormai piuttosto diffusa: la tendenza ad interpretare le leggi vigenti nei limiti, sia pure, delle regole logiche relative al procedimento dell'interpretazione, ma fuori di ogni rispetto verso le indicazioni autorevoli che provengono dalle magistrature superiori, e in particolare dalla corte di cassazione.

Se anche è giocoforza obbedire alle leggi, non viene ormai più praticato, come in altri tempi, il quietismo dell'obbedienza alla cassazione. L'interpretazione del reggente della più piccola pretura della penisola, del resto, ha la stessa legittimità (e talvolta un fondamento di gran lunga maggiore) dell'interpretazione erogata dalla prima sezione della suprema corte.

Entro questi limiti nessuno saprebbe criticare il moto, diciamo pure, di rivolta verso la cassazione, che si va manifestando (fin che ne stanno fuori) tra i magistrati che alla cassazione non appartengono.

Ma vi sono due 'ma'. Il primo è costituito dal fatto che nell'interpretazione delle norme giuridiche vigenti l'ultima parola spetta sempre alla cassazione. Il secondo è costituito dal fatto che la cassazione, con tutto il vasto seguito dei molti magistrati che ancora pendono dalle sue labbra, in pratica, se è concesso di dirlo, non è nemmeno essa del tutto indipendente nelle sue valutazioni interpretative.

In pratica la cassazione dipende non poco dal suo passato, cioè dai suoi precedenti e dai suoi massimari. Ed è questo il danno maggiore per una buona giustizia.
Intendiamoci. Che la cassazione sia legata ai suoi 'precedenti', entro certi limiti è un bene. Stabilito una prima volta come vada interpretato l'articolo *tot* di una certa legge, non vi è motivo per variare questa interpretazione finché non sopravvengano nuovi argomenti a favore di un'interpretazione diversa, o non si prospetti una variazione del sistema giuridico generale che implichi a sua volta una rilevanza diversa di quell'articolo.
Ma se sopravvengono i nuovi argomenti e se sopravviene la variazione? Beh, in questo caso va detto che, forse, la cassazione è un po' pigra. Nel senso che, quando ha stabilito un certo precedente interpretativo, non è troppo incline, le volte seguenti, a riconsiderare la questione *ex novo*, a meditarla meglio, a 'soffrirla' di più.
Gli avvocati napoletani, che in cassazione abbondano, dicono coloritamente che a farle cambiare giurisprudenza 'ci vuole la mano di Dio'. Quanto meno bisogna attendere, per ritentare con qualche speranza di essere ascoltati, che cambi, con l'aiuto appunto di nostro Signore, la composizione del collegio giudicante.
Questo è un inconveniente. Ma l'inconveniente maggiore è quello delle 'massime'. Alcuni dicono che sia addirittura una piaga.
Per chi non lo sa, va chiarito che in cassazione (e altrove) esiste un ufficio detto del 'massimario', il quale provvede ad estrarre da ciascuna sentenza il 'condensato' dei principi interpretativi in essa contenuti. La sentenza quindi passa agli archivi, dai quali difficilmente sarà riesumata, mentre di essa rimangono, classificate per argomenti, le massime che ne dovrebbero rappresentare il succo.
E tutte le volte che si deposita un ricorso per cassazione,

ecco che l'ufficio del massimario viene incaricato di redigere, in ordine alle questioni proposte, un certo micidiale 'foglietto' delle massime, cioè più precisamente l'elenco delle massime che più o meno si attagliano (sesecondo lui) a quelle questioni. Le massime della suprema corte vengono anzi diffuse da apposite riviste giuridiche a tutt'Italia, influenzando non poco quei giudici (che, dicevamo, non mancano) i quali ritengono che, tutto sommato, la cassazione il suo mestiere di interprete lo conosce meglio di loro.

Ma limitiamoci al comportamento della cassazione. L'ossequio di quest'ultima alle massime estratte dalle sue stesse sentenze è assai più pericoloso del rispetto dei propri precedenti. Le massime, infatti, non provengono direttamente dai collegi giudicanti, ma, lo abbiamo visto, da un ufficio burocratico. E questo ufficio è composto da persone degnissime, ma che sono per lo più giovani e valenti magistrati, forse troppo sovraccarichi di lavoro e di responsabilità per la loro ancor modesta esperienza.

L'errore di comprensione nella redazione delle massime insommma è possibile (qualcuno dice che addirittura è frequente) e la conseguenza di esso è ovvia. Può andare a finire che la corte, ingannata dalle 'massime' che le vengono propinate, giudichi non secondo i suoi 'reali' precedenti, ma addirittura secondo i principi erroneamente massimati dall'ufficio *ad hoc*.

La recente introduzione di un distributore elettronico delle massime non potrà che accrescere questa disfunzione. A prescindere dagli errori che potranno essere compiuti nell'operazione materiale di 'memorizzazione' delle massime, si tenga conto di ciò: che la memorizzazione esige il ricorso ad un 'lessico', a un catalogo di 'voci', molto ridotto. Ne consegue quindi, indirettamente, il pericolo della semplificazione e banalizzazione ulteriore dei principi inter-

pretativi stabiliti dalla cassazione in sentenze talvolta molto delicate e complesse.
Speriamo di no, ma il massimario elettronico, con quel suo snocciolare massime semplicistiche in pochi secondi mediante la premuta di un pulsante, potrà indurre la cassazione (e di riflesso chi sa quanti altri giudici) ad una pigrizia anche maggiore di quella consueta, che è già notevole. È umano che il massimario elettronico si traduca, almeno in certi casi, in una sorta di 'macchina per sentenze'. E questo sarebbe un grave affronto per la giustizia, la quale invece esige l'esame caso per caso e non ammette preventive equazioni.
Non risulta che, con tanto parlare che si fa di una giustizia che deve essere adeguata al caso singolo, si sia finora prospettato anche il pericolo costituito dall'effetto sclerotizzante dei massimari e del massimario elettronico. A ben riflettere, l'unico luogo in cui un memorizzatore elettronico non si sarebbe dovuto mai e poi mai sistemare è l'edificio in cui si amministra la giustizia.
Invece a Roma, con grande clangore di inaugurazioni, lo si è fatto. Vi è proprio da augurarsi che, come spesso succede da noi, il marchingegno si inceppi e finisca con l'essere posto ad arrugginirsi in cantina.

30 agosto 1971

## Il posto giusto

Un centinaio di tramvieri romani ha minacciato lo sciopero, e manco a dirlo uno sciopero che potrà essere anche

' selvaggio ', per questo preciso motivo: che essi sono muniti di laurea o di diploma e che l'azienda tramviaria romana, anziché pensare a trasferirli con un concorso interno nei propri uffici amministrativi, sta per bandire e ha bandito un pubblico concorso, aperto a tutti i diplomati e laureati del paese, per coprire i posti vacanti in quegli uffici.

E' una pretesa tanto assurda e ingiusta, che si stenta finanche a credere che possa essere stata seriamente avanzata. Ma è probabile che sia stata formulata veramente, non fosse altro perché il sistema dei così detti concorsi interni è un espediente assai diffuso nelle amministrazioni italiane per favorire i propri dipendenti, per sfavorire gli estranei e, inevitabilmente, per vanificare un criterio obiettivo di scelta dei migliori tra tutti coloro che sono in condizione di presentare domanda di collocamento.

Ma naturalmente non è dei guidatori, fattorini e meccanici assortiti dell'azienda tramviaria romana che volevo parlare. L'episodio mi pone in condizione di segnalare un caso, che è purtroppo l'ennesimo, di cittadini con tanto di laurea o di diploma, i quali, per trovare lavoro, hanno dovuto impiegarsi in mansioni che con la loro preparazione ed i loro titoli di studio hanno poco a che vedere. L'Italia è piena di laureati in servizio di vigili urbani, di addetti alla distribuzione della posta, di netturbini e via dicendo. Ed è piena altresì di impiegati di concetto che, tra il servizio prestato in posti qualunque e la laurea o il diploma che sventolano orgogliosamente, giungono con l'aiuto dei concorsi interni a scrivanie dietro alle quali non sono in grado di effettuare un lavoro efficiente.

Questa situazione implica che ci allontaniamo sempre più da un principio elementare di organizzazione pubblica e privata, valevole sia per i paesi capitalisti che (e forse più) per i paesi socialisti: il principio dell' ' uomo giusto al posto giusto '.

Analizziamo ancora più freddamente il problema.
Della burocrazia italiana degli anni settanta si dice, spesso dagli stessi burocrati, che è una burocrazia impreparata e incapace di attendere alle proprie delicate funzioni. Le eccezioni sono numerose, ma la regola statisticamente è questa. Ebbene, donde provengono gli strati più elevati (che sono proprio quelli più criticati) della burocrazia italiana nel momento presente? Provengono, diciamocelo con franchezza, dalle lauree elargite a mano aperta e dai diplomi non meno largamente dispensati negli anni dal '40 al '50.
Né il fenomeno, dopo una pausa di circa un ventennio, è terminato. Esso ha anzi ripreso, in questi ultimi anni, in una maniera forse anche peggiore.
Limito il mio discorso agli ambienti che conosco per diretta esperienza: le università e, nelle università, le facoltà di giurisprudenza e affini. Sono in grado di affermare senza alcuna tema di smentita, pienamente disposto a subire il controllo delle mie asserzioni da parte di una commissione di superperiti, che negli ultimi cinque anni, tra il vecchio che si contestava e si distruggeva e il nuovo che si attendeva e che tuttora si attende, si è verificato, dove più e dove meno, comunque in misura assai larga, lo sconcio di laureati forse anche intelligentissimi, forse anche coltissimi, ma in ogni caso assai al di sotto del livello minimo di preparazione culturale richiesto specificamente per il titolo professionale che è stato loro concesso.
Le prove? A prescindere da ogni più minuta discussione, basta segnalare il fatto che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza, e non sempre col minimo dei voti, giovani che non hanno seguito, tra i corsi essenziali ad una minima preparazione giuridica, corsi come il diritto amministrativo, il diritto civile, il diritto processuale civile. La liberalizzazione dei programmi di studio, disposta troppo frettolosamente dalla legge n. 910 del 1969, era ovviamente legata ad

una ristrutturazione delle università che ponesse in grado i docenti di discutere con i discenti il piano di studio più appropriato alle loro capacità ed alle loro aspirazioni professionali. Ma siccome la ristrutturazione finoggi è mancata, è ovvio che queste discussioni si siano potute fare solo su minima scala, e particolarmente in piccole università. In un'università pletorica come quella di Napoli (la quale, per la sua elefantiasi, è più propriamente la negazione di una università) non si è potuto fare, e comunque non si è fatto altro che questo. Si è detto agli studenti: queste sono *tot* materie che noi professori riteniamo essenziali; depennatene a vostra scelta quattro, sostituendole, sempre a vostra scelta, con quattro altre materie, quali che siano. Le conseguenze si intendono più che facilmente.

Non solo le conseguenze immediate, di eliminazione di materie importanti, ma anche quelle mediate, che si riverberano sulla sistemazione professionale dei laureati. Il pezzo di carta della laurea è tanto vistosamente un mero pezzo di carta, che i datori di lavoro, sopra tutto quelli privati, diffidano di esso, particolarmente se elargito da certe università. L'ordine degli avvocati e procuratori di Torino, con una delibera non impeccabile sul piano della legittimità ma certo apprezzabile sul piano della serietà, ha deliberato, in data 24 novembre 1970, di non ammettere alla pratica con patrocinio i laureati che non abbiano almeno superato alcune materie-chiave. Altri ordini professionali si sono messi o stanno per mettersi sulla stessa strada.

Se questa reazione si generalizzerà, avremo la distinzione dei laureati in giurisprudenza nella duplice categoria dei laureati di pieno diritto e dei laureati di minor diritto. Se essa non si generalizzerà, avremo la svalutazione di tutte le lauree, sia di quelle conseguite dignitosamente e sia di quelle conseguite meno dignitosamente.

Chi non si rende conto della gravità del problema, che si

moltiplica per tutte le lauree di tutte le facoltà, evidentemente non si rende conto delle esigenze elementari di uno stato moderno, immesso in una comunità di stati tecnologicamente e culturalmente sempre più avanzati e costretto, voglia o non voglia, a competere con essi. La politica del numero dei pezzi di carta intestati come laurea o come diploma è esattamente la stessa politica degli otto milioni di baionette: una politica che, nella migliore delle ipotesi, va qualificata velleitaria.
Se continuiamo così, e se continuiamo a tacercelo, ci avviamo verso il trionfo dell'autodidattismo. L'uomo giusto sarà assegnato al posto giusto, almeno nelle amministrazioni interessate a funzionare efficientemente, sulla base di criteri di scelta del tutto indipendenti dai titoli di studio ottenuti a scuola. Ma l'autodidatta di oggi non è e non potrebbe più essere quello dei tempi andati (posto che sia mai esistito), il quale si faceva una preparazione culturale e professionale veramente da sé, studiando i libri a lume di candela. Nel mondo progredito e complesso di oggi, l'autodidatta può essere solo colui che sia in grado, economicamente, di pagarsi di tasca sua i docenti privati che lo preparino.
Il pericolo è questo. Che in nome di una giustizia sociale realizzata a parole, ci si avvii in sostanza verso l'aggravamento nei fatti di una già vistosa e intollerabile ingiustizia sociale.

21 settembre 1971

## Vecchia Inghilterra

Alcuni anni fa (ricordo che si era d'inverno) uno mio amico, professore universitario, decise di cambiare la sua modesta 1100 con una 1300 di altra marca dal prezzo un po'

elevato. Devo precisare che questo mio amico professore è, almeno in apparenza, un tipo, dirò così, piuttosto severo e distaccato, che ama vestire di grigio scuro e portare al braccio un ombrello *Brigg* che non apre mai. Nella realtà è una persona, mi pare, abbastanza semplice e cordiale; ma visto da lontano può addirittura sembrare un 'inglese', o almeno uno di quei tipi che noi napoletani riteniamo essere inglesi.

Bene, il mio amico si rivolse, per consigli ed aiuti, ad un altro mio amico, un napoletano di forma e contenuto, che si offrì di presentarlo ad un commissionario (altro napoletano a *full time*) per la delicata operazione di permuta. Quando i due si trovarono davanti al commissionario, l'esuberante presentatore del mio amico con l'ombrello non mancò, come s'usa a Napoli, di magnificare le elette doti di mente e di cuore del raccomandato. Il tocco finale della presentazione si riassunse, all'incirca, in una frase come questa: 'Trattatelo bene e, sopra tutto, siate seri. Guardatelo, il professore. Guardate che ombrello. Ho detto tutto: è un inglese'.

Sta in fatto che il professore si pose a discutere con il commissionario, il quale gli disse che, trattandosi di lui, gli avrebbe fatto condizioni di vero favore: anziché accordargli il solito 3 % di sconto sul prezzo di listino dell'automobile nuova, egli avrebbe calcolato il valore della macchina vecchia ('un carruocciolo', precisò) con una maggiorazione di ben centomila lire.

Il professore lo ascoltò con attenzione e lo ringraziò. Poi disse: 'Senta, non potrebbe anche farmi uno sconto del 2 % sull'automobile nuova?'.

Fu a questo punto che il commissionario esclamò stravolto: 'Professò, ma Voi che inglese siete?'. E il mio amico dovette dargli ragione.

Gli anni che sono frattanto trascorsi non mi hanno fatto

dimenticare questo significativo episodio. Ed è forse per questo che io spulcio sempre con molta curiosità la giurisprudenza inglese (voglio dire le sentenze emesse dai magistrati inglesi), alla ricerca di qualche cittadino britannico che si sia comportato in maniera furbesca, uscendo dal *cliché* degli inglesi della City con bombetta ed ombrello.

Ce n'è, ce n'è, di questi inglesi *extra ordinem*. E ve lo dimostrerò citandovi una sentenza della *Court of Appeal* per l'Inghilterra ed il Galles emessa il 17 ottobre 1969 dai molto onorevoli giudici Sachs, Widgery e Plowman, in parziale riforma della sentenza 28 novembre 1968, pronunciata a sua volte da Suo Onore il giudice della corte di Contea di Wandsworth.

Immaginatevi la scena. Al di sotto delle copiose parrucche tre giudici facenti parte di un 'ruolo' di poco più di venti magistrati che compongono l'eminente consesso. Ciascun giudice ha il diritto e il dovere di esprimere pubblicamente il proprio parere sulla causa. Nella specie, peraltro, la *sententia*, cioè la motivata opinione, del giudice Sachs è stata sposata, con misurate parole di approvazione, dagli altri due colleghi. Il soccombente, signor Adams, potrà ulteriormente ricorrere alla *House of Lords*, di cui (stranezze della procedura inglese) è presidente lo stesso *Lord Chancellor* che fa parte di diritto della *Court of Appeal*. Ho l'impressione che non gli conviene.

Ecco i fatti. Nel luglio 1965 il signor Adams dette in locazione settimanale al signor Mafo un appartamento mobiliato sito al numero 10 di Duncan Road, Richmond, dove egli stesso risiedeva. Nel dicembre 1967, malgrado che il locatario avesse sempre pagato il canone, il signor Adams intimò lo sfratto al signor Mafo. Ma anche in Inghilterra vi è una legislazione vincolistica delle locazioni, il *Rent Act*, e il signor Mafo si fece forte, vittoriosamente, di questa per rimanere nell'appartamento.

Fin qui tutto normale. Ma che ti fa l'astuto signor Adams per ottenere la liberazione del suo appartamento?
Bisogna sapere che il signor Adams era sposato alla signora Adams e che l'inquilino Mafo non aveva mai avuto occasione di incontrarsi con costei. Il 15 febbraio, dunque, il buon Mafo riceve l'invito di una certa signora Williams a visitare un quartino mobiliato al numero 11 di Norton Gardens, Norbury, che la signora Williams si diceva disposta a locargli a condizioni di eccezionale favore. Recatosi a Norbury, Mafo vi incontra la sedicente signora Williams, visita l'abitazione che questa gli mostra, trova conveniente il canone e si impegna a prendere il quartino in locazione. Per conseguenza, Mafo disdice volontariamente il contratto con Adams e, il giorno stabilito, lascia la casa di Adams per trasferirsi, armi e bagagli, in quella della Williams.
Avrete capito, naturalmente, chi era la signora che si era presentata al signor Mafo col nome di Mrs. Williams. Era la moglie dell'astuto Adams, *by Jove*.
La buona donna, avendo preso in fitto solo per pochi giorni l'appartamento di Norbury, si era spacciata come proprietaria dello stesso e l'aveva locato truffaldinamente a Mafo. Questi, che era caduto in pieno nel raggiro, si trovò quindi, il giorno del trasloco, fuori della casa di Adams, che aveva spontaneamente abbandonato, e di fronte alla porta ben chiusa del numero 11 di Norton Gardens, Norbury, in cui non aveva alcun diritto di penetrare. (Edgar Wallace, dove sei tu?).
Il meno che poteva derivare da un pasticcio del genere era una causa, e difatti lo scornato Mafo citò in giudizio Adams e consorte per violazione dolosa degli obblighi contrattuali, o quanto meno per frode (' *tresspass* ').
Forse ora vi interesserà conoscere la sentenza della *Court of Appeal*: una sentenza che si richiama, secondo l'uso delle corti inglesi, ai così detti ' precedenti ', cioè a sen-

tenze autorevoli emesse in precedenza relativamente a casi identici o analoghi. Eccomi a voi.

Riammettere il signor Mafo nell'appartamento di Richmond? Non se ne è parlato neppure, perché Mafo ne aveva abbastanza di Adams e moglie, ed ha senz'altro preferito cercarsi un altro alloggio presso persone più dabbene.

Condannare Adams al risarcimento dei danni per violazione di contratto, cioè per aver dolosamente indotto Mafo a rompere il contratto di locazione? Beh, questa è stata la richiesta principale del difensore del signor Mafo. Ma bisogna dire che i giudici hanno dato il suo giusto peso al fatto che il signor Mafo aveva rinunciato con una certa irriflessività alla locazione presso Adams, mostrando con ciò di non essere poi tanto interessato al suo mantenimento. La risposta è stata quindi: no.

Rimaneva la possibilità di condannare il convenuto al risarcimento dei danni, come si suol dire 'extracontrattuali', cioè ingiustamente provocati, a prescindere dal contratto, al suo patrimonio. Ma perché vi sia una condanna, al risarcimento dei danni occorre che vi siano dei danni patrimoniali effettivi e ben provati: il che nella specie pare non sia risultato.

Ma allora il cattivo Adams è uscito indenne dalla causa promossa contro di lui dal buon Mafo? Vi risponderò, non senza soddisfazione, che invece una sua condanna vi è stata.

Anche se i danni non si sono verificati, o comunque non sono stati provati dall'attore Mafo, sta in fatto (ha deciso la corte) che Adams si è comportato nei suoi confronti con frode ('*deceit*'), cioè da persona in mala fede. Questo non è bello, ha proseguito la corte, ed esiste anzi un 'precedente' che si rifà, niente meno, all'autorità di Lord Devlin, altro importante membro della *Court of Appeal*. Non a caso Lord Devlin ebbe a dichiarare, in un'occasione

analoga, che non si può assolutamente lasciare indenne chi abbia messo su una manovra allo scopo di procurarsi un torbido guadagno.
Dunque, il signor Adams è stato condannato, per la sua frode, a 100 sterline di '*exemplary damages*', cioè ad un risarcimento a carattere 'esemplare' di danni patrimoniali inesistenti. Perché sempre Lord Devlin ha anche detto saggiamente che 'gli *exemplary damages* possono essere correttamente irrogati ogni qualvolta sia necessario insegnare a chi commette un illecito che l'illecito non rende'.
Quali conclusioni trarremo da questo 'racconto inglese?'.
Due conclusioni.
La prima è tale da dare qualche consolazione al mio amico, il professore con l'ombrello. Nella vecchia Inghilterra (forse perché sta diventando nuova) vi sono personaggi ben più astuti e maliziosi di lui. Si rimetta dunque tranquillamente il *Brigg* sul braccio, e continui a passeggiare sotto la pioggia senza aprirlo.
La seconda conclusione è per il nostro legislatore. Con quelle sue leggi minuziose egli, il legislatore patrio, segue il sistema, tipico dei diritti continentali, di concedere ai giudici il minimo di possibilità di risolvere certi casi concreti secondo criteri di commisurata e concreta giustizia, insomma secondo criteri di equità. Il metodo ha del buono, si capisce, perché pone i cittadini al riparo da qualsiasi sorpresa che possa venir loro dalle avventate iniziative dei giudici. Ma è un metodo che, portato ai suoi estremi rigori, ha anche del male, perché impedisce al giudice, quando ciò si rende necessario e la coscienza di ogni uomo onesto lo reclama, di risolvere il caso, prescindendo da rigide applicazioni di legge, secondo il principio di Lord Devlin.
Bisogna insegnare a chi commette un illecito che l'illecito non rende. Non vi pare?

30 giugno 1970

# III. La bella città

# Carmine il pazzo

Io non sono gran che esperto della galleria dei personaggi della saga napoletana. Se si prescinde dall'influentissimo 'mastro Rafele', eminenza grigia di molti enti pubblici locali, si può dire che non conosco altri. O meglio, sì: conosco e incontro spesso anche la triade degli inseparabili Mimì, Cocò e 'Carmine 'o pazzo', di cui tanto spesso si parla nella nostra città. Ricordo anzi che del primo dei tre, il nominato Mimì, scrisse su questo giornale il nostro Giovanni Ansaldo, da poco arrivato a Napoli, meravigliandosi altamente che non fosse una fanciulla come nella *Bohème*, ma fosse, qui da noi, un gagliardo maschiaccio. Mimì, Cocò e Carmine il pazzo sono indubbiamente tre personaggi simpatici, di cui si dicono spesso cose giocose e ottimistiche: napoletani veraci, insomma. Ma approfondendo la conoscenza col terzo di questi personaggi, Carmine, mi sono accorto che questi è una figura assai più complessa di quanto solitamente si pensi.

Lo sapevate che Carmine il pazzo ha fatto gli studi giuridici? Ebbene li ha fatti. Anzi, avendoli fatti in altri tempi, li ha fatti anche con una certa serietà. E gli è accaduto il destino peggiore che ad un giurista possa capitare: che al diritto ci crede, e che perciò si scandalizza, o comunque si addolora, quando lo vede violato, bistrattato, vilipeso. Sopra tutto quando lo vede preso in giro.

In questi giorni di 'consuntivo' dell'anno, che precedono la chiusura di San Silvestro, ho avuto modo di incontrarmi

con l'amico Carmine 'o pazzo e di parlare ripetutamente con lui. Vi dirò che non era precisamente di buon umore. ' Ogni primo d'anno — mi ha detto Carmine — mi illudo che questo sarà l'anno buono in cui si farà qualcosa, non dico per mettere le cose a posto e farle funzionare secondo diritto e ragione, ma almeno per correggere alcune tra le principali e più evidenti irregolarità. Poi l'anno trascorre, e a San Silvestro, pensando al passato, debbo amaramente concludere che non è successo niente, assolutamente niente. Nella migliore delle ipotesi, tutto è come l'anno scorso, come l'altro anno, come quaranta anni fa. Si è chiacchierato a piena voce, si son fatti progetti, vi sono state polemiche e tavole rotonde, ma tutto è come prima, immobile '.

Ed ha aggiunto: ' Quasi quasi mi vien voglia di suicidarmi. Di suicidarmi alla napoletana, rendendo l'ultimo beffardo tributo alla nostra disgraziata città. Prendo una barca e, di notte, mi reco a raccogliere un mezzo chilo di cozze nello specchio d'acqua di via Partenope. Poi me le mangio. In pochi giorni l'epatite, il Cotugno, l'oblìo '.

Basterebbero queste ultime parole a confermare la diagnosi della pazzia inguaribile di Carmine. Se gli volessi male, proporrei il suo internamento nel padiglione Sciuti dell'ospedale psichiatrico provinciale, della cui lindura tanto si è parlato in queste settimane. Ma gli voglio bene, e vi prego caldamente di compatirlo.

Sragiona, è evidente. Non solo gli sfugge che un napoletano stanziale è del tutto immunizzato ai ' virus ' delle cozze di via Partenope, visto che ogni anno fa i bagni in acque cinque volte più infette di quelle di ogni altra costa d'Italia, ma è appena il caso di dire che Carmine il pazzo non capisce assolutamente la differenza tra i tempi brevi e i tempi lunghi. Egli pensa avaramente all'uovo di oggi e non pensa illuminatamente alla gallina di domani.

Quando, tra un centinaio d'anni, si sarà proceduto alle previste riforme, ai progettati porti e canali navigabili, alla costruzione delle città-satelliti, alla 'ristrutturazione delle infrastrutture' (con adeguata 'strategia dell'attenzione' nei riguardi delle 'attività terziarie', s'intende), ogni problema sarà risolto. E Carmine (cui auguriamo tutti vita lunghissima) si accorgerà appunto di aver ragionato, o meglio sragionato, per 'tempi brevi', dando importanza eccessiva a cose addirittura trascurabili, e tenendo involontariamente bordone a certi inviati speciali di giornali del Nord che vengono qui da noi, danno uno sguardo alla fenomenologia del contingente e, poi, via nelle loro città a gettar giù articoli denigratori e peggio.

Questo è il punto. Quando si devono fare grandiosi lavori di riforma e ristrutturazione, è logico, addirittura inevitabile che vi sia un po' di momentaneo disordine e che non si dia peso a fuggevoli violazioni di legge. Suvvia, se sarà approvato ed eseguito (a tempo opportuno) un certo mio progetto di trasferire il golfo di Napoli a Salerno, attuando una razionale unificazione regionale dei golfi campani, tutti si renderanno conto che l'iniziativa, per ora limitata, di certi allevatori napoletani di cozze e affini, i quali utilizzano lo specchio d'acqua di via Partenope e di Castel dell'Ovo per le loro colture di mitili, previene e 'prefigura' la trasformazione del sito dedicato all'ex-golfo di Napoli in un 'Cozzario campano', che potrà rifornire tutta Italia, e forse anche qualche altro paese del MEC. Quindi, è vero che gli allevamenti di oggi sono contrari alla legge, che le autorità portuali, sanitarie, civili, militari e religiose, ciascuna nell'ambito delle proprie competenze, dovrebbero maledirli e distruggerli a colpi di bombe, che sul momento la tolleranza di questi semenzai di epatite virale può sembrare addirittura scandalosa; ma è altrettanto vero che, se diamo tempo al tempo, tra un secolo (o forse anche pri-

ma), potremo concludere con soddisfazione che a via Partenope e dintorni si sono poste oggi le premesse concrete e tangibili del futuro cozzario campano.
Si chiudono gli occhi oggi, d'accordo. Ma è per aprirli domani, su un avvenire di prosperità e di sviluppo sociale.
E così per tante altre cose. Mettiamo, ad esempio, che venti anni fa, quando l'incrocio tra via Foria e via Duomo cominciò ad essere un inferno, si fosse proceduto, che so, all'attuazione del più volte promesso cavalcavia, o anche solo ad un impiego razionale delle vie circostanti. Che cosa sarebbe successo? Sarebbe successo che non avremmo fatto, o meglio non staremmo per fare, la Tangenziale, che tutto risolverà sino al 1970 compreso. Ed anzi, mettiamo che non avessimo posto mano nemmeno a questa benedetta Tangenziale: sarebbe stata una manna, perché avremmo potuto impostare la Super-metropolitana sotterranea, la Teleferica da Pozzuoli a Poggioreale e il Canale navigabile dell'Alto Sebeto.
La troppa precipitazione ci ha, con rispetto parlando, buggerati.
Dunque, mio caro Carmine, che importa che, oggi come oggi, la raccolta della spazzatura funzioni a singhiozzi e a scaglioni, il San Carlo si inauguri a fischi e peggio, la circolazione si intasi per ogni dove, gli amministratori decaduti degli enti restino abbarbicati alle loro poltrone come ostriche allo scoglio, il commercio al minuto sia reso asfittico dalla pioggia delle licenze elargite ai bancarellari, le sigarette si vendano di contrabbando ad ogni angolo di strada, i vigili urbani giungano sul posto di lavoro in auto privata anziché in pullmino comunale, la salita San Filippo sia percorsa fittamente contro senso, i tassinari abusivi stazionino in bella schiera alla Ferrovia, i manifesti siano affissi dagli attacchini anche e particolarmente negli spazi vietati, i sottopassaggi cittadini siano luoghi di accattonag-

gio, e così via seguitando? D'accordo, si tratta di irregolarità a volte gravi, che reclamerebbero interventi severi e inesorabili. Ma, in fondo, meglio così.
I 'tempi lunghi', carissimo Carmine, i tempi lunghi. Bisogna pensare ad essi per essere contenti.
Concludo, dunque, con una parola di letizia e di cordiale speranza. Dobbiamo comportarci come gli automobilisti sperimentati. Mai guardare davanti al cofano, ma guardare molto più in là, per non andare a sbattere contro gli alberi. Non importa che qualche pollo ci rimetta le penne. Tra pochi giorni l'anno si conclude. Napoli, c'è da scommettere, sarà un tripudio di fuochi festosi. Si unisca, Carmine 'o pazzo, alla gioia di tutti, e non manchi di sparare i suoi botti, visto che li sparano gli altri. Che gli porterà l'anno nuovo? Non so. Probabilmente lo stesso dell'anno vecchio. Ma pensi al secolo nuovo, e il suo pessimismo cadrà.
Bisogna finirla di essere dei brontoloni legalitari. Mastro Rafele, che ho incontrato giustappunto ieri per strada, consiglia autorevolmente di non fare come l'insano Carmine. Bisogna fare invece come i suoi due amici, i gioviali e allegroni Mimì e Cocò, che non se la prendono di niente.

19 dicembre 1972

## La girandola

Migliaia di ustionati in ospedale, alcuni morti, venti mani spappolate, occhi spenti per sempre, lesioni varie in ogni parte del corpo. Il tutto per un totale, si calcola, di cento milioni di 'pezzi' e per un corrispondente importo di al-

meno quindici miliardi di lire. Il fatto è troppo grave perchè se ne possa parlare solo a titolo di cronaca. Esso reclama un giudizio, un severo giudizio. Non solo per i brutali delinquenti di tutte le estrazioni sociali che hanno dato fuoco alle loro artiglierie di capodanno, ma anche, bisogna pur dirlo, per coloro che sono preposti alla repressione, e sopra tutto alla prevenzione di consimili, gravissime esplosioni di inciviltà.

Cominciamo dai piromani. Che montagne di 'tracchi' comprati a prezzo di sudati risparmi o addirittura di debiti siano state sparate, a Napoli e altrove, da certi strati sociali a basso o inconsistente tenore di stabile occupazione, deve essere certo deplorato, ma deve essere ancor più compatito: certe evasioni, anche se folli e perverse, trovano la loro spiegazione in una triste condizione umana che ancor poco o nulla si fa per migliorare sul piano del benessere e su quello, ad esso inscindibilmente connesso, della cultura. Ma che montagne assai più imponenti e fragorose di esplosivi siano state fatte deflagrare, dall'alto dei loro appartamenti a tripli e quadrupli 'servizi' alternati a calatoie in legni pregiati, da certa gente che si usa, per immagine rovesciata, chiamare la 'gente bene', no, questo no: non merita nè compatimento nè indulgenza, nè tanto meno complice silenzio. Qui non si può parlare in alcun modo di evasione, nemmeno da un'incultura che è vanitosamente ostentata come un blasone nobiliare. Si può parlare solo di teppismo.

Ma che fare, Dio mio, che fare sul piano della repressione? E, si aggiunga con dolore, a che servirebbe una repressione che è tale soltanto di nome? Provatevi a chiamare il '113', all'ora zero di San Silvestro, perchè intervenga contro il signore che getta pacchi interi di 'tracchi' incendiati sulla pubblica strada facendo incrinare i vetri degli edifici; provatevi ad invocare la Volante, sempre in

quel punto di notte, affinchè intervenga a portare al Neurodeliri i convitati del superattico che, azzimati negli abiti da sera come gli ospiti a un festino di Al Capone, riversano fuoco e bottiglie di *whisky* (etichetta nera, s'intende) sul selciato riservato al passaggio dei sudditi e dei vassalli; provatevi anche solo ad esporvi alla finestra, nel culmine della sarabanda infernale, per accertare chi sia di preciso il mascalzone che vi spara contro i suoi razzi con la pistola giapponese acquistata a Forcella. Quando giungeranno le ' pantere ', sia pure con coraggiosa ed encomiabile rapidità, la mezzanotte di fuoco sarà ormai passata. Vi rimarrà la magra soddisfazione della denuncia penale e di un'eventuale, molto eventuale condanna dei criminali e deficienti e malnati ad un'ammenda che non supera, nel massimo, le lire quarantamila. Una vera miseria, per chi meritava di restarci secco.

Perchè, chi non lo sappia, tutte le sanzioni della legge penale si riducono, quando non ci scappa il morto o la lesione personale (che comunque sono punite a titolo di reato colposo), si riducono, dicevo, a quelle miserevoli quarantamila lire al massimo. Lo dice l'articolo 703 del codice penale, che per questo nonnulla sanzionatorio fa il molto rumore di dichiarare punibile ' chiunque, senza la licenza dell'autorità, in un luogo abitato o nelle sue adiacenze, o lungo una pubblica via o in direzione di essa spara armi da fuoco, accende fuochi d'artificio, o lancia razzi e innalza aerostati con fiamme o, in genere, fa accensioni o esplosioni pericolose '. Solo se il fatto è commesso in un luogo ' ove sia adunanza o concorso di persone ' il legislatore si sbilancia a comminare la pena dell'arresto fino ad un mese. Nè le leggi di pubblica sicurezza, con il relativo regolamento, aumentano di alcunché la carica repressiva del codice penale, ove si escluda la pignoleria con cui si elencano le sostanze esplosive o si moltiplicano le carte da bollo e

gli altri adempimenti necessari per esprimere lecitamente, nella festa del paese, la sentita devozione del popolo a Sant'Antonio.

No, la repressione serve poco. La repressione serve sempre ben poco, anche quando le capita di essere molto severa. Occorre in primo luogo l'educazione civile; e questo è un discorso troppo grosso per poter essere svolto in questa sede. E occorre, in secondo luogo, la prevenzione: ma una prevenzione seria, organizzata, efficiente, che non si risolva nei soliti sequestri di qualche quintale di 'tracchi' durante il periodo natalizio, e nei soliti invii di notizie ai giornali per magnificare la brillante 'operazione'.

I fuochi d'artificio a San Silvestro dovrebbero avere per emblema e simbolo quel pezzo pregiato del loro campionario che si chiama la 'girandola'. Malgrado certe velleitarie operazioni preventive, essi tornano immancabilmente ogni fine di anno al punto di prima con una spirale più larga e più pericolosa. Visto che a farli cessare o a ridurli entro civili proporzioni non sarà la mancanza di polvere pirica (a quando i tracchi nucleari a dissociazione di idrogeno?), è evidente che bisogna spegnerli e distruggerli al centro, cioè fuor di metafora, nei luoghi di produzione. Né si dica che quei luoghi sono misteriosi e che mezza Napoli fabbrica artigianalmente fuochi di artificio di soppiatto nei bassi. Quei luoghi di produzione, che agiscono con tanto di licenza delle autorità, sono certi attivi e ben organizzati opifici di Napoli e dintorni che dovrebbero limitare i loro prodotti ai fuochi delle feste paesane, ma che evidentemente rovesciano sul mercato anche (se non sopra tutto) gli altri fuochi, quelli per la ricorrenza ordinaria del Santo Natale o per la ricorrenza straordinaria della Santissima Partita.

E' questo fenomeno della girandola che veramente deprime e indigna il cittadino cosciente. Anche perchè da noi il fenomeno della girandola non si limita ai fuochi d'artificio,

ma si estende, come tutti sanno, al contrabbando delle sigarette, di cui si parla tanto quando si coglie solitario nel golfo qualche sbilenco burchiello contrabbandiere e non ci si avvede nè punto nè poco quando le sigarette sono ostentatamente vendute ad ogni angolo di strada. E si estende altresì, la girandola, al fenomeno dell'inquinamento dell'acqua di mare, di cui ci si ricorda all'inizio della stagione balneare, a quello dei velocipedastri impazziti, cui ci richiama solo l'ultimo *exploit* di Agostino *'o pazzo*. Per non parlare poi del fenomeno della mafia e delle rivelazioni che sulle sue implicazioni politiche ci ha promesso da anni l'eterna commissione parlamentare; fenomeno del quale ci rioccuperemo, chi sa, fra un mese od un anno, al prossimo assassinio di un magistrato o di altra personalità di cui sia difficile nascondere il cadavere.
Sicchè, tornando ai fuochi di San Silvestro e limitando il discorso (anche se qualcosa ci costa) ad essi soltanto, sì, ci auguriamo che molti di quegli incoscienti che giacciono ancora in ospedale siano citati dinanzi alla magistratura per i reati commessi. Ma ci auguriamo ancor più che finalmente la prevenzione funzioni. E per poter funzionare in vista del prossimo San Silvestro, la prevenzione non va rinviata a dicembre. Deve avere inizio, ed è già troppo tardi, da oggi.

4 gennaio 1972

## I figli di Al

In America, ai tempi di Capone e poi di Dillinger, si provvide a redigere e a tenere aggiornato un accurato elenco dei ' nemici pubblici ', graduandoli secondo l'ordine

di pericolosità. Era difficile al nemico pubblico numero 27 ascendere sino al grado prestigioso di nemico pubblico numero 1, sia perché quelli che lo precedevano in classifica non sempre tiravano tempestivamente le cuoia, sia perché la carriera del buon 27 poteva essere facilmente spezzata da una raffica della polizia o, più facilmente, da una raffica di qualche *gang* avversaria. Comunque, l'elenco dei mascalzoni c'era e tutti ne erano a conoscenza. *Bon gré mal gré,* le forze dell'ordine, quali che fossero le loro remore di pigrizia o di altro, non potevano non tenerne conto.

Non sta a me, nella Napoli 1972, apprestare a mia volta l'elenco dei nostri nemici pubblici. Lo faccia chi di ragione. Il mio contributo vuol essere, col presente articolo, questo soltanto: di segnalare la necessità di non omettere dall'elenco, e di dargli anzi un posto preferenziale, coloro che nella notte di San Silvestro sparano fuochi artificiali, trasformando la città, praticamente, in un vulcano.

Ricordate l'ultimo San Silvestro? In tutta Italia si contarono una decina di morti, centinaia di feriti, incendi, distruzioni, spaventi. I giornali del 2 gennaio, giorno di San Defendente, a cominciare dal nostro, ne parlarono sdegnati. Personalmente, ricordo ancora, come se fosse oggi, la scena disgustosa di certa gente impazzita dal danaro di cui disponeva che, da un attico di una via centrale, rovesciava in istrada bombe, materiale incendiario, bottiglie vuote di spumante (anzi, trattandosi di loro, sarà stato *champagne*) e cocci di ogni sorta. Sembrava, scrissi, una festa in casa di Al Capone, cui fossero invitati, tutti in impeccabili '*smoking*', Frank Nitti, Johnny Torrio e il capofamiglia di Buffalo, Joseph Maggadino.

Naturalmente, non se ne fece nulla. Gli articoli di sdegno e di protesta passarono e contravvenzioni e processi non se ne videro, o se ne videro tanto pochi quanto niente.

Fu solo proclamato a gran voce, e con altrettanta solennità, da fonti ufficiali, ufficialissime e addirittura somme che la prossima volta (leggi: la prossima notte di San Silvestro) lo sconcio non si sarebbe ripetuto.
Ebbene, mancano meno di due mesi al prossimo San Silvestro. Mi sia concesso di ricordarlo a chiare note alle fonti ufficiali, ufficialissime e somme.
Se i nemici pubblici dell'ultimo dell'anno non saranno preventivamente sgominati, le scene dell'anno scorso si ripeteranno. Perché non è affatto un mistero, nevvero?, che, per dirla col poeta, 'sudano i fuochi a preparar metalli'. Le fabbriche più o meno clandestine di fuochi artificiali sono, in queste settimane, nel pieno della loro delinquenziale attività. Montagne di ordigni esplosivi, di girandole della morte, di pistole lanciarazzi e, forse, di modernissimi *bazooka* già sono pronte nei depositi, e attendono le ordinazioni degli affezionati clienti, alcuni dei quali già da tempo prenotati, per diffondersi ed esplodere l'ultima notte dell'anno.
Anche i paracarri lo sanno, o almeno fondatissimamente lo immaginano.
E allora, che si sta facendo nelle sedi competenti per prevenire efficacemente la nuova notte di San Bartolomeo? Si perquisiscono le fabbriche clandestine? Si analizzano le persone sospette? Si predispone un servizio di pronto, prontissimo intervento repressivo, magari a mezzo di agenti corazzati come guerrieri alla presa di Gerusalemme, per dare addosso ai malfattori della prossima volta?
Se tutto questo si sta facendo, ne siamo lieti, augurandoci, beninteso, che si tratti di azioni efficienti e non velleitarie.
Se tutto questo non si sta facendo, preavvertiamo le autorità competenti, con un margine di tempo più che sufficiente affinché si organizzino, che il loro preciso dovere è di evitarci una seconda San Silvestro 1971.

Diciamo qualcosa di più. Gradiremmo vivamente che le autorità competenti si facessero sentire pubblicamente sin d'ora. In primo luogo, per avvertire autorevolmente gli sconsigliati che questa volta si farà sul serio per ramazzarli e ficcarli nelle segrete di Poggioreale. In secondo luogo, per far sapere alla maggioranza della popolazione, che è quella dei non sconsigliati e delinquenti, a che punto si trova l'opera che augurabilmente va sviluppandosi da mesi per l'eliminazione del male alle radici.

Quante fabbriche clandestine sono state smascherate e distrutte? Quante tonnellate di bombe-carta sono state sequestrate e fatte esplodere lontano? Quante pistole lanciarazzi sono state requisite e sminuzzate? E quante diffide sono state fatte ai sospetti?

Nell'attesa di questo comunicato, che forse non verrà, sia consentito di aggiungere che non è assolutamente il caso di tirar fuori la solita scusa lassista della povera gente che manipola fuochi e fuochetti nei bassi per potersi guadagnare il tozzo di pane. Vi sono dei limiti che non possono essere superati, e a nessun costo: i limiti rappresentati dall'esigenza della pubblica tranquillità e della pubblica incolumità. Chi chiudesse gli occhi, per colpevole pietismo, di fronte alla fabbricazione dei fuochi artificiali per il prossimo transito di San Silvestro, si metterebbe al livello (a mio personale avviso, assai basso) di coloro che chiudono gli occhi di fronte alla coltivazione di cozze di via Partenope: una coltivazione che dà un certo guadagno ad una cinquantina di famiglie elettrici, ma espone la nostra città al pericolo dell'epatite virale e di altre malattie, e che pertanto, *rei publicae causa,* ' deve ' (ho detto ' deve ') essere assolutamente eliminata.

Purtroppo, avvertimenti come quello mio di oggi lasciano, come insegna l'esperienza, il tempo che trovano. Teoricamente vi sarebbero incriminazioni da imbastire, vuoi con-

tro coloro che fabbricano o usano fuochi pericolosi, vuoi contro coloro che, venendo meno ai compiti del loro ufficio, non provvedono né a prevenire né a reprimere. Ma in pratica, si sa bene, la carta delle leggi rimane carta e la realtà del disordine si conferma realtà.
Io, comunque, il mio dovere l'ho compiuto. Sarei venuto meno alla serietà dell'impegno assunto con questa rubrica di 'vita e diritto', se non avessi parlato per esplicito e in tempo debito anche di argomenti scottanti (è il caso di dirlo) come quello dei fuochi artificiali che deliziano Napoli più di ogni altra città italiana.
D'altra parte, che altro avrei potuto fare se non riempire carta di giornale, scrivendovi sopra un articolo? Sta ai lettori della rubrica, se ve ne sono, di tradurre i miei avvertimenti in loro avvertimenti, di unirsi cioè a me, in tutti i modi consentiti dalla costituzione e dalla legge, per dire anch'essi a chi di ragione: basta.
Basta con i figli di Al Capone e di donna che non intende essere nominata. Il San Silvestro 1972 lo vadano a festeggiare, loro e le loro bombe, a quel paese. D'accordo?

7 novembre 1972

## La città e la pipa

La legge comunale e provinciale esige, come è ben noto, un discreto quantitativo di requisiti in coloro che intendono diventare amministratori comunali. È ben per questo che essi sono, di solito, così intelligenti ed efficienti. Tuttavia non sarebbe male, a mio avviso, che l'ordina-

mento giuridico chiedesse, sopra tutto per gli assessori ed i sindaci, un requisito ulteriore, a tutt'oggi completamente trascurato. Il requisito dell'essere fumatori veraci di pipa.
Intendiamoci. Ho parlato di fumatori 'veraci', non di fumatori soltanto. Oggigiorno la moda della pipa si va diffondendo ed è frequente incontrarsi in individui che armeggiano teatralmente con questo arnese. Vi armeggiano, ma in realtà non hanno la più vaga idea di come lo si usa. Oltre che dalle boccacce che fanno (e che invano cercano di soffocare) quando la pipa malfumata, come suol dirsi, 'sputa', li si riconosce facilmente da ciò: che la pipa non fa parte del loro corpo, anzi del loro essere, ma è un aggeggio estraneo che essi caricano vistosamente, stringono tra i denti in maniera precaria, o altrimenti impugnano verso il pubblico come un ostensorio. La mancanza di riservatezza, di naturalezza, di stile li denuncia per quel che sono, cioè per pipaioli fasulli che, quando tornano a casa, lontani dagli occhi della gente, si liberano della pipa come si fa per le scarpe strette, mettendosi finalmente in pantofole.
Bene. I veri fumatori di pipa sanno che la pipa occorre sopra tutto curarla e che, a tralasciare di accudirla giornalmente, essa facilmente si intasa. Non solo nella canna, che si riempie di nicotina, ma anche nel fornello, che si riduce internamente di volume a causa delle concrezioni di tabacco carbonizzato che inevitabilmente vi si formano. Sicché fumare la pipa non significa solo approvvigionarsi di pipa e di tabacco, ma significa anche munirsi di raschietti, fruciandoli, premi-tabacco, liquidi detergenti e sopra tutto di scovoli o, come si dice a Napoli, 'spilapippe'. Beninteso, sapendosene servire.
La parentesi era necessaria per giustificare la tesi che intendo, *de iure condendo*, sostenere. Se gli amministratori comunali, specialmente quelli delle grandi città, fossero

fumatori veraci di pipa, essi non trascurerebbero, come solitamente fanno, il problema fondamentale di tener sgombri, mediante un'assidua manutenzione quotidiana, quelli che sono le canne e i fornelli di quell'immensa rete di pipe che è costituita dalle strade e dalle piazze cittadine. Purtroppo, invece, gli amministratori municipali credono che aver studiato un certo sistema di sensi unici, di divieti di svolta e di soste proibite sia sufficiente ad assicurare la circolazione dei veicoli e dei pedoni in città. Non si rendono conto che il sistema finisce in breve tempo per non funzionare, se il lassismo loro e dei vigili urbani permette nelle strade e nelle piazze la formazione delle morchie circolatorie.

Prendo ad esempio una città qualunque, quella in cui abito. Inutile farne il nome. Si tratta di una stupenda città, con doppio panorama, piena di luce e di brio, il cui sistema viario non è dei migliori, ma non è affatto, credetemi, dei peggiori. I cittadini usano dire, lamentandosi, che vi sono troppe stradicciuole, denominate 'vicoli', ed è vero. Ma i vicoli di questa nostra città, a ben considerarli, sono spesso più larghi di certe rinomate strade di Parigi, la *Rue Monsieur le Prince* ad esempio, in cui pure i veicoli circolano in gran numero e con una certa scioltezza.

Perché la circolazione stradale nella città di cui sopra è, ciò malgrado, tra le più singhiozzanti e convulse che si possano immaginare? Eviterò di fare un elenco completo e mi limiterò alle cause principali.

Causa prima sono i divieti di sosta e di parcheggio. Ve ne sono tanti e poi tanti, che, a volerli rispettare, va a finire che non vi è posto in cui lasciare anche per un momento l'automobile. Per reazione i cittadini si astengono imparzialmente dall'osservarli tutti, fermando le loro automobili dove gli pare, anzi preferibilmente giusto

sotto i dischi di divieto. Là dove, del resto, non è raro si trovino ferme certe macchine in cui si infilano furtivamente, al termine del loro periodo di servizio, proprio taluni fra gli addetti alla circolazione cittadina.
Poi vi sono i sensi unici. Sarebbero una soluzione di prim'ordine, ai fini del così detto 'scorrimento' del traffico, se non fossero immediatamente utilizzati dagli automobilisti in cerca di parcheggio per sistemarvi le loro macchine vuoi a destra e vuoi a sinistra, con il risultato che si trasformano in contorti budelli, in cui è spesso difficile circolare anche solo su due file.
Gli automobilisti cittadini indubbiamente sono molto indisciplinati anche quando camminano ed il loro difetto principale è di non tenere la destra, ma di poggiare verso il centro della strada, impedendo agli altri conducenti di correre in parallelo a sinistra e di superarli dalla parte giusta. Ma è tutta colpa loro? Non credo. Essi sanno, per triste esperienza, che a voler circolare rigorosamente a destra si ha spesso la disavventura di essere bloccati dalla macchina che precede, la quale improvvisamente si ferma presso il marciapiede (beninteso, senza segnalare), allo scopo di far salire conoscenti avvistati per caso, magari allo scopo di agevolare l'intreccio di cordiali conversazioni tra gli occupanti ed i loro amici di passaggio.
Che dire delle soste in seconda e terza fila? Una volta instauratasi la consuetudine di 'parcare' le macchine lungo il marciapiede, ecco che l'appetito degli automobilisti viene mangiando. Visto che nessun tutore dell'ordine se ne dà per inteso, si forma presto una seconda fila di macchine in sosta e, se non c'è posto, le altre automobili che arrivano si fermano a loro volta ancora più all'esterno. L'ingombro si assottiglia solo a prezzo di sonori colpi di *clackson*, spesso accompagnati da vigorose, ma indispensabili imprecazioni.

I mezzi pubblici non sono da meno. Gli autisti di *taxi* danno dei punti a Killy nella tecnica dello *slalom*, destando fremiti di terrore in tutti gli automobilisti timorati. I conducenti di autobus, che dovrebbero fermare entro appositi rettangoli delimitati da una striscia gialla, già è vero che spesso trovano quegli spazi occupati da automobili in parcheggio, ma in ogni caso, anche quando gli spazi di fermata sono liberi, si guardano bene dall'immettervisi e preferiscono arrestare i loro mastodonti al centro della strada, con l'effetto di impedire alle colonne che seguono di sopravanzarli.

Altro grave impiccio è costituito dalla convinzione di molti che i sensi unici possano non essere rispettati nelle prime ore del mattino ed in quelle notturne. In ogni caso, è opinione diffusa che il divieto di ingresso in una strada, nella quale debba svolgersi la circolazione a senso unico in direzione opposta, non valga per coloro che vogliono infilarsi nel portone che sta lì a cinquanta metri, anzi non valga nemmeno per chi vuole entrare nell'altro portone a cento metri e così via seguitando. Chi si introduce per il verso giusto in una strada a senso unico deve stare insomma con gli occhi ben aperti, sopra tutto verso lo sbocco finale, per evitare lo scontro con gli altri che in quella strada si infilano contro senso.

Quanto ai divieti di svolta, non vale nemmeno la pena di parlarne. Un mio amico mi ha spiegato una volta che sarebbe ridicolo rispettarli, perché la freccia ad angolo retto che, chiusa entro un cerchio rosso, segnala il divieto di svolta è una freccia tapina e di poco conto, una ' freccia moscia '.

Un lungo discorso meriterebbero infine i pedoni, i quali svolgono nella circolazione cittadina il ruolo imbarazzante delle galline. Spuntano da tutte le parti, attraversano dovunque, chiacchierano tra loro in piena carreggiata dando

sguardi distratti alle automobili che sopraggiungono e, quelle volte che eccezionalmente attraversano sulle strisce pedonali, lo fanno con studiata lentezza, uno per volta, senza nemmeno porsi il problema di costituirsi in un gruppetto sia pur di ridottissima entità.
Ecco che cosa vuol dire che le pipe cittadine si intasano, e per conseguenza non tirano. Ecco il motivo per cui le cose andrebbero meglio se gli amministratori cittadini avessero la sensibilità caratteristica dei fumatori di pipa.
Non si dica che i mezzi mancano. Magari il liquido detergente non basta, ma i raschietti, i fruciandoli e il resto vi sono a sufficienza nelle nostre città. Salvo che molte volte non funzionano. E sopra tutto non funzionano coloro che dovrebbero sovraintendere, se ben diretti e adeguatamente disciplinati, alle minuterie del traffico, gli insostituibili scovoli (o come altro si dice) della circolazione cittadina, i vigili urbani.

5 marzo 1968

## Il cimiero

In alcune tra le grandi città italiane (Milano, Roma, Napoli e via dicendo) è in atto, in queste settimane, la battaglia del 'nuovo corso', cioè dei nuovi dispositivi di traffico studiati per la 'fluidificazione' del corso pubblico, durante i mesi estivi, da solerti assessori del ramo. Si tratta di divieti di sosta, di isole pedonali, di sensi unici, di percorsi preferenziali, di onde verdi e di tante altre lodevolissime iniziative, dall'attuazione delle quali dovreb-

be derivare la fine, o almeno una congrua riduzione, di quegli ingorghi, di quelle processioni a passo d'uomo, di tutti quei pasticci circolatori che rendono così difficile la vita nelle città di cui sopra.
Dieci con lode agli assessori che hanno escogitato i nuovi sistemi. Ma funzioneranno poi in pratica quei sistemi? Stando alle prime esperienze, comincio a dubitarne. Quando si scende in istrada (sia a Milano o a Roma o a Napoli o altrove) si trova, purtroppo, che, per una ragione o per l'altra, le cose non vanno come dovrebbero andare. Qui è la macchina in sosta ostinata presso un marciapiede, la quale è sufficiente a ridurre di una corsia il traffico che si svolge su quella strada; là è l'automobile che procede contro corrente, malgrado il divieto implicato dal senso unico, perché (dice il guidatore) si tratta di fare solo cinque metri per arrivare a destinazione; in altri posti è il veicolo che si ferma tranquillo in piena zona pedonale, oppure la macchina che approfitta del percorso preferenziale ad essa interdetto, o il pedone che blocca il cuore degli automobilisti al volante attraversando d'improvviso la strada con l'incoscienza di una gallina di altri tempi. Tutto un insieme di infrazioni (inizialmente poche, ma poi, giorno per giorno, sempre più numerose e frequenti) che preludono al ben noto, e quasi fatale, fenomeno della 'desuetudine' del dispositivo di traffico tanto amorosamente studiato e predisposto.
Da che dipende tutto ciò? In primo luogo, dall'indisciplina della nostra gente: d'accordo. Ma dipende anche, in secondo luogo, dal fatto che le persone preposte alla vigilanza del traffico urbano si fanno sopraffare dagli uomini e dalle cose sino ad esserne completamente travolti. Ed è su questo secondo aspetto della faccenda che vorrei brevemente soffermarmi, avvertendo ancora una volta, a scanso di equivoci, che non mi riferisco ad una città deter-

minata (non mi riferisco, per intenderci, alla sola Napoli), ma alludo a fenomeni che si producono un po' dovunque in tutte le grandi città della penisola.
Ebbene, guardiamoci nel bianco degli occhi. I vigili urbani in Italia sono magari preparatissimi sul piano teorico (e lo dimostrano quando citano con esattezza ed acume articoli e commi del codice della strada), ma sul piano pratico, salvo eccezioni, mancano di concentrazione, di grinta. Talvolta sono esageratamente autoritari, ma quasi mai sono autorevoli. Tra un vigile urbano di tipo medio ed il signor Lo Bello, che pure lui dirige un traffico (e che traffico) usando il fischietto nel bel mezzo di decine di migliaia di persone scalmanate allo stadio di calcio, esiste una differenza abissale.
Occorre dunque 'lobellizzare', almeno entro certi limiti, i vigili urbani della penisola.
Ma questo è il punto. L'autorevolezza del tratto e delle decisioni non deriva soltanto da una mistica dedizione ad una funzione da svolgere. Essa deriva anche dal fatto di trovarsi materialmente in una posizione di rilievo e dall'essere sufficientemente tranquilli in ordine all'appoggio che verrà, in caso di contestazione, da parte delle superiori autorità. Ora io temo che i vigili urbani nazionali, per quanto rivestiti di brillanti divise e armati nientemeno che di pistola (o come altro si chiama l'aggeggio di cui si ornano dalle parti del cinturone), manchino di quel rilievo e di quella tranquillità, quindi di quel prestigio, di cui sono invece forniti gli arbitri delle partite di calcio.
Vediamo un po'. Il codice della strada è già, di per sé, piuttosto complesso e difficile. Ma le autorità cittadine lo rendono di gran lunga più complesso e difficile, nelle applicazioni pratiche, con quel loro malcostume di concedere, dove più e dove meno largamente, i così detti 'speciali permessi', cioè le eccezioni, le esenzioni, i pri-

vilegi a favore di questa o di quella categoria sociale, di questa o di quella persona. La mia impressione è che i vigili urbani non ce la facciano a decidere rapidamente, come è invece loro richiesto, quando debbono tener conto delle esenzioni e degli speciali permessi. E sono sicuro che anche il signor Lo Bello sarebbe di gran lunga meno sicuro di sé, se dovesse arbitrare una partita di calcio tenendo conto del fatto che a Mazzola è stato concesso di aspettare la palla in posizione di fuori giuoco, oppure a Vastola è stato elargito il permesso (però solo dal 15' al 30' del primo tempo, salvo partite di coppa Italia) di trattare il 'libero' avversario con un 'doppio Nelson'. Se si tien conto della singolare capacità che noi italiani abbiamo di sollevare discussioni di lana caprina, si capisce come i vigili urbani siano disorientati, talvolta, di fronte al problema di esigere il rispetto di una disposizione.

A mio personale parere, gli 'speciali permessi' non dovrebbero esistere, perché il corso pubblico può essere gravemente impedito anche da un solo individuo che ne violi le regole in virtù di uno speciale permesso. E non si dica che, almeno per certe categorie sociali, lo speciale permesso è necessario, o quanto meno opportuno. Siamo sinceri: gli appartenenti a quelle categorie, ben note, il permesso lo sfruttano anche quando si muovono attraverso la città per ragioni che non hanno nulla a che fare con l'urgenza e l'importanza delle loro professioni. E in ogni caso, quando quei professionisti sono chiamati a prestare la loro opera di urgenza, c'è il *taxi* a disposizione per farli arrivare tempestivamente (ed a spese del cliente) sul posto di lavoro.

A parte ciò, direi che i vigili urbani delle nostre città soffrano anche della mancanza di istruzioni precise circa l'uso del fischietto di cui sono dotati. Il signor Lo Bello (sempre lui) queste istruzioni le ha: con un colpo di fi-

schietto egli arresta il gioco, e gli atleti rimangono immobili sul posto come quando un film smette di girare; con un altro colpo di fischietto egli fa riprendere l'azione. Il fischietto dell'arbitro, dunque, segnala esclusivamente l'arrivo di una sua dichiarazione di volontà: non si faccia questo o si faccia quello. I vigili urbani, invece, il fischietto lo adoperano per le bisogne più varie: per segnalare l'arresto di una certa corrente di traffico, per sollecitare la velocità di una cert'altra corrente, per richiamare l'attenzione di un certo automobilista singolo che non dovrebbe svoltare, per esprimere talvolta impazienza, cruccio, delusione e per manifestare talaltra volta festosa partecipazione alla letizia di una bella giornata, *joie de vivre,* respiro ampio e forte dei loro giovanili polmoni. L'effetto immancabile è quello della confusione. Ma la colpa (diciamolo) non è del vigile; è di chi gli ha messo il fischietto in bocca senza avvertirlo dell'uso, parco e preciso, da farne.

Forse sarebbe bene decidersi ad abolire i fischietti dei vigili urbani, anche perché (secondo certe correnti mediche) pare che essi facciano non poco male all'apparato cardio-circolatorio. E sarebbe invece altamente opportuno mettere i vigili in posizione di materiale 'eminenza' sul traffico che li circonda, dotandoli di pedane rilevate, cioè di quelle che i milanesi chiamano i 'cadreghini'. Posti sulle pedane, i vigili, da un lato non sarebbero più inclini a bighellonare nei dintorni ed a conversare sul marciapiede vicino con gli amici, dall'altro sarebbero necessitati dalla situazione ad assumere pose scultoree, ferme, inequivoche per manifestare le proprie decisioni in ordine al traffico affidato alla loro direzione. Non si verificherebbe più, in molti automobilisti, quell'incertezza sul da farsi che deriva dal non avere capito il senso dei gesti vagamente accennati da un vigile fermo all'incrocio in posizione di tre quarti.

Pare una quisquilia ma, se ci pensate, è una cosa di una certa importanza anche sul piano psicologico.
E visto che siamo in tema di psicologia, mi si permetta un'ultima osservazione, con la quale chiuderò queste note, pur senza aver assolutamente la convinzione di aver esaurito l'argomento. Forse molto dell'incertezza dei nostri vigili urbani nella vita di relazione discende anche dal ' complesso del copricapo '. E mi spiego.
A differenza dei *policemen* inglesi o dei *flics* francesi, i vigili urbani italiani hanno di solito, non uno, ma due copricapi: un berretto a visiera, che li rende simili a ufficiali di marina, ed un casco ovoidale, che li rende simili al famoso esploratore africano dottor Livingstone. A quanto sembra, il berretto va utilizzato solo fuori servizio o nel compimento di servizi speciali (visite domiciliari per accertamenti tributari, ad esempio). Il casco è invece di rigore nell'esercizio delle funzioni di direttore del traffico stradale.
Ora, posso sbagliare, ma mi sembra che i nostri vigili urbani, visto che hanno a disposizione anche l'elegante berretto a visiera, siano un tantino mortificati dal dover fare uso del pesante casco: ed io li capisco pienamente perché, ad esempio, a Napoli i nostri vivaci ragazzini sono portati talvolta a paragonare (ad alta voce) i vigili più mingherlini, anziché al dottor Livingstone, al personaggio di Calimero (il che non fa certo piacere). Deriva da questa situazione in molti vigili (io penso) un complesso di irresolutezza, di ambiguità, talvolta addirittura di inferiorità, che si trasferisce inevitabilmente nell'esercizio delle loro funzioni, riducendo la loro sicurezza e la loro fiducia in se stessi.
Eliminare questo complesso: ecco il problema. Io proporrei una conferenza nazionale dei comandanti dei vigili urbani di tutte le città italiane. Si tratta, parliamoci chiaro,

o di abolire uno dei due copricapi, oppure di svolgere opera di sottile e penetrante cura psicologica, affinché i vigili si convincano che ambedue i copricapi sono parimenti degni di stima e rispetto.
E per l'ipotesi che la conferenza nazionale dei comandanti concludesse per il doppio copricapo, con conseguente 'trattamento psichico' del vigile urbano, avrei un piccolo suggerimento da dare. Sarebbe utile richiamare alla mente dei nostri vigili urbani le nobili tradizioni della cavalleria medioevale e parlar loro di quei cavalieri che si recavano ai tornei tenendo il cimiero sotto il braccio e coprendosi, durante il viaggio, con un berretto di stoffa. Il cimiero ci vuole solo quando incomincia la pugna: ecco spiegato un regolamento che altrimenti potrebbe parere assurdo. Quindi non ci si vergogni del casco-cimiero, lo si tenga sotto braccio con dignità e con orgoglio e, quando è venuto il momento di salire sull'auspicato cadreghino, lo si calchi nobilmente sul capo.
Un colpo di fischietto (uno solo), un gesto severo e solenne (ben determinato), uno sguardo pacato e fermo ai ragazzini sull'angolo e Calimero sarà sparito per sempre, dando luogo ad Amadigi di Gaula.

15 ottobre 1968

## I « mastrillieri »

Non so se l'attuale sindaco di Napoli sia napoletano di nascita. Nulla di strano (e nulla di male, si capisce) se fosse nativo di Avellino. Quel che è certo è che l'attuale

sindaco di Napoli non parteggia, e personalmente gli do pienamente ragione, per quel modernissimo indirizzo pedagogico in forza del quale ai bambini delle elementari si insegna, oltre all'italiano ufficiale, anche il dialetto locale. Il sindaco di Napoli è per l'italiano dei puristi. Anzi, che dico? Egli è (non il solo, del resto) per il linguaggio tecnico-scientifico con implicazioni ermetiche e culturaleggianti.

Ecco quanto mi venne fatto di pensare, non senza ammirazione e qualche punta di invidia, alcuni giorni fa, quando fui attratto, in una strada cittadina, da un proclama sindacale, debitamente affisso su un muro escluso dalle affissioni di manifesti (art. 663 cod. pen.). Il proclama, datato da palazzo San Giacomo il 12 gennaio 1972, si intitolava 'Profilassi antimurina'.

'Antimurina: che sarà mai?', mi chiesi. Ma la lettura del manifesto mi chiarì in breve ogni cosa. Il primo cittadino di Napoli avvertiva i suoi amministrati che, a cura di una ditta specializzata romana, si sarebbe proceduto in tutta la città ad un'azione massiccia, quanto mai provvida, di lotta ai topi, e ai loro maggior colleghi usualmente denominati ratti e zoccole, animali che può sembrare talvolta, e forse anche a ragione, facciano capolino dalle fogne e percorrano con la sicurezza dei forti le strade napoletane.

Tre anni fa, quando analoga spietata campagna fu indetta contro questi indomabili roditori, il sindaco dell'epoca parlò, se ben ricordo, di 'derattizzazione', promettendo la completa vittoria appunto nel giro di tre anni. Qualcuno capì di che si trattava, ed attese. Oggi, che la derattizzazione cittadina evidentemente è esaurita, si è passati alla profilassi antimurina, che è quanto dire ad una nuova derattizzazione.

'Antimurino', infatti, viene da 'anti' e '*mus*', parola

latina, quest'ultima, che significa null'altro che topo. Lo sappiano, una volta per tutte, quei concittadini, purtroppo, tanti, che, sottraendosi con pietistiche scuse allo studio del greco e del latino, rimangono come tanti allocchi di fronte a parole facilissime, addirittura evidenti, come 'profilassi' ed 'antimurino'. Possibile che, delibando quest'ultima terminologia, essi non si ricordino di quella pur famosissima favola del '*mons*' che '*peperit ridiculum murem*', della montagna che partorì un ridicolo topolino? Ben venga, allora, l'egregio termine 'antimurino'. Lo accolgono festosi, tra gli altri, la 'balneazione' (di cui, come è noto, vi è 'divieto') e la 'depositeria comunale', in cui quotidianamente sono ammassati gli autoveicoli colti in sosta vietata ad opera dell'alacre attività di quei marchingegni a quattro ruote che taluni giornalisti irriverenti sogliono denominare i 'carri color cocozza'. Il vocabolario delle parole difficili non può che trarne giovamento. Ma veniamo al sodo. Come procederà la specializzata ditta romana alla profilassi antimurina napoletana?

Senza voler salire sulla bigoncia, io domando a me stesso se essa userà gli stessi metodi che furono annunziati in occasione della campagna di derattizzazione di tre anni fa. Si disse allora che, mediante speciali preparati, comunque innocui per gli uomini e per gli animali domestici, si sarebbe effettuata una lenta e progressiva 'estenuazione' dei ratti cittadini. Resi pian piano esangui dall'incremento dei globuli bianchi, essi si sarebbero sentiti sempre più stanchi e svogliati, non solo di amore ma anche di cibo, dopo di che avrebbero reso l'anima a chi di ragione (esiste un paradiso dei topi?) ed avrebbero abbandonato questa vita terrena.

È chiaro che l'impresa non è andata a buon fine. Sia stato che i topi napoletani sono di una furbizia eccessiva, contro la quale ben poco possono fare le grossolane ma-

lizie delle ditte specializzate romane, o sia stato invece che i frequenti scioperi delle immondezze di questi ultimi anni li hanno posti dinanzi a montagne di buone proteine fortemente ricostituenti, sta in fatto che sopra tutto in queste ultime settimane, mentre imperversava l'ultimo sciopero delle spazzature, vedendone alcuni uscire dagli sbocchi di fogna mi venne a mente un noto romanzo di Camus che si intitola 'La peste'.

Forse ricordate anche voi la scena di quei topi di Orano, che segnalarono, nella ricostruzione fantastica del romanziere francese, l'inizio dell'epidemia. Vivere nella realtà certi romanzi sarebbe tutt'altro che bello.

Spero, per conseguenza, che la nuova guerra ai topi napoletani sia condotta con metodi ed armi più efficaci, che non quella di tre anni fa. Dire quali metodi e quali armi non è di mia competenza, è chiaro. Posso solo permettermi di affermare, sulla base di quel poco che so di diritto e di storia del medesimo, che assolutamente privi di effetto sarebbero, se fossero applicati, due espedienti: quello del 'bando' contro i topi e quello del 'processo' contro i topi resisi colpevoli di inosservanza del bando.

Vi giuro che non motteggio. Gli espedienti di cui sopra sono stati già posti in opera contro i ratti devastatori in altri tempi, e l'esperienza ci dice che furono un fallimento. A nulla sono mai serviti, ad esempio, gli anatemi: il trattato di diritto penale canonico dello Schiappoli ne registra alcuni casi, ma si affretta ad aggiungere che i topi, miscredenti come sono, non se ne sono mai dati per inteso. Quanto ai bandi, la storia del medioevo e dell'età moderna è piena di proscrizioni contro i ratti, ma il loro fallimento è stato sempre irrefragabile, anche perché i ratti, a differenza degli uomini, notoriamente non sanno leggere, e in ogni caso (ove i bandi siano proclamati a voce spiegata dall'apposito banditore) non afferreranno

mai il senso di terminologie come 'profilassi' ed 'antimurino'.

Meno che meno i processi. Leggo nel trattato di diritto penale del Manzini che dal 1522 al 1530 le arvicole si moltiplicarono talmente nel vescovato di Autun, che si imbastì contro di esse un regolare giudizio di scomunica. Fu una pessima idea, perché si allearono immediatamente con gli 'imputati' gli avvocati del posto ed uno di questi, Bartolomeo Chassanée, cominciò con l'ottenere un sostanzioso rinvio della causa sostenendo, ben giustamente, che la citazione non era stata notificata 'in mani proprie', sì che non era possibile celebrare il processo in contumacia. La corte cercò di ovviare all'inconveniente mediante una citazione notificata per pubblici proclami in tutti i villaggi in cui i topi indiziati risiedevano, ma alla ripresa del giudizio il grande Chassanée, sempre lui, finì per ottenere l'assoluzione dei suoi patrocinati per due fondamentali motivi: 'in rito', perché le insidie dei gatti rendevano impossibile ai topi di farsi presenti all'udienza per difendere le proprie ragioni; 'in merito', perché la incriminazione non era stata promossa contro singoli e ben determinati topi, per numerosi che fossero, ma era stata fatta, contro ogni regola di giustizia, '*in incertam personàm*', cioè contro i topi del posto in generale, senza individuazione degli imputati e dei misfatti da ciascuno commessi.

Questi cenni sono, a mio avviso, più che sufficienti per precludere ogni speranza che il problema dei topi napoletani possa essere comodamente risolto a colpi di ordinanze o di sentenze giurisdizionali. La soluzione è altrove. Non dico che bisogni ricorrere all'espediente disperato di tener pulite giorno per giorno le vie cittadine: questo no, sarebbe troppo. Penso però che non debba essere tenuto in dispregio un suggerimento espresso ieri l'altro

dal mio amico don Ciccio X, il quale è direttamente interessato alla questione perché abita, per usare la locuzione sindacale, in una 'civile abitazione su strada', cioè, come dice il volgo, in un 'basso'.
'Mastrilli ci vogliono', diceva don Ciccio. Mastrilli, cioè trappole ben innescate di formaggio parmigiano. Cento, duecento, trecentomila, ad ogni angolo di strada, ad ogni fessura di fogna, dovunque. E un corpo scelto di 'mastrillieri' per la sorveglianza agli impianti ed il rinnovo delle cariche di formaggio.
Un corpo comunale di nuova istituzione in cui don Ciccio, che è alla perenne ricerca di un 'posto', si augurava ovviamente di essere ammesso a far parte. Ovviamente, con una buona raccomandazione.

8 febbraio 1972

## L'ora della verità

Ironico e sottile come sempre, Domenico Rea ha dedicato un 'pezzo' del suo ultimo libro agli orologi stradali di Napoli, ponendoli a confronto con quell'orologio atomico progettato in America che avrà una carica di due secoli e un'esattezza, sempre per i due secoli della carica, al milionesimo di secondo.
In fondo, ha detto Rea, gli orologi stradali napoletani se la battono più che bene con quello americano. Quest'ultimo andrà preciso per 1440 minuti al giorno in duecento anni; gli orologi napoletani, essendo di solito fermi, danno

garanzia di precisione per un solo minuto al giorno, ma questa precisione ha davanti a sé l'eternità.

Il discorso è importante, sopra tutto per chi, come me, è convinto che l'Italia non è altro che una piccola Napoli. Le implicazioni giuridiche vi sono, e le vedremo tra breve. Ma prima vorrei permettermi di contestare il dato di fatto pessimisticamente individuato da Rea.

Non è vero che gli orologi stradali napoletani (e non napoletani) siano quasi tutti inesorabilmente fermi. Vi è sempre un contingente di orologi ammalati, lo ammetto. Ma la maggioranza degli orologi stradali, fateci caso, solitamente cammina, ed è questo che conta.

L'unico particolare degno di rilievo è che assai difficilmente due orologi stradali di Napoli segnino la stessa ora. La differenza talvolta è di minuti, ma più spesso è di ore. E siccome la nostra città è strapiena di orologi stradali, l'imbarazzo del cittadino che ingenuamente si volge a guardarli è evidente.

Con ciò, se l'amico Rea me lo concede, non direi che il paragone tra gli orologi napoletani e quello americano volga a sfavore dei nostri orologi. Al contrario. Se l'orologio statunitense è garantito esatto, ventiquattro ore su ventiquattro, per la durata di due secoli, gli orologi di Napoli (quelli che camminano) sono garantiti esattissimi, anch'essi ventiquattro ore su ventiquattro, per sempre. Sino alla fine dei secoli.

Essi segnalano sempre, minuziosamente, l'ora esatta. Salvo che bisogna intendersi circa il fuso orario cui si riferiscono. A duecento passi dall'orologio che vi dice l'ora esatta di Berlino, trovate un altro orologio che vi dice l'ora esatta (ovviamente diversa dalla prima) di Pechino. Procedendo oltre nella vostra passeggiata, saprete che ora è, in quel momento, a Santiago del Cile, poi ad Helsinki, poi a Leningrado, poi a Belo Horizonte.

Può anche darsi che vi incontriate in qualche orologio che sembri segnare l'ora esatta di Napoli. Ma non illudetevi. In realtà esso si riferisce a dodici ore prima o dopo, e vi comunica, con la consueta precisione, l'ora esatta degli antipodi.

L'ora degli orologi napoletani, insomma, è sempre, senza eccezione alcuna, l'ora della verità. Ecco un altro motivo, fra i molti, per essere profondamente soddisfatti di vivere in questa nostra città benedetta da Dio.

Ma veniamo alle implicazioni giuridiche di questa ottimistica constatazione.

Nella confortevole organizzazione degli orologi stradali napoletani (e, lo ripeto, anche non napoletani) vi è un neo: una manchevolezza che forse non è priva di rilievo giuridico. Gli orologi stradali di Napoli segnano sempre l'ora esatta di qualche località del mondo, è vero; ma si astengono dallo specificare di quale località si tratti.

Ciò non toglie nulla alla loro precisione, ma fa sorgere il problema se sia giuridicamente doveroso ovviare a questo inconveniente.

Se il sindaco della città leggesse questo articolo (ma è ovvio e giusto che egli non lo faccia), so bene quali obiezioni mi opporrebbe. Mi direbbe: primo, che gli orologi stradali napoletani non sono istituiti e mantenuti dal comune, ma da imprese private che si compiacciono di diffonderli per le vie cittadine a scopo di pubblicità; secondo, che, se anche gli orologi stradali avessero carattere di istituzioni comunali, non si potrebbe comunque pretendere dagli stessi che segnassero solo l'ora di Napoli, o almeno indicassero con appositi cartelli l'ora di altra città europea o extra-europea cui si riferiscono.

Buone le due obiezioni, ma non ottime.

Alla prima potrei rispondere che l'istallazione degli 'orologi' per le strade e le piazze cittadine deriva da una

' concessione ' dell'amministrazione comunale, la quale amministrazione ha pertanto il dovere di controllare se il concessionario si è tenuto nei limiti del provvedimento di concessione (cioè ha realmente piantato orologi e non alberi di pesco) od ha esorbitato dagli stessi. Alla seconda obiezione potrei replicare che un'amministrazione pubblica non ha il potere di esplicare o di lasciar esplicare iniziative che, se proprio non traggono in inganno gli smaliziati cittadini, almeno hanno il demerito di renderli perplessi, esitanti, diffidenti.

È lecito affiggere targhe stradali in via Diaz che dicano falsamente ' questo è vico Salata all'Olivella '? No, non è lecito. Dunque non è nemmeno lecito, a mio sommesso avviso, insediare su un marciapiedi cittadino un orologio, cioè un congegno solitamente destinato a segnare l'ora locale, che segni un'ora a caso o non precisi di quale altra ora si tratta. Meglio non istallare, né concedere il diritto di istallare orologi (proprio come spesso si fa, sempre a Napoli, per le targhe stradali).

Come vedete, non ne faccio una questione sociale, nel desiderio di sminuire quel senso di incredulità che purtroppo circonda tutto ciò che direttamente o indirettamente risale ai pubblici poteri. Non ne faccio nemmeno una questione morale, nella speranza di evitare ai nostri concittadini, quando si affrettano alla stazione e guardano strada facendo gli orologi stradali che si succedono, batticuori, crisi di nervi ed infarti. Ne faccio solo una questione giuridica ben precisa. E, pur non osando risolverla decisamente in un modo o nell'altro, la propongo all'attenzione sagace dei giuspubblicisti che vorranno discuterla.

Auguriamoci che l'invito sia accolto. Può darsi che ad una soluzione univoca del complesso problema i nostri bravi giuspubblicisti ci arrivino. Per i nostri cervelli sarà anche questa l'ora della verità. Sopporteremo con più benevo-

lenza le varietà, che mai muteranno, tra gli orologi stradali di vico Salata all'Olivella e quelli della discesa dell'Infrascata.

30 marzo 1971

## Suini a spasso

Napoli ha dietro di sé una storia millenaria di vicende agitate e, purtroppo, più tristi che liete. Napoli ha conosciuto più volte le invasioni straniere. Più volte la città è stata devastata e messa a sacco dalla furia selvaggia dei conquistatori. Essa però ha sempre resistito, ha sempre sopportato tutto, ed in definitiva si è sempre ripresa, attendendo tranquilla la nuova devastazione.

Ciò dato, può creare in noi un certo disagio, ma sicuramente non ci spaventa affatto una notizia diffusa dai giornali italiani dello scorso 12 marzo.

Mentre la crisi di governo era al suo culmine, un branco di grossi maiali è stato fatto discendere da alcuni autocarri alla sommità di via Veneto a Roma. I relativi proprietari, giustamente indignati per non essere ancora stati risarciti dei danni patrimoniali subiti per la peste suina del 1967, hanno voluto dimostrare *rebus ipsis et factis* al bel mondo della capitale, nell'ora dell'aperitivo, che i maiali sono qualcosa di serio e di grosso e che le salsicce, i prosciutti, il sanguinaccio e il resto non piovono dal cielo per miracolo divino, ma escono faticosamente dalle angustie quotidiane degli allevamenti.

C'è voluto un paio d'ore acché gli allevatori indignati si convincessero con le buone a far risalire i suini sui *ca-*

*mions*. In quel frattempo il pubblico che gremiva la fastosa via Veneto ha manifestato due reazioni diverse e successive: dapprima esso ha acclamato i maiali a spasso, perché credeva che fossero stati immessi tra Rosati e Doney da qualche originale esponente della 'dolce vita'; ma poi, avvedutosi che dietro ai maiali venivano certi robusti contadini dall'aria cipigliosa, il pubblico ha vivacemente disapprovato l'iniziativa incitando le forze dell'ordine ad allontanare i disturbatori ed a far arrivare i treni in orario.

Ma veniamo a noi. Gli allevatori di suini, rientrando alla base, hanno dichiarato minacciosamente che la cosa non finirà qui. Altre passeggiate di maiali saranno organizzate in un prossimo futuro, non solo a Roma, ma anche a Napoli.

Ebbene, se gli allevatori di maiali vogliono avere il nostro appoggio morale, noi napoletani gli diciamo fin d'ora, pienamente convinti, che essi hanno perfettamente ragione nel protestare. Ma se credono di intimidirci, no. Noi che abbiamo conosciuto i normanni e gli spagnoli, i francesi e gli austriaci, per non parlare di tanti altri governatori sia prima che dopo, ci sentiamo di poter rispondere serenamente che la minaccia non ci fa paura.

Qualcosa peraltro mi sussurra che vi è qualcuno, tra i lettori di questo articolo, che, pur non avendo in pratica nessuna difficoltà alla marcia dei suini su Napoli, desidera sapere in teoria (strana curiosità, per i tempi che corrono) se l'iniziativa degli allevatori di maiali sia giuridicamente ammissibile.

Eccomi alla risposta.

In primo luogo, è chiaro che un corteo di suini guidato e accompagnato da uomini malcontenti e vocianti sarebbe una manifestazione pubblica, e più precisamente un corteo, che avrebbe bisogno, per potersi svolgere legalmente,

della preventiva autorizzazione delle autorità di pubblica sicurezza. Siccome è dubbio che le autorità di pubblica sicurezza quest'autorizzazione la darebbero, ne consegue che gli allevatori ed i loro suini si potrebbero porre, attuando la minaccia, dalla parte del torto, con tutte le conseguenze penali del caso.

Tuttavia sarebbe ingenuo fermarsi, nel trattare il caso giuridico, a questa prima osteria. Gli allevatori di suini, convenientemente istruiti dai loro legali, potrebbero aggirare l'ostacolo del rifiuto di autorizzazione in un modo molto semplice, cioè procedendo per Napoli, con i loro animali, senza aver l'aria di essere organizzati in una manifestazione unica e senza alzare la voce per le loro proteste, tanto più che la vista dei suini a passeggio sarebbe già di per sé molto significativa. Mi spiego. Tutti sanno che è lecito andare in giro per strada con uno o due cani al guinzaglio, e nessuno dubita, credo, che sia lecito a due, tre, quattro, cento proprietari di cani seguirsi l'un l'altro, per pura combinazione, in una strada o in una piazza. Al limite, se il caso volesse che tutti i proprietari napoletani di *boxers* avessero l'idea di andare a prendere l'aperitivo domani alle 11 in piazza dei Martiri, è chiaro che domani alle 11 la nota piazza napoletana sarebbe strapiena di *boxers*, compreso il mio (che si chiama *Maktub*), e nessuno potrebbe avere nulla da ridire (sempre, beninteso, che non fosse intralciata la circolazione).

Ponete i suini al posto dei cani, e il giuoco è fatto.

Si dirà: 'un cane è un cane, mentre un maiale è un maiale. È dubbio che si possano portare maiali in città alla stessa guisa in cui si possono portare in città i cani'. Rispondo: l'obiezione è pertinente e può anche darsi che il regolamento cittadino di Napoli escluda l'ingresso in città dei maiali (dico 'può darsi' perché non è facile conoscere i regolamenti cittadini napoletani). Ma, stando

a quel che si vede in giro, questo divieto pare che non vi sia. Ricordo che circa venti anni fa un sindaco piuttosto volitivo emanò un severissimo *ukase*, se non contro i maiali, almeno contro galli e galline, proscrivendoli dal perimetro urbano; ma sta in fatto che basta andare (non dico molto) in corso Vittorio Emanuele (all'altezza del numero 16), oppure in via Margherita di Savoia, oppure in via Pontano, per trovarvi galline che razzolano per strada. Ne desumerei che una norma di regolamento urbano contro la residenza dei suini, degli ovini, dei gallinacei *et similia* non vi è: altrimenti la vigilanza urbana la farebbe rispettare. È chiaro che quel tale *ukase* fu un provvedimento estemporaneo, che perse vigore, come spesso succede, col tramonto del sindaco che lo emanò.

Comunque, a me non sembra che in una città italiana non possano a nessun patto circolare animali. L'essenziale è, per ragioni di igiene, che certi animali non vi siano allevati e allogati. Ma nulla mi impedisce, se voglio, almeno sino a prova contraria, di allevare maiali in una villa suburbana e di portarmeli a spasso per Napoli, convenientemente lustri e puliti, quando credo meglio.

Mi induce a quest'opinione la lettura del codice della strada vigente, il quale, agli articoli 130 e 131, disciplina la circolazione di animali subumani, anche in armenti e greggi, senza menomamente accennare al fatto che quella circolazione sia esclusa nei perimetri cittadini.

Il codice della strada si limita a dire che, 'per ogni due animali da tiro, da soma e da sella occorre un conducente, il quale deve avere costantemente il controllo dei medesimi e condurli in modo da evitare intralcio o pericolo per la circolazione'. Quindi, non solo i cavalli, ma anche i buoi, i muli, gli asini, i cammelli, gli elefanti e gli zebù possono circolare, convenientemente sorvegliati e guidati, per le nostre città.

Non solo. Quando il codice della strada aggiunge che 'ogni animale indomito o pericoloso deve avere almeno un conducente', è chiaro che esso non allude alle bestie di cui sopra, ma esige cautele e garanzie per la eventuale circolazione di leoni, ghepardi, cinghiali, coccodrilli e manguste.

Si capisce che, se l'animale non è convenientemente custodito e guidato, si va incontro a sanzioni penali: lo dice anche l'articolo 672 del codice penale. Ma se vi è sicurezza per il pubblico e non vi è intralcio per la circolazione, tutto è regolare. E che cosa sono gli inoffensivi maiali di fronte a un leone, a un ghepardo, a una tigre del Bengala o ad un serpente a sonagli?

Con tutta la cautela richiesta da argomento così delicato, concluderei dunque che una passeggiata 'legale' di maiali (sia inteso: al guinzaglio) traverso le strade di Napoli non sia da escludere.

A mio avviso, non trattandosi di armento, la circolazione dovrebbe effettuarsi sui marciapiedi, come per i cani, e non sulla mezzeria destra della carreggiata stradale. Se poi fosse autorizzato il corteo maialesco, le cose cambierebbero, perché il corteo sarebbe, dal punto di vista dei maiali incolonnati, un armento e scatterebbe l'articolo 131 del codice della strada, che esige un 'numero sufficiente di guardiani' e, di notte, un guardiano di avanguardia con lanterna a luce bianca ed un guardiano di retroguardia (state a sentire) 'munito di fanale che proietta posteriormente luce rossa'.

Dico troppo, se aggiungo che, tutto sommato, un ordinato corteo di maiali per le strade cittadine non ci starebbe male? A parte il fatto che noi napoletani, alla buon'ora, siamo degli *sportsmen* che sanno ridere, l'ordine della processione maialesca sarebbe altamente istruttivo per tanti automobilisti nostrani. I quali praticano la circolazione

stradale non a 'gregge' o ad 'armento', ma, diciamo la verità, a 'branco'.

24 marzo 1970

## Cavallo pazzo

Io non sono teosofo e non credo nella metempsicosi. Tanto per fare un esempio, non mi sono mai illuso di essere Marco Porcio Catone redivivo. Ma certe volte i fatti della vita sono così eloquenti, che inducono bruscamente a chiedersi se la trasmigrazione delle anime e delle personalità da un uomo all'altro sia proprio una tesi da gettar via.
Sentite questa. Alcune sere fa, scendevo lentamente dalla collina al piano, lungo una strada panoramica di Napoli. Ero al volante della mia modesta auto, rigidamente accostata a destra della corsia di marcia, ed ero anche, ricordo, piuttosto meditabondo, forse perché pensavo all'argomento da trovare per l'articolo di oggi.
Ad un certo punto fui riscosso, nell'oscurità della strada, da strepiti spaventosi che si avvicinavano ad altissima velocità. Strepiti di macchine sovreccitate che si mescolavano a vociari selvaggi.
Non ebbi il tempo di rientrare pienamente in me stesso, che una turba di motociclisti urlanti mi superò da ambo i lati, anche dal marciapiede che correva alla mia destra. Le grosse motociclette, evidentemente imbizzarrite, guizzavano vivacissime e si impennavano paurosamente, a malapena trattenute dai pugni stretti dei loro padroni. Il turbine si allontanò ingolfandosi sulla discesa, ma a un certo

punto, con stridio di freni e decelerazioni paurose, si fermò quasi di colpo.
Qualcuno tentò di voltare e di tornare sui suoi passi, ma i cavalleggeri del generale Custer erano ben appostati. Glielo impedirono con audaci evoluzioni delle 'pantere'. E il cerchio si strinse inesorabilmente attorno ai Sioux.
Amici miei, non parlo per metafora, Erano proprio Sioux redivivi, anche se ai cavalli avevano sostituito delle moderne motociclette. Dirò di più. Avvicinandomi al luogo dell'imboscata, ebbi nettissima l'impressione che si trattasse di Sioux Oglala, provenienti da scorribande effettuate di recente nel Sud Dakota e nel Nebraska.
Riconobbi, di fulmine, Cane, Due Lune, Piccolo Grande Uomo, Penna Rossa, Toro Basso, tutti con le loro caratteristiche casacche da guerra fatte con due pelli di *big-horn* cucite insieme.
In mezzo a loro, sulla motocicletta più grossa, inconfondibile, era Cavallo Pazzo.
Gli uomini di Custer non erano comandati personalmente dal generale. Si trattava di un piccolo, valoroso plotone alla guida di un sottufficiale assai esperto delle costumanze e del linguaggio degli indiani. Mi permisero di assistere ai parlamentari e mi avvidi, come prima cosa, di quanto sia maligna e calunniosa la storia che circola sulla pretesa malvagità del Settimo cavalleria. Anziché sparare sul nemico e freddarlo sino all'ultimo uomo (io l'avrei fatto certamente), i cavalleggeri strinsero il circolo lentamente, in silenzio, quasi con gentilezza, anche se con estrema cautela.
Parlò solo il sottufficiale e, avendo individuato il capo della spedizione, si rivolse direttamente a Cavallo Pazzo.
Il linguaggio degli Oglala, come sapete, non è facile. Sopra tutto è un linguaggio involuto, pieno di immagini, di allusioni, di iperboli. Non starò a riferirvi testualmente la

conversazione. Il succo è questo: che il Grande Capo Bianco, da poco giunto ad assumere il comando questorio, aveva deciso una volta per sempre di porre fine alle incursioni dei Sioux ed aveva organizzato le cose in modo da impedire a costoro di uscire impunemente dalle loro riserve. 'Per questa volta passi', disse il sergente: 'mi limiterò a prendere i vostri nomi'. E aggiunse: 'Se sconfinate ancora, sarà la guerra. Le truppe saranno portate contro di voi personalmente da Chioma Bionda, il capo che noi chiamiamo Custer, e sarete sterminati. Il Grande Capo Bianco vuole così'.

'*Haug*', disse con aria torva Cavallo Pazzo. Risultò, ad un più preciso accertamento, che il suo nome era Carmine. Anche gli altri Oglala si sottomisero alla ricognizione dei nominativi.

Il burbero sergente fece un segnale ai suoi uomini. Il cerchio si aprì e gli Oglala si allontanarono al piccolo trotto, lisciando pensierosi i manubri delle loro motociclette.

Prima di allontanarmi a mia volta, feci per dire qualcosa al sottufficiale. Ma lo sguardo che egli mi diede mi fece temere, inconsultamente, che volesse contestare qualche contravvenzione quanto meno a me, visto che ho l'aria così inoffensiva. Preferii tacere. Avviai il motore e mi dileguai in punta di volante.

Già, ma adesso che mi trovo approssimativamente al sicuro, chiuso in casa dietro una macchina da scrivere, quel tale discorso non voglio tacerlo, anche se servirà solo a me ed a voi per consolarci, e chi sa se mai giungerà alle soglie del Grande Capo Bianco.

È un discorso doveroso, oltre che ovvio, da parte di chi è nello stesso tempo giurista e napoletano.

I nostri territori, purtroppo, sono pieni sino a scoppiare di Sioux, di Cheyenne e di Dakota. Non solo velocipedastri, ma scippatori, pataccari di piazza della Ferrovia, venditori

di stilografiche di via Partenope, e via seguitando. Mentre si inseguono gli uni, ecco gli altri che si scatenano. E non appena si sospende la persecuzione di questa o quella tribù, ecco che essa torna baldanzosa sul sentiero della guerra.

Il fenomeno non è di oggi o di ieri, è di secoli. E i Grandi Capi Bianchi che si sono susseguiti da noi, almeno fino ad oggi, non sono riusciti né a porvi fine né a ridurlo.

Potrà il generale Custer, scendendo sul terreno in forze, compiere il miracolo che si attende da sempre? Temo di no. Con questi sistemi si va solamente incontro al pericolo che si ripeta il massacro di *Little Big Horn*, di cui fu vittima circa un secolo fa (era esattamente il 25 giugno del 1876) Chioma Bionda con tutti i suoi cavalleggeri.

La fermezza, dunque, ci vuole; ed ancor più è necessario che essa non sia, come s'usa da noi, intermittente. Ma non illudiamoci. La guerra non sarà mai vinta se i Sioux, i Cheyenne e gli altri non saranno distrutti, donne e bambini compresi. Oppure se essi non saranno dai noi Uomini Bianchi pienamente assimilati.

Ora questo è il punto. Meritano davvero i Sioux di essere eliminati dalla faccia della terra? A parte il fatto che si tratta di figli di mamma (di 'prossimo', come direbbe Gesù Cristo), i Sioux siamo noi, proprio noi. Non è questione di pelle, è questione di condizioni di vita, quella che ce li fa apparentemente tanto diversi. Condizioni di vita particolari (dato e non concesso che siano 'generali', cioè statisticamente predominanti, le condizioni in cui vivono i Visi Pallidi); particolari condizioni di vita, dicevo, che consistono nella disoccupazione, nella sotto-occupazione (cosa ancora più degradante), nella sottrazione agli obblighi scolastici, nello scadimento dell'istruzione scolastica per quelli stessi che non vi sfuggono, ed anche, finalmente, ma solo come elemento finale e complementare, nella mancanza

di assidua fermezza nei confronti di chi sgarra da parte dei preposti a questo delicatissimo compito.
Ecco perché tanti (anche se sempre pochi) uomini di lunga veduta e di buona fede, a qualunque partito appartengano, si preoccupano così fortemente di riformare globalmente, e non settorialmente a titolo di palliativo, la situazione di tutti noi, senza più distinzioni inammissibili tra Visi Pallidi e Pelli Rosse.
Direi che non è tanto un fatto di generosità, quanto è un fatto di interesse comune.
Aggiungerei, sommessamente, che l'esperienza del passato dimostra che i problemi non sono stati mai risolti con i palliativi, anzi si sono riprodotti ben presto ingigantiti.
Concluderei perciò, dal mio angolino di giurista e di cittadino, che Cavallo Pazzo può essere ucciso anche mille volte, ma altrettante volte (metempsicosi o non metempsicosi) la sua personalità si trasferirà in un nuovo Cavallo Pazzo. Barbaro e infelice, odioso e caro, diverso e uguale a tutti noi.
E ciò finché non diverremo, noi e lui, finalmente e per davvero amici.

25 marzo 1971

## I « cicarones »

Un dotto e cortese lettore, il professor Erminio Paoletta, ordinario di lettere latine e greche nei licei, mi ha inviato in regalo un suo scritto dal titolo '*Neapolitani cicarónes*'.

Un po' difficile da capire, visto che si tratta di una composizione in lingua latina, ma l'autore, ben conoscendo i suoi polli, l'ha corredata, ad ogni buon conto, di un testo-base in lingua italiana. E siccome il racconto è ambientato a Napoli, precisamente nel quartiere di Forcella, non mancano le espressioni vernacole, che l'ottimo professore si è sforzato di rendere in latino ciceronesco.
Chi sono i '*cicarónes*'? Ma è chiaro: gli scugnizzi.
Non starò a riferirvi la trama. Se tenete presente che essa si sviluppa '*in Subúra parthenopéia*', nei bassifondi di Napoli, ove si aggira uno sprovveduto turista americano e la fanno da padroni i '*Gavróchii furcillárii*', i *Gavroches* di Forcella, potete facilmente capire qual è.
Assai meglio avrebbe fatto, l'ingenuo turista, se si fosse recato al Borgo Marinaro, ove gli industri trattori (o *caupones*) della zona ammanniscono succolenti piatti di spaghetti con vongole allevate, nello specchio d'acqua antistante, col concorso indiretto di tutti i cittadini. Ma tant'è, l'americano ha preferito il variopinto quartiere in cui '*domestica insitiva, licita illicita, vilia pretiosa, promiscue coacervata multo minoris quam úbivis véneunt*', sia pure '*lege vetante*', in cui cioè si vedono a prezzi imbattibili articoli nostrani e stranieri, leciti e illeciti, comuni e pregiati, ovviamente in barba alla legge.
Bene. Lasciamo il turista ai '*furcillárii*' e andiamo avanti. Quel che mi ha interessato, ed interesserà anche voi, è l'impegno posto dall'autore nel rendere in latino epiteti (riferisco, sia chiaro, non creo) come 'piezz' 'e carogna', 'vocca 'e ciucciuvettola', 'alice 'e matenata', 'figlio 'e bbona femmena' e via di questo passo. Siccome '*omnia munda mundis*', tutto è pulito per chi è pulito, il nostro autore non ha esitato a raccogliere dai '*cicarónes*' napoletani anche queste voci un po' scanzonate.
Ma le versioni latine, pur se impeccabili sotto il profilo

lessicale, hanno conservato a quegli epiteti la stessa carica semántica o, in parole più povere, la stessa forza allusiva e offensiva?

Ne dubito.

Denominare, ad esempio, il figlio di buona donna come '*matris impúrae larva*' (o più brevemente, come mi permetto di proporre: '*vulgo conceptus*') è certamente offensivo, perché esplicita la discendenza da madre dai cattivi costumi (la '*mater impúra*') o da padre che si perde nella massa, nel *vulgus,* ma non è altrettanto beffardo quanto l'espressione napoletana. La quale condisce il concetto con l'ironia suprema della 'buona', e non 'cattiva' donna, affibbiata alla madre.

Quanto a 'piezz' 'e carogna', il professore, a mio avviso, semplifica alquanto, perché traduce '*foetens cadáver*', carogna maleodorante. Tutto il nerbo dell'ingiuria è, direi, nel 'piezzo', che il professore ha invece ritenuto pleonastico, inutile. 'Piezzo' sta qui, come tutti intuiscono, non certamente per 'parte' rispetto al tutto, ma per 'esemplare', per esponente emblematico di una categoria. Quando, al passaggio di una bella ragazza, le persone maleducate dicono che è un 'piezzo 'e femmena' (*et similia*), esse non vogliono dire, evidentemente, che si tratta di una donna deminuta, di un frammento di donna: tutt'altro. Vogliono dire che si tratta di una ragazza degna di figurare in un manuale delle fanciulle ben fatte. Siccome nel nostro caso, la categoria esemplata è quella delle carogne, tradurrei, dunque: '*exémplum cadáveris*'. E per conseguenza, dovendo rendere in latino la frase 'piezz' 'e carogna, mo' te cave ll'uocchie, vocca 'e ciucciuvettola', proporrei la variante: '*Exémplum cadáveris, mox oculos tibi effódiam, bucca noctuína*'.

Tuttavia, come dicevo dianzi, dubito che la sferzata sia ugualmente bruciante in latino come in napoletano. Chi

potrà mai rendere, in ordine alla civetta, il sarcasmo onomatopeico di 'ciucciuvettola'?

Queste riflessioni erudite, di cui chiedo scusa al lettore, non sono fine a se stesse. Esse mi confermano nella convinzione che talvolta il pronunciare un'ingiuria in traduzione latina, mi si scusi il bisticcio, può non essere ingiurioso, e può pertanto non legittimare la querela per ingiuria. L'articolo 594 del codice penale dice che il delitto di ingiuria consiste nell'offendere l'onore o il decoro di una persona presente, e tutti sanno che l'offesa può anche non consistere in parole ma in gesti significativi. Ma il professore di latino che, venuto a discussione con un comune mortale, gli desse, con la compassatezza di modi che è tipica dei professori di latino, del '*caudex*' ('turzo'), del '*facies baronis*' (faccia di gonzo) del '*cyma*' ('vruoccolo 'e rapa'), avrebbe certo l''*animus iniuriandi*', cioè l'intenzione ingiuriosa, ma realizzerebbe il suo disegno criminoso mediante un mezzo espressivo che non è alla portata dell'interlocutore o di qualsivoglia altro astante, e che perciò non è, di per sé, atto ad offendere. Un po' come chi, avendo l'intenzione di uccidere un suo nemico, gli sparasse contro con una pistola scacciacani.

Naturalmente, dato che tutte le regole hanno le loro eccezioni, la conclusione cambierebbe nell'ipotesi, peraltro rarissima, che la persona ingiuriata dal professore di latino fosse, guarda caso, un altro professore di latino.

Questi ovviamente replicherebbe, inviperito: '*Semel propósita itera, si animo forti es*' ('ripeti, se hai coraggio') o, più semplicemente (ma con minore eleganza), '*Itera, si vir es*' ('ripeti, se sei uomo'). Con o senza l'aggiunta di '*vappa*' ('birbone matricolato').

In tal caso la querela sarebbe fondatissima e il pretore, previa consultazione di un buon vocabolario (e inoltre, non si sa mai, di un buon professore di diritto romano), emet-

terebbe a carico del latinista ingiuriatore una sacrosanta sentenza di condanna.

28 novembre 1972

## I « rusecatori »

Un paio di settimane fa viaggiai da Napoli Mergellina sul rapido ' Peloritano ', diretto alla volta di Catania.
Potrei dedicare tutto l'articolo a quel che successe, a me ed a numerosi altri viaggiatori, nella turistica stazione napoletana. L'altoparlante omise rigorosamente di avvertirci che a Villa San Giovanni avremmo dovuto trasbordare su chiatte e fusciacche a causa dello sciopero dei capitani delle navi-traghetto. Omise anche di dirci che il treno sarebbe arrivato sul binario quattro anziché sul due, o meglio ce lo disse negli ultimissimi minuti, costringendoci a furiose corse per sottopassaggi caricati dei nostri bagagli. In compenso, nessuno fu in grado di reperire i posti prenotati su certi vagoncioni ch'erano stati utilizzati in luogo delle consuete elettromotrici, e la nostra sistemazione nei compartimenti avvenne col sistema approssimativo e convulso che a Napoli suole denominarsi del ' montone '.
Quando il treno si mosse dalla stazione maledetta, ero semplicemente sfinito, ma un posto l'avevo trovato anch'io. Chiusi gli occhi con rassegnazione e rivolsi, come al solito, il mio pensiero a quel miserabile impiccione di uomo politico cui attribuisco da circa vent'anni tutto quello di male che succede in Italia.
— Vedo che Lei è un po' irritato — mi disse gentilmente

un signore seduto di fronte —, ma Le consiglio di non prendersela troppo. La stazione di Mergellina è in mano a persone che sono, in fondo, bravissime. Solo che si tratta, per dirla col volgo, di ' addormuti '.
Il signore aveva l'aspetto sputato di un medico (poi seppi, invece, ch'era un ingegnere) e pensai che la diagnosi fosse esatta. Non ero ancora in grado di esprimermi a parole, e manifestai il mio assenso con un mezzo grugnito. Stavo per chiudere nuovamente gli occhi quando intervenne un altro viaggiatore (un ortofrutticolo?), e disse con intenzione, mettendoci un paio di punti esclamativi finali, questa sola parola:
— Napoli.
D'improvviso la conversazione si scatenò e divenne generale. La parola gettata lì dall'ortofrutticolo (ch'era in realtà un colonnello dell'aeronautica) fu immediatamente raccolta da un personaggio autorevole che si era sistemato presso il finestrino. Il personaggio in questione (commesso viaggiatore, come appresi a Paola, quando scese dal treno) aveva le doti spiccate del ' moderatore ' di una tavola rotonda e per due ore e più, sotto la sua direzione, non vi fu un momento di tregua nel dipanare argomenti.
Dato che uno dei presenti mi aveva riconosciuto (bontà sua) come il redattore di questa rubrica, tutti si prodigarono ad illustrarmi le numerose magagne della nostra città, consigliandomi vivamente di parlarne sulle colonne del giornale.
Ma vedete, cari amici, io sono un uomo, a suo modo, prudente. Quando di una critica mi sento sicuro, non esito a esporla pubblicamente, pure se può costarmi la presidenza dell'EAPAN (Ente Autonomo Presepi Artistici Napoletani), cui notoriamente aspiro da anni. Ma se non mi sento sicuro, mi astengo. Cautela, onestà, serietà si sposano, in tal caso, alle mie ambizioni personali, anche se la presi-

denza, con relativa prebenda e connessa automobile con autista, non arriva lo stesso. Ora, può anche darsi che i miei interlocutori avessero fondamentalmente ragione. Ma, francamente, ritenni e ritengo tuttora che si trattasse, scusatemi, di 'fiottoni'.

Fiottoni, sì, fiottoni. Così si dice, almeno, in Toscana. Cioè brontoloni, borbottoni, biascicatori. In lingua napoletana vernacola, 'rusecatori'. Insomma maldicenti che trasferiscono in accuse incontrollate e prive di fondamento il loro incessante rodersi dentro, consumarsi dalla rabbia, 'rusecarse n'cuorpo'.

Avallare le loro acide osservazioni e le loro spericolate proposte non sarebbe stato serio.

Pure l'episodio mi servì da esca per qualche amara riflessione sulla facilità con cui, sfidando i rigori della legge penale sulla diffamazione, la gente si pone talvolta, e forse spesso, a diffondere voci ed a trinciare giudizi approssimativi ed ingiusti su persone non presenti, e in particolare su pubblici amministratori che svolgono, in realtà, le loro mansioni in modo che più diligente, intelligente ed efficiente non potrebbe essere. Non chiedetemi i nomi dei tre viaggiatori, perché il segreto professionale mi vieta assolutamente di dirli. Ma, tanto per farvi meglio capire qual è il tipo delle accuse malevole che taluni muovono ingiustificatamente alle degnissime persone che ci governano *in loco*, passo ad esporre alla vostra incredulità, alla vostra deplorazione, al vostro sdegno talune delle cose che mi avvenne di ascoltare in quel compartimento di treno.

— Nella prossima edizione della guida *Michelin* — disse l'ingegnere — Napoli dovrebbe essere definita come un vasto anfiteatro di cemento e di immondezza.

Questo non era del tutto inesatto. Ma ascoltate che si permise di aggiungere il colonnello.

— Io vorrei conoscere quel comitato di magistrati e di

altre persone dabbene che ogni tanto denuncia all'autorità giudiziaria le più sconvolgenti 'schifezze', aggiungendo puntigliosamente che gli amministratori che non se ne danno per inteso commettono il reato di omissione di atti di ufficio. Vorrei conoscerli per dire loro (sono laureato anche in legge): *Quis custodiet custodes?* Che fanno cioè le autorità giudiziarie cui proponete le vostre denunce? Si muovono? Omettono o non omettono anch'esse?
— Omettono, omettono — disse sicuro il commesso viaggiatore —, ma lo fanno perché a Napoli si 'omette' talmente e tanto, che non si sa più da dove cominciare. Che volete farci, in una città dove le sigarette di contrabbando si vendono quasi ad ogni angolo di strada, sotto gli occhi dei tutori dell'ordine, e dove tutti i cittadini, magistrati compresi, acquistano i loro giornali in edicole in cui figurano pubblicazioni oscene che neanche i giudici di Tombuctù avrebbero l'animo di qualificare, assolutamente, opere d'arte? Ormai siamo al punto che tutto scorre liberamente sotto gli occhi stanchi ed apatici di coloro che stato e comune hanno incaricato di far sì che non scorra.
— Non '*panta rei*', non tutto scorre — precisò il colonnello (che aveva evidentemente superato con lode anche l'esame di filosofia del diritto) —. Scorre quello che non deve scorrere, ma quel che dovrebbe scorrere non scorre affatto. La circolazione automobilistica a Napoli è, senza possibilità di paragoni, la più lenta, disordinata e indisciplinata e pazzesca del mondo. È l'esatta riproduzione dell'amministrazione cittadina: un gran daffare apparente, ma, in buona sostanza, immobilismo assoluto, o quasi. I semafori, mal regolati e raramente controllati, contribuiscono vigorosamente a renderla più imbrogliosa. Di più: nei punti e nei momenti di maggior difficoltà, i semafori vengono bloccati e sostituiti dal lampeggiatore giallo: il che autorizza gli automobilisti, che provengono da tutte le par-

ti, a gridare fieramente 'I nostri' ed a lanciarsi all'attacco come per la presa della Bastiglia. Di vigili urbani, ovviamente, nemmeno l'ombra, mai.

— Certo — si inserì l'ingegnere —. Nemmeno l'ombra perché non vi sono, o almeno sono ridotti in pochissimi. Inizialmente erano mille, o giù di lì, come i compagni di Garibaldi. Ma poi molti sono andati a finire negli uffici o nelle anticamere, altri hanno avuto incarichi speciali di estrema riservatezza, quotidianamente un contingente si assenta a rotazione per malattie estemporanee, e poi vi sono i 'cronici', cioè un certo numero di vigili talmente e tanto stabilmente ammalati da non poter essere utilizzati a nessun fine. Del resto, a che servirebbe averli per strada? Anche se muniti di una grossa pistola, che li rende pericolosi a sé ed agli altri, essi hanno idee estremamente vaghe sul modo di dirigere la circolazione e di risolverne i problemi. Nessuno gli ha mai detto come si fa. Si ingegnano, non dico di no, ma con risultati deludenti. È più facile interpretare un passo di Hegel che un gesto di un vigile napoletano.

— Colpa dei loro comandanti — sbottò l'implacabile colonnello —. Se ne infischiano, letteralmente, di sottoporli all''istruzione', come si fa per ogni corpo militarizzato che si rispetti. Non credo nemmeno che li tengano in una caserma, e so di certo (lo vedono tutti) che gli permettono di recarsi al posto di lavoro, quando vi si recano, su proprie automobili personali, che poi lasciano lì vicino in luoghi di sosta vietata. Credete a me, non ve la pigliate coi sottoposti, se vi riesce. A Napoli dicono, saggiamente, che 'il pesce fète dalla capa'.

— Sante parole — chiosò il commesso viaggiatore —. I compilatori delle guide turistiche straniere, prima di prendersela con Napoli e con i napoletani, dovrebbero prendersela con le 'cape' di questo smisurato pesce (parlo

figuratamente) che è la nostra città. Il guaio è che le 'capi di città' sono tali e tante, che si rovesciano le responsabilità l'una sull'altra, a vicenda. Nei momenti critici, vicini allo scandalo od alla sommossa, ecco poi che esse miracolosamente fanno fronte unico (interpartitico, come si dice) dinanzi alle critiche che si levano dall'immondezzaio cittadino e, qualificandole nella migliore delle ipotesi di qualunquismo, si chiudono in uno sdegnoso silenzio e attendono che l'agitazione, come sempre succede da noi, si esaurisca.

— Silenzio, Lei ha detto? Guardi che si sbaglia — interruppe l'ingegnere —. Non sempre le autorità si chiudono a riccio tacendo. Spesso se la cavano con conferenze stampa, oppure con invettive contro i giornalisti di altre città del Nord che vengono tra noi a fotografare obiettivamente la situazione. Diciamoci sinceramente i nostri torti. È difficile che un napoletano non si lasci abbabbiare dal fascino di una conferenza stampa piena di giustificazioni e promesse. Più difficile ancora che non si lasci montare dalla denuncia di pretesi reati di 'lesa Napoli' commessi da coloro che rimestano tra i sacchetti a perdere, le cozze, le pavimentazioni stradali disselciate e tutto il resto. Le parole, a Napoli, hanno un peso assai superiore a quello dei fatti, e le conferme, anche in sede elettorale, non mancano. Quello che abbiamo ce lo meritiamo, miei signori.

La conversazione durò, dicevo, molto più a lungo, toccando molti altri argomenti, tutti trattati in maniera altrettanto diffamatoria. Dopo vari tentativi falliti, riuscii finalmente ad intervenirvi anch'io.

— Voi mi siete tutti molto simpatici — dissi —, ma lasciate che aggiunga che mi parete alquanto prevenuti. Napoli nostra, la divina Partenope, non merita tanto pessimismo. Il sole splendido illumina, da Marechiaro ai Miracoli, una divina sinfonia di colori ed umori che è stata

cantata da Salvatore di Giacomo, da Ferdinando Russo e da Peppino di Capri. Sulle cozze del mare luccica (di notte, naturalmente) l'astro d'argento. Abbiamo le funicolari, il Munasterio 'e Santa Chiara, il Monacone, Foria. Il nostro sindaco ha commemorato Picasso, al consiglio comunale, con tocchi critici che nemmeno un professore di storia dell'arte ne sarebbe stato capace. Se Santa Lucia è lontana, ci prende tanta malinconia, e lo sapete fin dall'infanzia. Perché esporci, anzi esporvi al rischio di conseguenze giudiziarie provocate da amministratori umiliati e offesi? Amateli, questi nostri fratelli maggiori. Rechiamoci tutti, in una prossima occasione, sotto le loro case, a portar loro sacchetti di immondezza infiocchettati in dono, ma sopra tutto, ad applaudirli. Ed a gridare 'discorso, discorso'.

22 maggio 1973

# IV. Tra moglie e marito

# Il male minore

Mentre l'istituto del divorzio civile, dopo oltre un secolo di battaglie perdute, fa finalmente il suo ingresso nella legislazione italiana, portando quest'ultima al livello della massima parte delle altre legislazioni moderne, sarebbe ingeneroso e ingiusto salutare l'avvenimento con festa. Sono molti gli italiani, e per essi i parlamentari, che guardano con sincera tristezza a questa svolta del diritto matrimoniale. Rispettarne il dolore è doveroso.

D'altra parte per chi come noi si è sempre mostrato favorevole all'introduzione dell'istituto il divorzio non è mai stato, né vuol essere il modo per dare uno spolvero di legalità alla leggerezza o al cinismo con cui taluni intendono passare dall'una all'altra unione matrimoniale. Tutt'altro. Sia chiaro che la riprovazione morale verso certi personaggi e le loro transumanze coniugali, finora parzialmente e malamente coperte da certi indecorosi annullamenti, sarà sempre, almeno da parte nostra, vivissima.

Il fatto è che, se il divorzio è un male, si tratta di un male necessario. A prescindere da ogni considerazione sulla disumanità della tesi secondo cui i coniugi dovrebbero essere legati a vita ad un vincolo che non sia un sacramento, vi è proprio questo da considerare: che certe volte (fortunatamente non moltissime) il matrimonio è chiaramente, definitivamente fallito. Tenerlo in piedi vuol dire autorizzare a sensi di legge un'assurda finzione. E autorizzare questa finzione vuol dire mettere i coniugi (non più coniugi) nella ne-

cessità di farsi reciprocamente altro male e di far male, che è peggio, ai propri figli.

La legge Fortuna-Baslini non è, purtroppo, un prodotto finito della tecnica legislativa. Le zone d'ombra sono in essa numerose e daranno molto filo da torcere (facile previsione) ai nostri giudici. Poteva essere fatta assai meglio e dovrà essere certamente migliorata. Ma guardiamo all'essenziale. L'essenziale è che essa non favorisce i divorzi troppo facili. Le cause di scioglimento del matrimonio sono rigorosamente limitate a due gruppi: il primo relativo ad ipotesi di grave indegnità di un coniuge, il secondo relativo ad ipotesi di insuperabile difficoltà della convivenza matrimoniale. La grave indegnità di un coniuge è costituita dalle condanne penali in cui quest'ultimo sia incorso per reati particolarmente efferati, con espressa esclusione (quale che sia l'entità della condanna) per i reati politici e per quelli che i giudici abbiano riconosciuto commessi per motivi di spiccato valore morale e sociale. L'enumerazione è inutile perché il numero 1 dell'articolo 3 parla chiaro. Si aggiunga solo che in questo gruppo possono essere ricomprese anche alcune ipotesi previste dal numero 2 (lettere C e D) dello stesso articolo: quella del coniuge assolto con sentenza di non luogo a procedere, quando il giudice ritenga che nei fatti commessi sussistono gli elementi costitutivi e le condizioni di punibilità dei reati relativi, e quella del coniuge assolto dal delitto di incesto unicamente per mancanza del requisito del pubblico scandalo.

Quanto al secondo gruppo di ipotesi, si tratta di quello che ha dato luogo alle più accese discussioni tra i divorzisti e gli antidivorzisti. Ma, esaminandolo con pacatezza, ci convinceremo che le maglie della legge non sono così larghe come taluni hanno asserito o come talaltri forse si illudono che siano.

Prima ipotesi: il matrimonio è stato celebrato ma non è

stato messo in esecuzione. E' appena il caso di ricordare che persino il matrimonio canonico si scioglie, sia pure per speciale intervento del sommo pontefice, quando il matrimonio sia stato *ratum sed non consummatum.*

Seconda ipotesi: l'altro coniuge, cittadino straniero, ha ottenuto all'estero l'annullamento o lo scioglimento del matrimonio ed ha contratto all'estero un nuovo matrimonio. Non occorre spendere parole per giustificare questo motivo di scioglimento che giunge con molto ritardo a rendere la libertà cui hanno diritto tante disavvedute spose di guerra.

Terza ipotesi: da alcuni tra i delitti la cui punizione legittimerebbe il divorzio il coniuge colpevole è stato assolto per vizio totale di mente, ma il giudice competente per il divorzio accerta in concreto l'inidoneità del convenuto a mantenere e ricostituire la convivenza coniugale. Si tratta di un caso limite in cui il legislatore interviene a tutela di un'esigenza di pietà verso chi non si senta di tollerare lo sgomento di convivere con l'incapace.

Quarta ed ultima ipotesi: tra i coniugi è intervenuta sentenza di omologazione della separazione consensuale o sentenza di separazione giudiziale per colpa. Solo a titolo transitorio si ammette il divorzio anche tra coniugi separati di fatto da almeno cinque anni, purché la separazione abbia avuto inizio almeno due anni prima dell'entrata in vigore della legge sul divorzio. Indubbiamente questa è l'ipotesi più aperta alle possibilità di scioglimento del matrimonio. Ma si consideri che il legislatore vuole che la sentenza di separazione sia passata in giudicato (cioè non sia più impugnabile in appello o per cassazione) ed aggiunge che la separazione deve essersi protratta per almeno cinque anni dal giorno dell'avvenuta comparizione dei coniugi dinanzi al presidente del tribunale per il tentativo di conciliazione. Di più: quando vi sia opposizione del coniuge convenuto in giudizio, il termine dei cinque anni è elevato a sei anni per

la separazione di fatto (o per la separazione consensuale omologata prima dell'entrata in vigore della legge) ed è elevato a sette anni per la separazione che sia stata pronunciata per colpa esclusiva dell'attore.
Questa schematica illustrazione dei casi di divorzio previsti dalla nuova legge dà la misura dei limiti ristretti entro i quali lo scioglimento del matrimonio è possibile, delle difficoltà non esigue cui si va incontro per ottenere la sospirata sentenza, del tempo e del modo che pertanto si offrono alle parti per un ripensamento e possibilmente per una riappacificazione. Riappacificazione che non esige, per verificarsi, alcuna procedura giudiziaria, potendo risultare dal puro e semplice fatto del ritorno dei due allo stato di convivenza coniugale.
Ben venga dunque la legge del male minore. Vi è chi paventa accoratamente un cataclisma per la morale familiare in Italia. Crediamo, e comunque ci auguriamo, che si tratti di una previsione sbagliata. Anche perché crediamo (e ci auguriamo) che i cittadini cattolici si rendano ben conto che lo scioglimento del matrimonio civile o la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario non li dispensa affatto dal sacramento del matrimonio cattolico, che resta.

1 dicembre 1970

## Divorzio e costituzione

Premesso che noi condividiamo pienamente l'ultima decisione della corte costituzionale e la salutiamo come una storica affermazione di laicità dello stato, onestà vuole che aggiungiamo, prima ancora di leggere la prevedibile motivazione della sentenza, che le ragioni dei sostenitori della

tesi contraria, quella dell'incostituzionalità del divorzio in ordine ai matrimoni concordatari, erano e sono ragioni degne anch'esse di molto rispetto.

La corte costituzionale ha dovuto insomma operare una difficile scelta tra due opposte soluzioni di un difficile problema giuridico. Anche se siamo lieti che la soluzione da noi ritenuta preferibile abbia incontrato i suffragi della maggioranza dei giudici della Consulta, dobbiamo riconoscere che i giudici rimasti in minoranza, contrariamente a quanto affermato in taluni affrettati o prevenuti commenti, non hanno dato prova né di arretratezza né, peggio, di faziosità clericale.

Ridotta ai suoi termini più elementari, la questione, sollevata *ex officio* da due elaborate ordinanze del tribunale di Siena in data 21 aprile scorso, era questa.

D'accordo che la corte costituzionale, con le sue famose sentenze del 1 marzo 1971, ha proclamato che l'articolo 7 della costituzione non preclude il controllo di costituzionalità delle leggi che hanno immesso nel nostro ordinamento giuridico i patti lateranensi del 1929; ma è pur da tener presente che in quelle sentenze, nei confronti delle quali noi non manifestammo in questa sede l'entusiasmo di altri commentatori, la corte riconobbe che 'il matrimonio canonico è recepito nell'ordinamento italiano'.

Ciò posto, dato che il matrimonio canonico è un 'sacramento', che crea per sua natura un vincolo indissolubile tra i coniugi, salvo casi eccezionalissimi di dispensa papale, può una legge ordinaria, o al limite anche una legge costituzionale, negare ai matrimoni canonici i caratteri di indissolubilità che sono loro propri?

Argomentando su questo ordito, il tribunale di Siena ha fatto chiaramente intendere, in adesione ad un certo orientamento di dottrina e di giurisprudenza, di non aver dubbi sul punto che la legge 1 dicembre 1970 numero 898, che

oltre tutto è una semplice legge ordinaria, abbia violato l'istituzione del matrimonio canonico, riconosciuto dalla costituzione, là dove ha statuito (all'articolo 2) che i tribunali italiani possano non solo sciogliere i matrimoni civili, ma anche disporre la cessazione degli effetti civili dei matrimoni concordatari. Di qui essenzialmente, oltre che da altri argomenti di minore incisività, la dichiarazione di 'non manifesta infondatezza' della questione di illegittimità costituzionale dell'articolo 2 della legge divorzistica.

La corte costituzionale, raccogliendo l'eccezione con insolita ed encomiabile prontezza, ha ritenuto, nella maggioranza dei suoi componenti, che il matrimonio canonico è quello che è, ma gli 'effetti civili' dell'atto di matrimonio sono di esclusiva e sovrana competenza delle leggi ordinarie dello stato. È vero che il concordato del 1929 fu concluso sulla presupposizione dell'indissolubilità del matrimonio, sancita dal nostro codice civile con altrettale rigore del *codex iuris canonici*, ma è altrettanto vero che l'articolo 34 di esso si limitò, letteralmente, a riconoscere 'al sacramento del matrimonio, disciplinato dal diritto canonico, gli effetti civili', e che gli effetti civili del matrimonio non sono più oggi, dopo la legge numero 898 del 1970, quelli che erano nel 1929 in base alla legislazione allora vigente.

Perchè negare che sulle due contrapposte impostazioni, così come sopra riassunte, vi è sempre possibilità di discussione? Perché tacere che la corte costituzionale, se anche ha risolto nel modo secondo noi più degno la controversia, non ha certo messo a tacere, o per meglio dire cancellato, gli argomenti dell'opposta convinzione? Negarlo sarebbe, oltre che sciocco, incivile.

Ma proprio perché la questione tra divorzisti ed antidivorzisti ha un suo indiscutibile '*ubi consistam*' noi ci domandiamo, ancora una volta, se sia stata opportuna l'iniziativa di sottoporla ad un *referendum* popolare.

L'iniziativa del *referendum*, a nostro avviso, è stata quanto mai inopportuna, anche se nessuno vuol disconoscerne la legittimità formale. Sulle piazze d'Italia sarà trascinata, per effetto di essa, una questione che, per la sua natura di dilemma, imporrà necessariamente, così come è avvenuto per la corte costituzionale, una difficile scelta: la scelta tra la laicità e sovranità dello stato (uno stato che vive nel ventesimo secolo) e l'accettazione nel nostro ordinamento di un istituto squisitamente religioso, qual è il sacramento del matrimonio.

La battaglia non sarà dunque, come si augura forse ingenuamente il professor Lombardi, *leader* della corrente antidivorzista, una battaglia limitata all'istituto del matrimonio. Fatalmente essa si eleverà alla concezione moderna dello stato. Altrettanto fatalmente essa degraderà nella 'politicizzazione' delle opposte correnti, con tutte le pericolose conseguenze del caso.

Almeno servisse a qualcosa: a renderci sicuri della nostra propensione verso la indissolubilità piuttosto che verso il divorzio, o viceversa. No invece. Il problema col suo '*ubi consistam*' rimarrà tale e quale, e si sarà invelenita (senza volerlo, lo concediamo) l'atmosfera già sufficientemente irrespirabile del nostro vivere civile.

Perché una cosa è certa. Se vinceranno i divorzisti, pioverà un coro di recriminazioni sulle alleanze vere o supposte che avranno tenuto insieme gli antidivorzisti. Se vinceranno gli antidivorzisti, a quel coro di recriminazioni farà seguito inevitabilmente tutta una serie di iniziative immediate o mediate che, a costo di giungere alla rottura di qualsivoglia amicizia internazionale, faranno tornare nella nostra legislazione, per adeguarla a quella del novantanove per cento dei paesi civili, l'istituto del divorzio. Il mondo si muove.

30 giugno 1971

## La data del « referendum »

La legge 25 maggio 1970 numero 352 regola, in attuazione dei precetti posti dalla costituzione, accanto ad altri istituti, anche quello del referendum per l'abrogazione di una legge ordinaria. Più precisamente, il nostro referendum (che chiameremo, per intenderci, ' referendum abrogativo ') è disciplinato dal titolo II (art. 27-40) e da un titolo V (art. 50-53) di ' disposizioni finali '. Tuttavia l'ultimo articolo del titolo II, nel dubbio che non sia stato tutto ben regolato dagli articoli precedenti, dispone che ' per quanto non previsto dal presente titolo si osservano, in quanto applicabili, le norme di cui al titolo I ', il quale riguarda il ben diverso ' referendum costituzionale ', inteso cioè alla modifica, per volontà popolare, dalla stessa costituzione.
Fermiamoci sul referendum abrogativo. Esso deve essere richiesto da almeno 500mila elettori. La richiesta deve essere sottoposta a numerosi e minuziosi adempimenti sui quali sorvolo. Finalmente, quando tutti gli adempimenti siano stati esauriti, ecco quanto dispone, in tre commi successivi, l'art. 34 della legge: 1) il presidente della repubblica, su deliberazione del consiglio dei ministri, ' indìce ' il referendum ' fissando ' la data di convocazione dei votanti in una domenica compresa tra il 15 aprile e il 15 giugno; 2) nel caso di anticipato scioglimento delle camere o di una di esse, ' il referendum già indetto si intende automaticamente sospeso '; 3) ' i termini del procedimento per il referendum riprendono a decorrere a datare dal 365° giorno successivo alla data delle elezioni '. Dato che l'art. 52 dichiara che la propaganda relativa allo svolgimento del referendum ' è consentita dal trentesimo giorno antecedente a quello della votazione ', è

da ritenere, ragionevolmente, che i trenta giorni della propaganda debbano avere inizio dopo la fine dell'anno di sospensione, visto che questa è stata evidentemente predisposta per dar tempo ai cittadini di dimenticare le discussioni e le polemiche connesse alle elezioni politiche, sì da affrontare il referendum con animo del tutto rasserenato.

Nel caso del referendum abrogativo della legge sul divorzio il calcolo che io (con altri) faccio è questo. Il referendum fu indetto prima delle elezioni politiche ma fu sospeso per un anno dalla data delle stesse, cioè a partire dal 7-8 maggio 1972. L'anno di sospensione terminerà l'8 maggio 1973. Aggiungendo trenta giorni per la propaganda si arriva all'8 o 9 giugno 1973. Dunque il referendum si può fare domenica 10 giugno 1973.

Vi sono però giuristi che contestano la fondatezza di questi calcoli e ritengono che il referendum si potrà svolgere solo nel 1974. Questo è il guaio. Siccome il parere mio e di coloro che la pensano come me non è verità rivelata, ma solo opinione di studiosi, diamo perciò per scontato che la tesi sopra esposta sia dubbia. Neanche le opposte o diverse tesi sono però verità rivelata. Anche su di esse grava cioè il dubbio. L'unica cosa certa è infatti che la legge del 1970 è stata scritta malamente, in modo poco esauriente e talora addirittura poco giudizioso: che è cosa, del resto, non rara. Quale sarà dunque la soluzione da scegliere?

A mio parere, la decisione da prendere (visto che una decisione va presa) deve rispondere a questa domanda fondamentale: che cosa vuole la costituzione italiana? Tende a limitare il cittadino, oppure tende a fare sì che il cittadino possa esprimersi il più liberamente e rapidamente possibile, nei limiti, naturalmente, fissati dalle necessità della convivenza?

Mi pare che la costituzione, anche se forse i costituenti non hanno pensato questo al momento in cui l'hanno scritta, sia

nettamente orientata verso una sempre maggiore valorizzazione, non verso una sorta di ' mortificazione ' degli istituti di democrazia diretta. Contrariamente a quello che molti dicono, il referendum non è ' limitato ' dal fatto che ci vogliono ben 500mila cittadini elettori per chiederlo. Da questa norma costituzionale, pensateci bene, l'espansione e la moltiplicazione dei referendum è obiettivamente favorita, perché il numero minimo dei richiedenti non è fissato con criteri di proporzionalità rispetto alla massa degli elettori (supponiamo: un centesimo, un cinquantesimo, un ventesimo). Dato che i richiedenti, salvo improbabile revisione del precetto costituzionale, sempre 500mila devono essere, mentre la massa degli elettori, almeno secondo una previsione ragionevole, aumenta di anno in anno, ne risulta che il ' tasso di ottenibilità ' dei referendum diverrà col tempo sempre maggiore. Il che significa appunto che la costituzione, in termini obiettivi, mira proprio alla esaltazione in Italia della democrazia diretta, mira cioè alla sempre maggiore diffusione dell'intervento diretto degli elettori nell'integrazione o modifica delle sue norme e nel controllo eventualmente abrogativo delle leggi votate dal parlamento.

Quindi, se dalla legge sul referendum risultasse inequivocabilmente che il referendum si possa fare solo nel 1974, *nulla quaestio*. Lo faremmo nel '74: punto e basta. Ma, visto che da essa scaturisce, in sede interpretativa, anche soltanto un ' dubbio ' tra il 1973 e il 1974, la costituzione esige che la soluzione da adottare sia la prima.

Per quanto mi riguarda, oso aggiungere, con tutto il rispetto per le interessanti considerazioni svolte, e talvolta miniaturizzate, dai giuristi che parlano di un referendum legislativo da farsi solo nel 1974, che quest'ultima teoria è pressoché evanescente. E' vero che la legge del 1970 è una foresta di termini (perentori, ordinatori e sopra tutto dilatori), ma ho l'impressione che i sostenitori della tesi 1974, cedendo ad una

deformazione mentale tipica di noi giuristi, abbiamo preso e messo insieme tutti i termini dilazionanti che hanno reperito in essa, trovandosi così, per averli sommati l'uno con l'altro, ad uscire dal periodo 15 aprile - 15 giugno 1973. Dopo di che, ritenendo essi che il referendum abrogativo si possa fare solo in quel *ver sacrum*, in quel sacrosanto periodo primaverile, eccoli a concludere che, per conseguenza, si dovrà andare al periodo 15 aprile - 15 giugno 1974.

Mai più. La tesi che tra il 16 giugno 1973 e il 14 aprile 1974 non sia lecito procedere al referendum abrogativo è autorevole quanto si vuole, ma è, a mio avviso, priva di fondamento.

Ed infatti, se è vero che il primo comma dell'art. 34 dispone che il referendum abbia luogo, in linea di principio, tra il 15 aprile e il 15 giugno, è però altrettanto vero che i commi successivi, che sono ad esso strettamente collegati, dispongono anche che, in caso di sopravvenute elezioni politiche, il procedimento sia ' sospeso ' per un anno e ' riprenda ' dal 365° giorno successivo a quello delle elezioni. Sospeso per un anno, dice l'art. 34, non ' interrotto ' e annientato. Dunque alla fine dell'anno non bisogna ricominciare punto e da capo, ma si deve ' riprendere ', cioè proseguire nel procedimento iniziato, sino a completarlo con la votazione di referendum.

Se anche, finito l'anno di sospensione, la ' ripresa ' portasse a far sì che la votazione si debba svolgere in una domenica successiva al 15 giugno (nel caso nostro in una domenica successiva al 15 giugno 1973), non sarebbe per nulla violato il ' principio ' del primo comma dell'articolo 34. Quel primo comma non dice affatto che il referendum ' non si possa ' assolutamente fare dopo il 15 giugno. Anche un passante, un ' uomo della strada ', capisce che l'art. 34 va considerato nel suo insieme. Esso vale come se dicesse: ' il referendum deve farsi tra il 15 aprile e il 15 giugno, salvo sospensione;

salvo cioè che la sospensione comporti eventualmente, decorso l'anno, una data posteriore al 15 giugno '.
E' questione di logica, di buon senso e, si permetta di aggiungerlo, di rispetto dei diritti di libertà del cittadino.
Piuttosto, dato che la sospensione, per dirla con il nostro bravo legislatore, è 'automatica' (essa cioè avviene, per dirla con le matricole della facoltà di giurisprudenza, *ipso iure*), come si farà, scaduto l'anno, a sapere di preciso in quale domenica si svolgerà il referendum? Certo non ci si può rivolgere a noi giuristi, perché ognuno di noi, come state constatando, direbbe una data diversa. Occorre dunque, a mio sommesso avviso, un nuovo decreto della stessa somma autorità che ha indetto il referendum.
Chiarisco. L'articolo 34 dice che il presidente della repubblica 'indìce' il referendum, 'fissando' la data relativa. La sospensione 'automatica' ha fatto cadere tutto il decreto? No certo. Se la 'fissazione della data' è caduta nel nulla, l''indizione' del referendum è rimasta validissima. Quindi occorre che il presidente della repubblica con un nuovo decreto fissi la nuova data, sostituendo la parte caducata, inutilizzabile, del suo primo decreto. E prima che gli adoratori delle procedure vengano a dirmi che questo secondo decreto può essere messo in cantiere e varato solo al termine del periodo di sospensione, io rispondo di no. Il nuovo decreto può (e deve) essere pubblicato anche prima, ben prima di allora, per dar modo al procedimento di riprendere e concludersi, nel rispetto delle libertà del cittadino e del volere implicito della costituzione, nel più breve tempo possibile dopo la fine del periodo di sospensione.
Giungo anzi ad affermare che la corretta interpretazione della costituzione esige che, non appena verificatasi la causa di sospensione del procedimento, governo e capo dello stato prendano, senza indugio, atto della impossibilità di far svolgere i comizi nel giorno stabilito e fissino conseguentemente,

senza indugio, la nuova data a un anno e un mese di distanza dalla data delle elezioni politiche.
Vi pare proprio tanto semplicistico il mio modo di ragionare? Datemi atto almeno che esso è schietto. Noi dobbiamo interpretare la legge in modo che il referendum si faccia, quali che siano i nostri riposti sentimenti. Molti di noi, siamo sinceri, il referendum non lo vorrebbero. Io, per esempio, essendo pienamente favorevole al divorzio civile (anche se ritengo assai mal fatta la legge Fortuna-Baslini), lo vedo con profonda antipatia. Però si deve fare.
Non saremmo cittadini e giuristi degni di questo nome se non sostenessimo che si debba fare. Dobbiamo lealmente accettare l'imposizione, che dalla costituzione solennemente ci viene, di fare al più presto il referendum.

12 dicembre 1972

## Le nozze dello sbruffone

Mentre discutiamo della televisione a colori e dell'aumento delle tariffe telefoniche, il tempo inesorabilmente passa, avvicinandosi a quella domenica del maggio 1973 nella quale, salvo che intervenga nel frattempo qualche prodigio (o qualche inghippo) ad evitarlo, dovrà svolgersi il *referendum* per l'abrogazione del divorzio in Italia.
Facciamo l'ipotesi che il divorzio venga abolito. Che rimarrà al cittadino italiano per liberarsi, in casi estremi (e, naturalmente, senza ricorrere ad estremi rimedi),

da un consorte scelto con poco giudizio? Posto che le sue nozze siano state celebrate nelle forme concordatarie (cioè riunendo il matrimonio civile e il matrimonio canonico in una sola funzione davanti al parroco), gli rimarrà la via dell'annullamento del vincolo pronunciato dai tribunali ecclesiastici.

Come cittadino e come giurista, io sono, intendiamoci, favorevole al mantenimento della legge sullo scioglimento del matrimonio civile, cioè a quella che si suole chiamare la legge sul divorzio. Non ho motivi per nasconderlo, o almeno lo spero. Ma debbo aggiungere che, francamente, non condivido talune critiche che si sono mosse in occasioni recenti a certe innovazioni delle procedure matrimoniali ecclesiastiche, dalle quali è sortita una maggiore rapidità delle procedure stesse. Quando una procedura viene abbreviata e resa meno complessa e fastidiosa, io sono, per principio, sempre favorevole.

Piuttosto il punto è un altro. Salvo che nell'ipotesi del così detto matrimonio rato e non consumato (ed in altre ipotesi ancora più rare), l'autorità ecclesiastica, ferma al principio dell'indissolubilità del matrimonio, non pronuncerà mai uno scioglimento di un vincolo regolarmente costituito. Potrà dichiarare soltanto la 'nullità' di quel vincolo, cioè la esistenza, al momento della celebrazione, di vizi molto gravi che hanno impedito, nella realtà giuridica e sacramentale, al vincolo di formarsi.

Le cause sopravvenute, dal punto di vista rigorosamente giuridico, non hanno rilevanza. La differenza tra divorzio e 'annullamento' (cioè, per meglio dire, dichiarazione di nullità) del matrimonio è tutta qui.

Come si regolano i tribunali ecclesiastici nell'accertamento dell'invalidità di un matrimonio? Facile. In primo luogo, i vizi gravi di cui sopra sono tassativamente indicati dal *codex iuris canonici*. In secondo luogo, ovvia-

mente, nell'identificazione di quei vizi i tribunali ecclesiastici hanno man mano creato una loro 'giurisprudenza', cioè una serie di orientamenti interpretativi che li portano a specificare in quali ipotesi della realtà quotidiana i vizi stessi si verifichino.

Per esempio, il *codex* dice che non vale il matrimonio concluso da uno degli sposi sotto l'influenza di un forte '*metus*', cioè di un forte e concreto timore di passare dei guai che possano avere in lui creato le minacce di questo o di quello. Di fronte a questa norma generale, la giurisprudenza dei tribunali ecclesiastici ha progressivamente precisato quali sono i casi in cui le minacce possano essere ritenute gravi (tanto gravi da eliminare la libertà del consenso matrimoniale dello sposo intimorito) e quali sono invece i casi di minacce non sufficientemente gravi (tali cioè da non poter intimorire a sufficienza una persona di normale costituzione fisio-psichica). E così via dicendo.

Non basta dunque comprarsi un *codex iuris canonici* per saperne a sufficienza. Bisogna seguire diligentemente gli sviluppi della giurisprudenza matrimoniale ecclesiastica, tenendo presente che essa, man mano che si presentano nuovi casi al suo giudizio, procede a nuove meditazioni, talvolta facendo altri passi in avanti e talvolta facendo, come può ben succedere, qualche passo all'indietro.

Vediamo un caso, pubblicato di recente su una rivista specializzata.

Si tratta di una sentenza del vicariato dell'urbe in prima istanza, datata 29 marzo 1968. Ignoro, al momento, se e come si sia pronunciata la seconda istanza. Ma quel che conta non è di sapere come sia andata a finire la questione specifica tra i coniugi X ed Y: è di apprendere, tra le tante, un'altra ipotesi 'giurisprudenziale' di nullità matrimoniale canonica. Dovendo dare un titolo alla vi-

cenda, ho pensato che il più appropriato sia questo: 'Le nozze dello sbruffone'.

Nella specie, il signor X, marito, aveva convenuto in giudizio la signora Y, sua seconda moglie, per ottenere la dichiarazione di nullità del vincolo per violenza morale. Il Signor X sosteneva di aver contratto matrimonio mentre non era in possesso della sua libertà morale a causa di gravi minacce che gli erano state rivolte appunto allo scopo di indurlo a dir 'sì'. Il vicariato dell'urbe, dopo accurata istruttoria, si è invece dovuto convincere che le minacce non vi erano state o che, se vi erano state, non erano state di peso sufficiente per intimorire sin nei precordi il signor X.

Stava per essere emessa decisione di rigetto della domanda di nullità, quando il tribunale ecclesiastico si è accorto, o meglio è pervenuto meditatamente alla convinzione, che la signora Y era, di sua propria natura, un'inguaribile sbruffona, cioè, in termini più eletti, una psicopatica affetta dal vizio della 'bugia patologica'.

Può una persona che abbia un '*mentiendi habitus constitutionalis*', l'abito costituzionale della menzogna, contrarre seriamente un matrimonio? Evidentemente no (sopra tutto se si tratti della moglie del signor X). Perciò, pur non essendo stata formalmente chiesta per questo motivo, la nullità del matrimonio è stata dichiarata.

So bene, so bene quel che rimuginano in questo momento, nell'intimo dei loro 'fori interni', parecchi mariti e, sopra tutto, parecchie mogli che (almeno mi auguro) stanno scorrendo questo articolo. Chi meglio di un coniuge può sapere, per effetto della lunga dimestichezza di vita, che l'altro coniuge è un solennissimo sbruffone? Ecco dunque profilarsi, suppongo, nella mente di quei tali lettori o di quelle tali lettrici l'idea malevola di chiedere l'annullamento del matrimonio e di farla finita, mediante

una buona sentenza ecclesiastica, col tragico destino di dover convivere sin che morte non segua con uno spregevole pagliaccio (o pagliaccia che sia).

No, signori e signore. Prima che vi facciate troppe illusioni, sappiate che la sentenza del vicariato dell'urbe non è stata pronunciata così, alla leggera, ma sulla base di attente compulsazioni di trattati famosi, nonché a seguito di prudentissime indagini sulla persona della signora Y. Lo avete letto il *Trattato di psichiatria* di Bini e Bazzi, avete mai studiato la *Psycologie juridique* di Mira y Lopez, avete per lo meno dato uno sguardo al fondamentale libro del Sjohing su *La personalité*? Mi pare di vedere le vostre facce meravigliate: di questi libri non ne sapevate niente. E allora, anziché precipitarvi dall'avvocato rotale, assorbite questa letteratura, e poi ne parleremo.

Si usa dire (ed è vero) che nessun grande uomo è tale per il suo cameriere (io faccio eccezione unicamente perché non ho cameriere). Ma ancora più sicuro è che nessun marito e nessuna moglie sono quello che pensano gli altri, almeno agli occhi del proprio coniuge.

La vita coniugale comporta un'indagine clinica continua, persistente, minuziosa e inesorabile, di lui nei confronti di lei e di lei nei confronti di lui, che si risolve in una diagnosi di sbruffoneria solo nelle ipotesi migliori. Di solito (e spesso, diciamolo chiaro, senza malanimo alcuno, ma a puro titolo di constatazione obiettiva o addirittura di pietosa partecipazione al malanno da cui è affetta la controparte), di solito, dicevo, la diagnosi va molto più in là: leggero, 'vacante', con ben occultate tendenze alla violenza, qualche inclinazione al sadismo e, in ogni caso, egocentrismo, solipsismo, paranoia.

Non dico, per carità, che queste diagnosi non siano esatte. Dico solo che è tutt'altro che facile dimostrarle agli altri, e in particolare a giudici smagati.

Perciò, è ben vero che gli 'pseudologi', a dirla con lo Schneider (lo conoscevate?), 'soffrono e fanno soffrire la società', 'si immedesimano in ruoli corrispondenti alle loro affermazioni', mancano del 'senso istintivo della verità' che (secondo i trattati) 'è proprio dell'uomo normale ed è uno dei pilastri della vita sociale', spesso sono anche (duole aggiungerlo) ciclotimici o schizoidi: tutto questo è vero. Ma valli a scoprire, questi 'attori della realtà'.
Furbissimi, addirittura volpini, essi si esibiscono ai terzi come soggetti perfettamente normali, o almeno come bugiardi di calibro accettabile. Solo la moglie (o il marito) sa veramente chi sono e quanto valgono. Ma, si ripete, di fronte al mondo essi sono di solito così composti e corretti che, se il coniuge volesse troppo insistere nell'accusarli, potrebbe, al coniuge, andargli anche a finir male.
E con ciò chiudo con la descrizione del caso risolto dal vicariato dell'urbe. Non senza domandarmi cosa mai abbia fatto la signora Y per mettere incautamente in chiaro anche agli occhi dei giudici che si trattava di una pseudologa.
Che le sia scappato, scrivendo un articolo di giornale, di essere una gran donna sprovvista di cameriere?

5 settembre 1972

## La tenera amicizia

I tempi in cui viviamo son quel che sono e capita spesso, molto spesso, di apprendere (o addirittura di leggere sui

giornali) che due persone di sesso diverso, magari sposate (con altri), sono legate tra loro da una 'tenera amicizia' o sono tra loro, a dir così, 'fidanzate'. Non che il fenomeno sia nuovo, che anzi è vecchio come il mondo. Nuova, e almento per certe persone come me sconcertante, è la prassi di qualificare in tal modo arcadico una relazione extramatrimoniale, e in certi casi addirittura adulterina.

Ad ogni modo, è bene ribadire che, dal punto di vista del diritto, certe coabitazioni a titolo di 'tenera amicizia', di 'fidanzamento' *et similia* altro non sono che fatti di 'concubinato'. Il che porta a talune conseguenze ed implicazioni che sarà opportuno, a scanso di equivoci, mettere in chiaro.

Lasciamo pure da parte le ipotesi di adulterio e di concubinato adulterino. Limitiamoci al caso del concubinato puro e semplice, tra persone non legate da matrimonio con altri. Limitiamoci cioè all'ipotesi della convivenza *more uxorio* tra due persone libere da vincoli matrimoniali. L'uomo della strada ritiene generalmente che l'ordinamento giuridico sia del tutto indifferente a questa figura della vita sociale. Ma si sbaglia. Il diritto italiano, conformemente a quello di molti altri paesi, giudica con molta severità gli atti contrari al buon costume ed alla morale e dottrina e giurisprudenza hanno sempre ritenuto, finora, che il fenomeno del concubinato sia un esempio caratteristico di situazione *contra bonos mores*.

Certo il concubinato non implica che si vada a finire in carcere. Ma altre implicazioni spiacevoli ne determina. Anzi tutto perché alla concubina (o al concubino) viene negato ogni risarcimento dei danni derivanti dalla morte della persona con cui convive, e ciò anche nel caso che la convivenza duri da molto tempo e ne siano derivati figli, magari riconosciuti o legittimati. In secondo luogo,

perché non è lecito motivare una donazione o un lascito ereditario alla concubina (o al concubino) col fatto appunto che si intende premiare, remunerare o risarcire le sue affezioni di carattere concubinario.

Sotto il primo profilo, la nostra giurisprudenza non ha esitato, anche in recentissime occasioni, a disconoscere ogni diritto al risarcimento alla concubina di persona morta per investimento stradale. Sotto il secondo profilo, innumerevoli e tutti conformi sono i giudicati che hanno proclamato la nullità delle disposizioni testamentarie e degli atti di liberalità compiuti a favore di conviventi *more uxorio*, sempre che il motivo illecito del concubinato sia stato espresso nel documento e sia apparso l'unico e solo motivo determinante dell'attribuzione patrimoniale. Qualche cauta eccezione, in questo secondo ordine di ipotesi, si è fatta solo nei casi in cui la liberalità sia stata motivata in maniera, in certo qual senso, diplomatica: come segno di gratitudine per l'affetto riscosso durante lunghi anni o per le cure ricevute in quel periodo, oppure come manifestazione del desiderio di riparare il pregiudizio sociale (economico) subìto da una concubina in conseguenza della relazione. Ma prudenza vuole (e molti lo sanno, del resto) che, in atti di liberalità *inter vivos* o *mortis causa*, del concubinato non si parli nemmeno per straforo. Nessuna disposizione di legge esige, infatti, che si esprima il motivo per cui l'atto si compie.

La insicurezza dell'avvenire, anche a prescindere da eventuali ed odiose ragioni di avidità, spinge solitamente i concubini, e più precisamente le concubine, ad assicurarsi in vita, mediante donazioni indirette, i vantaggi patrimoniali che, in caso di morte della controparte, la legge non assicura e che le eventuali disposizioni testamentarie nemmeno potranno, se incautamente motivate, assicurare. Bisogna riconoscere che è il sistema più sicuro, perché en-

tra in azione il principio '*in pari causa turpitudinis melior est condicio possidentis*'. Principio che implica, in altre parole, che quel che è dato è dato, e non potrà a nessun patto essere preteso in restituzione.

Questo principio dell'*in pari causa* forse non è molto simpatico, ma, se ci pensate, è giusto e logico. Quando Tizio ha dato qualcosa a Caio (od a Caia) per una ragione turpe, cioè contraria al buon costume, persona spregevole (a sensi di legge) è Caio (o Caia) che riceve il compenso o il donativo, ma persona altrettanto spregevole (sempre a sensi di legge) è anche Tizio, che quel compenso o quel donativo lo dà. Dunque, Tizio e Caio (o Caia) sono sullo stesso piano di spregevolezza, '*in pari causa turpitudinis*'. L'atto giuridico intervenuto tra i due, essendo stato compiuto in violazione del buon costume, è invalido e dovrebbe pertanto, a stretto rigore, implicare la possibilità, per Tizio, di impugnarlo in giudizio, con la conseguenza di poter pretendere, a giuoco fatto, la restituzione di ciò che si è dato. Ma ecco che l'art. 2035 codice civile interviene, stabilendo che 'chi ha eseguito una prestazione per uno scopo che, anche da parte sua, costituisca offesa al buon costume, non può ripetere quanto ha pagato'. Perché questa norma di carattere eccezionale? È evidente. Perché l'ordinamento giuridico non può prestare protezione ad una persona indegna (nel nostro esempio, Tizio), nemmeno se si tratti di sanzionare con ciò una persona parimenti indegna (nel nostro esempio, Caio o Caia).

I polpi, sembra dire il codice civile, 'devono cuocersi nell'acqua loro'. Il che convince. Ma convincerebbe assai di più se la categoria dei 'polpi' non fosse ristretta dal codice a quei soli furfanti (spesso ampiamente scusabili sul piano umano) che violano il così detto buon costume.

11 giugno 1968

## La moglie sola

Una notizia pubblicata da alcuni giornali potrebbe destare in molte lettrici ingiustificate aspettative. Questo il motivo per cui ritengo necessario passare ad un 'ridimensionamento' del fatto.
Secondo la citata notizia giornalistica, una recentissima sentenza del tribunale di Parigi ha stabilito che la moglie ha diritto ad essere risarcita del danno a lei provocato dal marito (con la collaborazione dell'amica di lui) mediante il suo comportamento di trascuratezza.
Si trattava, nella specie, di una signora che aveva già ottenuto il divorzio, ma che, frugando tra le carte lasciate dal marito nella casa coniugale, aveva trovato un pacchetto di lettere dimenticate, dalle quali risultavano, con precisi particolari, gli elementi di una 'relazione' che il marito aveva avuto con altra donna in tempi andati, oltre cinque anni prima. Irritatissima, la signora capì finalmente perché, in quei tempi, il marito la lasciava sempre sola al sabato ed alla domenica, allegando varie scuse di lavoro per allontanarsi. I giorni ed i mesi trascorsi nella solitudine domestica tornarono ingrati alla memoria della signora, la quale ritenne, con l'appoggio di un valente avvocato, di far causa all'ex marito ed alla sua amante per essere risarcita del danno sofferto.
I giudici del tribunale parigino non hanno esitato, dopo adeguata istruttoria, a dare ragione alla moglie, assegnandole, a titolo di risarcimento di danni, un indennizzo pari a cinque milioni di lire, di cui un milione e duecentocinquantamila dovranno essere pagati dall'ex-marito, mentre il resto andrà a carico (badate) della ex-amante di costui.
Cose che succedono a Parigi, in base al diritto francese

vigente, e sulle quali non metto bocca. Ma è bene chiarire, a scanso di equivoci, che in Italia le cose andrebbero molto diversamente. Più chiaro ancora: la moglie trascurata non ha diritto al risarcimento dei 'danni per solitudine' da parte del marito, e tanto meno ha diritto a tale risarcimento da parte dell'amante di lui. Molto semplice. La solitudine in cui la moglie sia lasciata regolarmente dal marito (o viceversa) è indubbiamente una cosa spesso molto grave, ma è altrettanto sicuro che non costituisce 'danno patrimoniale', cioè danno di cui abbia risentito il patrimonio della moglie trascurata. Costituisce solo 'danno morale', cioè sofferenza della moglie negletta, che la moglie può chiedere eventualmente di tradurre in danaro a titolo di risarcimento.

Ed ecco il punto, caratteristico del diritto italiano. A sensi dell'art. 2059 del codice civile, 'il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati della legge'. Ciò significa che non esiste un principio generale del risarcimento della sofferenza morale, ma bisogna andare di volta in volta alla ricerca di qualche disposizione di legge, dalla quale risulti che colui che ha provocato la sofferenza stessa sia tenuto al pagamento della *pecunia doloris*. Orbene, l'unica norma rintracciabile in materia è quella dell'art. 185 del codice penale, il quale (comma 2) stabilisce che il colpevole di un reato è tenuto a risarcire non soltanto il danno patrimoniale provocato, ma anche il danno non patrimoniale, cioè il così detto danno morale. Breve: si è tenuti al risarcimento del danno morale nei confronti del danneggiato solo nell'ipotesi che l'atto mediante il quale si è prodotto danno costituisca anche 'reato', punibile a sensi del codice penale.

Costituisce reato il fatto del marito che lascia la moglie sola in casa e va a spassarsela?

Stando ad un'interpretazione rigoristica dell'art. 570 del

codice penale, potremmo dire di sì, perché in quell'articolo si legge che 'chiunque, abbandonando il domicilio domestico o comunque serbando una condotta contraria all'ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla patria potestà, alla tutela legale o alla qualità di coniuge, è punito' (con reclusione fino ad un anno o con multa). L'interpretazione rigoristica di quest'articolo potrebbe suggerire, appunto, che il comportamento del marito, indubbiamente deprecabile, sia in contrasto con la sua 'qualità di coniuge'.
Ma le leggi vivono attraverso i giudici. Non sembra che i giudici italiani, almeno fino al giorno d'oggi, siano giunti al punto da ritenere reato la trascuratezza di fine settimana, sia del marito nei riguardi della moglie, sia della moglie nei riguardi del marito. Essi chiedono fattispecie più concrete e clamorose. Il che significa, in parole povere, che ben difficilmente una moglie potrebbe ottenere l'incriminazione e la condanna del marito per il fatto di essere da costui lasciata in casa al termine di una settimana di lavoro. Comunque, l'amante del marito resterebbe in ogni caso fuori, perché è indubbio che il reato di cui all'art. 570 essa non lo ha commesso.
Questo, in brevi parole, il complesso dei motivi per cui è bene che le mogli sole non sperino troppo in un riprodursi, nel nostro clima, della sentenza del tribunale di Parigi. (Parigi è sempre Parigi).

25 febbraio 1969

## La campana dei « Lloyd's »

Questa benedetta legge Fortuna-Baslini, avente ad oggetto l'introduzione del divorzio in Italia, ha incominciato a

smuovere i tribunali prima ancora di essere emanata. Ricorderete, infatti, che negli ultimi mesi già qualche domanda di divorzio 'avanti lettera' è stata avanzata mediante ricorso in questo o in quel circondario giurisdizionale. E ricorderete anche che, sul fronte opposto, tal signora Maria Francesca Zimbolo, coniugata da nove anni al signor Rocco Amendolia, ha creato invece una causa dinanzi al tribunale di Roma per ottenere le più ampie garanzie di legge in ordine alla indissolubilità del suo matrimonio, cui non intende a nessun patto rinunciare.

Forse la procedura giudiziaria iniziata dalla signora Zimbolo è un po' traballante. La signora ha citato in giudizio il presidente del consiglio dei ministri, il ministro della giustizia e l'ufficiale di stato civile di Roma, dimenticandosi (a quanto sembra) di convenire dinanzi ai giudici anche il marito. Questo naturalmente è inammissibile. Il marito, almeno *sub specie iuris*, non è paragonabile ad uno scendiletto o ad un gatto soriano. *Sub specie iuris*, dal punto di vista del diritto, egli è un 'soggetto' giuridico, portatore di una propria volontà e titolare di propri diritti e interessi.

Lasciarlo fuori dal tribunale non è concesso perché non è ammissibile negargli la possibilità di opporsi alla pretesa giudiziaria della moglie, oppure, chi sa, di aderire a quella pretesa e di unirsi praticamente a lei in questa sua battaglia contro gli esponenti dello stato di diritto, primo fra tutti lo stupitissimo onorevole Colombo.

Ma lasciamo andare le questioni di procedura e cerchiamo di affrontare il problema pratico. Un problema, sia chiaro, che vale non soltanto per le mogli indefettibili, ma anche, perché no?, per innumerevoli affettuosissimi mariti di cui è sicuramente pieno il nostro paese.

Il problema è questo. Due coniugi si sono sposati sotto l'insegna dell'indissolubilità del matrimonio, espressamente

sancita dall'articolo 149 del codice civile ('il matrimonio non si scioglie che con la morte di uno dei coniugi'), ma ad un certo punto interviene una legge che introduce il divorzio, cioè la possibilità di sciogliere il matrimonio (in ipotesi determinate) pur senza che il Signore richiami a sé uno dei *partners*. La legge nuova sul divorzio vale anche per i due coniugi che si sono sposati sotto l'insegna del principio di indissolubilità? Quei due coniugi non hanno cioè, in virtù del matrimonio celebrato precedentemente alla legge del divorzio, la titolarità di quel che si dice un 'diritto quesito'?

Con buona pace dei sostenitori del diritto acquisito, io direi proprio che la soluzione opposta sia evidente: la legge sul divorzio introduce la possibilità giuridica di ottenere lo scioglimento del matrimonio civile o la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario. È vero che la legge Fortuna-Baslini non abroga esplicitamente l'articolo 149 del codice civile, ma bisogna tener presente che l'abrogazione di una legge può essere anche 'tacita', vale a dire implicita, e si verifica quando una legge successiva regola diversamente, in tutto o in parte, l'ipotesi regolata da legge precedente. È chiaro dunque che, avendo la legge Fortuna-Baslini introdotto alcuni casi di scioglimento del matrimonio 'a coniuge vivo', il principio sancito dall'articolo 149 va inteso, dopo la entrata in vigore della nuova legge, nei limiti posti da quest'ultima.

Il 'diritto quesito' non c'è, perché una legge vale l'altra e la legge Fortuna-Baslini ha la stessa precisa validità del codice civile, con questo in più: che si tratta di una legge sopravvenuta, la quale prevale sul codice civile in virtù del principio '*lex posterior derogat priori*'. A meno che la legge sul divorzio sia dichiarata incostituzionale, cioè contrastante con quella legge di rango superiore che è la costituzione della repubblica, non vi è nulla da fare, sotto

questo profilo, per limitarne l'applicazione o, come dicono i giuristi, per ridurne l'efficacia.

Ma allora (dirà qualcuno) non vi è nulla di sicuro in questo nostro stato, di fronte a questo nostro ordinamento giuridico? Possibile che io acquisti oggi un marito (o una moglie) con la clausola 'a vita' (la clausola dell'articolo 149) e me lo veda uscir dalle mani qualche anno dopo in virtù di una legge sopravvenuta?

Rispondo: possibilissimo. E aggiungo: giustissimo. La regola della '*lex posterior*' è una regola che tutti conosciamo, o almeno dobbiamo conoscere, quando compiamo un atto giuridico. Non ci possiamo lamentare perciò se un bel giorno (si fa per dire) questa regola concede ad una legge sopravvenuta di infrangere le dolci catene del matrimonio e di permettere ad un marito (o ad una moglie) di svolazzare impunito di fiore in fiore, salvo a incappare prima o poi in altre e altrettanto dolci catene.

D'accordo? Supponiamo che siate tutti d'accordo e passiamo, sulla base di queste premesse, a svolgere ulteriormente il problema pratico che ci siamo posti: il problema di garantirci un coniuge a vita o qualcosa di equivalente. Io direi che in fondo, sia pur con qualche sacrificio personale, il problema possa essere risolto positivamente. Vediamo come.

Punto primo. La legge Fortuna-Baslini non ammette, di regola, che il divorzio sia pronunciato esclusivamente per volontà di uno dei due coniugi. Occorre o il mutuo consenso, oppure uno stato precedente di separazione giudiziale. Chi dunque (marito o moglie che sia) non vuole perdere l'altro coniuge non ha che da rifiutare il consenso alla separazione così detta consensuale o da evitare che il giudizio di separazione giudiziale si chiuda con una sentenza di separazione. In questa seconda ipotesi è sufficiente non dare esca all'altro coniuge di sollevare argomenti per la separazione e, se del caso, non chiedere la separazione

dall'altro coniuge per colpe anche gravi da lui commesse. Insomma occorre comportarsi bene e, se del caso, ' subire ' le malefatte dell'altro coniuge: proprio quello che già il codice civile prescrive al fine di evitare la separazione giudiziale.

Chi preferisce il matrimonio ad ogni costo può stare, salvo che per qualche limitatissima ipotesi sulla quale sorvolo per ragioni di brevità, sufficientemente tranquillo. La sua situazione comporta naturalmente qualche sacrificio, e sopra tutto quel sacrificio che il popolo napoletano condensa icasticamente in una endiadi di cui ricordo solo il secondo termine, ' mazziato '.

Comunque vi è anche un punto secondo da illustrare. Mettiamo che un coniuge sollevi la questione dell'indissolubilità del matrimonio per motivi diversi da quelli strettamente attinenti all'indissolubilità del vincolo. Mettiamo che la preoccupazione sia un'altra: quella di perdere, in una alle espansioni affettive dell'altro coniuge, le sue elargizioni pecuniarie, il suo valore patrimoniale.

Questo lato del problema, anche se piuttosto antipatico, ha indubbiamente la sua rilevanza pratica e non può essere sottovalutato. Qualche volta, mi dicono, non ci si sposa solo per ragioni sentimentali o altamente morali, ma anche per assicurarsi una ' sistemazione ' economica, ed è quindi comprensibile il disappunto provocato dalla sopravvenienza del divorzio. Purtroppo gli assegni disposti dal giudice dei divorzi possono servire ben poco a sedare questo disappunto ed è cosa ben triste, per certe persone, dover rinunciare all'appartamento di lusso, all'automobile a porta, alla coppia dei camerieri ed all'aspettativa successoria.

Magari si son fatti sacrifici notevoli, si è rinunciato a qualche altro partito equipollente, si è devoluta tutta una programmazione di vita alla complessa bisogna. Suvvia, rendiamoci conto.

Anche sotto questo profilo, comunque, direi che si possano salvare, con accorgimenti, le capre ed i cavoli. A parte la possibilità di regolare l'ipotesi pattiziamente, cioè con opportune convenzioni matrimoniali, se non addirittura con versamenti contanti anticipati o con versamenti ratizzati sulla base dello 'stato di avanzamento' del matrimonio, le compagnie di assicurazioni che ci stanno a fare?

Lo so, lo so che le società assicuratrici si limitano, oggi come oggi, ad assicurarvi solo contro i rischi di grandine, incendio, infortuni, responsabilità civile e via discorrendo. Ma le società assicuratrici hanno le braccia aperte a tutte le possibilità, alla copertura di ogni genere di rischio. È solo questione di 'premi' da pagare. Non è da escludere che esse includano nella lista dei rischi assicurati anche il rischio da divorzio.

Pensate che bello. Versando un premio adeguato, potete assicurarvi anche per cifre fortissime. E siccome le compagnie assicuratrici usano ripartire i rischi che affrontano mediante le così dette 'riassicurazioni' presso altre potenti compagnie di tutto il mondo, la vostra faccenda privata diventerà un fatto internazionale. Arriverà, come tutte le faccende di assicurazione, sino ai *Lloyd's* di Londra, i quali (è noto) hanno per divisa di assicurare o riassicurare tutto, senza eccezioni di sorta.

Già vedo il giorno in cui, dichiaratosi (senza dolo, mi raccomando) il divorzio, il signor X o la signora Y si recheranno all'assicurazione 'a riscuotere'.

Le telescriventi entreranno in funzione. Dall'Italia la notizia del 'sinistro' sarà propagata in Svizzera e in America, in Francia e in Inghilterra, dovunque. Infine essa perverrà alla sede suprema dei *Lloyd's*. Secondo il secolare costume, un inserviente si recherà senza fretta alla porta e suonerà, senza forzare, la severa campana dei sinistri.

1 dicembre 1970

# La lista di nozze

Una delle usanze più diffuse nella nostra società è quella della 'lista di nozze'.
Certo sapete di che cosa si tratta. Tizio e Caia partecipano le loro nozze imminenti e ci invitano al relativo festino. Il vivo compiacimento che proviamo per la lieta notizia ci induce a voler fare un dono giulivo ai giovani sposi. Ma Tizio e Caia non sono degli sciocchi. Essi aborrono la triste possibilità di ricevere sei oliere d'argento, quattro '*tête à tête*' di porcellana, otto 'preghiere' di Bukara e magari, Dio scampi, quell'elefante in maiolica che ricevemmo io e mia moglie tanti anni fa.
Tizio e Caia vanno, ben giustamente, per i mobili del salotto, per il servizio di posate da dodici (d'argento, s'intende), per il quadro non importa quale firmato da Guttuso. D'accordo, i prezzi relativi sono troppo alti per il compiacimento dei singoli invitati. Ecco dunque che i due si recano da 'Habitat' o dalla 'Puppieni', designano le cose preziose che desiderano e incaricano i relativi esercenti di aprire pubblicamente una lista dei sottoscrittori.
Siccome anche noi ci rechiamo immancabilmente da 'Habitat' o dalla 'Puppieni' (la carta da involgere ha la sua importanza), ci è facile prendere visione della lista e sottoscrivere.
A molti questo sistema piace, oltre tutto perché è comodo. Dirò che io, invece, lo detesto. Nei limiti delle mie possibilità economiche, che purtroppo non corrispondono allo sconfinato compiacimento che provo per le nozze di Tizio con Caia, io adotto sempre il vecchio sistema dello '*spe-*

*cial* '. Una piccolezza, ma esclusivamente mia. Un'oliera, un *tête à tête*, una ' preghiera ' dei dintorni di Bukara.
Inoltre, cari amici, un dono di nozze già comporta i suoi grossi problemi giuridici, ma i problemi giuridici implicati dall'intruppamento in una lista nuziale sono anche di più.
Che cos'è un dono di nozze dal punto di vista del diritto? È una sottospecie di donazione, cioè di un contratto per il quale la legge richiede nientemeno che l'atto pubblico (per esempio, l'atto di notaio) e fissa la possibilità della revoca per ingratitudine o per sopravvenienza di figli (al donante). Ma non allarmatevi. Se a Tizio e Caia voi non regalate un appartamento o un diamante di sette carati, se cioè vi tenete entro i confini più modesti degli usi connessi ai doni nuziali, il notaio non occorre, ed anche la revoca non è contemplata. Quando la faccenda comporta una spesa di qualche decina (o magari, per i più ricchi, di qualche centinaia) di migliaia, la donazione degrada a ' dono manuale ', cioè a regalo che può farsi mediante semplice tradizione, direttamente o a mezzo di fattorino. Fare il dono nuziale, dunque, non è difficile, almeno quanto a formalità. ' Habitat ' e la ' Puppieni ' sono d'accordo con me, attrezzatissimi per consegne a domicilio.
Ma eccoci alle difficoltà. Questo dono che voi fate agli sposi è un dono ' prenuziale ' o è un dono ' obnuziale ', è un dono fatto ad uno dei due o è un dono fatto a tutti e due? E che sorte avrà il dono in caso: *a*) di mancata celebrazione di matrimonio; *b*) di divorzio; *c*) di annullamento del vincolo; *d*) di scioglimento per rato e non consumato; *e*) di morte di uno dei coniugi?
Vi è da mettersi le mani nei capelli.
Se il dono di nozze ha carattere ' prenuziale ', voi evidentemente lo fate a Tizio e Caia in quanto fidanzati, a titolo di esultanza per un fidanzamento in atto, senza che vi importi, sul piano del diritto, che le nozze tra i due si veri-

fichino o meno. In questa ipotesi i problemi sollevati dal mancato matrimonio, dall'annullamento e via dicendo non avranno rilievo giuridico.

Tuttavia, in generale, cioè salvo riserva espressa in senso contrario, i doni di nozze hanno carattere ' obnuziale ', sono fatti cioè in vista del matrimonio. Dunque, se il matrimonio non segue, essi sono inefficaci e devono essere restituiti, e così pure se il matrimonio viene dichiarato nullo. La restituzione non è dovuta solo in caso di scioglimento per divorzio o per rato e non consumato, anche se possa sorgere il dubbio che i due cialtroncelli abbiano messo su il matrimonio proprio allo scopo di attuare una *fraus donatorum,* cioè allo scopo di intascare i regali senza preoccuparsi di consumare le nozze o comunque per dissolverle mediante divorzio.

Le cose, insomma, si complicano. E a complicarle ulteriormente concorre il quesito relativo alla persona del donatario. In genere, infatti, il dono non lo si fa ' per le nozze di ambedue ', ma a causa del fatto che si è amici dell'una oppure dell'altra parte, anzi spesso a causa del fatto che si è amici (o si vuol dimostrare di essere amici) dei genitori di lui o dei genitori di lei.

Posto che il dono debba essere restituito, chi sarà tenuto a farlo? E posto che i due coniugi si dividano, divorzino, si vedano annullare il vincolo o, più semplicemente, si riducano, per effetto della morte dell'altro, in uno soltanto, come si attribuiscono i doni tra i due o tra i loro eredi?

Oserei dire: è un vero e proprio pasticcio.

Fortunatamente, peraltro, non era dei doni '*specials*' che volevo parlarvi. Volevo parlarvi, fatte queste indispensabili premesse, delle liste di nozze. E, ahimé, devo annunciarvi che a tutti i complessi problemi sopra accennati (e non risolti) se ne aggiungono, in questa ipotesi, altri, e veramente sottili.

Facciamo conto, per semplificare la discussione, che i doni di nozze debbano essere restituiti ai donanti in caso di mancato matrimonio o di sentenza dichiarativa della nullità del vincolo. Se si tratta di doni singoli, Tizio e Caia, a meno che li abbiano rotti o passati a terzi, non hanno eccessivi problemi: basta che ritornino la cosetta al donante. Ma se si tratta di doni collettivi, a chi e come va fatta la restituzione?

A tutti i sottoscrittori in blocco? Evidentemente no, perché essi non costituiscono un'entità giuridica a sé stante, né hanno comunque un procuratore in grado di rappresentarli o un curatore in grado di operare la ripartizione.

Ai singoli sottoscrittori? Evidentemente nemmeno, perché non è possibile dividere materialmente l'oggetto in parti equivalenti alla quota sottoscritta.

Non vi fate venire l'idea che la cosa possa essere restituita ad 'Habitat' o alla 'Puppieni', col mandato di rendere ai singoli sottoscrittori l'importo delle rispettive quote di sottoscrizione. Ne ho parlato col gestore di 'Habitat', di cui sono amico, ed improvvisamente ho avuto la rivelazione che egli è un vero buongustaio del diritto. Le ragioni che mi ha addotto contro questa soluzione sono infinite e tutte validissime.

Mi direte: ma allora Tizio e Caio si tengano la cosa donata e rendano a ciascun sottoscrittore la cifra sborsata.

È una parola. A parte la ineleganza dell'iniziativa, i due coniugi potrebbero giustamente ribellarsi, dicendo che i soldi non li hanno, oppure che la cosa per il solo fatto di essere stata venduta si è svalorizzata, oppure che la cosa l'hanno accettata tanto per gradire ma che non hanno l'obbligo di surrogarla con il prezzo pagato o con il suo controvalore attuale. Dal loro canto, i sottoscrittori (o alcuni tra essi) potrebbero reclamare gli interessi sulle somme erogate, oppure potrebbero sostenere che la svaluta-

zione della moneta ha fatto aumentare il valore monetario dell'oggetto, dimodoché il loro diritto si estende (in quota) al maggior valore attuale dello stesso.
Rendetevi conto che anche questa strada è senza uscita. Lo so. Voi dal giurista vorreste sempre e solo la soluzione positiva. Ma non sempre il giurista è in grado di darvela. Se si tratta di una persona onesta, e succede, egli talvolta è costretto a dirvi che non c'è nulla di sicuro, nulla di certo, nulla di indiscutibile.
Il consiglio che egli vi da è di considerare il dono nuziale, specie se operato attraverso una 'lista', come un'erogazione a fondo perduto, e di non pensarci più, succeda quel che vuol succedere.
In fondo, non lo avevate fatto per esultanza alla notizia delle fauste nozze? E allora collegate l'esborso fatto all'esultanza che vi ha preso in quell'occasione.
È un piacere che vi siete pagati con ben modica spesa. Sono così pochi i momenti gioiosi nella vita.

24 novembre 1970

## Povera Messalina

A quanto pare, i magistrati italiani cominciano a recarsi nelle sale cinematografiche non più soltanto per personale divertimento, ma, come si usa dire, 'nella qualità'. E cominciano ad accorgersi anch'essi che molti, troppi filmati sono, francamente, osceni: da interdirsi non tanto ai minori degli anni diciotto, quanto sopra tutto ai mag-

giori degli anni sessanta, che sono poi i più esposti alle insidie della corruzione dei costumi. Il primato della seriosità è detenuto, senza possibilità di confronti, dal procuratore della repubblica di Lodi, personaggio temutissimo ormai da cinematografari ed editori di dispense a fumetti; ma vi sono anche altri suoi colleghi che nemmeno scherzano. Solo di *films* sotto processo (per limitarci al lato cinematografico della questione), se ne contano attualmente dieci: 'Andrèe', 'Carmen baby' 'Inghilterra nuda', 'Bora Bora', 'L'altra faccia del peccato', 'La donna invisibile', 'Foemina ridens', 'Una sull'altra', 'H2S' e il 'Satyricon' di Polidori. Altri *films* si trovano sotto sequestro e al processo penale si avviano. Caso più recente di tutti, quello del *film* 'L'isola delle svedesi'.

Dichiaro, senza vergognarmene, che tutta questa severità l'approvo, anzi la ritengo ancora insufficiente. Il codice penale vigente non ammette che si diano spettacoli in contrasto col comune sentimento del pudore e i nostri magistrati, sin che la legge non cambia, hanno lo stretto dovere di tenerne conto. E non mi si venga a dire che, alcune volte o tutte, l'oscenità del *film* è riscattata e lavata dal suo carattere di opera artistica. Può anche darsi, ma (come ho detto e ripetuto altre volte) un'opera artistica è tale solo per chi sia portato ad intenderla sotto questo angolo visuale. Prendete la Venere del Giorgione, quella del museo di Dresda, e affiggetene la riproduzione a colori per le strade: vedrete che ben pochi si fermeranno a rimirarla per i suoi valori d'arte, mentre la massa dei passanti (dal garzone del panettiere al commendatore dei quartieri residenziali) se la guarderà con occhi resi cupi dai riposti pensieri.

Ad ogni modo, l'amore che io porto all'antichità classica, ed in specie a quella romana, mi induce oggi a dire

qualcosa di più, o in parte di diverso, da quello che ho detto a proposito degli spettacoli arditi dalle colonne di questo giornale.

Se i cineasti proprio non ce la fanno ad inviarci i lōro messaggi d'arte, traverso gli schermi, diversamente che con filmati erotici, perché devono andare a scomodare le isole del Pacifico o quelle delle svedesi e non attingono alle fonti greche e latine della nostra cultura moderna? In fin dei conti, a tutt'oggi, essi si sono accorti solo del *Satyricon* di Petronio e dell'*Asino d'oro* di Apuleio, che oltre tutto non vanno iscritti, se Federico Fellini consente, tra le cose migliori della letteratura antica. A prescindere dai due sullodati 'pasticciacci', basta scorrere le fonti rimasteci per ottenere spunti su spunti ai fini di nuovi *films*. Spunti relativi a personaggi (maschili e femminili) veri, cioè realmente esistiti: da Frine a Teodora, passando per Messalina, Agrippina, Giulia Soemia e via dicendo.

Io propongo, ad esempio, un 'soggetto' dal titolo 'L'isola delle Romane', da stendersi sul canovaccio degli *Annales* di Tacito, che sia relativo alle donne della famiglia dei Giulio-Claudii, da Augusto a Tiberio, a Caligola, a Claudio, a Nerone. Sarebbe una carrellata storica assai interessante, non solo per gli episodi che potrebbe mettere in luce, ma anche per la morale che se ne potrebbe trarre. Episodi la più parte, diciamo così, assai piccanti; ma morale, vivaddio, assai educativa, dal momento che queste signore finirono tutte o quasi ammazzate. Poi vi sarebbe, a gettar acqua sul fuoco dell'immaginazione, il correttivo severo e solenne della prosa di Tacito: una prosa che, se fosse recitata (in latino) da voci fuori campo sul ritmo dell'azione visiva, contribuirebbe non poco a smontare i sensi erotici degli spettatori. Pensate ad una sfrenata scena d'amore tra la peccatrice numero uno Valeria Messalina ed il suo amante Caio Silio, che fosse accompagnata

in sottofondo, non da una musica compiacente, ma dalle famose (e misteriose) parole: 'Haud sum ignarus fabulosum visum iri tantum ullis mortalibus securitas fuisse in civitate omnium gnara et nihil reticente', con quel che segue.

Ma sto vaneggiando. Il mio sogno di essere officiato, prima di morire, come 'consulente' di un film tacitiano su Messalina avrà sicuramente la stessa sorte dell'altro mio sogno di essere nominato (sempre prima di morire, si intende) presidente o anche solo segretario di uno qualunque tra i centomila 'enti' che pullulano in Italia. Il film su Messalina non si farà mai. O, se si farà, sarà un filmaccione privo del condimento di Tacito e di un accorto lettore dello stesso, quindi erotico e volgare.

Invece, a saper trattare l'incandescente materia, potrebbe venirne fuori una trama persino delicata. Nessuno contesta che Messalina avesse il sangue assai caldo: 'merètrix Augusta' la chiama Giovenale quando parla di certe sue uscite notturne dal palazzo imperiale per recarsi, camuffata con una parrucca bionda, nei luoghi più malfamati di Roma. Ma prima di gettar pietre su certe mogli bisogna analizzare spassionatamente i loro mariti, e francamente Tiberio Claudio imperatore, che aveva sposato Messalina in terze nozze all'età di cinquanta anni, nel ruolo di marito era piuttosto spoetizzante. Uomo colto, non dico di no, ma debole fino al ridicolo. Dominato dai liberti suoi favoriti e distratto dalle intimità domestiche a causa di un interesse ossessivo verso le donne di facili costumi, specie se adolescenti.

Un marito siffatto, anche se ricco e potente, non era certo indicato per trattenere una moglie dotata di temperamento ad accudire il fuoco di Vesta; tanto più ch'egli, per quanto sicuramente informato di molte scappate di sua moglie, mostrava in proposito la più completa indifferenza.

Si spiega quindi, anche se non si giustifica, che la nostra Messalina, vieppiù incoraggiata con l'andar del tempo dal condiscendente comportamento del marito, passasse da un amore all'altro e talora ne coltivasse vari in una sola volta, facendosi una collezione di amanti di cui solo un Leporello avrebbe potuto tenere il conto. D'altra parte, come dice il proverbio, 'l'appetito viene mangiando', e il disinteresse di Claudio per l'appetito della legittima consorte portò costei ai limiti estremi della fame. Al punto che, non paga di aver Silio per amante in carica, giunse a volerlo un giorno solennemente sposare.

Proprio così. Durante un viaggio di Claudio ad Ostia per faccende di stato, Messalina celebrò un matrimonio in piena regola col giovane Caio Silio. E qui sottopongo a voi (ed all'eventuale regista del film sul famoso episodio) un problema psicologico non del tutto privo di interesse. Tacito, quando ci riferisce la faccenda, parte da posizioni di moralismo preconcetto e severamente afferma che Messalina si sposò con l'amante, facendo intervenire alla cerimonia testimoni e sacerdoti, perché ormai l'adulterio puro e semplice non le bastava, ma le ci voleva una forma efferata di tradimento per trarre gusto dai suoi rapporti extraconiugali: 'facilitate adulteriorum in fastidium versa ad incognitas libidines profluebat'. Ma a me sembra che la spiegazione possa essere un'altra, e meno sprezzante verso Valeria Messalina. Non era la mancanza di 'libidines' che esasperava questa donna giovane e ardente, ma proprio la mancanza di 'matrimonium', l'impossibilità di gettarsi tra le braccia di un marito, di un marito veramente marito, che l'amasse. Contraendo un matrimonio giuridicamente nullo con l'ultimo suo amante, essa appagò un desiderio cocente, misto di senso e di sentimento, che il suo vero marito, Claudio, si rifiutava di realizzare.

Se le ragioni del matrimonio di Messalina sono state

quelle da me supposte, e non quelle troppo superficialmente indicate da Tacito, vi accorgerete subito che la lontana 'meretrix Augusta' d'un tratto ci diventa più vicina, e vorrei dire quasi (o senza quasi) simpatica. La distanza a tutta prima incolmabile che ci pareva intercorrere tra l'imperatrice romana e Margherita Gautier, 'meretrix' anch'essa, d'improvviso si riduce a ben poco, quasi si annulla. Ecco quindi che Messalina passa addirittura a meritare le nostre lacrime.

Lacrime che la fine della folle avventura rende, direi, ancora più meritate, Perché i favoriti di Claudio, con in testa il liberto Narcisso, approfittarono della situazione per eliminare con Messalina un personaggio assai incomodo per la loro politica.

Due donne rotte ad ogni prova d'amore, ma che appunto perciò risvegliavano i sopiti ardori del principe, furono inviate a costui per conclamare lo scandalo e per supplicarlo di prendere provvedimenti. Claudio si mostrò come al solito indeciso e quasi inerte, ma i favoriti, approfittando del fatto che egli non dicesse espressamente di no, scatenarono i loro sicari su Messalina e Silio. E Messalina, folle di terrore e di tedio di una vita inutile, si uccise negli orti Luculliani la notte appresso a quella in cui, celebrato il convito nuziale, aveva trascorso con Silio le ore dell'intimità coniugale.

Quanto al divo Claudio, la notizia della morte della moglie gli fu portata mentre era a tavola. Nemmeno da morta Messalina ebbe la soddisfazione di una reazione da marito da parte di lui. Egli non la pianse né la maledisse, ma chiese da bere e continuò il banchetto: 'poposcitque poculum et solita convivio celebravit'.

Povera Messalina. (Ma che aspetta Fellini?).

30 settembre 1969

# La festa del papà

Ieri 19 marzo, festa di San Giuseppe, si è celebrata in moltissime famiglie d'Italia la 'festa del papà'. Lunghe teorie di mogli e di figli hanno solennemente offerto ai rispettivi mariti e padri liquori, dolciumi, cravatte e peggio, che avevano provveduto a comprare nei giorni precedenti con i soldi ricevuti all'uopo dall'interessato. La radiotelevisione ha assistito soddisfatta al buon esito della sua propaganda ed è già passata a programmare i 'caroselli' e i 'ciclamini' dedicati alla preparazione della prossima 'festa della mamma', che non so di preciso quando capiterà, ma capiterà, questo è certo, fatale.

Avrei voluto parlare dell'importante celebrazione festiva in anticipo, cioè nella rubrica di martedì scorso, ma ne sono stato trattenuto, lo confesso, dal timore che qualche fraintendimento delle mie parole potesse minimamente turbare i programmi di vendita delle ditte industriali e commerciali che hanno introdotto da noi, in questi ultimi anni, quest'altra sagra del consumismo voluttuario, inutile e a volte (penso soprattutto alle cravatte) repellente. Chi sa, può darsi che qualche lettore, ingannato dalle mie incaute parole, si sarebbe chiesto se tutto ciò non è ridicolo, e non ci pone nella situazione di coloro che si fanno facilmente plagiare dalle escogitazioni propagandistiche degli 'uffici ricerche di mercato', cioè degli uffici che sopra tutto le grandi ditte destinano alla ricerca del punto debole, psicologicamente parlando, delle persone che hanno qualcosa da spendere, onde far acquistare loro vagonate di paccottiglia.

Ma forse i miei timori erano eccessivi. A parte la minima presa che io ho sui lettori, ormai siamo giunti, almeno in

Italia, ad un punto tale che l'unica nostra preoccupazione è comprare, magari anche a credito. Comprare non importa che cosa, purché sia una merce. Non escludo che alcuni papà di ieri si siano visti presentare in dono, dai familiari osannanti, addirittura pannolini svedesi, biscotti stemperabili nel latte del poppatoio e vasini da notte anatomici. In fondo, è merce anche questa, non vi pare?
Però, dico io, con tanti santi disponibili che si trovano nel calendario, come mai il 'marketing' ecclesiastico delle grandi industrie ha scelto proprio San Giuseppe?
Vero è che si tratta di un santo di moltissimo riguardo e che il giorno a lui dedicato è festa di precetto e di zeppola. Tuttavia San Giuseppe, come tutti sanno, padre era, e non si discute, ma 'putativo', cioè nominale. I papà terra-terra, quelli normali, non si sentono papà putativi, né hanno le profonde e serie ragioni che aveva San Giuseppe per essere tale. Levare a loro protettore San Giuseppe significa, dico sempre io, o equipararli a genitori di divinità scese in terra (il che sarebbe altamente irrispettoso, anzi sacrilego), oppure insinuare. Sì, insinuare, alludere, subsannare (il che, scusatemi, è gratuitamente offensivo).
In altri termini, quando ieri la processione dei familiari ha porto a innumerevoli papà italiani i donativi loro destinati, implicitamente il discorso di accompagnamento era questo: 'Questi doni te li porgiamo non perché sia sicuro che tu sia il papà di questa famiglia, ma perché, tutto sommato, lo sembri'.
Ieri pomeriggio, è bene che ve lo dica, vi è stato un amico (era spaventosamente incravattato di turchese e peonia e brandiva nella destra una bottiglia di acido muriatico con su scritto 'Amaro'), vi è stato un amico, dicevo, che queste considerazioni effettivamente me le ha fatte. Cercava di atteggiarsi ad ironico e *degagé*, ma in fondo agli occhi si intravvedeva sin troppo facilmente il tarlo operante della

gelosia retrospettiva nei confronti della moglie. Poteva anche darsi che, a furia di essere roso da quel tarlo, la tragedia esplodesse e che egli, stappando violentemente la bottiglia di amaro, ne gettasse il contenuto sul volto di quella povera e santa donna, sfigurandolo orribilmente.
Per evitare l'eventuale scenata, decisi, in forza della mia preparazione di giurista, di afferrare il toro per le corna (beh, questa frase non è stata felice), insomma di parlargli con cruda sincerità. E gli spiegai che, anche se le industrie creatrici della festa del papà forse non vi hanno pensato, il giorno di San Giuseppe, ci sta, in fondo, benissimo. A sensi di legge, tutti i papà sono papà putativi. Amici miei, tenetelo a mente.
Furono i romani, gli antichissimi giuristi romani di duemila anni fa, ad accorgersene ed a proclamarlo. È dal fondo dei loro secoli che ci proviene questo principio di incontestabile acutezza: '*Mater semper certa est, pater is est quem iustae nuptiae demonstrant*'. Ed infatti, la madre è sempre certa ('*semper certa est*') per note ragioni di ordine fisiologico. Se si è assistito al suo parto e se il figliuolo è stato, dopo la messa al mondo, debitamente identificato e contrassegnato, non vi sono motivi plausibili per dubitare che il pargoletto sia figlio della madre. Ma il padre, chi è il padre? Dato che gli uomini notoriamente non partoriscono, il padre è evidentemente colui che ha efficientemente contribuito, alcuni mesi prima, a mettere in cantiere il figliuolo della madre.
Ora qui ti voglio. A meno di far ricorso a certi ferrosi sistemi dei cavalieri 'antiqui', sopra tutto quando partivano per guerre e crociate, la sicurezza nessuno la può dare. Bisogna fidarsi di quel che dice la madre. Anzi il legislatore ha giustamente riflettuto che, ai fini della così detta 'certezza del diritto', nemmeno quel che dice la madre è assolutamente credibile, tanto più che certe si-

gnore, per far dispetto ai mariti, potrebbero anche dire, in una crisi di nervi, ed è accaduto sovente, che il padre in realtà non è il marito, ma un misterioso signor X, spesso fortunatamente del tutto immaginario.
Dunque, siccome al legislatore importa sopra tutto che le cose filino, nella società, secondo un certo ordine esteriore di facile realizzazione, ecco che è saltata fuori la regola, in certo senso tranquillizzante, che per padre si intende, fino a prova contraria (una prova peraltro assai difficile), colui che è il marito della madre, anzi colui che era il marito della madre all'epoca in cui fu presumibilmente impostato, nel cantiere di cui sopra, il pargoletto nato di lì a qualche mese. Il padre è chi sia indicato come tale dal matrimonio a suo tempo contratto: '*is est quem iustae nuptiae demonstrant*'.
Perfetto, non vi sembra? Se, invece di comprare il *Padrino* di Mario Puzo, avete per caso acquistato una copia del codice civile, magari per regalarla al papà, troverete scritto, all'articolo 231: 'Il marito è padre del figlio concepito durante il matrimonio'. E agli articoli seguenti troverete precisato che si presume concepito in costanza di matrimonio il figlio nato almeno centottanta giorni dopo la celebrazione e non oltre i trecento giorni dallo scioglimento o annullamento del vincolo. Poi vengono gli articoli, che tralascio di illustrare, sull'eventuale disconoscimento di paternità e sulle prove della filiazione legittima.
Tutto è bene quel che finisce bene. Non solo il mio amico incravattato di turchese e peonia, ma anche chi sa quanti altri lettori nelle sue condizioni di ipersensibilità avranno tratto tranquillità, se non proprio letizia, dalla lettura di questo articolo. Tutti i papà, ribadisco, sono putativi. Se la cosa gli dà fastidio, ricordino che il matrimonio non è obbligatorio. Se non si fossero sposati e non avessero avuto figli, non si sarebbero esposti all'etichetta loro applicata addosso dal-

l'articolo 231 del codice civile. Quindi non si lamentino dell'insinuazione comportata dalla datazione al 19 marzo, e non ad altro giorno, della ' festa del papà '. Non si tratta di insinuazione, ma di constatazione.

La cravatta turchese e peonia avuta in dono la distruggano nascostamente, stanotte, versandovi sopra qualche goccia dell'amaro-muriatico parimenti ricevuto in omaggio. Oppure la tengano da parte per il giorno della grande rivalsa.

Al grido di ' papà di tutt'Italia unitevi ', affronteremo, quel giorno, gli inventori della festa del papà e di altre ignobili prese in giro dello stesso stampo. Li strozzeremo tutti con le loro cravatte, fino all'ultimo.

O magari, peggio, li incravatteremo inesorabilmente con quelle turpi sciarpacollo e, costringendoli a bere bicchierini di amaro ad ogni cantone, li trascineremo estenuati e avviliti sino a via Partenope, per scaraventarli tra i mitili velenosi che prosperano in quelle acque col beneplacito delle autorità. Oh, morte orrenda.

20 marzo 1973

# V. Mondanità

# L'ombrello di Brigg

Tra le soddisfazioni più ragguardevoli della mia vita (che volete farci?) vi è stato l'acquisto, avvenuto alcuni anni fa, di un ombrello di 'Brigg'.

Tutti sapete, naturalmente, che si tratta di un parapioggia inglese, onore e vanto della nazione che ha vinto a Trafalgar, dall'aspetto robusto e affidante, le cui stecche, quando è chiuso, sono rastremate all'estremità superiore da un anello di gomma di pura discendenza ottocentesca. Sul manico vi è una fascetta d'oro per l'incisione del nome del proprietario, ma il nome lo fanno incidere solo i *commoners*: le *V.I.P.* ('*Very Important Persons*') ovviamente se ne astengono. (Sì, lo confesso: me ne sono astenuto).

Ahimé, da quando sono proprietario del Brigg non ho avuto praticamente più pace. Dato che io sono un '*vip*' assolutamente fasullo, mi dispiace di perderlo e mi dispiace di bagnarlo. Il pericolo di inzuppare l'ombrello lo evito, nei giorni di pioggia a dirotto, ricorrendo al surrogato costituito da un 'millecinquecento' acquistato nei grandi magazzini. Il pericolo di perderlo, invece, non posso evitarlo. Vivo quindi nell'ansia di dimenticarlo da qualche parte, nel terrore che mi sia rubato, nell'angoscia che qualche altro '*vip*' dell'accidente lo scambi per il suo e si allontani da una casa o da un ritrovo col mio Brigg al braccio, lasciandomi nelle mani un qualunque altro ombrello, sia pur costosissimo, privo di 'made in England' e sfornito di anello di gomma.

Parliamo un po' di quest'ultima angoscia. Tempo fa, invitato in casa di amici, raccomandai a mia moglie di salvaguardarmi l'ombrello all'uscita, per l'ipotesi (piuttosto assurda, del resto) che non vi avessi pensato io: mia moglie fedelmente eseguì e in ascensore ci trovammo con due Brigg in mano. Restituire il parapioggia rubato fu alquanto imbarazzante, ma non tanto quanto la scena verificatasi ieri l'altro, in casa di elettissimi amici. Ero già sulla soglia per gli ultimi addii e un altro convitato accorse in allarme e mi disse: 'Guardi che l'ombrello che Lei ha preso è il mio'. Ci fissammo in faccia e ci misurammo in silenzio. Uomo contro uomo, '*vip*' contro '*vip*', parola mia contro parola tua. Che fare? L'ombrello Brigg non è come un cane bastardo, che mostri di riconoscere il padrone e gli scodinzoli intorno. Generalmente non ha 'segni particolari' di sorta, visto che i relativi proprietari curano al sommo che non soffra incidenti e non riporti cicatrici. La fascetta dorata, come ho avvertito poc'anzi, è solitamente priva di indicazioni rivelatrici dell'appartenenza. In altri tempi la questione si sarebbe magari potuta risolvere sul terreno, ma fortunatamente non siamo in altri tempi. Vivaddio, come uscire da una situazione di questo tipo?

Vi dirò che nel caso di ieri l'altro tutto andò a lieto fine perché con un'occhiata satanica, equilibrata da un cordiale sorriso, mi avvidi in tempo che un altro ospite, il 'terzo uomo', si stava allontanando distrattamente con un Brigg non suo fra le mani. Recuperato il secondo ombrello, io e il mio avversario non avemmo da fare altro che prendere un Brigg a testa e salutarci cavallerescamente. Ma non vi nascondo che dall'altra sera in me vive il dubbio che l'ombrello recuperato non sia il mio, ma quello della controparte. Spesso lo interrogo con sguardi preoccupati, ma il Brigg, essendo inglese, resta impassibile e tace.

Ecco la questione giuridica.

Le cose, i ' beni ', che formano oggetto di rapporti giuridici si distinguono in due grandi categorie. Da un lato vi sono i beni, come si usa dire, ' infungibili ', che sono quelli precisamente individuati da inconfondibili segni distintivi: l'appartamento C al terzo piano, il bue marcato a fuoco col nome del proprietario, l'ombrello contraddistinto dall'incisione del suo padrone. Dall'altro lato vi sono i così detti beni ' fungibili ', che rientrano in una categoria più o meno ampia, ma che, all'interno di questa categoria, di questo *genus*, non possono essere e non sono individuabili uno per uno, sicché necessariamente si confondono tra loro: una somma di danaro, un chilo di grano di una certa qualità, un ombrello Brigg non contrassegnato.
Sia chiaro: anche una cosa fungibile può essere ' infungibilizzata ' mediante un contrassegno provvisorio: per esempio, la somma di danaro può essere chiusa in una busta firmata dal proprietario, il chilo di grano può essere sigillato in un sacco e depositato presso terzi, l'ombrello di Brigg può essere preso in consegna alla porta con un biglietto da ' guardaroba ' di cui la ' figlia ', cioè la copia, sia rilasciata al deponente. Ma quando tutto ciò viene a mancare, è evidente che non può pretendersi la restituzione di ' quella ' precisa cosa che si è data, ma può solo pretendersi in restituzione un altrettanto della stessa qualità e dello stesso *genus*, cioè, dicevano i Romani, un ' *tantundem eiusdem generis* '. Se quindi, ammesso in una famiglia amica, io consegno alla cameriera un ombrello Brigg fungibile e non provvedo ad infungibilizzarlo per l'occasione, all'uscita mi aspetta un ombrello Brigg di quel tipo, ma non posso insinuare che l'ombrello che mi è stato reso non è quello che avevo consegnato all'entrata. Il dubbio circa l'identità dell'ombrello non è giuridicamente ammissibile.
Sottigliezze? Non tanto. Se ci pensate bene, quando si

deposita nelle mani di una persona una cosa fungibile, a questa persona non si affida il puro e semplice possesso materiale della cosa, ma si trasferisce la proprietà della cosa stessa, beninteso con l'obbligo di restituire a tempo debito una cosa dello stesso tipo. Infatti, dato che le cose fungibili non sono individuate, inevitabilmente esse vengono a 'confondersi' con il patrimonio del depositario, cioè diventano oggetto del diritto di proprietà di costui. Alle banche non si depositano ombrelli fungibili, ma danaro se ne deposita, e come: ecco il caso statisticamente più importante di un deposito che è tale in apparenza ('deposito irregolare', lo chiamano i giuristi), ma che in realtà è un mutuo, cioè un prestito implicante la facoltà di utilizzare il danaro ricevuto e spenderlo e spanderlo, sino a che la banca non sia chiamata a trasferire in proprietà del deponente il famoso '*tantundem eiusdem generis*'.

Tornando al preziosissimo ombrello Brigg da cui siamo partiti, le conclusioni sono addirittura ovvie. Se, invitato in casa dei signori X, io mi vi presento con un Brigg fungibile (cioè, ribadisco, non individuato dal mio nome) e non esigo la individuazione mediante marca di guardaroba, io non faccio altro che passare l'ombrello in proprietà dei miei ospiti. All'uscita i signori X sono tenuti a restituirmi un ombrello Brigg di eguale prestigio, ma può darsi che il mio Brigg di entrata essi se lo prendano per sé e lo conservino, come si fa per le reliquie, a ricordo del fausto avvenimento della mia visita.

E '*il va sans dire*' (eleganza, eleganza) che qui mi riferisco solo a quei gentiluomini dei signori X, cui non passa neanche lontanamente per il cervello di fare un affaretto con il mio parapioggia. Ove si trattasse invece di quei buzzurri degli Y, all'uscita potrei vedermi mettere in mano un 'millecinquecento' dei grandi magazzini con la falsa asserzione che proprio quel miserabile ombrello avevo conse-

gnato all'ingresso. Se non ho avuto l'accortezza di precostituirmi una prova dell'aver invece affidato ai miei ospiti un nobile Brigg, se in altri termini non ho provveduto ad effettuare il deposito in presenza di testimoni fededegni o (meglio) non ho curato di portarmi un notaio per la stesura di un piccolo atto di constatazione, addio '*umbrella*' Brigg, addio.
Ecco il motivo per cui suggerirei ai miei pazienti lettori questa precisa alternativa: o rinunciare a darsi le arie di un '*vip*' e farsi contrassegnare il Brigg con il nome e l'indirizzo (e magari anche un 'guai a chi se lo prende') sulla fascetta, oppure rinunciare al gusto del Brigg.
Non vorrei aver l'aria di fare della pubblicità, ma i 'millecinque' dei grandi magazzini contribuiscono non poco all'opera santa di quell'aperitivo a base di carciofo tanto utile, come nessuno ormai ignora, contro il logorìo della vita moderna.

1 febbraio 1972

## Il generale Patton

L'altra mattina, in piazza dei Martiri a Napoli, scorsi il generale Patton che, davanti alla vetrina di un noto gioielliere, conversava animatamente con un segretario federale fascista in sahariana estiva.
Io non sono un raccoglitore di autografi e non faccio la folla intorno alle persone di spicco: questione di carattere. Tuttavia mi avvicinai egualmente perché volevo salutare, disteso lì davanti, il mio amico Freddy, un *bull-*

*dog* di gran razza che rassomiglia nel viso, pittato, ad un cattedratico di mia conoscenza (salvo lo sguardo umano, s'intende).
Mi resi conto che Patton e il federale altro non erano che due distinte signore vestite all'ultima moda.
Carezzai Freddy sotto l'orecchio sinistro e mi allontanai, lasciando le due gentildonne alla loro discussione. Ma me ne andai pensoso, dibattendo tra me e me questa faccenda ormai dilagante delle donne che si vestono da uomo, e (ahimé, talvolta) viceversa.
Il vestirsi da maschio, con preferenza per i maschi un po' esotici o fuori tempo non è espressione di un *raptus* passeggero della moda femminile. Dura ormai da troppo tempo.
Chi non ricorda, ad esempio, le molte volte in cui l'inverno scorso ci si è imbattuti per strada nel conte Wronski in stivali e colbacco, scoprendo poi che i vestiti di lui erano stati indossati, forse (data l'intimità) per distrazione, dalla bellissima Anna Karenina? Io, per mio conto, pur essendo rotto alle più diverse esperienze, confesso che feci un balzo alto così quel giorno, a gennaio, in cui entrò fieramente, in un salotto di cui ero ospite, Michele Strogoff appena giunto da Irkutsk, che poi scartocciandosi mi si rivelò per una signora degnissima, madre di famiglia affettuosa e dama di innumerevoli istituzioni di carità.
Direte: le donne e gli uomini hanno il diritto di vestirsi come meglio gli aggrada, e non vi è nulla di male che si scambino le penne. Va bene: contenti voi, contenti tutti. Ma allora lasciatemi aggiungere che bisognerà provvedere sollecitamente a dare qualche ritocchino alla legislazione vigente. Perché la legislazione vigente è ancora impostata sul presupposto che gli uomini si vestano da uomini e le donne si vestano, e magari si svestano, da donne.
Come si fa, a sensi di legge, a distinguere un uomo da una donna?

I modi sono due: o vi è l'apparenza esteriore del vestire o vi è l'*inspectio corporis*, cioè l'accertamento desunto dal rilievo diretto degli elementi ed argomenti che qualificano i due sessi. Naturalmente questo secondo metodo viene solitamente scartato per molte ragioni (non ultima quella del tempo che la delicata indagine richiede), e così, quando non si tratti di sottoporsi alla visita militare o di entrare in un convento di clausura e via dicendo, il metodo in uso, anche se più empirico ed impressionistico, è il primo.

Vero è che ogni difficoltà si potrebbe, almeno in certo senso, superare ricorrendo alla visura di carte di identità o di passaporti, che registrano accuratamente il sesso dei loro titolari. Con questo sistema, ad essere precisi, non si accerterebbe *de visu* il sesso dell'individuo, ma lo si dedurrebbe logicamente dalla somiglianza di lui con la fotografia del volto riportata sul documento. Ma tutti si avvedono che il controllo dei documenti sarebbe, in caso di urgenza, quasi altrettanto lungo quanto l'*inspectio corporis*.

Ora è proprio alle ipotesi di urgenza che intendo riferirmi. Sono ipotesi in cui la differenza tra uomo e donna può essere rilevante e manca la pratica possibilità sia del controllo dei documenti di identificazione, sia dell'ispezione corporale.

Che altro fare, in queste ipotesi, se non fidarsi delle apparenze esterne, in gran parte a loro volta affidate alle fogge del vestire? E che confusione vien fuori, ciò posto, in un mondo in cui le donne vestono da uomini o gli uomini vestono da donne, o gli uni e le altre vestono in quel terzo modo ambiguo che si suol chiamare, se ho ben capito, '*unisex*'?

Non è senza qualche ritegno che propongo un esempio drammatico, eppure, credo evidente.

Una nave è in difficoltà e il capitano, fatte apprestare le scialuppe di salvataggio, grida col megafono: 'Prima le donne ed i bambini'. Per i bambini non dico, ma per le donne come si fa ad accordare loro la rituale precedenza, se sono vestite da uomo? Visionarne i documenti è un assurdo, nella tempesta che incalza. Costringerle ad uno *strip-tease* di controllo nel momento in cui saltano in barca, è più che un assurdo: è una vergogna. Ossequiente alle nobili tradizioni marinare, il capitano non lo farebbe giammai. E intanto, tra il tira ed il molla delle discussioni, la nave andrebbe a fondo con tutti quanti i passeggeri.

D'altra parte posso farvi un esempio molto più banale, anche se non meno incisivo. E qui non mi dite che si tratta di un caso eccezionale come il naufragio, perché si tratta invece di un fatto di ogni giorno.

Pensate, che so, di esservi fermati alla stazione di un'autostrada. L'occasione è propizia per scendere di macchina ed andare a lavarsi le mani. Bene: voi scendete, vi recate nell'apposito locale ed imboccate la sotto-porta su cui è indicato il vostro sesso. Ma è proprio questo il guaio. Mentre vi immettete fra gli altri frequentatori del locale, vi assale improvviso il dubbio che essi, pur essendo vestiti da uomini come voi, siano invece esponenti del sesso antagonista.

Vi sono temperamenti di acciaio che di questi particolari non si curano né punto né poco, e vanno avanti tranquilli lungo il flusso delle loro piccole necessità contingenti. Ma ammetterete che, sopra tutto in questa epoca di angosce esistenziali e di complessi inibitorî, vi sono altri temperamenti più sensibili che dal sospetto sopravvenuto possono essere irrimediabilmente bloccati, sino al punto da sentirsi costretti a tornare sull'auto con le pive nel sacco. Quante e quali siano le cause dell'esasperazione umana,

io non lo so. Ma mi sia lecito avanzare l'ipotesi che una di quelle cause possa essere un viaggio in autostrada da Napoli a Milano, compiuto a duecento all'ora sotto l'incubo ora accennato ed alla ricerca dell'albergo in cui potrete finalmente distendervi. Se, giunti a Milano in un'ora di punta, il traffico vi attarda, ecco che può prendervi la mania omicida contro chi tenta di superarvi da destra. E vi trovate tra le mani, quasi a vostra insaputa, il cacciavite che colpisce.

Quindi, se dipendesse da me che sono un tipo decisamente 'vittoriano', suggerirei al legislatore di imporre ai due sessi, nell'accezione tradizionale del termine, l'uso di vestimenti ben caratterizzati nelle loro diversità essenziali. Ma siccome è ben difficile che il legislatore contemporaneo se la senta di dare questa prova impopolare di passatismo, proporrei quanto meno questo: di rendere obbligatorio per tutti i cittadini, da appendersi al collo, una sorta di scontrino o di bollo facilmente ravvisabile, un po' come i contrassegni di tassa pagata che si portano sul parabrezza delle automobili.

Nero per gli uomini, bianco per le donne. Le tonalità intermedie, almeno a questi fini, siano severamente vietate.

29 giugno 1971

## « Le dame e i cavalier »

I fantasmi del castello ducale di Faicchio (e non dubito che ve ne siano, come in ogni buon vecchio castello) i fantasmi del castello di Faicchio, dicevo, saranno, temo, un tantino delusi, il prossimo 8 maggio, quando le sale del

maniero si apriranno all'annunciato congresso sugli ordini cavallereschi.
Sfido io. Abituati dai secoli decorsi all'afflusso in androne di 'dame' e 'cavalier' addobbati alla maniera del Tasso, essi vedranno invece accorrere al festoso appuntamento solo dame modernizzate, in pantaloni o in minigonna.
Più deludente ancora, da un certo punto di vista, l'assetto dei cavalieri. Sono disposto a scommettere che non vi sarà nemmeno uno, dico uno, di quei prestanti cavalieri 'di sprone' che lasciavano le briglie del cavallo, e la celata, e lo scudo, e la lancia, agli staffieri di servizio. Oggi i cavalieri sono tutti motorizzati e appesantiti da decorose pancette. (Un po' la faccenda, se è lecito azzardare il paragone, dei polli ruspanti di una volta, che non si trovano più da nessuna parte e sono stati surrogati dai benportanti polli in batteria).
Ma lasciamo i fantasmi alle loro delusioni e veniamo al congresso. Perché questo incontro di studi e discussioni nel castello di Faicchio? Non si tratta di argomenti, quelli relativi agli ordini cavallereschi, piuttosto sorpassati?
Ebbene no, miei signori. A queste cose si può essere allergici quanto si vuole (io, per esempio, lo confesso, lo sono), ma non si può negare che esse coinvolgano molti e non indifferenti interessi pratici e giuridici.
Il dato di fatto da cui bisogna partire è questo: che il mondo moderno pullula di ordini cavallereschi e affini. Ve ne sono, badate, non soltanto nei paesi così detti borghesi, ma anche negli altri, per esempio nella Russia sovietica: magari non più col marchio formale della 'cavalleria' e di retaggi siffatti, ma col marchio sostanzialmente analogo del 'merito'. Misteriose, e certo dosatissime, scelte fanno sì che di anno in anno le schiere o 'legioni' dei cavalieri (e dei commendatori e via dicendo) si accrescano di nuovi personaggi benemeriti con diritto a fregiarsi di distintivi

e di insegne e a riportare sui loro biglietti da visita gli estremi dell'onorificenza conseguita.
Ora sapete com'è. Questo basso mondo in cui viviamo è impastato di invidia e di malevolenza.
Perché Rivera è cavaliere ed io non lo sono? Ecco il quesito che molti amaramente si pongono, senza rendersi conto, naturalmente, del fatto che le pensose pedate di Rivera in un campo di calcio valgono ben più, sul piano del prestigio nazionale, di una monografia sui neutroni.
E passi per Rivera e compagni, di cui almeno conosciamo e ammiriamo, entro certi limiti, le gesta, leggendo i giornali che le esaltano. Ma perché è cavaliere il mio sconosciuto e modesto vicino, e non sono cavaliere anch'io, sconosciuto e modesto quanto lui? Questa domanda è addirittura all'ordine del giorno, dovunque. E la risposta che molti delusi ingiustamente le danno si è che il vicino di casa sia stato agevolato dalla conoscenza dell'onorevole Pinzotti-Maccabré, che al ministero, come certo non vi sfugge, ' può tutto '.
È chiaro che quesiti siffatti, anche se molto frequenti, non meritano di essere presi in considerazione. Basta un minimo di obiettività e di responsabile consapevolezza per rendersi conto di quale abisso separi un Rivera centrocampista da un monografo dei neutroni. Quanto all'onorevole Pinzotti-Maccabré, il poveretto non c'entra per niente. Non è vero che le onorificenze si ottengano con le brighe.
Il guaio è che a molti dei nostri consimili questo eterno aspettare dà non poco fastidio, sopra tutto se ' meritevoli ' non sono. Che fanno allora, i furbastri? O si autoconferiscono titoli e onori che nessun potentato si è mai sognato di attribuirgli, oppure si procurano con modica spesa brevetti e diplomi di fantomatici ordini cavallereschi che vivono di sottobanco nel paese.
Signor procuratore della repubblica, a Lei la parola. Dica

apertamente ai lettori di questo giornale di che cosa si tratta.

Si tratta di reato. Proprio così, di reato. Ed ecco il motivo per cui è altamente opportuno che i portatori di vere e valide e legalissime onorificenze si riuniscano a congresso per mettere in chiaro la situazione, tanto più che la situazione è piuttosto ingarbugliata.

Fermiamoci all'Italia.

Alla data del 2 giugno 1946, quella del *referendum* istituzionale, nel nostro paese esistevano i seguenti ordini cavallereschi 'monarchici', cioè facenti capo in un modo o nell'altro all'istituto del re: l'ordine supremo della Santissima Annunziata, l'ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro, l'ordine civile di Savoja, l'ordine della Corona d'Italia, l'ordine al merito del Lavoro, l'ordine al merito coloniale della Stella d'Italia e (se non ho tralasciato null'altro) l'ordine dell'Aquila romana. Tutti questi ordini cavallereschi sono stati dalla repubblica aboliti o trasformati. 'Accettarli', almeno secondo una certa dottrina, li si può; ma 'farne uso', cioè portarne in pubblico le insegne, è vietato, e comporta per chi lo faccia un'ammenda.

Al loro posto i cittadini italiani o gli stranieri possono fruire, allo stato della legislazione vigente, dei seguenti altri ordini: l'ordine al merito della Repubblica italiana, destinato a 'dare una particolare attestazione a coloro che abbiano speciali benemerenze verso la nazione'; l'ordine militare d'Italia, che premia le benemerenze conseguite nel campo militare; l'ordine al merito del Lavoro, destinato agli imprenditori particolarmente benemeriti nel campo produttivo; l'ordine della Stella della solidarietà italiana, riservato agli stranieri ed ai cittadini italiani residenti all'estero; la stella al merito del Lavoro, riservata ai lavoratori manuali e subordinati. Ma la stella al merito del Lavoro, si badi, non è un ordine vero e proprio e non com-

porta il titolo di cavaliere: è solo il segno di un benevolo apprezzamento verso la lunga attività lavorativa esplicata da chi ne è insignito.

Al di fuori di questo novero delle onorificenze repubblicane possono essere portate in Italia solo poche altre insegne di ordini cavallereschi esteri. In primo luogo, le decorazioni dell'ordine gerosolimitano detto 'di Malta', per l'uso delle quali non occorre autorizzazione alcuna delle pubbliche autorità. In secondo luogo, le varie decorazioni pontificie (dal Toson d'oro al Santo Sepolcro), per le quali l'autorizzazione all'uso occorre, ma costituisce un 'atto dovuto', per impegni internazionali, da parte del capo dello stato. In terzo luogo, una lunga serie di dignità concesse da 'ordini non nazionali riconoscibili', vale a dire degni di rispetto, per l'uso delle quali è però indispensabile la specifica autorizzazione discrezionale del presidente della repubblica.

Che succede allora a chi fa mostra di decorazioni che non gli spettano od al cui uso non è stato autorizzato? Che succede, in particolare, a chi si adorna di decorazioni concesse da ordini 'non riconoscibili', e cioè elargite da quel tipo di ordini abusivi che in un articolo di un gentiluomo assai competente in araldica ho avuto l'orrore (letterario) di veder qualificati, *plebejo verbo,* 'fasulli'?

Succede, in succinto, questo. Primo: va premesso che chi conferisce senza diritto onorificenze, decorazioni e distinzioni cavalleresche, con qualsiasi forma e denominazione, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con una congrua multa; lo dice l'articolo 8 della legge numero 178 del 1951. Secondo: chi fa uso di quelle decorazioni è punito con un'ammenda, alla stessa guisa di chi fa uso delle decorazioni nazionali 'monarchiche' conseguite prima o dopo la riforma istituzionale. Terzo: chi 'si arroga titoli, decorazioni o altre pubbliche insegne onorifiche' commette

delitto di falsità personale e va in multa, giusta l'articolo 498 comma 2 del codice penale, da un minimo di lire 40.000 ad un massimo di 400.000.

Ma usa, abusa, 'si arroga' titoli ed onorificenze che non gli spettano chi, lungi dall''affermare' di esserne insignito, tolleri che altri lo affermi, oppure dichiari modestamente che la decorazione gli è stata 'conferita' cioè offerta, senza aggiungere che egli l'ha accettata o rifiutata? Eterna questione, molto discussa nei tribunali, che costituisce, a dir così, la 'terra di nessuno' della materia degli ordini cavallereschi.

In conclusione, un po' d'ordine anche nella materia degli ordini effettivamente ci vuole. Ed è perciò che ascolteremo con vivo interesse le discussioni che avranno luogo al congresso di Faicchio.

Solo i fantasmi del castello, prevedibilmente, si annoieranno. Ai loro tempi, quando i cavalieri erano soltanto 'di sprone', ogni dubbio circa il buon fondamento del titolo cavalleresco di questo o di quell'ospite a cavallo lo si risolveva con estrema facilità.

'Non per sfiducia — diceva il castellano —, ma Le sarei grato se Lei mi desse una prova della sua dignità di cavaliere'.

'Nulla di più facile' — rispondeva il cavaliere. E, dato di piglio alla durlindana, ammazzava un paio di giganti, o qualche dozzina di villici assortiti.

4 marzo 1971

## I « cocktails »

Amici, siamo nel pieno della stagione dei '*cocktails*'. La cosa personalmente mi riguarda ben poco, perché gli in-

viti che ricevo, in tutta la '*season*', si contano sulle dita di una mano, e dirò sinceramente che è giusto. Ma per molti di voi è diverso, lo so. Due o tre volte alla settimana, dalle diciotto alle ventuno, o giù di lì, siete di servizio a qualche '*cocktail*' importantissimo (voi e gli altri due o trecento invitati).

Forse il mio disinteressato consiglio potrà servirvi a qualcosa.

Già, molti si illudono che per partecipare ad un '*cocktail*' sia sufficiente avere l'abito adatto, l'aperto sorriso e qualche buona conoscenza tra gli addetti al parcheggio delle auto che stazionano in istrada. Le signore si premuniscono in autunno presso la loro sarta '*retour de Paris*'; i signori spazzolano l'abito scuro a righine, stile 'Piccolo Cesare'; il dentifricio al fluoro 'si getta' e la 'duecento lire' per il parcheggiatore è pronta. Saranno una o due ore di amabili trattenimenti, brandendo il bicchiere di *whisky* con la destra e un salsiccino viennese con la sinistra. Ogni tanto anche un'oliva o uno *chou* alla crema e, s'intende, una sigaretta.

Tutto qui? No, non è tutto qui. Avete dimenticato il diritto, in agguato dietro ai quadri di autore. E passo a dimostrarvelo.

Solo un cenno ai problemi più banali, quali quello della sistemazione adeguata dei 'resti' (il nocciolo dell'oliva, lo stecchino su cui era infilata la *wurst*, il vassoietto di carta dello *chou* alla crema) o quello della cenere delle sigarette e dei mozziconi finali, che pur essi vanno sistemati da qualche parte. Le ceneriere sono generalmente pochissime e difficilmente avvicinabili nella calca, e l'eleganza vuole che non si mettano in giro adeguati recipienti con la scritta 'rifiuti'. Utili, ma anch'essi scarsi sono i contenitori dei vasi da fiori. Se ben ricordo, solo una certa signora Lamoricière affermò, nel secolo scorso, evidentemente dopo un

*cocktail* o alcunché del genere, che 'i *cache-pots* hanno fatto miracoli'.
Quindi l'alternativa è spesso inevitabile: o mettersi i resti in tasca (o nella borsetta), oppure lasciarli cadere furtivamente sui tappeti. Ma in quest'ultima ipotesi, purtroppo non immaginaria, non avrebbe ragione il padrone di casa se, preso dal malumore, vi citasse in giudizio per danneggiamenti? Temo proprio che avrebbe ragione.
Ond'è che all'accorto frequentatore di *cocktails* mi permetterei di suggerire, a scanso di imbarazzi o di incidenti, di portarsi appresso, elegantemente appeso ad un polso, un sacchetto personale per i rifiuti del tipo, in piccolo, elargito dal comune di Napoli ai suoi fedeli cittadini.
Ma '*maiora canamus*'. Il vero e grave problema dei *cocktails* è costituito dagli incontri che fate.
Incontri. La regola dei *cocktails*, ben diversa da quella delle riunioni più ristrette, è di invitare tutti gli amici e conoscenti del padron di casa, senza por mente al problema se queste persone sono in buoni o cattivi rapporti tra loro. Di conseguenza, nulla di più facile che, aggirandovi tra la folla, vi capiti di imbattervi in un creditore insofferente, in un debitore incallito, o insomma in un antipatico col quale non vi trattate più da sei mesi.
Che fare in questi frangenti? Salutare e stringere la mano, o voltare la testa e allontanarvi? E se l'avversario sfacciatamente si avvicina e vi saluta, dovete fare buon viso a cattivo giuoco o potete respingerlo con parole di sdegno?
Io penso, avendovi lungamente riflettuto, che alla fattispecie debbano applicarsi per analogia le vecchie e collaudate regole consuetudinarie del diritto diplomatico e consolare. Non per nulla i *cocktails* sono un punto di contatto tra la vita di relazione privata e quella internazionale. Come al ricevimento dell'ambasciatore di Guatapulco vengono invitati tutti gli altri ambasciatori su piazza, senza badare alle

buone o cattive relazioni che corrono tra i rispettivi paesi, così avviene nei *cocktails* cittadini per i notabili della località. E come succede che, al ricevimento del predetto ambasciatore, il plenipotenziario della repubblica di Trirevia saluta compostamente l'incaricato di affari del regno di Revulzia, pur essendovi tra i due stati la nota rottura di relazioni diplomatiche per la questione della Valliria, così al *cocktail* in casa Rossi è necessario (dirò di più: fa d'uopo) che il commendator Neri abbia il tratto cortese col dottor Bianchi, pur essendo intervenuto tra le loro signore il noto scambio di vituperi per la faccenda della prima al San Carlo.

In altri termini, i ricevimenti delle ambasciate e i *cocktails* sono da intendersi come ' zone franche '.

Sia pure. Ma come la mettiamo con gli argomenti di conversazione?

Purtroppo non tutti coloro che intervengono ai *cocktails* versano nelle condizioni in cui mi trovo solitamente io: io che, frastornato dal chiacchiericcio che mi si fa intorno, impedito dalla mia alta statura (uno e ottantatré, misura militare) di avere l'orecchio a fior di bocca di coloro che mi parlano, fors'anche ingannato da una certa quale durezza di udito, capisco (lo confesso) poco o niente e cerco di cavarmela con mezzi sorrisi e cortesi mugolii. I più tra gli intervenuti afferrano tutto quel che loro si dice, fin nei minimi particolari, e lo prendono giustamente molto sul serio. Sicché gli capita, agli sventurati, di captare opinioni che ritengono addirittura esecrabili, di sentir attaccare con acrimonia personalità che amano o, viceversa, di dover ascoltare le lodi di uomini politici o non politici che vorrebbero veder fucilati.

Anche qui, come comportarsi?

Risposta. Premesso che non si diporta da uomo di mondo chi ad un *cocktail* affronti argomenti pensosi ed esprima

in proposito giudizi recisi, il dovere di chi si imbatta in uno di questi elementi è di non scendere sul terreno della discussione impegnata. O ce la si cava con una battuta di spirito, o si tenta di girare il discorso, o infine vi è il rimedio estremo di fingersi imbambolati come me.

Ma reagire mai. Una delle rare volte che riuscii, in occasione di un *cocktail*, a rendermi pienamente conto di ciò che mi veniva dicendo un mio cortese interlocutore, realizzai con orrore che egli mi parlava con entusiasmo del senatore X, cioè proprio di colui che ormai da molti anni ho elevato al grado di presidente a vita del mio personale 'Club degli antipatici'. In altra situazione avrei replicato con una sintesi vibrata del mio giudizio in ordine al sullodato senatore, ma in quella situazione peculiare io tacqui facendo un risolino imbecille, e me ne vanto.

Giunta l'ora dell'allontanamento, le operazioni da compiere son tre: spegnere la sigaretta o la pipa che state fumando, arrancare tra la folla alla ricerca della padrona di casa (almeno quella) da salutare, e recuperare il cappotto o la pelliccia al guardaroba.

La cosa più delicata è la terza, perché è ben difficile che il vostro tagliando corrisponda al capo di vestiario che avete depositato all'ingresso. E anche qui aiuta molto il diritto.

La prima tentazione è di afferrare quel che vi danno e di gettarvi giù dalle scale. Ma non lo fate, per carità. Ricordo che una volta il console di Pancrazia venne personalmente a casa mia per constatare se fosse vero che non mi ero appropriato del vigogna dell'onorevole Y: le mie assicurazioni non gli bastavano. Per evitare la '*perquisitio lance licioque*', magari una denuncia penale per furto, o addirittura l'*'interdictio aqua et igni'* dalla società cittadina, il vostro dovere è quello, e quello soltanto, di rimanere sulla soglia del guardaroba con il tagliando in mano

sinché si presenti al ritiro colui o colei di cui vi si voleva consegnare l'indumento.
Poi i casi sono due. O il tagliando dell'altro ospite vi consentirà di recuperare l'indumento vostro, o questa fortuna non vi capiterà perché anche quel tagliando corrisponderà ad altro indumento altrui.
L'unica è, allora, attendere che si congedi l'ultimo ritardatario, consegnargli il suo cappotto, constatare che nemmeno l'ultimo cappotto rimasto è il vostro e affidare ai padroni di casa il duro, ma doveroso compito della '*perquisitio lance licioque*' in casa degli altri invitati. Come si faccia la 'perquisizione col piatto e la camicia' ve lo posso spiegare io, sulla base dei miei studi sulle 'Dodici tavole' romane. Oppure ve lo potrà dire, sulla base della propria scaltrita esperienza, il mio amico console della Pancrazia.

12 gennaio 1971

## Le due Kessler

'Lei ha saputo, naturalmente', mi disse il barbiere: 'Alice si sposa'. (Non ricordo però se mi disse Ellen). Ed aggiunse laconicamente: 'Fine del sodalizio'.
Fine del sodalizio? Perché? Non mi risulta che tra le clausole contrattuali che legano Alice ed Ellen (le due Kessler, per Giove) ai loro impresari vi sia una clausola di nubilato o peggio. L'una o l'altra, magari tutte e due, possono ben essere sposate e continuare a prodursi sulla scena ed alla televisione nel loro numero inimitabile delle gemelle danzanti e cantanti. Tutto sta in ciò: che i rispettivi mariti non interferiscano nel loro lavoro, cioè negli spettacoli e via dicendo.

Certo, se un rapporto di lavoro teatrale viene istituito con una 'coppia', con un 'trio', con un 'complesso', i quesiti giuridici che scaturiscono dalla fattispecie non sono semplici. Le due Kessler, singolarmente prese, sono certamente deliziose; ma è un fatto che, a prenderle in coppia, nei loro numeri gemellari, la delizia non si moltiplica per due, ma si leva al quadrato. È comprensibile quindi che, presentandosi domani una di esse all'impresario per risolvere il suo proprio contratto, l'impresario esclami: 'O tutte e due, o nessuna'.

Fortuna vuole che il problema non sia del tutto nuovo. Esso si presentò più volte già all'antica sapienza romana, in relazione ad un'epoca in cui pare che i 'complessi artistici' fossero ancora più apprezzati di oggi. Per verità, a quell'epoca (dal secondo secolo avanti al terzo dopo Cristo), l'arte scenica, e così pure quella sinfonica, non era una professione 'liberale', da uomini liberi, ma veniva esercitata sopra tutto da schiavi di ambedue i sessi. Le questioni non attenevano dunque al contratto di lavoro o di opera concluso tra i mimi o i sinfoniaci e gli impresari, come è al giorno d'oggi. Esse attenevano piuttosto alla vendita di una coppia di danzatori, o di un complesso di mimi, o di un'orchestra sinfonica dall'uno all'altro proprietario, nonché alla locazione che del *duo*, del complesso o dell'orchestra il proprietario facesse ad altri, cioè a conduttori che li volessero utilizzare per il piacere proprio o altrui.

Ma la precisazione non cambia di molto la sostanza del problema. Se due o più persone vengono in considerazione economica non per quel che ciascuno sa fare, ma per quel che tutti sanno fare insieme (e non potrebbero fare se non fossero insieme), il regime giuridico si riferisce indifferenziatamente al tutto, e non ai singoli esponenti dello stesso.

Applicato alle Kessler, questo vecchio principio significa che la prestazione teatrale 'gemelle Kessler' non è soddisfatta, se ambedue le gemelle non concorrono a soddisfarla. La malattia di una sola Kessler implica l'impossibilità della prestazione del *duo*. Il colpevole ritardo alle prove di Ellen implica l'inadempimento contrattuale anche di Alice. La licenza matrimoniale spettante ad Alice comporta un periodo di riposo pagato anche per Ellen.
Indubbiamente la cosa è piuttosto scomoda, tanto per le Kessler quanto per i loro datori di lavoro.
Per le Kessler è scomoda in caso di inadempienza contrattuale di una delle due. Infatti, se il contratto non porta una clausola esplicita in senso diverso, è da ritenersi che responsabile dell'inadempimento, e quindi tenuta 'solidalmente' al risarcimento dei danni, sia anche l'altra. Se la vedranno tra loro, in un secondo momento, a ripartirsi l'onere della spesa incontrata.
Ma la cosa, dicevo, è scomoda anche per i loro impresari, allorché le due sorelle si ammalano, o si trovano in una qualunque altra condizione di impossibilità non colpevole di adempiere. Se una non può, l'altra (che può ma non viene utilizzata) ha diritto del pari al pagamento: quindi, se le due prendono l'influenza a distanza di una settimana l'una dall'altra, sono due settimane di paga che l'impresario deve versare a vuoto. Né l'impresario può pretendere che, trovandosi impossibilitata una delle due Kessler ad adempiere, si produca sulla scena o davanti al video per lo meno l'altra, con o senza il contrappunto di una sostituta della sorella assente. È elementare di fatti, e l'abbiamo già notato dianzi, che la prestazione artistica dedotta in contratto non concerne Alice ed Ellen singolarmente prese, ma ambedue prese insieme, in un 'numero' che le unifica e le qualifica artisticamente.
Vero è che le due Kessler, nella loro grande onestà pro-

fessionale, non sogliono dare adito a difficoltà del tipo sopra indicato. Una volta, anni fa, che si sono ammalate, tutti sanno che si sono ammalate insieme. Ma, se adesso una delle due si sposa, che succederà se, come può capitare, le sopravvenga la dolce attesa di un figlio? Un vero pasticcio, almeno dal punto di vista contrattuale.

Altro problema è quello del cognome.

Oggi come oggi Alice ed Ellen fanno cognome Kessler, ed è finita. Ma il giorno in cui Alice, od Ellen, convolerà a nozze col signor Tal dei Tali, potrà essa conservare il suo cognome da ragazza o dovrà aggiungervi il cognome acquisito col matrimonio? Probabilmente il marito non farà nessuna difficoltà a che il proprio cognome sia taciuto nelle locandine. Ma se egli facesse difficoltà sorgerebbe il quesito se non commetta ingiuria grave verso suo marito la gemella Kessler che ometta, malgrado la espressa diffida di costui, di far apparire sui manifesti anche il suo nome di sposata. Io sono incline a ritenere che il cognome di ragazza possa essere mantenuto, se ed in quanto limitato alla pubblicità del *duo*: si tratta infatti, sostanzialmente, di un cognome d'arte, più che di un vero cognome. Ma non escludo del tutto che l'interessante questione possa essere sollevata.

Né escludo che possa essere sollevata la questione inversa: di una delle due Kessler che pretenda, contro il parere dell'impresario, di figurare in pubblicità come Alice (od Ellen) 'Kessler in Tal dei Tali', se non addirittura come Alice (od Ellen) 'Tal dei Tali nata Kessler'. Secondo la legge italiana vigente, la moglie acquista col matrimonio il cognome del marito e nessuno (salvo, in casi eccezionalissimi, il tribunale) può vietarle di usare quel cognome cui ha diritto.

Vedete un po' quante complicazioni giuridiche possono portar seco le gemelle Kessler. E fu fortuna che da que-

ste meditazioni solitarie mi riscosse ad un tratto il barbiere, dicendomi: 'Il signore è servito'.

9 dicembre 1969

## Bambini e cani

Anni fa, in un circolo napoletano di cui mi onoro di essere socio, un gruppo di autorevoli 'fondatori' reclamò fermamente presso il consiglio direttivo.
I 'fondatori', si sa, sono soci non più giovanissimi, che considerano il *club* come una seconda casa, in cui recarsi a distendere i nervi lontano dalle preoccupazioni d'ufficio e dalle noie familiari: essi tollerano malvolentieri ogni occasione, non dico di chiasso, ma di movimento e di vivacità, che faccia perdere ai saloni sociali quella loro aria riposante di camposanto bene illuminato e munito di poltrone e di camerieri. Quell'anno (si era di estate) la vivacità ed il movimento provenivano, forse in misura davvero eccessiva, da certi soci di recente ammissione, i quali portavano di pomeriggio a 'freschiare' sulle terrazze del circolo non solo le mogli, ma anche talvolta i bambini. Quando uno di questi neofiti portò in terrazza anche un cane, oltre tutto con la spiacevole conseguenza di un violento litigio tra quest'ultimo e il gatto del cuoco, ecco che i 'fondatori' sbottarono. E il consiglio direttivo, dopo lunga e laboriosa sessione, emanò e fece affiggere nell'albo un avviso di questo tenore: 'Si ricorda ai signori soci che è tassativamente vietato introdurre nel circolo bambini e cani'.
Mi direte che l'accostamento tra bambini e cani, sia pure sotto il profilo del fastidio che danno al prossimo, non è

da qualificare cristiano. Ebbene, sono d'accordo con voi. Che i bambini siano fastidiosissimi, salvo che ai loro familiari, è fuori contestazione; che anche i cani, fuor che ai loro padroni, possano arrecare qualche disturbo nemmeno lo contesto; tuttavia, quando si passi a considerare la ben diversa natura, vorrei dire la ben diversa 'innocenza', degli uni e degli altri in quanto creature di Dio, la differenza è evidente ed è sostanziale.

I bambini degli altri, a parte il fatto che sono indelebilmente macchiati del peccato originale, hanno un *quid*, sia pure embrionale, di ragione, di intelligenza, che dovrebbe funzionare in loro da freno. I cani no: i cani non ragionano, non parlano, non hanno e non avranno mai opinioni di qualunque genere sulla svalutazione del franco e sul rilancio del centro-sinistra, sicché non è lecito pretendere da loro nemmeno un minimo di autocontrollo.

Io so di Erode e Tamerlano che fecero stragi di bambini, ma non mi risulta di alcuno che, per quanto selvaggio di sentimenti, se la sia mai presa in eguale misura con i cani. Coloro che, morsicati da un cane ad una gamba, non lo compatiscono e non gli porgono l'altra gamba sono, a mio avviso, peggiori di Erode e Tamerlano.

Questa premessa mi era necessaria per impostare il commento ad una lettera giuntami in redazione alcuni giorni or sono. Una lettera anonima, temo, corredata dalla firma di tal Geronte Sebezio, un nominativo che sa di Arcadia lontano un miglio. Oggetto della lettera: cani.

Scrive dunque il signor Geronte Sebezio che in una recente e soleggiata mattinata domenicale egli si trovava a passeggiare lungo la panoramica via Aniello Falcone. Ad un tratto si imbatté in un signore di alta statura, 'e con tanto di pipa', che portava al guinzaglio un grosso e bel cane, di cui peraltro il signor Geronte (male, male) non sa precisare la razza. Il cane con un improvviso

strattone fa arrestare di botto il padrone e questi, 'capito che il suo compagno di passeggiata aveva trovato un sito adatto per le sue bisogna, con aria un po' impacciata e cercando di darsi un contegno indifferente col fissare le cime degli alberi, aspettò pazientemente prima di riprendere, sollevati entrambi, il cammino interrotto'.

Questo il quadro. Avrei da obiettare che un signore che porta a spasso il cane, evidentemente sa bene che il cane lo intratterrà spesso e volentieri in brevi fermate per 'le sue bisogna': quindi non capisco come mai quel signore potesse sembrare tanto imbarazzato al nostro lettore. Né posso tacere, in sede di verifica della attendibilità dell'episodio, che ben difficilmente un signore in sosta nella soleggiata via Aniello Falcone volgerà lo sguardo, imbarazzato o meno che sia, alle cime degli alberi che non vi sono. È molto più naturale ch'egli si concentri, che so, nell'esame dei sacchi traslucidi dell'immondizia accumulati ogni centinaio di metri, oppure che si dedichi, visto che è munito di pipa, ad attizzare quest'ultima, a comprimere il tabacco nel fornello, a vuotarla con secchi battiti sul tacco della scarpa, e via di questo passo. Ma andiamo avanti. Il signor Sebezio, l'ho detto, è un arcadico, e gli arcadici nelle loro composizioni ci mettono sempre un tocco di natura e di ideale.

In parole povere e disadorne, il 'fatto' che l'amico Geronte Sebezio mi sottopone è quello, ben noto e frequente, di un cane al guinzaglio che per strada si ferma qua e là a bisognare. E allora?

Allora chiede il signor Sebezio, 'dato che il cane ha sostato, tra l'altro, vicino al pilastro di una villa, ricorrevano in questo caso gli estremi di imbrattamento di cose altrui, di cui all'articolo 639 del codice penale, in relazione all'ultimo comma dell'articolo 40 stesso codice?'. O invece, egli continua, può concedersi al padrone del cane

la scriminante della forza maggiore (' *vis maior cui resisti non potest* '), sì che tutto si riduce a responsabilità civile, cioè a risarcimento del danno provocato, con l'imbratto organico, al proprietario della villa?

Suvvia, signor Geronte non drammatizziamo.

Cominciamo con l'escludere il ' danno ' arrecato dal cane all'edificio privato, di cui sia stato irrorato fuggevolmente il pilastro esterno. Qual è questo danno, mi dice? Le facciate esterne dei caseggiati cittadini non devono essere imbrattate, in modo vistoso e durevole (come avviene, ad esempio, quando un monello vi traccia sopra scritte inneggianti a Sivori e Altafini, oppure quando un attacchino comunale abusivamente vi affigge un manifesto pubblicitario); ma è evidente che esse si espongono per loro natura, e cioè per il solo fatto che danno sulla pubblica strada, a qualche offuscamento minore, che la pioggia o (ah, no, non a Napoli) le autobotti provvederanno a lavare. Se io, conducendo un cane al guinzaglio, entrassi in casa d'altri, sia pure chiedendo permesso, e portassi il cane direttamente in faccia ad una parete del salotto, della cosa si potrebbe ragionevolmente discutere. Ma, per come espone la situazione il nostro signor Geronte, mi pare che il problema giuridico addirittura non si ponga.

Si pone piuttosto, per coloro che vanno a spasso con cani per strada, un altro problema. È lecito che le loro bestiole si soffermino di tanto in tanto a sporcare la via pubblica? Forse qualcuno penserà che sia applicabile in questo caso l'articolo 650 del codice penale, che commina l'arresto fino a tre mesi, oppure l'ammenda fino a lire 80.000, a chiunque violi un provvedimento legalmente dato dall'autorità per ragioni d'igiene. Ma anche i regolamenti di igiene hanno i loro limiti.

Oggi come oggi, la legislazione italiana è chiaramente orientata nel senso che i cani debbono essere denunciati, che

per essi si deve pagare una tassa e che, a portarli per strada, bisogna usare guinzaglio e museruola. Questo significa dunque che ai cani è lecito esistere e che ad essi è altrettanto lecito aggirarsi (al guinzaglio e con museruola) per le vie cittadine. Ora, dato che la legge non esige che ai cani sia apposta (dirò così) la museruola fuor che alla bocca, è evidente che i loro padroni non sono tenuti, se pur fosse possibile, ad arginarli là dove sgorgano le fonti dei loro bisogni naturali.
Se il legislatore lo avesse voluto, lo avrebbe dovuto dire, mentre invece ha taciuto. '*Ubi lex noluit, tacuit*'.
Questo il mio punto di vista. Debbo dire, peraltro, che vi è un'ipotesi in cui forse le espansioni naturali di un cane a passeggio potrebbero essere giuridicamente qualificate come offensive degli altrui interessi privati. Si ponga che Tizio, padrone di un certo cane, lo porti volutamente a sostare davanti all'abitazione di un suo nemico, sì che il cane proprio davanti ad essa si liberi: in quest'ipotesi, gli estremi del delitto di imbrattamento di cose altrui (art. 639 codice penale) continuo a non vederli, ma gli indizi di un delitto di ingiuria potrebbero esservi, sempre che l'azione fosse compiuta dal cane in presenza della persona di cui il suo padrone è nemico. Se non erro, la giurisprudenza ha già ravvisato altre volte la commissione di un delitto di ingiuria nel fatto di chi, venuto a contrasto d'idee con altra persona (il che succede piuttosto di frequente nell'ambito della circolazione automobilistica), ecciti il proprio cane a coprire la voce di quest'ultima mediante il proprio abbaiamento. L'analogia tra questo episodio della vita reale e l'ipotesi dianzi formulata, riconosciamolo, è piuttosto spiccata.
Ma se volessi continuare a parlare di cani, potrei riempire un intero giornale. Potrei raccontare, ad esempio, di quel lettore che mi chiese perché le compagnie assi-

curatrici non accettino di assicurare i cani sulla vita (gli risposi che, però, i padroni dei cani possono essere assicurati contro il danno della loro morte). Potrei parlare di quell'altro lettore che lamentava la mancanza di una legge a tutela del diritto di esclusiva in ordine ai nomi originali conferiti ai cani (gli risposi che, se ne avesse parlato al suo parlamentare di fiducia, questi certamente l'avrebbe proposta). Potrei anche fare il nome di quel signore che voleva vietare la circolazione di una certa specie di cani in Italia perché era troppo somigliante ad un noto uomo politico (gli risposi, naturalmente, che sarebbe stato meglio vietare la circolazione del noto uomo politico). In materia di cani, vi dico, ho una raccolta notevole di esperienze.

Dirò solo, per tornare anche ai bambini, di un altro quesito 'canino', che mi fu sottoposto or è qualche anno. Due coniugi volevano dividersi per incompatibilità di carattere, ma erano troppo affezionati al loro unico cane (non so se avessero anche bambini) per distaccarsene. Mi chiesero quindi, con ansia, in base a quali criteri si regola il tribunale per l'attribuzione dei cani ai coniugi divisi.

Dovetti loro rispondere che il codice, purtroppo, di questa cosa non si occupa. Gratta il russo e viene fuori il cosacco. Il legislatore si occupa solo dei bambini.

26 novembre 1968

## Corruzione di maggiorenni

Sarò franco. Ne ho già parlato a vari deputati e senatori di diversi partiti, ma mi hanno tutti fissato con aria dub-

biosa. Insomma con gli amici parlamentari ho fatto buca. L'unica speranza che mi rimane sono, dunque, gli amici appartenenti al rango dei comuni mortali. Vorrei presentare insieme a loro una proposta di legge ' di iniziativa popolare ', così come è concesso dall'articolo 71 della costituzione. Mi occorrono, esattamente, 49.999 firme, che si aggiungano alla mia.

Di che si tratta? Ve lo spiego per fatti concludenti.

L'idea mi girava dentro già da parecchio tempo. Ma l'impulso decisivo mi venne di recente, ad un *cocktail-party*, quando una signora dall'occhio acuto, brandeggiando verso di me un bicchierone di *scotch*, mi chiuse in un angolo alla maniera di Frazier. Anch'io avevo il mio bravo bicchiere di *whisky* (sono troppo vigliacco per confessare che preferisco il marsaluovo) e, stringendomi ad esso, mi sentii nelle condizioni di un'antilope quando è affascinata dal serpente boa che se la ingoierà.

' Il contesto socio-culturale dei Paesi del Terzo Mondo — disse testualmente la signora — denuncia a chiare note il trauma della lotta di classe all'interno di un sistema paleocolonialistico in via di ristrutturazione '.

' Non Le sembra — azzardai — che questa impostazione epistemologica evidenzi il rischio di una certa quale assolutizzazione? '

' Il rischio — replicò severamente la mia interlocutrice — esiste nella misura in cui la dimensione sociologica dei ceti marginalizzati ed eversivi viene rapportata alle istanze egoistiche e centripete dei ceti egèmoni. '

Davvero non seppi che obiettare, e tacqui. Anzi confesso che non ascoltai nemmeno il seguito del lungo discorso. Non perché io non sia convinto di quella faccenda del terzo mondo e di parecchie altre faccende del genere (ne sono fin troppo fermamente persuaso), ma perché non sono incline a parlarne in un certo linguaggio gergale che è

*infelix culpa* di larghi strati della gioventù contemporanea. Quella gioventù, per intenderci, di cui il preside Salinari (quello del liceo Castelnuovo di Roma) ebbe giustamente a dire, qualche mese fa, che tende un po' troppo a mettere 'le parole sugli altari'.

D'altra parte, la signora di cui sopra non era giovanissima. Coi giovani, dopo il primo scambio rituale di parole ad alto livello, ci si può intendere bene perché sono capaci di ragionare (e di farci ragionare). Ma la mia interlocutrice, chiaramente, non parlava di proprio. Essa era (presumo) la madre di un giovane impegnato. Discutere con una madre siffatta è difficile, se non proprio impossibile, perché essa difende le concettualizzazioni del figlio con la stessa ferocia della tigre del Bengala cui si tenti di strappare i tigrotti.

Così, mentre assentivo con finto interesse, il pensiero mi tornò a questo nostro decrepito codice penale, che il legislatore italiano tanto tarda a riformare come si deve.

Un codice ridicolmente impregnato di mentalità ottocentesca. Un codice che punisce, ad esempio, la 'corruzione di minorenni' e non prende nemmeno in considerazione l'ipotesi delittuosa della corruzione di un maggiorenne compiuta da un minorenne.

Proprio così. Il nostro legislatore non si è accorto, o per lo meno finge di non essersi accorto, che al giorno d'oggi siamo ormai ben lontani dai tempi in cui i giovani attendevano il compimento di una certa età ed il raggiungimento di un certo livello di studi per avere idee proprie, o meglio per esprimerle pubblicamente. Oggi i giovani (ed entro certi limiti è un bene) si sono emancipati dall'inferiorità del passato e non aspettano il brevetto di volo della maggiore età per contribuire con le loro idee, spesso ottime anche se troppo radicalizzate, allo sviluppo culturale dell'umanità.

Il guaio è che i meno giovani, per non parlare dei vecchi, non sempre sono sufficientemente atti al colloquio, anche perché i giovani non rispettano le ' regole del giuoco ' della tradizione. Mentre l'anziano, apprestandosi al combattimento, alza la mano per rendere il saluto all'avversario, ecco che questi ne approfitta per mollargli bruscamente un ' uno-due ' al bersaglio grosso.

Il combattimento spesso finisce perciò al primo *round* in uno di questi due modi: o l'anziano getta la spugna e si allontana ringhioso, maledicendo (a torto) l'idiozia e l'albagia della gioventù moderna; oppure egli, soggiogato e impaurito, si getta grottescamente ai piedi del Davide ribelle che lo fronteggia, senza capire ' nagotta ' di quel che egli dice, proclama e conciona.

Brutto affare, quest'ultimo. I giovani onesti non dovrebbero bearsi della debolezza di certi loro interlocutori anziani. Ma tant'è, il successo fa sempre piacere, e spesso essi se ne compiacciono. Sopra tutto tra le pareti domestiche, là dove il problema è reso ancor più complesso dalla ben nota rivalità tribale esistente tra il padre e la madre, anche quando siano (come pur succede) coniugi amorosissimi.

In buona sostanza le cose in famiglia si svolgono così.

All'ora di pranzo il figlio, tra un boccone e l'altro, espone le sue idee, anzi le esprime in termini particolarmente accesi ed apocalittici, come si è inclini a fare, per prevenire obiezioni, quando si parla con i propri genitori. Vi sono, a volte, dei padri che i figli li stanno ad ascoltare con devozione. Uno ne conosco che, parlando con gli amici, taglia ad un certo punto il discorso, proclamando ' lo ha detto Pier Francesco ', il figliuolo, e pare che si appelli all'autorità di Giorgio Federico Hegel o, chi preferisca, a quella di Carlo Marx. Ma in generale (e non dico che sia un bene), quando il figlio, versandosi dell'altro vino, ema-

na i suoi apoftegmi, il papà si altera, si imbestialisce, perché la sua mentalità di tricheco, capo assoluto del branco, gli impedisce di accogliere con piacere che le direttive intellettuali del gruppo familiare non siano impartite esclusivamente da lui, nel silenzio ammirato di tutti.
Comunque, nove volte su dieci, vi è la madre che prende decisamente le parti del figlio. Un po' perché la madre, benedetta, è sempre portata a fare così. Un po' perché questo suo atteggiamento è in funzione della sottile polemica che essa svolge sin dal giorno del matrimonio con suo marito.
Conclusione. Mentre il padre spesso torna in ufficio sdegnoso, la madre si accoccola davanti alle idee (o per lo meno, alle parole) del figlio, le ripete a se stessa per imprimersele bene nella memoria, e infine scende le valli con orgogliosa sicurezza per difenderle nei salotti tra conoscenti ed amici.
Ora, se le cose stanno per come le ho diagnosticate, è evidente, dico io, che i giovani devono essere puniti severamente se abusano di questa loro situazione di forza nei riguardi degli anziani, sopra tutto quando si tratta di genitori e genitrici. Il legislatore non può non intervenire con severe misure per arginare il fenomeno dilagante della corruzione di maggiorenni, quando non si tratta letteralmente di plagio.
Che i maggiori di età aggiornino le proprie idee è giusto. Ma che essi siano imbibiti di concetti mal appresi è ingiusto. Peggio: è socialmente pericoloso. Ecco il reato. E non si dica che i minori di età, o almeno gli infradiciottenni, non possano essere incriminati, perché non pienamente capaci di intendere e di volere. Errore, errore. Ne sanno una più del diavolo. Non dimenticherò mai quella ragazzina di quattordici anni (credo che si chiamasse Monica o Gessica: tanto oggi Clara, Wanda e Lucia non si

usano più), la quale mi fece arrossire come un papavero spiegandomi, per l'ipotesi che non li avessi capiti, alcuni particolari del film ' Bora Bora '.
Oggi i minori di età, a partire dai dieci anni circa, hanno un cervello grosso così, che lavora perdippiù a tempo pieno. E i maggiorenni invece si lasciano andare. Ignorano i libri di Lévy-Strauss, credono ancora che Chaikowski sia un buon musicista, con la coda dell'occhio sbirciano (figuratevi) il superatissimo Sartre. Insomma non sono, come si dice, ' acculturati '.
Vi par giusto che i nostri ragazzi, rinunciando ad una paziente rieducazione dei loro sprovveduti genitori, li trattino in quel loro modo aggressivo ed ermetico e li mandino poi in giro, tra gli altrettanto sprovveduti genitori coevi, in preda al complesso del megafono?
Non è giusto, amici. Occorrono pene severe per i corruttori di maggiorenni. Datemi le vostre 49.999 firme e proporremo la legge.

8 giugno 1971

## Il nodo alla cravatta

Vi giuro, e dovete credermi, che avevo messo il foglio in macchina per esporvi le mie severe considerazioni sul caso dei coniugi Marco C. e Maria V. di Potenza e sulla ventennale vicenda giudiziaria ad essi relativa, risolta dalla cassazione civile con sentenza 20 settembre 1971, numero

2615. Ma mentre stavo concentrandomi alla ricerca della frase di abbrivo (il momento più difficile della stesura di un articolo è quello), ecco che l'occhio mi è caduto su un giornale poggiato sul tavolo e sulla notizia da Bonn, in data 14 marzo, relativa al nodo delle cravatte.

'A Pordenone si balla, a Casamicciola si muore', disse, secondo gli agiografi, il 'Re Buono', partendo poi per Casamicciola. Ma io non sono il Re Buono, e vi invito a seguirmi a Pordenone. (Anche perché, a breve distanza dalla pubblicazione di un articolo di critica nei confronti della patria magistratura e delle sue lungaggini, sarei venuto a metter fuori, inevitabilmente, altre critiche dello stesso stampo. Non che la magistratura si vendichi, d'accordo; ma '*est modus in rebus*'. Che? Sono io forse un Gianni Rivera, cui è concesso di trinciare deplorazioni a destra e a sinistra, ricevendone in cambio omaggi e scappellate?).

Dunque, la notizia da Bonn è la seguente. I tedeschi non sanno farsi il nodo alla cravatta. O perché poco inclini all'uso di abiti borghesi, o perché tenacemente abituati alle cravatte del passato, essi non riescono, di massima, ad aggiustarsi sul collo in modo decente quelle cravatte di grosso calibro che si usano al giorno d'oggi. Le aggrovigliano talmente, che il nodo vien fuori come una grossa patata a vivaci colori e la parte anteriore dell'indumento resta corta in modo ridicolo, mentre la parte destinata a rimanere nascosta dalla prima si allunga invece sino all'altezza del secondo bottone dei pantaloni e deve essere grossolanamente inserita, contro ogni regola elementare di eleganza, sotto il giro di cinta dei medesimi.

Come li capisco. Sono ormai anni che in casa mia entrano cravatte su cravatte, regalatemi per i principali festeggiamenti, che io non sono più in grado di annodarmi. Vi fu un periodo in cui esse erano esilissime e costrin-

gevano il paziente ad avvolgerle su se stesse le tre o quattro volte, affinché il nodo assumesse proporzioni visibili ad occhio nudo. Anzi, nemmeno questo bastava: per ingrandire in qualche modo il nodo, occorreva rendere il nodo '*soufflé*', alla maniera delle zeppole, ma l'inconveniente gravissimo era che, in capo a mezz'ora, e proprio quando stavate facendo incontri seri e importanti, il '*soufflé*', come dicono le massaie, 'si sedeva' e, mentre il nodo si abbassava verso lo sterno, emergeva squallidissimo il bottone del colletto. Poi la moda, come sapete, è cambiata, ed oggi è quasi impossibile trovare una cravatta che non sia larga al centro tre o quattro centimetri e che non si svasi in avanti sino ai dieci centimetri ed oltre. Le tengo a vostra disposizione nel mio armadio, perché io, francamente, non le porto, ed utilizzo, a consumazione, alcune vecchie cravatte 'convenzionali', lustre e sdrucite, dei tempi belli in cui si usavano le cravatte-cravatte.

Ma per i tedeschi è diverso. Se i giorni in cui viviamo comportano la cravatta gigante, essi non stanno a discutere: usano la cravatta gigante. Salvo che non se la sanno annodare. Ed è in considerazione di ciò che è sorto e funziona, con sede centrale a Krefeld, l'istituto della cravatta, il '*Deutsches Krawatten-Institut*', il cui oggetto sociale è appunto la diffusione in Germania dell'arte di incravattarsi. Non sono in grado di precisare se si tratta di un'associazione (*Gesellschaft*) o di una fondazione (*Stiftung*): presumo solo, visto che non siamo in Italia, che l'istituto delle cravatte non sia un ente di stato. Certo è che i mezzi finanziari non gli mancano ai fini di una propaganda che, sempre stando alla notizia giornalistica, si svolge sulla scala più vasta.

Come fare per mettere in azione una propaganda veramente efficace? Qui sta la parte più interessante della notizia.

Avendo constatato che i manifesti murali, i volantini e i caroselli radiotelevisivi non bastano, i dirigenti dell'istituto hanno avuto l'idea di far ricorso ad uno stuolo di graziosissime *hostesses*. Queste perlustreranno le strade e le piazze delle città tedesche e, avvicinandosi vezzosamente agli uomini male incravattati, li avvertiranno della loro manchevolezza e li prenderanno con delicatezza per il bavero rifacendogli il nodo a regola d'arte.

Vi è da scommettere che i bravi cittadini germanici accostati dalle *hostesses* di cui sopra avranno il giorno dopo la massima cura, non di incravattarsi peggio che mai, ma di uscire di casa con nodi finalmente impeccabili. La Germania, come sapete, è un gran serio paese.

Bene. Io mi chiedo però se sia lecito ad un'*hostess* di farsi accosto ad un passante e di dirgli che il nodo della sua cravatta, francamente, non va. Almeno in Germania, sempre perché si tratta di un gran serio paese, potrebbe sapere di ingiuria, o comunque di illecita violazione della '*privacy*' del passante, il quale, a termini di costituzione, ha tutto il diritto di farsi il nodo come gli pare. Fossi il presidente del '*Deutsches Krawatten-Institut*', mi preoccuperei della cosa, anche perché potrebbe venirmi a mancare la necessaria licenza della polizia, e modificherei il sistema in questo modo. Piazzerei un po' dovunque delle '*Krawatten-stellen*', cioè delle postazioni per cravatte, facendovi sostare le *hostesses* in attesa dei volontari.

Ad ogni modo, sia ben chiaro che l'iniziativa tedesca difficilmente potrebbe essere importata in Italia. A parte il fatto che ogni italiano degno di questo nome (escludendo per il momento taluni giovani sparuti) si disfarebbe la cravatta anche dieci volte al giorno, pur di avere il piacere di intrattenersi con l'attraente *hostess*, ci avete pensato alla legge Merlin?

Questa severissima legge, a prescindere da altre piacevo-

lezze, vieta nel modo più assoluto alle donne così dette da marciapiede (e ai loro surrogati) di fare atti e mossette di avvicinamento ai passanti per allettarli alla loro compagnia. Ormai in Italia non vi è donna più contegnosa, in istrada, di una di quelle. Ma il rovescio della medaglia è conturbante. Se una donna, la più onesta che vi sia, si avvicina cortesemente ad un passante, magari al fine di chiedergli l'ora, essa corre il pericolo di essere presa per un'allettatrice, sopra tutto se sia giovane e ben fatta. Con la conseguenza che il passante, qualificandosi per il brigadiere Carotenuto, potrebbe anche 'fermarla' e portarla in questura per accertamenti.

Posto ciò, assai pericoloso sarebbe da noi il mestiere di *hostess* delle cravatte. E tanto più pericoloso esso diverrebbe se si pensa che, una volta istituito il servizio delle incravattatrici pubbliche, innumerevoli altre donne pubbliche, ma non precisamente incravattatrici, ne approfitterebbero (sapete come succede) per proporre ai passanti cose ben diverse dagli innocenti nodi alle cravatte.

No, l'iniziativa del '*Krawatten-Institut*' potrebbe essere in Italia addirittura esiziale. Ricordatevi la legge Merlin: '*dura lex, sed lex*'. Ed anzi, se è permesso un codicillo, direi che certi partiti, i quali (si dice) hanno deciso di effettuare una propaganda capillarizzata facendo per l'appunto avvicinare i singoli passanti da loro addette di fiducia, faranno meglio a pensarci due volte prima di porre in atto questo divisamento.

Perché i casi son due. O l'avvicinamento sarà effettuato da una giovane attivista, con tutte le curve al punto giusto, e allora il passante sarà ben lieto di conversare con lei (così come con qualunque altra attivista equipollente di qualsivoglia altro partito), ma incomberà il pericolo della legge Merlin. Oppure l'avvicinamento sarà effettuato da anziane e dignitose signore al di sopra di ogni sospetto, e

allora sarà la volta buona che il passante si deciderà a votare per un altro partito politico. (Siamo uomini, non caporali).

21 marzo 1972

## Il passaporto

Quegli inguaribili detrattori della democrazia italiana che cianciano a quinci e squinci della pretesa oziosità del ' giuoco democratico ' che si svolge agli alti livelli della vita politica, dal così detto ' minuetto del Quirinale ' per la designazione del presidente del consiglio alla interrogazione dell'onorevole Pincopallini sui provvedimenti adottati dal governo per combattere l'acne giovanile, perché non guardano un po' anche fuori dei nostri confini? Che credono, questi critici da strapazzo: che certe apparenti perdite di tempo si verifichino solo da noi e che altrove, in Europa e nel mondo, non accada nulla di analogo? Ma insomma, davvero si illudono, gli sconsiderati, che a caccia di farfalle si vada solo sotto l'arco di Tito?

Mai più, signori. Tutto il mondo è paese. E ve ne darò un esempio, tra i moltissimi che potrei estrarre dal cilindro, parlandovi dell'interrogazione presentata qualche mese fa alla commissione della comunità europea (l'interrogazione numero 176-71, per essere precisi) da un solerte parlamentare straniero, l'onorevole Orth. Il quale, preoccupato delle sorti dei cavalli da competizione, che girano da un ippodromo all'altro con tanta frequenza, oggi concorrendo al Gran premio Milano in Italia e domani passando a correre

nel Prix de l'Arc de Triomphe in Francia, ha proposto che per questi nobili animali sia istituito un regolare passaporto, come per gli esseri umani.
Non crediate che la proposta sia ironica o, peggio, folle. In essa, comunque, ' vi è del metodo ', come diceva Polonio nella tragedia di Amleto.
Infatti, che cosa sono oggi, sul piano del diritto, i cavalli? Non sono altro che ' oggetti giuridici ', cioè cose, cioè beni, in proprietà, possesso, detenzione di uomini. Tra un cavallo (o un bue, una capra, un rinoceronte) ed un tavolo (o una pipa, un paio di scarpe, un'auto) l'unica differenza è che il cavallo, sin che vive, è un ' animale ', mentre gli altri oggetti (oppure lo stesso cavallo, quando è morto) sono oggetti inanimati. Beni ' mobili ' tanto il cavallo quanto il tavolo, perché possono essere spostati da un luogo all'altro, a differenza delle case, che sono beni ' immobili ', ma per il diritto basta così. Il trattamento giuridico dei mobili animati e di quelli inanimati è sostanzialmente identico. Da Roma a Parigi un cavallo si spedisce, non viaggia. Ora, ditemi se ho torto. Non solo tra un oggetto animato ed un oggetto inanimato la differenza, in termini reali, è notevole (un animale, ad esempio, mangia, vocifera e fa la pipì), ma anche tra gli animali esistono, sempre in termini reali, grossissime diversità. A parte che i cavalli sono ben altro che le pecore e via dicendo, volete mettere l'abisso che corre tra un purosangue (pensate a Ribot o a Gay Lussac) ed un mezzosangue o addirittura un *commoner*? Quando il capo dello stato si reca a piazza di Siena per la premiazione del Gran premio d'Europa, egli, come tutti sanno, percorre a piedi, e non in auto, il prato della competizione, e lo fa proprio, secondo una antica e nobile tradizione, per riguardo ai destrieri, che sono personalità con tanto di *pédigrée* e quindi ben più degne dei cavallucci da carrozzella. Dal canto loro gli stessi destrieri hanno indi-

vidualità fortemente diverse l'una dall'altra: diverse per ascendenza, per taglia, per manto, per dati caratteristici, per tutto.

Ciò posto, bisogna riconoscere all'on. Orth il merito di avere, con la sua proposta, richiamato il diritto dei paesi d'Europa ad una visione realistica del pluralismo degli enti giuridicamente rilevanti. I cavalli da competizione non saranno uomini, ma non sono nemmeno animali come tutti gli altri. Visto che i loro impegni sportivi li portano, non diversamente dai tennisti o dai calciatori, a girare fittamente per il mondo, è ridicolo procedere, ogni volta che devono passare il confine, a pesarli, analizzarli sul piano veterinario, coprirli con una polizza di carico e via di questo passo. Diamogli una volta per tutte il passaporto, rinnovabile ogni cinque anni, e facciamo sì che il confine lo passino sulla scorta della pura e semplice constatazione della loro identità. A differenza degli uomini, non occorre nemmeno perquisirli alla dogana, visto che solitamente viaggiano svestiti e non usano contrabbandare sigarette e cioccolato.

Non basta. Elevare i cavalli al rango di semi-uomini, munendoli di passaporto, significa anche sottrarli alle complicazioni di quel disperante balzello che si chiama 'imposta sul valore aggiunto' (IVA, per gli amici). Per darvi un'idea di come l'IVA sia pressante e assorbente per tutto ciò che costituisce merce, cioè 'oggetto' di rapporti giuridici, mi basterà ricordarvi che recentemente è sorta una grossa questione di IVA anche a proposito di cadaveri umani. Dato che al Lussemburgo non esistono forni crematori, i buoni lussemburghesi avevano la consuetudine di spedire i resti dei loro cari in Francia, affinché vi fossero cremati e fossero rispediti in Lussemburgo sotto specie di ceneri in appositi vasetti; ma quelli della finanza hanno fatto osservare che il lavoro di trasformazione del cadavere implicato dal-

l'incinerazione reclamava sulle ceneri dei trapassati l'applicazione dell'IVA. Dubbi analoghi non potranno sorgere per i cavalli con passaporto quando, dopo la vittoria nella corsa (che ne ha accresciuto il valore), torneranno a casa, e sarà tanto di guadagnato per le meningi di quelli della finanza, che notoriamente sono già molto affaticate.
Concludo perciò auspicando che la proposta Orth di munire di passaporto i cavalli da competizione sia accolta unanimemente dalle autorità europee. E mi permetto di aggiungere che forse non sarebbe male estendere la concessione del passaporto ai cani, che oggi è tanto difficile portare appresso da una nazione all'altra.
Conosco persone che rinunciano a viaggi transcontinentali a causa della difficoltà di farsi accompagnare dai loro fedelissimi cani. Che male ci sarebbe se il cane fosse inserito nel passaporto del padrone, così come già si fa per i bambini? Basterebbe fotografarli, padrone e cane, formato tessera, l'uno accanto all'altro, ed applicare la foto al punto giusto del passaporto. Si verrebbe a risolvere uno dei più cocenti problemi del tempo presente.
(Che dite? La foto non garantisce pienamente la possibilità di identificare il cane? Non fatemi ridere, per favore. Basta indicare con una freccia quale dei due è il padrone).

11 luglio 1972

## Il « garçon d'honneur »

Io vorrei vivere mille anni solo per apprendere una parte delle moltissime cose che non so. Per esempio, non più di qualche settimana fa, alla mia età tutt'altro che tenera, ho conosciuto l'esistenza del ' *garçon d'honneur* '.

Era di sabato ed ero invitato a presenziare ad un matrimonio ed ai festeggiamenti relativi. Come succede in queste felici giornate avevo passato un paio d'ore a raccapezzare gli indumenti speciali e disusati di cui rivestirmi. Alle undici, fasciato come un ombrello, mi presentai inappuntabile davanti alla chiesa.

Salvo un paio di ragazzini che mi squadravano con aria meditabonda, non c'era nessuno. La cerimonia era per le dodici ed io mi ero confuso con l'orario. Fortuna mia che, mentre mi giravo disorientato su me stesso, emerse dal fondo del colonnato un giovane distintissimo, molto più distinto di me, che mi si presentò e cercò gentilmente di mettermi a mio agio.

Era appunto, come poi seppi, un '*garçon d'honneur*', cioè un amico degli sposi votatosi fra l'altro al sacrificio di ricevere gli invitati in arrivo. Per dovere di ufficio egli era arrivato sul '*locus admissi*' anche prima di me, perché è cosa nota che vi è sempre qualche invitato distratto o affine che anticipa di un'ora o due l'inizio delle operazioni. Quindi tutto andò a posto. Cominciammo a conversare.

Ma di che parlare, Dio mio, alle undici della mattina, in *tight* e con un paio di guanti in mano, sul sagrato di una chiesa? Ce lo chiedemmo mentalmente tutti e due, credo. Ma siccome il *garçon d'honneur* era lui, attesi che fosse lui a lanciarmi la ciambella di salvataggio.

Me la lanciò, debbo testimoniare, con molta intelligenza. Non ignorava che io avrei saputo imbastire qualche frase in materia di diritto, mentre non avrei saputo che cosa rispondere (faccio per dire) sul personaggio di Josè Feliciano. Perciò mi propose un argomento tra giuridico e mondano, oltre tutto perfettamente intonato al nostro aspetto (precario) di emuli del visconte di Castelmodrone.

Discorremmo di duello, e voglio dirvi che di questa mate-

ria io ne so davvero parecchio, perché sono un lettore goloso del 'codice Gelli'. Una lettura che consiglio a tutti, non solo perché intrinsecamente molto divertente, ma anche perché aiuta a superare quei momenti di sconforto che talvolta ci prendono e ci inducono a ritenerci degli idioti. Idioti sì, ma sino a un certo punto: ce n'è (e sopra tutto ce n'erano in passato) di assai più grossi di noi.

Discettammo così di 'questioni d'onore', di 'secondi', di 'primo' e di 'ultimo sangue', di spade da combattimento (per me, preferisco la 'San Malato'), di 'soddisfazione' e di scuse.

Fu quel che ci volle perché giungessero finalmente i primi nugoli di gentiluomini e di gentildonne e finalmente la sposa. L'organo dette fiato al 'Lohengrin' e la cerimonia ebbe inizio.

Non ho più incontrato da quel giorno il '*garçon d'honneur*'. Del resto, temo che in abiti dimessi e quotidiani faremmo fatica a riconoscerci a vicenda. Pure vorrei tanto rivederlo per poter portare a termine il discorso intrapreso, rimasto a mezzo per l'intervento del 'Lohengrin'. Il punto più importante è questo. Come e perché è venuto in mente agli uomini di risolvere le loro beghe, serie o futili che fossero, attraverso una 'singolar tenzone'?

Ebbene, bisogna essere onesti. Lo studio della storia ci invita a prendere atto di ciò: che sin da alcune migliaia di anni fa si profilò e prese piede l'idea che le questioni insorgenti tra cittadini potessero o dovessero essere risolte mediante duello. Dipese in gran parte dall'inefficienza dell'organizzazione degli stati arcaici (inefficienza sia sotto il profilo della amministrazione della giustizia e sia sotto quello della prevenzione di polizia). Ma dipese anche dalla convinzione piuttosto diffusa che le divinità fossero sempre dalla parte di chi avesse ragione.

A Roma no, sebbene taluni studiosi (particolarmente tede-

schi) si siano affannati a dimostrare il contrario; ma presso le antiche popolazioni germaniche sì. Quando tra due soggetti scoppiava una lite, lo stato, anziché intervenire a dirimerla, la trasformava in un' 'ordalìa', in un 'giudizio di dio'. I due contendenti si ponevano l'un contro l'altro armati, mentre intorno ad essi si formava il cerchio (il '*Ring*', per dirla in tedesco) dei concittadini. Chi vinceva la prova era chiaramente assistito dalla divinità: dunque aveva ragione, mentre l'altro aveva torto.

È stata appunto la somma dell'inefficienza (o indifferenza) dello stato con il pregiudizio dell'aiuto divino a fare del duello, del '*singulare certamen*', un'istituzione così fiorente attraverso i secoli.

Diceva Hobbes '*homo homini lupus*', il che significa che l'uomo ha piacere a menare le mani ed a sopraffare il suo prossimo. Il duello ne è la conferma. E quando, all'inizio del secondo millennio dell'era volgare, cominciarono a profilarsi i presupposti feudali di quel complesso di regole che si identificarono nel concetto di 'cavalleria', ecco che la 'monomachia' trovò altra esca per il suo diffondersi e per il suo rinsaldarsi.

È vero. Da alcuni secoli il duello è stato anche vivacemente combattuto dalle legislazioni. Ma si è trattato (pensate, una per tutte, alle 'grida' manzoniane) più di parole che di fatti. Da un lato lo si è condannato e minacciato di gravissime pene, dall'altro lo si è lasciato praticamente correre impunito, ammettendo per implicito che in esso vi fosse qualcosa di nobile.

Persino il padre Dante, Dio lo perdoni, ne ha parlato a favore nel *De Monarchia*. E Cesare Beccaria dovette, nel suo celebre trattatello sui delitti e sulle pene, concludere tristemente con queste parole: 'Invano gli editti di morte contro chiunque accetta un duello hanno cercato di estirpare questo costume, che ha il suo fondamento in ciò che

gli uomini temono più che la morte; poiché, privandolo degli altrui suffragi, l'« uomo d'onore » si prevede esposto o a divenire un essere meramente solitario, stato insoffribile ad un uomo socievole, ovvero a divenire il bersaglio degli insulti e dell'infamia, che colla ripetuta loro azione prevalgono al pericolo della pena '.

Giuste parole quelle del Beccaria. Ma ancora più lucida è la individuazione delle ragioni di fondo che egli ha fatto del persistere, almeno ai suoi tempi, del fenomeno. Le ragioni di fondo, ha detto Beccaria, consistono nell' ' anarchia delle leggi ', ossia nel fatto che gli ordinamenti giuridici troppo spesso ammettono la concorrenza di altri ordinamenti (cavallereschi, religiosi, sportivi e via dicendo), senza esigere di essere l'unico e solo regime di vita della società civile.

In termini di diritto vigente, le conclusioni sono queste. È vero che, fortunatamente, il duello sta sparendo dalla nostra società sotto il ridicolo che lo copre, al pari delle crinoline o del piegabaffi. Ma è altrettanto vero che ancor oggi (siamo nel 1971) esso è considerato dal legislatore penale una forma attenuata, molto attenuata, di delitto.

Gli articoli 394 e seguenti del codice penale puniscono, sì, la sfida, la accettazione della sfida, la partecipazione al duello, i padrini, gli ospiti dei duellanti e via di questo passo, ma li puniscono con pene minori di quelle che spettano ai delinquenti comuni. Anzi si legge nell'articolo 398 che non sono punibili i portatori di sfida, i padrini o secondi e coloro che hanno agevolato il duello, se impediscono l'uso delle armi o se procurano la cessazione del combattimento prima che ne derivino conseguenze cruente o in modo che ne derivi un esito meno grave di quello che si sarebbe potuto verificare. Assolto è anche il sanitario che, invece di avvertire la polizia, ha prestato la propria assistenza ai duellanti.

Tutto questo significa che, sin che questa benedetta riforma del codice non arriva, ancora al duello vi si può essere trascinati, visto che il codice lo punisce sino ad un certo punto, e quindi sino ad un certo punto (proprio come succede per il famoso 'delitto d'onore') lo approva.

Come fare per sottrarvisi? Il 'codice Gelli' parla chiaro. Salvo ad essere definiti in giro, dalla gente bene, come vigliacchi, l'unica è estraniarsi dal giro della gente bene, cioè estromettersi dal novero di coloro che, in termini cavallereschi, sono 'uomini d'onore'. È una cosa che si può fare, naturalmente, ma a patto di non assumere vesti e funzioni che, sempre in termini cavallereschi, presuppongono proprio l'accettazione dei 'principi di onore'.

Mi sono documentato. Il '*garçon d'honneur*' è per l'appunto un personaggio inquadrato rigidamente dai principi cavallereschi. Accettando questa sua funzione, egli si obbliga a ricevere cortesemente tutti, dico tutti, gli invitati al matrimonio: anche il suo mortale nemico. E sin qui ci vuol poco per una persona ben educata e civile.

Ma mettiamo che un invitato scortesemente volti le spalle al nostro '*garçon d'honneur*', o, peggio, che un altro gentiluomo osi parlar male in sua presenza degli sposi, e in particolare della sposa.

Le regole cavalleresche parlano chiaro. Il '*garçon d'honneur*' deve schiaffeggiare il fellone e trascorrere il pomeriggio in casa, in attesa dei portatori di sfida. A lui la scelta dell'arma.

Questo avrei detto al mio giovane interlocutore, se avessi potuto continuare la conversazione con lui. Penso che egli, da perfetto signore, avrebbe assentito con impeccabile gentilezza. Poi, a cose finite, avrebbe detto di me ai suoi amici: 'Avevate ragione, è veramente pazzo'.

30 marzo 1971

# VI. «Shocking»

# Il gesto di Josè

Josè Altafini dovrà trasferirsi, sin che è in tempo, a Beirut per sottrarsi anch'egli, come il Riva Felice, ai rigori della giustizia italiana? Ecco la domanda angosciosa che i tifosi napoletani si pongono. Ecco il quesito, non meno angoscioso, che mi pongo io stesso, nella duplice mia qualità di giurista e di ammiratore del prestigioso atleta.

Purtroppo, le notizie che giungono da Palermo non sono affatto tranquillanti. Ricorderete certamente i fatti. In quella disgraziata partita Altafini segnò, ad un certo punto, su calcio di rigore. Ebbro di legittimo orgoglio, il grande Josè si rivolse al pubblico delle tribune agitando trionfalmente il braccio destro con il pugno chiuso. Si usa in Brasile, si usa, e in tante altre parti del mondo. Ma tra il pubblico vi erano alcuni cui quel gesto, forse anche perché coincideva con le sfortune della squadra del cuore, non parve né amichevole né bello. La Sicilia, si sa, è stata culla della civiltà greca e romana. L'atto parve dunque, ai tifosi del Palermo, una ripetizione del ben noto gesto di Priápo: il gesto allusivo all'antico dio della fecondazione ed alle sue smisurate efficienze.

Sta di fatto che, per quella manifestazione di gioviale esultanza, Josè si è visto piovere sul capo denunce e querele. Ormai la 'rubrica' dei suoi crimini si va precisando. Si è parlato, nei primi momenti, di ben due 'delitti', che potrebbero comportare sino a tre anni e mezzo

di reclusione. Il delitto più grave è quello di 'atti osceni' (art. 527 cod. pen.), per avere in luogo pubblico compiuto atti lesivi del comune sentimento del pudore. Il delitto meno grave, ma pur sempre delitto, è quello di 'ingiurie' (art. 594 cod. pen.), per aver offeso, mediante gli atti priapei di cui sopra, l'onore e comunque il decoro di persone presenti in tribuna, le quali hanno sporto regolare querela.

Ma si trattava poi veramente di gesti priapei? Altafini lo esclude nettamente e si richiama con insistenza a quella tale usanza brasiliana. Egli non vuol sostenere, è chiaro, che i pubblici del lontano Brasile si lascino praticare con indifferenza dai loro *goleadores* gesticolazioni dal significato fallico; vuol sostenere, al contrario, che quelle gesticolazioni hanno laggiù un senso assolutamente innocente, di pura esplosione di gioia, senza implicazioni oscene di sorta. Sarà; ma siccome qui non siamo in Brasile e gesti del genere si prestano da noi ad un'unica e sola interpretazione, l'argomento, della cui verità personalmente non dubito, mi sembra giuridicamente deboluccio. Forse, per conferirsi una maggiore carica di verosimiglianza, Altafini dovrebbe curare, le prossime domeniche, di ripetere puntualmente il suo gesto tutte le volte in cui gli capitasse (come ci auguriamo) di segnare un *goal*. Ma non so se gli converrebbe e, tutto sommato, lo sconsiglierei. No, la difesa del gesto di Josè è possibile, a mio avviso modesto, solo sul piano strettamente giuridico. Io mi auguro vivamente che il calciatore sia prosciolto, o assolto, perché il fatto non costituisce reato. E vengo senz'altro agli argomenti.

Cominciamo dal delitto di atti osceni. Vogliamo scherzare? Vero è che la suprema corte ha stabilito, in una recente occasione (5 novembre 1965), che 'sono atti osceni anche quelli che riproducono nel loro simbolismo lo

svolgimento di un atto carnale', ma il gesto di Josè a questa perfezione di simbolismo non ci arrivava davvero.

La simbologia era del tutto generica, non specifica e circostanziata, ed appunto il pudore degli astanti non può averne sofferto. Se tra il pubblico vi è stato qualcuno che ha ritenuto vilipeso il pudore, ciò è avvenuto perché quel qualcuno ha completato con la propria immaginazione subbiettiva gli spunti, indefiniti e vaghi, offerti dalle agitazioni brachiali di Altafini. Ma non compie offesa al pudore chi si limita a svegliare l'immaginazione peccaminosa altrui. Se non fosse così, dovrebbero andare sotto processo anche i tenori che, interpretando l'*Otello* verdiano, cantano l' 'Esultate' alla maniera classica del famoso Tamagno, cioè procedendo verso il pubblico e agitando appunto il braccio destro con il pugno stretto. Anzi, siccome non è detto che il sinistro valga meno del destro, l'imputazione dovrebbe essere estesa a tutti quei lavoratori (milioni) che eseguono a questa maniera, col braccio e col pugno sinistro, il loro caratteristico saluto.

Se mai, il reato imputabile ad Altafini dovrebbe essere degradato (e pare sia stato degradato) dal delitto di atti osceni alla ben più lieve contravvenzione di 'atti contrari alla pubblica decenza', per i quali l'articolo 726 del codice penale sancisce la pena dell'arresto fino ad un mese o dell'ammenda da lire 4000 a lire 80.000. Ma nemmeno questa tesi, a ben vedere, è sostenibile. In una società evoluta, nella quale la parola di Cambronne è divenuta di uso comune e le signore (leggo sui giornali) si apprestano ad affrontare l'estate vestite soltanto di un velo, che volete che offenda la pubblica decenza un onesto gesto priapeo? Fossimo ai tempi di cento o di cinquanta o anche di trenta anni fa, non discuterei. Ma oggi come oggi il buon Priápo, che tanto disgustava i nostri nonni,

è divenuto un *bibelot* senza importanza del nostro avanzato bagaglio culturale.

Assolto Altafini dal reato di atti osceni (o di atti contrari alla pubblica decenza), rimane da assolverlo dal delitto di ingiuria. Ma qui la cosa diventa, io penso, un giuoco da bambini. Primo: mancava nell'autore del fatto il 'dolo', cioè l'intenzione di recare offesa ai presenti, perché non è pensabile che Altafini fosse tanto malvagio e non è pensabile che egli ignorasse che, tra il pubblico cui si rivolgeva, vi erano in abbondanza anche dei napoletani venuti esclusivamente per applaudirlo. Secondo: anche a voler ammettere l'esistenza del dolo, mancava certamente al fatto l'adeguatezza sociale ad arrecare ingiuria, perché esso non si è verificato in un salotto o in una riunione d'affari, ma nell'ambiente scanzonato e delirante di uno stadio calcistico.

Se si ritenesse ingiurioso, a sensi di legge, il gesto priapeo fatto al pubblico, in un momento di gioia o in un émpito di polemica, da un calciatore sul campo, dovrebbe essere riveduta e formalizzata tutta l'etichetta degli stadi. Non so, oltre tutto, se a quelli del pubblico questo converrebbe, con l'abitudine che si ritrovano di insultare ad ogni momento l'arbitro, i giocatori ospitati, l'allenatore di casa e via di questo passo.

Suvvia. Signori (mi rivolgo ai tifosi), non dimenticate che il calcio è un giuoco e che la partita della domenica è una festa. Qualche esuberanza dei giocatori può essere pungente, esasperante, offensiva, ma ad essa non bisogna rispondere con una querela per ingiurie. Non è il tempo, non è il luogo, non è il caso. Venite a Napoli a vedere come si reagisce.

Ricordo, anni fa, un episodio che ebbe a protagonista quell'insuperabile eccitatore di sentimenti che era Benito Lorenzi, detto 'Veleno'. Lorenzi fece un *goal*-capolavoro

infilando la rete del Napoli, poi si rivolse al pubblico e si produsse anch'egli in un plastico gesto priapeo, davvero un gesto da manuale.
Il rombo delle cinquantamila pernacchie con cui Veleno fu ripagato fece vibrare gli aghi dell'osservatorio geofisico. I dotti di quell'istituto ancora oggi discutono sulla localizzazione dell'epicentro.

1 aprile 1969

## « Topos »

Non è questione che col volger degli anni io mi senta sempre più vecchio. Sarebbe naturale, perché è legge di natura che l'uomo resti ancorato alla sua data di nascita e che il tempo faccia invece, inesorabilmente, la sua fuga in avanti. Il fatto è che, più mi capita di vederne in questo mondo che tanto precipitosamente si evolve, più mi sento psicologicamente 'retrodatato', cioè trasportato indietro (sì, proprio verso il vecchio Ottocento) nella stessa mia nascita. Almeno per certe cose, s'intende.
Per esempio, certi scoprimenti di parti del corpo che un tempo si tenevano gelosamente celate. *Nulla quaestio* se avvengono in privato. Il fatto è che oggi essi avvengono sempre più spesso e largamente in pubblico, e ciò, lo confesso, non mi piace. E addirittura mi ripugna, sempre per esemplificare, che al giorno d'oggi quella certa regione fisiologica cui i nostri avi accennavano con cautelose perifrasi ('dove non batte il sole', dicevano) sia diventata, nei discorsi e nei fatti, addirittura un luogo comune. Un '*topos*', come dicevano i greci.

Comunque il mio compito è di informarvi sulle questioni giuridiche più interessanti, e non mi vi sottrarrò. Ho da parlarvi, con i dovuti velami espressivi, di un caso giudiziario relativo al tatuaggio del '*topos*'. Ne ha riferito proprio questo giornale in una corrispondenza da Parigi datata 28 luglio, ma può darsi che la fretta di andare in vacanza ve lo abbia fatto sfuggire.

Cominciamo dai fatti. Un tizio si presenta in un certo ufficio e chiede di parlare con il direttore, ma il direttore è impegnato (o si atteggia, da buon direttore, a persona indaffaratissima) e lo fa attendere a lungo. Ad un certo punto il tizio, che già aveva brontolato parecchio per la lunga attesa, si rivolge all'impiegatuccio che gli sta davanti e insiste ancora, con tono molto energico, per vedere subito il direttore. L'impiegato, a sua volta spazientito dal contegno del tizio, finalmente sbotta.

— 'Lei vuol proprio vedere il direttore?' — egli dice. 'Ebbene eccolo'.

E sbottonandosi lestamente i pantaloni e il resto, mostra al nostro tizio, freddamente, il proprio '*topos*', sul quale aveva fatto tatuare l'effigie del direttore.

Sembra che il tizio non si sia particolarmente offeso della cerimonia. Ma il direttore, venuto a sapere dell'episodio, sì. Egli è corso in tribunale, chiedendo la condanna dell'impiegato a tutto quello cui fosse possibile condannarlo, ed esigendo per soprammercato che il tatuaggio fosse cancellato, abraso per ordine dell'autorità. Ma l'impiegato si è difeso dicendo che l'immagine del suo capo egli se la era fatta apporre, nel luogo che sappiamo, con la massima riservatezza e l'aveva sempre tenuta accuratamente celata. Pare che gli procurasse una innocente (e forse scusabile) soddisfazione la possibilità di sedersi sulla faccia del direttore. Se una volta, una sola volta egli si era lasciato andare a mostrare ad un terzo il ritratto, ciò era dipeso da

un *raptus* d'ira determinato dal contegno impaziente del visitatore.

Non sappiamo quali ragionamenti siano stati fatti dal tribunale di Parigi nel segreto della camera di consiglio. Può anche darsi che il presidente sia stato incline a sostenere l'assoluzione per il timore che il convenuto, se condannato dalla corte, potesse utilizzare lo spazio che gli restava a disposizione per farvi tatuare il suo ritratto, magari completo di tocco. Ma per verità io escluderei che preoccupazioni del genere abbiano anche solo sfiorato gli animi dei sacerdoti della giustizia francese. L'ipotesi più attendibile è che i giudici parigini abbiano tenuto presente di essere gli esponenti della ' capitale dello spirito '.

Certo è che l'impiegato è stato assolto, con pieno diritto di tenersi incontaminato il ritratto del direttore. Spese processuali a carico di quest'ultimo, cioè dell'attore.

Ebbene, anche se sono personalmente incline ad apprezzare la saggezza del tribunale di Parigi *in subiecta materia*, sento il dovere di dire che da noi, a sensi della legislazione italiana vigente, le cose non sarebbero andate così lisce. Temo cioè che chi fosse invogliato ad emulare l'impiegatuccio francese di cui abbiamo parlato si troverebbe, dopo una dozzina d'anni di procedura giudiziaria, a subire una spiacevole condanna, quanto meno alle spese di causa.

Vogliamo vedere perché?

Cominciamo col dire che ben difficilmente un tizio nostrano scoppierebbe a ridere, come è accaduto a quel tizio francese, se l'impiegato di ufficio, richiesto di fargli vedere al più presto il direttore, gli mostrasse il tatuaggio relativo. Egli sporgerebbe probabilmente querela d'ingiurie contro l'impiegato, lamentandosi, beninteso, non di essere stato posto in cospetto del ritratto del direttore, ma di aver subito l'offesa della messa in mostra del ' *topos* '.

La giurisprudenza dei nostri tribunali è, in proposito, ine-

quivocabile. A termini dell'articolo 594 del codice penale, ' chiunque offende l'onore o il decoro di una persona presente è punito (su querela dell'offeso) con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire duecentomila '. Un fiume di sentenze, autorevolmente avallate dall'unanime *doctrina doctorum*, precisa che l'offesa all'onore, o per lo meno al decoro, può consistere non solo in parole, ma anche in gesti significativi. Puntuali precedenti giurisprudenziali chiariscono infine, senza possibilità di dubbi, che tra i gesti significanti che costituiscono ingiuria primeggia quello cui si è abbandonato l'impiegato francese.

Dunque, condanna dell'imputato? In astratto, senz'altro. In concreto, invece, la scappatoia potrebbe esservi. Non sempre certi gesti sono compiuti con intenzione di offendere, con *animus iniuriandi*. A prescindere da altre ipotesi, sulle quali sorvolerò, essi sono indenni da pena se vengono compiuti con *animus iocandi*, cioè con intenzione chiaramente scherzevole, cordialmente giocosa. Vero che certi scherzi non sono certamente di buon gusto (almeno direi), ma è altrettanto vero che il legislatore non punisce il cattivo gusto. Egli si limita a punire gli atti compiuti con precisa intenzione offensiva.

Il rotto della cuffia, insomma, c'è.

Veniamo alla reazione del direttore dell'ufficio, cioè della persona effigiata mediante tatuaggio dal proprio impiegato. Suvvia, è ben difficile escludere che l'operazione sia stata compiuta dall'impiegato senza intenzioni irriverenti. Sarà quindi condannabile penalmente, alla reclusione o alla multa, il nostro impiegato?

Non stupitevi della mia risposta. Direi proprio di no. E ve lo spiego subito.

Il primo pensiero corre, naturalmente, all'ingiuria. Ma abbiamo visto poco fa che l'ingiuria si commette quando si offende l'onore o il decoro di una persona ' presente ', vale

a dire di una persona che si trovi a portata (di vista o di udito) dell'offensore. Nel caso nostro la ' presenza ' del direttore non sussiste. Dunque l'ingiuria non c'è.

Diffamazione, allora? Ecco, a tutta prima potrebbe parere di sì. Ma la lettura dell'articolo 595 del codice penale induce subito dopo a concludere diversamente.

La diffamazione (altro delitto punibile a querela dell'offeso, con reclusione fino ad un anno o con multa fino a lire ottocentomila) viene commessa da chi, ' comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione '. Che cosa manca nel caso nostro? È chiaro: la comunicazione ' con più persone '. L'impiegato ha mostrato l'immagine del direttore ad una persona soltanto, il tizio che gli stava davanti nell'ufficio. Non risulta che vi fossero altri signori e signore presenti alla bravata.

Certo si potrebbe sottilizzare sulla faccenda delle più persone, se la mostra a singole persone fosse stata ripetuta in tempi diversi. Ma la prova sarebbe difficile e, in ogni caso, il discorso diverrebbe troppo lungo.

Ciò posto, che cosa rimane al direttore offeso? Rimane, io penso, la possibilità di impiantare una causa non penale imperniata sull'articolo 10 del codice civile. Dice quest'articolo che, qualora l'immagine di una persona sia stata esposta o pubblicata ' con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa ', l'autorità giudiziaria può disporre che cessi l'abuso, salvo il risarcimento dei danni.

E con ciò? Che cosa otterrebbe il direttore, nell'ipotesi che vincesse la causa?

Danni patrimoniali non se ne ravvisano, o almeno essi sono assai difficilmente ravvisabili. Il direttore dunque otterrebbe un provvedimento giurisdizionale di cessazione dell' ' abuso ' della sua immagine.

Chiediamoci in che consisterebbe, al pratico, questo provvedimento.
Se i giudici fossero persone di larghe vedute, essi potrebbero argomentare (un po' sulla falsariga dei loro colleghi parigini) che la cessazione dell'abuso di un'immagine altrui non implica necessariamente la distruzione dell'immagine (nel caso nostro il 'detatuaggio' della stessa). Tutto andrebbe quindi a finire in un divieto di far mostra del direttore in futuro, con spese a carico del convenuto.
Se invece, come è possibile, i giudici fossero più rigorosi interpreti dello spirito della legge (cioè persone non in tutto di spirito), la condanna potrebbe consistere, oltre che nelle spese di causa, nell'abrasione, ahimé molto dolorosa, dell'immagine contestata o (nell'ipotesi di ritratto di alto valore artistico) nell'asportazione della 'tela' con vincolo artistico sulla stessa.
Meglio non fare certe cose in Italia. O trasferirsi a Parigi.

8 settembre 1970

## Storia di pappagalli

Pochi purtroppo sanno che vi è un articolo 660 del codice penale, il quale così si esprime: 'Chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a lire 200.000'. Contribuiscono a far praticamente ignorare questo articolo i nostri giudici, i quali mai e poi mai si sognano di comminare l'arresto per i colpevoli, ma tutt'al più, quando non chiudono con aria da uomini di mondo un paio d'occhi, comminano a carico

dei contravventori regolarmente denunciati qualche migliaio di lire di ridicola ammenda.
È così che, in questa nostra civiltà del benessere, prosperano per le strade italiane, rischiando poche migliaia di lire per soddisfare la loro innata petulanza o gli altri loro biasimevoli motivi, i così detti 'pappagalli della strada'. Imbecilli e rompiscatole dalla pelle untuosa che, sopra tutto in certe eterne città dell'Italia centrale, ruzzano a decine di migliaia.
Ebbene, a conforto di quanti deplorano l'inapplicazione dell'articolo 660, o se si vuole a soddisfazione araldica di quanti esercitano il pappagallismo stradale, vorrei permettermi, con queste note, di contribuire con un rapporto di carattere storiografico alla complessa materia.
Se è vero, come alcuni dicono, che colui che discende da Goffredo di Buglione vale di più di chi ha per nonna una lavandaia del quartiere dei Cinesi, sia detto ai pappagalli della strada che essi derivano da origini ben più lontane di quelle del pio Buglione. Si aggiravano anche nell'antichità classica, naturalmente per le vie di Roma, dando fastidio con i loro salamelecchi e le loro sdolcinature alle passanti di bella presenza e, ahimé già allora, ai giovani passanti. Tanto vero che il pretore romano, ch'era il sommo esponente dell'amministrazione giudiziaria, fu costretto, circa duemila anni fa, ad emanare un severo editto dal titolo '*de adtemptata pudicitia*'. Il che in italiano significa, per coloro che hanno preferito allo studio del latino quello dell'inglese o del russo: 'Degli attentati all'onorabilità (dei passanti)'.
Disse dunque il pretore, '*ait praetor*', che chiunque, incontrando in luogo pubblico una matrona o un giovinetto, si mettesse con insistenza alle sue calcagna o gli facesse discorsi di richiamo e di allettamento, sarebbe stato passibile della stessa pena prevista per l'*iniuria*, che è quan-

to dire una pena in danaro di notevole consistenza, da fissarsi senza limiti di sorta a discrezione del giudice.
Non era poco, anzi era parecchio. Non solo perché le penalità dell'*iniuria* erano solitamente tutt'altro che irrisorie, ma anche e sopra tutto perché la persona condannata per *adtemptata pudicitia* si esponeva, diversamente dai pappagalli nostrani, a conseguenze ' accessorie ' notevolmente pesanti sul piano sociale e delle pubbliche carriere.
Fatto l'editto, ecco che, come al solito, negli anni e nei secoli successivi si sfrenarono avvocati e, purtroppo, giuristi ad escogitare ragionamenti e inghippi che potessero ridurne le perniciose conseguenze. La casistica delle trovate giurisprudenziali al riguardo è veramente ricca e interessante, e sarebbe tuttora istruttiva per gli avvocati moderni che si dessero la pena di studiarla. Ma voglio raccontarvi, se permettete, una sola questione, una ' *quaestio* ', che fece agitare le cellulette grigie ad innumerevoli giureconsulti sino a Domizio Ulpiano, un luminare del III secolo dopo Cristo, che ce ne parla a distanza in un suo commentario.
D'accordo, dissero avvocati e giuristi: se un tizio si permette di fare il pappagallo con la bella passante o col giovane passante, va condannato per *iniuria*. Ma se, limitando il discorso alla bella passante, questa, pur essendo donna onestissima, non veste da ' *matrona* ', con gli abiti che usualmente ci si attende di veder indossati da una donna per bene, ma si veste da schiava (' *ancillà* ') o addirittura da ' *merètrix* '? Il pappagallo, in tal caso, non va assolto?
Assolto integralmente proprio no, risponde al quesito Ulpiano. Condannato a pena minore, sì. Attentare alla pudicizia di una donna (onesta) che si aggira in abiti da schiava, merita una attenuante. Attentare alla pudicizia di una donna (sempre onesta, si intende) che si mette in circolazione con abiti caratteristici delle prostitute, reclama un'attenuante ancora maggiore.

Chi voglia, può leggersi queste cose, in latino, nel titolo decimo del libro quarantasettesimo dei Digesti di Giustiniano, al passo contrassegnato con i numeri di ordine 15, 15.
Già odo la prima sdegnata (giustamente sdegnata) protesta dei miei lettori. Essi faranno non poco scandalo, spero, per il fatto che fare il pappagallo con una schiava fosse considerato meno grave che farlo con una donna vestita da padrona. Esatto, esattissimo. Ma la società romana antica era quello che era, e studiarla con attenzione non vuol dire difenderla, ma vuol dire, al contrario, trarne esperienza per non ricadere nei suoi spropositi.
La società romana antica era una società basata, apertamente, sullo schiavismo. Non c'è nulla da fare, è così. Vi sono cento elementi per spiegare storicamente ed economicamente il fenomeno, perpetuatosi (tanto per chiarezza) anche nei secoli dell'impero cristiano, da Costantino in poi; ma non saprei trovare nemmeno uno sbrindolo di argomento per giustificare, moralmente e socialmente, la cosa.
Salvo una piccolissima osservazione: che i Romani dicevano pane al pane e vino al vino. Se uno era uno schiavo, lo chiamavano schiavo.
Comunque, lasciamo andare certe considerazioni che ci porterebbero troppo vicino. Sta in fatto che in Roma antica un' '*iniuria*' (per esempio, uno schiaffone) praticata sulla persona dello schiavo Dama era considerata meno grave della *iniuria* praticata sulla persona del suo padrone Tizio. La solita faccenda del 'vile meccanico'.
Il nostro codice penale, la Dio mercè, non fa più distinzioni, non dico tra liberi e schiavi (essendo la schiavitù, come si sa, abolita), ma fra '*honestiores*' e '*humiliores*', persone più rispettabili o meno rispettabili. 'Siamo tutti portogalli', e sono sicuro che giudici ed autorità assortite ne tengono ben conto. Come è escluso che una persona di

rispetto del giorno d'oggi vada a sistemarsi, se tradotta in carcere, nell'infermeria o in biblioteca, così è da escludere che l'ammenda inflitta a chi ha infastidito per istrada una donna di umili condizioni sia inferiore a quella inflitta allo sprovveduto persecutore stradale di una signora dell'alta società. Viva il progresso, viva la giustizia.

Veniamo ora, con rispetto parlando, alle prostitute, o meglio alle donne vestite da prostituta. C'era dunque una divisa speciale, in Roma antica, per le prostitute? Precisamente. E credo sia interessante metterlo in luce.

Mentre le signore per bene uscivano di casa convenientemente coperte, ' quelle signore ' (per adoperare la vecchia espressione di Notari) solevano, per secolare tradizione, contraddistinguersi nel vestito in questo modo: una cortissima tunica che lasciava scoperte le gambe dai glutei in giù, una lunga toga scura ed aperta sovrapposta alla tunica, un tessuto dell'una e dell'altra estremamente trasparente. Minigonna, maxi-cappotto e tessuto trasparente: ecco gli ingredienti. In più, quelle signore antiche, non essendo stata ancora promulgata la legge Merlin, avevano la libertà, che le ' signorine ' moderne non hanno, di adescare con opportune mossette e strizzate d'occhi i passanti.

A Roma antica, dunque, era facile distinguere all'occhio, anche se non vi fossero adescamenti, ' una di quelle ' dalle altre passanti. Ma che successe con il trascorrere del tempo? Guardate il caso strano. Le signore romane (quelle, diciamo così, per bene) si stancarono di quei loro abiti troppo severi e trovarono distinto, ' *chic* ', adottare minigonne, maxi-cappotti e via dicendo.

Fu la confusione delle lingue. E vanamente tuonò contro la dissolutezza nel vestire delle matrone romane quell'irruento moralista, bigotto per giunta, di Tertulliano, padre della chiesa: ' *video et inter matronas atque postribulas nullum de hàbitu dìscrimen relictum* ' (*Apolog.* 6.3). Le si-

gnore romane non se ne dettero per inteso e continuarono a gluteare per strada a modo loro.
Sì che capite, finalmente, perché Ulpiano ed altri giuristi, posti dinanzi ad un costume sociale (*oh tempora, oh mores*) irrefrenabile, furono presi da comprensibile pietà verso i pappagalli della strada. Non si trattava di donne vestite da *ancillae*, ma addirittura di donne vestite da quelle che ho detto e ripetuto dianzi. Al passaggio di femmine così abbigliate non è umano che una persona dotata di normale pressione sanguigna cada nell'errore fatale?
È umano, umanissimo. Ed appunto per ciò, nel citato testo di Ulpiano si legge che il pappagallo viatorio ' *multo minus peccare videtur, si meretricia veste feminae fuissent* '.
' Cu ave temperamento d'omo, cunsidera ', dice (all'incirca) un noto adagio siciliano. Dal fondo delle antichissime fonti romane viene ai nostri giudici, maschili e femminili, un'esortazione in certo senso analoga. Pietà per i pappagalli, almeno in talune situazioni di equivoco.
Quanto a Tertulliano ed alle sue ubbie, ma perché non si aggiorna? Perché, invece di ispirare l'invio di suor Fiorenza a controllare le vesti delle turiste in piazza San Pietro, non va a vedersi, lui che non paga il biglietto, i ' Demoni ' alla mostra di Venezia?

7 settembre 1971

## Quella cosa là

Tutti conoscete, naturalmente, la vecchia storiella di quel capitano che sottoponeva i suoi soldati alle così dette prove attitudinali. Per studiarne la sfera di interessi e la capa-

cità di associazione delle idee, egli mostrava a ciascuno una certa serie di oggetti, invitandolo a dirgli su due piedi a quale altra cosa ciascun oggetto lo inducesse a pensare. Giunto al soldato Esposito Gennaro (un napoletano, per intenderci), il capitano gli fece vedere un primo oggetto e gli chiese, secondo il solito: 'A che cosa ti fa pensare'? Esposito Gennaro esitò un poco a rispondere, poi con voce bassa comunicò al capitano che il suo pensiero era corso, dirò per figura di sineddoche, alle squisitezze della natura femminile.

Disorientato il capitano mostrò ad Esposito Gennaro un altro oggetto, assai diverso dal primo. Ma Esposito Gennaro, vergognoso ma fermo, gli confessò che anche stavolta l'associazione di idee lo aveva portato allo stesso risultato.

Il capitano stava per tentare la prova con un terzo oggetto, quando Esposito Gennaro rispettosamente lo interruppe e disse: 'Signor capitano, è inutile che continuiate. Io penso sempre a quella cosa là'.

Ebbene, a me sembra che il nostro amico Esposito Gennaro abbia fatto ormai largamente scuola. Oggi come oggi, non lui soltanto, ma un po' tutti noi, non facciamo altro che pensare a 'quella cosa là' o, se volete, a 'quelle cose là'.

Non dico affatto che quelle cose siano lugubri e revulsive: tutt'altro. Ma insomma mi pare che stiano diventando un'idea fissa. Ne traboccano i *films*, i rotocalchi, i quotidiani più distinti e, udite udite, persino le aule giudiziarie e le severe sentenze dei giudici.

Registro ed espongo.

Non più tardi di qualche mese fa le agenzie giornalistiche internazionali hanno diffuso la notizia di quella ninfa inglese che si mostrava nuda, tra le brume della notte, agli automobilisti di non so quale regione del Regno Unito.

Addio tempi romantici di quei fantasmi inglesi avviluppati nei lenzuoli.
Sempre nel Regno Unito, a metà aprile, il signor Clive Raphael, ricchissimo imprenditore, ha lasciato per testamento alla giovane ed avvenente moglie Penny Brahms una busta contenente uno scellino e quattro fotografie della stessa, nuda. Segno evidente che il marito non nutriva preoccupazioni circa le possibilità della moglie di procurarsi ampi mezzi di sussistenza.
Che il nudo femminile vada a finire anche nei testamenti, però, è piuttosto singolare.
Che dire del pappagallo di Soest, tranquilla cittadina olandese? Rimasto solo in un appartamento disabitato, ha ingannato la noia abbandonandosi ad un *recital* di parole sconce. Pareva di assistere a certi *films* italiani. Ma i discorsi sboccati del pappagallo sono giunti a tal punto di audacia e di volume sonoro, che si è dovuto 'fermarlo' e portarlo in commissariato, ove gli agenti di polizia, non senza meraviglia e interesse, hanno proceduto alla verbalizzazione accurata dei suoi modi di dire, per vedere se sia possibile procedere ad una denuncia alla magistratura penale.
Gli amici degli animali stiano pur tranquilli. Escludo nel modo più assoluto che il pappagallo turpiloquente sia condannato ed eventualmente ucciso. Probabilmente l'azione penale sarà esercitata contro il suo padrone (o la sua padrona, non si sa mai) per averlo usato come 'mezzo' inconsapevole di linguaggio osceno in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico. Al padrone del pappagallo si ingiungerà anche, molto probabilmente, di tenere il vispo animale in luogo chiuso o isolato, per modo che le sue espansioni espressive non giungano alle orecchie degli onesti passanti.
Ma sarà poi davvero condannato il proprietario del pappagallo? In Olanda non so, ma in Italia, nonostante certe

fiere disposizioni del codice penale in proposito comincio a dubitarne.

Su un settimanale tra i più seri e diffusi, ad esempio, era stampata, qualche tempo fa, una parola, diciamo così, intimamente maschile, che finora, almeno per quanto mi risulta, si leggeva solo sui trattati di medicina. Quasi non credevo ai miei occhi, ma l'attenta rilettura del pezzo mi ha tolto ogni dubbio. Si parlava della signora Germaine Greer, la capintesta delle neo-femministe inglesi, la quale, richiesta di esprimere il suo parere in ordine ai rapporti col sesso maschile, aveva testualmente risposto che quella tale cosa (non la dico, non la dico) 'è un particolare tutt'altro che trascurabile'.

(Come sono lontani i tempi, dirò per inciso, in cui un'altra femminista, ma femminista della prima maniera, ebbe a dire vagamente in un suo discorso che in fondo tra maschi e femmine esiste solo una piccola differenza. E una voce, ma anonima, dal fondo gridò: 'Viva quella piccola differenza').

Ma torniamo a noi, in Italia. Si corrono ormai seri pericoli di incriminazione a dir pubblicamente frasi sconce ed a mettere pubblicamente in mostra sconce, o comunque riposte parti del corpo umano? Comincio a credere, lo ripeto, di no.

Già una volta, in un articolo che le 'autorità' naturalmente non lessero, vi parlai della placida sicurezza in cui vivono esposti sui banchi dei giornalai, specie in vicinanza delle scuole, rotocalchi e libretti dalle copertine, a dir così, scollacciate. Non vi è ombra di tutore dell'ordine e della giustizia che si avveda di questi fatti, i quali, stando al codice penale tuttora vigente, sono più propriamente misfatti da perseguirsi *ex officio*.

Oggi posso darvene una conferma puntuale, traendola, come al solito, dall'attenta lettura dei giornali.

È accaduto a Milano. La nota spogliarellista francese Rita Renoir era stata ingaggiata, nel giugno dello scorso anno, dall'impresario Guglielmo Memo (lire 45.000 al giorno) per degli spettacoli di *strip-tease* da tenersi nel locale (non certo un educandato) gestito da quest'ultimo. Alla prima esibizione delle sue arti, la Renoir andò tanto avanti nell'*exploit* spogliarellista che il pubblico saltò sulle sedie ululando e il signor Memo si mise le mani nei capelli, ravvisando nella faccenda tutti, nessuno escluso, gli indici dello spettacolo osceno.
Precipitandosi nel camerino dell'artista il Memo la pregò, la supplicò a mani giunte di procedere, le volte successive, ad un'edizione purgata delle sue arti. Ma la Renoir, offesissima, gli replicò che a nessun patto avrebbe fatto, saputo fare, potuto fare diversamente da come l'ispirazione le dettava. Sì che il signor Memo, temendo interventi della polizia locale, si vide costretto a ' disdettarla '.
Bene, Rita Renoir ha citato in giudizio il Memo, davanti al pretore di Milano, per licenziamento ingiustificato. E il pretore della quinta sezione civile, dottor Romano Canosa, le ha dato pienamente ragione, condannando Guglielmo Memo al pagamento di tutto il compenso pattuito per l'intero ciclo degli spettacoli.
Vi dirò: se il magistrato giudicante fossi stato io, non avrei mai pensato a mettere in dubbio l'affermazione del signor Memo circa il carattere osceno dello spettacolo offerto dalla Renoir. Fosse venuto a sostenere l'oscenità dello spettacolo monsignor Antonio Angioni, vescovo di Pavia, quello che recentemente ha dichiarato che ' la minigonna è destinata ad aprire sempre più la strada dei delitti a sfondo sessuale ', forse avrei avuto qualche esitazione. Ma il signor Memo, via, di certe cose se ne intende bene e non credo davvero che possa essere ascritto, data la professione che svolge, alla categoria dei puritani o dei giansenisti.

Dunque, io avrei creduto ad occhi chiusi al signor Memo ed alla sua ragguardevole esperienza e perizia in certe faccende spettacolari. Ma il pretore di Milano è stato di parere diverso. Ricordandosi dell'aureo motto secondo cui 'il giudice è il perito dei periti', egli ha voluto giudicare col proprio personale criterio ed ha affermato, se i giornali riferiscono bene, due importanti e significativi principi. Primo: la natura delle prestazioni di una spogliarellista non consente al datore di lavoro un intervento critico di alcun genere, 'così come sarebbe ridicolo imporre a un cantante di cantare in un certo modo'. Secondo: lo spogliarello, se non si prova specificamente il contrario, è di per sé 'una forma d'arte' che salva dall'incriminazione di osceno.

A sostegno di questa seconda affermazione, si leggono nella sentenza le seguenti testuali parole: 'La contrapposizione tra forme colte di comunicazione artistica, quali il balletto e l'opera, e forme rozze della stessa (spettacoli teatrali tipo *happening* e manifestazioni di nudo) non basta a giustificare una diversità di trattamento, dal momento che anche in forme d'arte ritenute inferiori può essere espresso e trasmesso un messaggio artistico'.

Le spogliarelliste, dunque, trasmettono, almeno di regola, 'messaggi artistici'. Peccato che il nostro Croce non sia vivo, per poter integrare convenientemente con questa verità una nuova edizione del suo trattato di estetica.

Io di estetica non mi intendo, e comunque sono una persona prudente. Chiudo l'articolo qui.

Non senza però suggerire ai compilatori dell'*Enciclopedia italiana* di integrare la prossima edizione in questo modo: RENOIR Pierre-Auguste (1841-1919), pittore e scultore impressionista; RENOIR Jean (n. 1894), regista cinematografico; RENOIR Rita, spogliarellista. Cultura.

17 agosto 1971

# Nuda sul « Times »

È il principio della fine? Il *Times* di mercoledì 17 marzo ha pubblicato a tutta pagina l'immagine di una fiorente ragazza nuda. Seduta di prospetto su una pelliccia bianca, la fanciulla si ravviava disinvoltamente i capelli per fare pubblicità ad una marca di biscotti dimagranti.
Bando alla retorica. Sarebbe troppo facile prendere lo spunto dall'avvenimento per immaginare lo scandalo sollevato tra i vecchi colonnelli a riposo, tra i pastori protestanti dello Shropsire, tra i diplomatici accreditati presso la corte di San Giacomo, dall'audacissima iniziativa del giornale più autorevole ed austero del mondo.
Non parliamo di tutto questo: è scontato. Parliamo invece delle ripercussioni giuridiche del fatto.
Vi dirò, per cominciare, quale è stata la mia prima reazione. Mi trovavo dal barbiere ed avevo per le mani, in attesa del turno, un giornale vivacemente illustrato sulla cui prima pagina campeggiava una fanciulla '*nature*' con la scritta 'occhio per occhio seno per seno'. Sino al giorno prima avrei sicuramente mugugnato, ma giovedì scorso, francamente, non l'ho fatto. Anzi, sfogliando il citato rotocalco, sono giunto, attraverso letture varie ('il calcio diminuisce la carica sensuale delle donne?'), sino ad una serie completa di fotografie dedicate ad una giovane di pelle scura, ovviamente svestita, sotto il titolo: 'La libertà di essere Zezette'. E mi son detto: 'forse tutto ciò è giusto'.
Invece no, non è giusto. Sol che si rifletta a mente calma su certi eccessi, sopra tutto di certa stampa, non si può, a mio giudizio, ritenere lecito lo sbandieramento dei nudi

femminili (e maschili) cui essa si dedica. Sopra tutto non si può ritenere lecito, sempre a mio giudizio, lo sfruttamento che di quelle nudità si opera, attraverso didascalie e commenti, per destare malsano interesse nei lettori vecchi e giovani.

Cominciamo col fare una indispensabile distinzione. Un nudo, maschile o femminile che sia, può essere entro certi limiti anche casto, o comunque esente da cariche particolari di erotismo. Voglio credere, dato che non l'ho visto con i miei occhi, che questo sia il caso della ragazza del *Times*. Ma un nudo (o, intendiamoci, anche un 'semivestito'), a dir così, funzionale, inteso cioè a svegliare precisi ed inequivocabili impulsi o propositi, quello, no, non è lecito, non deve essere permesso.

Se dovessi decidere io, direi francamente che anche la ragazza del *Times* viola con la sua nudità il comune sentimento del pudore, o almeno della decenza, non essendo ancora stato ammesso nei nostri paesi il nudismo. Non la giustifica l'arte, e tanto meno la giustifica la scienza. La spiega, senza giustificarla, solo un 'programma pubblicitario': la consapevolezza cioè che nove lettori su dieci saranno più facilmente attratti, verso la considerazione di una *réclame* di biscotti, dalla vista di una giovane nuda che li usa con evidente profitto, piuttosto che dalla contemplazione della fotografia di un professore universitario, completo di giacca e cravatta, il quale affermi che i biscotti X fanno un gran bene alla salute.

Con tutto il rispetto per il *Times*, per *Fleet Street*, per gli ombrelli *Briggs* e per i cappelli *Lock*, questa volta il direttore l'ha fatta grossa.

Ad ogni modo, se qualche parvenza di giustificazione può, in qualche misura, essere addotta a difesa della ragazza dei biscotti, io penso fermamente che la giustificazione non esista per le altre, per le molte altre pubblicazioni nazio-

nali ed estere che si trovano in bella mostra nelle edicole dei nostri giornali.

Mi si faccia il piacere. Negare che quelle pubblicazioni siano indecenti, immorali, corruttrici dei giovani ed anche dei meno giovani, è manifestazione soltanto di sciocco lassismo o di interessato tartufismo. L'unica persona (o quasi la sola) che se n'è accorta, e che ha agito di conseguenza con retta interpretazione dei suoi doveri di ufficio, è quel procuratore della repubblica di Lodi (oggi purtroppo, se son bene informato, promosso e trasferito) il quale per un certo numero di anni ha costretto gli editori di certe pubblicazioni oscene, per evitare i fulmini della sua rigorosa giustizia, a non diffondere le stesse nel circondario della sua competenza.

A prescindere da questa e da poche altre mosche bianche, ho la netta impressione che i nostri magistrati e tutori dell'ordine dal giornalaio non ci vadano mai. È evidente che i giornali glieli compra un usciere forse distratto, o forse poco incline ai moralismi.

Esagero? No, non esagero. Si dà il caso che io abiti in una strada di Napoli ove sono situati ben due affollati istituti di istruzione media superiore. Il giornalaio di fronte agli istituti, sopra tutto durante le ore di scuola, ha una mostra di pubblicazioni illustrate assolutamente sconvolgente. Vi prego di credere che pochi giorni fa, mentre pagavo l'importo dei miei soliti giornali quotidiani, mi trovai sotto gli occhi un libretto su Messalina che, stando alla copertina ed ai sottotitoli, era un estratto aggiornato di qualche enciclopedia dell'impudicizia.

Il male che produce negli acquirenti un simile tipo di pubblicazione, almeno secondo me, è grave, ed indubbio.

Se nel nostro paese non vi fossero dettagliate disposizioni di legge, sopra tutto a tutela della morale giovanile, capirei tanta indifferenza. Ma poiché quelle disposizioni vi

sono, dico chiaro che questo atteggiamento agnostico delle autorità costituite non lo capisco. Meglio una pubblicazione oscena di meno, che un ladruncolo di più, aggiungerei. Mi rendo perfettamente conto del fatto che questa mia esplosione di apparente '*pruderie*' mi costerà i favori di molti lettori, ammesso che mi leggano, appartenenti alle alte sfere dell'*'intellighentia'*. Non so che farci: penso così e dico così.

Penso e dico che non bisogna, per il gusto di appartenere all'*'intellighentia'* (o meglio, per il gusto di figurare iscritti nei suoi ruoli), tirar fuori le solite banalità pseudo-progressiste per contestare le licenze invereconde di certa stampa e di certa letteratura.

Certi *snobs* del pensiero che popolano i salotti o le sale di conferenze o di riunione io, personalmente, non li apprezzo. Forse perché non ho un pensiero evoluto: può darsi. O forse perché non sono uno *snob* del pensiero. Mi si conceda che anche questo è possibile.

23 marzo 1971

## Il pizzicotto

La vecchia Inghilterra, l'*Old England* della regina Vittoria e di Edoardo VII, non è ormai che un pallido ricordo, buono tutt'al più per l'insegna dei negozi di cravatte e camicie. E non lo dico per l'impero che se n'è andato o per la Rhodesia che si proclama autonoma dal *Commonwealth*. È proprio il buon vecchio costume inglese che lentamente, ma inesorabilmente si trasforma, si altera, sparisce.

Le prime avvisaglie le registrammo proprio qui a Napoli, alcuni anni or sono, traverso un episodio che ci fu raccontato nei circoli cittadini e sul quale avemmo il torto di sorridere. Un nobiluomo napoletano, che per tutta la vita si era fatto venire il vestiario dai negozi di *Bond Street*, decise finalmente di fare il viaggio alla Mecca, recandosi col suo domestico a Londra. Giunto al *Claridge*, disfece le numerose valige e si pose il problema del vestito da indossare per scendere nella *hall* a prendere il thè. Completo scuro di flanella o due pezzi alla finanziera? Non sapendo risolversi, il nostro gentiluomo mandò in esplorazione il fidato domestico. Ma mezz'ora dopo il cameriere gli ritornò in camera tutto scombussolato, quasi esterrefatto, e gli disse: 'Signor barone, qua di inglese ci siete solo Voi'.

Era la fine? Forse non ancora del tutto. Ma da quel giorno lontano altra acqua è passata sotto i ponti del Tamigi, e davvero vi è da chiedersi ormai se in Inghilterra si trovi più qualche inglese residuo.

Basta leggere i giornali. Negli ultimi giorni tre notizie, l'una più sconvolgente dell'altra.

Giovedì scorso una donna sulla quarantina è entrata nella sala della *National Gallery* ove è esposto il ritratto della regina Elisabetta recentemente eseguito dal pittore Pietro Annigoni e, per esprimere il suo dissenso dall'opera dell'artista, ha scagliato contro il quadro una Bibbia, pronunciando frasi che il *Times* ha giudicato 'irripetibili'. La prima volta nell'ultrasecolare storia del celebre museo che un fatto del genere si è verificato.

E questo è niente. Il giorno dopo, nella casa comunale di Kensington, lady Pelham-Clinton-Hope, diciannovenne figlia del duca di Newcastle, è convolata a nozze con un *commoner*, anzi con meno di un *commoner*, col ventenne Edward Reynolds, apprendista frenatore sulle linee della

Metropolitana. Il *Debrett's Peerage,* l'immacolato libro della nobiltà inglese, che alla casa dei Newcastle dedica ben due pagine di titoli, si trova dunque al bivio: o inserire nelle sue colonne il nome e il titolo del frenatore londinese, o sottrarsi alla vergogna cessando le pubblicazioni.

Ma il K/2 della dissoluzione è costituito da una notizia di sabato scorso.

La polizia londinese (*Scotland Yard,* signori) è stata costretta ad istituire una squadra speciale, in borghese, 'anti-pizzicotti'. È ormai infatti accertato che buona parte dei viaggiatori di sesso maschile della Metropolitana non usa più ingolfarsi nella lettura dei giornali. Anche perché eccitati dalle audaci minigonne delle signorine londinesi, essi menano le mani a più non posso per pizzicottare le loro concittadine dove di ragione.

È una vergogna, ma è così. Ventidue commesse di un grande magazzino di *Oxford Street* avevano indirizzato una precisa denuncia al ministro degli Interni, signor James Callaghan, e gli accertamenti del ministro hanno dato loro ragione. Né va tralasciato quanto ha detto ai giornalisti, non senza una punta di acredine per noi italiani, la bionda e ventinovenne *miss* Elva Horsnell: 'Si dice che il primato mondiale in questo settore lo abbia Roma, ma io credo che i romani siano battuti in pieno dai londinesi'.

Ora fermiamoci un po' su questa faccenda dei pizzicotti, che, stando al 'si dice' di *miss* Elva Horsnell, ci interessa più da vicino.

Non è di mia competenza emettere giudizi di carattere morale. Ma dal punto di vista del diritto la cosa ovviamente mi riguarda. Sì che pongo il quesito: è reato (e quale reato è) pizzicottare una signorina di passaggio?

Procediamo anzi tutto, secondo i canoni della filosofia

analitica, a precisare il senso concettuale del ' pizzicotto '. Il pizzicotto, a quanto insegnano le enciclopedie ed i lessici, non è un pizzico qualunque, non è la materiale e anodina ' presa ' di alcunché di carnoso tra il pollice e l'indice, cui faccia seguito una strizzata più o meno dolorosa per il soggetto passivo. Se il pizzicotto fosse questo, è chiaro che ci dovremmo orientare verso le offese all'incolumità individuale, previste e punite dagli articoli 581 e seguenti del codice penale, e chiederci se nella specie ci si trovi di fronte a percosse o ci si trovi piuttosto di fronte a lesioni personali, sia pur lievissime. No, il pizzicotto, a stretto rigor di linguaggio, non è un pizzico volgare, non lascia segni (passeggeri o durevoli) cioè rossori o bruciori o lividure (anche dette, queste ultime, nel vernacolo napoletano, ' mulignane '). Il pizzicotto è un pizzico ' benevolo ', cioè leggero, superficiale, senza strizzatina, insomma carezzoso: del tipo, per intenderci, di quel che, se praticato alla guancia di una persona con cui conversiamo amabilmente, si chiama ' ganascino '.

Tra il ganascino e il ' pizzicotto ', cui ci riferiamo in queste note, esiste quindi solo una differenza di localizzazione, non altro.

Ciò posto, sarebbe assurdo invocare, a repressione dei pizzicotti in zona minigonna, gli articoli sopra citati del codice penale. L'offesa non è diretta all'incolumità individuale, ma piuttosto all'onore o al decoro del soggetto passivo. Perciò il dubbio è se possa invocarsi, a repressione della fattispecie, l'articolo 594 del codice penale, che colpisce con reclusione fino a sei mesi o con congrua multa ' chiunque offende l'onore o il decoro di una persona presente '.

Il pizzicotto ad una signorina integra gli estremi del delitto di ingiuria?

Temo proprio che la risposta debba essere affermativa.

Infatti è scontato che l'ingiuria, contrariamente a quanto pensa di solito l'uomo della strada, non si riduce all'indirizzo di parole offensive ad una persona presente e in grado di percepirle. Questa è l'ingiuria, così detta, 'verbale'. Ma l'ingiuria può essere anche 'reale', cioè estrinsecata in un comportamento muto, ma egualmente offensivo: come è, ad esempio, il fare le fiche ad un tizio che ti guarda, il toccare le chiavi al passaggio di un altro tizio proprio mentre ti scorge, il carezzare in modo sensibile un individuo che si ritenga porti fortuna o, finalmente, il pizzicottare cordialmente una ragazza di passaggio.

Il fatto materiale dell'ingiuria, dunque, almeno a mio parere, non è contestabile. Piuttosto il dilemma sorge circa il dolo. È noto infatti che il delitto di ingiuria postula che l'azione sia compiuta con '*animus iniuriandi*', cioè con intenzione di offendere la controparte. Vi è intenzione di offendere in chi, per puro segno di ammirazione e di esultanza, compie con mano lieve l'azione di cui ci stiamo occupando? Non si corre il rischio, lungo questa strada, di incriminare di ingiuria verbale anche il poeta che indirizza un sonetto a una donna, in lode pubblica delle sue pregevoli forme?

Qui bisogna intendersi bene. Esprimere con parole o con gesti ammirazione nei riguardi di una bella fanciulla non costituisce, in linea di principio, reato. Tuttavia l'ingiuria può consistere nel 'modo' in cui l'ammirazione è espressa. Se il modo di espressione è elevato, l'azione è lecita, cioè esente da antigiuridicità. Se il modo di espressione è, a dir così, grossolano, banale, le cose cambiano, perché ne soffre visibilmente il decoro, se non l'onore, della persona pubblicamente ammirata.

Ed io penso che non vi sia possibilità di dubbio circa il carattere alquanto grossolano dell'ammirazione espressa mediante un pizzicotto. Se Dante Alighieri, anziché de-

dicare a Beatrice quei sonetti meravigliosi che sappiamo, le avesse detto al passaggio 'Ah, fata' o, peggio ancora, l'avesse pizzicottata, è chiaro, a mio avviso, che non sarebbe passato alla storia delle patrie lettere, ma sarebbe passato alle cronache delle patrie galere.
Di guisa che, concludendo, anche per l'ammirazione verso l'altro sesso occorre, nell'esprimersi, applicare l'oraziano '*est modus in rebus*'. Il signor James Callaghan, ministro di Sua Maestà, ha visto giusto. La 'squadra antipizzicotti' della polizia londinese è una saggia e civile istituzione, alla quale *lord* Orazio Nelson redivivo segnalerebbe, con la sua famosa bandiera: 'L'Inghilterra vuole che tutti facciano il proprio dovere'.

3 marzo 1970

## Modelli di Parigi

Perché il giurista deve essere da meno di certe sarte alla moda che importano i loro modelli da Parigi o da Londra? Neanche per sogno. Anch'io ho fatto, per conto dei lettori, il mio bravo viaggetto all'estero, ed ecco i 'modelli' giuridici che ne ho riportato.
Primo modello. Si tratta di una sentenza della Corte di appello di Parigi che ha messo in grande agitazione il mondo del *turf*.
Nel 1966 il fantino Roger Poincelet fu visto, durante una corsa al galoppo, trattenere il cavallo sulla dirittura d'arrivo. È fuori discussione che lo trattenne vistosamente. Conseguenza: il cavallo non solo perse il primo ed il secondo

posto, ma perse anche la terza piazza, dando una grave delusione ai molti appassionati che avevano puntato su di esso in un *tiercé*.

Si badi: il fantino fu appiedato per punizione dalle autorità ippiche francesi. Ma bastava questo agli scommettitori? Alcuni ritennero di no. Reputandosi danneggiati economicamente dall'improvvida tattica del fantino, essi citarono il Poincelet davanti alla giustizia ordinaria per sentirlo condannare al risarcimento del danno patrimoniale sofferto.

Dopo lunghe traversie processuali la causa è giunta a sentenza definitiva qualche settimana fa. La corte di appello parigina, ritenendo che Poincelet effettivamente avesse fatto in modo di perdere anche il terzo posto nella corsa del 1966, ha accolto la domanda di risarcimento ed ha condannato conseguentemente il fantino, con seguito di spese e onorari. A nulla è valso che Poincelet abbia spiegato (secondo gli intenditori, in modo plausibile) che la sua manovra era stata consigliata dall'intento di evitare uno scarto del cavallo, cieco da un occhio, verso lo steccato, e di evitare perciò che fossero danneggiate le *chances* degli altri concorrenti in lizza per i primi posti.

Convincente o non convincente che sia la giustificazione addotta dal fantino, io mi permetto, in tutta franchezza, di giudicare completamente sbagliato l'*arrêt* della corte parigina. A mio parere, infatti, mancava tra il comportamento sia pur condannevole del Poincelet ed il danno sia pur rilevante subito dagli scommettitori quel rapporto obiettivo di causa e di effetto che la legge francese, non meno di quella italiana, ritiene essenziale affinché possa essere correttamente impostata un'azione di risarcimento.

D'accordo, Poincelet aveva sbagliato. D'accordo, Poincelet aveva trattenuto il cavallo volontariamente, e, mettiamo, anche in modo ingiustificabile. D'accordo, Poincelet era in

'colpa'. Ma un fantino che corre in pista, un guidatore che regge il *sulky* dentro lo steccato, un automobilista che si mantiene nei limiti della striscia di asfalto, e così via dicendo, vive ed agisce, durante la gara, entro una sfera giuridica 'chiusa', rispetto alla quale gli spettatori e gli scommettitori non possono essere considerati che estranei. Il suo mondo, durante la corsa, è costituito dagli altri concorrenti e dalla società organizzatrice della gara. Le sue azioni, sempre durante la corsa, non riguardano gli spettatori e gli scommettitori se non di riflesso. D'altra parte, gli spettatori e gli scommettitori lo sanno benissimo: sanno benissimo *a priori* che il giuoco si svolge al di fuori di loro, secondo regole ben note e sulla base di giudizi (quelli dei commissari di corsa o di arrivo) che non sono sindacabili dal pubblico.

Sarebbe bella, anzi sarebbe ben brutta, se fosse diversamente. Ad ogni corsa di cavalli, di biciclette, di automobili, dieci o cento scommettitori insoddisfatti si precipiterebbero, accompagnati dai loro avvocati, in tribunale per veder di trarre fuori qualcosa di soldi dalle loro delusioni scommettitorie.

Anzi, perché solo dopo una corsa? Anche dopo una partita di calcio andata a male, gli scommettitori insoddisfatti del poco impegno di Mazzola potrebbero avere l'idea di citarlo (ci manca anche questa) per danni. E così pure gli spettatori delusi dal *goal* incassato improvvidamente da Albertosi, o quelli nauseati dal rigore inesistente decretato da Lo Bello.

Estendendosi progressivamente, la macchia d'olio arriverebbe anche alle partite di *boxe* o di *tennis*. 'Benvenuti, scoprendosi, mi ha fatto perdere centomila lire'. 'Panatta, lisciando la palla del *match*, mi ha alleggerito di duecentomila lire'. E via di questo passo.

Suvvia, signori giudici della corte di appello di Parigi, che

figura mi state facendo fare? Certo è che questa vostra sentenza difetta, sia permesso dirlo, di buon senso. Se la offro ai miei clienti italiani (quelli di buon senso, si intende) non me la prende nessuno. Potrei 'svenderla' agli scommettitori sportivi, ma io queste cose non le faccio.
Ritiro dunque il primo modello e passo a presentarne un secondo, anch'esso proveniente da Parigi.
Questa volta si tratta del tribunale di Parigi, il quale proprio in questi giorni ha affermato il principio che i così detti 'negri' degli autori famosi (scrittori, pittori, scultori, architetti e via seguitando) sarebbero da ritenersi 'coautori' delle loro opere.
Nella specie l'azione era stata promossa dallo scultore ottantenne Richard Guino, il quale aveva appunto chiesto di essere dichiarato coautore di alcune opere del famoso scultore Auguste Renoir, e di partecipare conseguentemente ai 'diritti' resi da quelle opere.
In che cosa era consistita la collaborazione di Guino a Renoir? In questo. Dato che i reumatismi impedivano ad Auguste Renoir di eseguire personalmente le opere da lui ideate, Renoir si era valso, per tradurle in creta, dell'opera di Guino, impartendogli minute istruzioni dalla poltrona in cui giaceva.
Il tribunale parigino non ha avuto dubbi che, ciò posto, Guino dovesse essere qualificato autore 'alla pari' con Renoir. Dal che appunto consegue, generalizzando la conclusione, che tutti i così detti 'negri' sono coautori dei loro datori di lavoro.
Anche questo modello, a ben riflettere, non mi soddisfa. Temo proprio di dover ritirare anch'esso.
In che consiste un'opera d'arte? Nella concezione, nella formulazione creativa, nella genialità di chi la pensa e, avendola pensata, ne dirige minuziosamente l'attuazione? O consiste invece nella diligenza spicciola di chi, senza

averla pensata e senza essere capace di pensarla, la esegue materialmente?
Certo vi possono essere i casi dubbi. Ma in linea generale il dubbio, sempre a mio avviso, non può esservi. La creazione dell'opera, fatto essenzialmente spirituale, non può essere confusa con la realizzazione della stessa, fatto essenzialmente artigianale.
Si è reso conto il tribunale di Parigi che, ragionando sul metro da esso adottato, innumerevoli opere che vanno a buon diritto sotto il nome di Raffaello, di Leonardo, di Michelangelo, di Tiziano, di Le Corbusier, dovrebbero essere attribuite anche agli allievi, ai collaboratori, agli amici fedeli che dettero una mano a questi grandi per mettere in atto, materialmente, sulla base delle loro idee, sotto l'impulso delle loro direttive, le opere di cui sopra?
Probabilmente il tribunale di Parigi non se ne è reso conto. Eppure non gli sarebbe stato difficile accertare, tornando al caso Guino, se questo valente esecutore sia stato mai capace, nella sua lunga vita, di scolpire qualcosa di proprio, che valesse alla lontana quanto una scultura di Renoir.
Deluso anche da questo modello giuridico di marca parigina, non mi resta che chiedermi se troverò qualcosa di meglio in quel di Londra. E per la verità, qualcosa di meglio almeno da un certo punto di vista, in quel di Londra l'avrei trovato. Occupiamoci dunque dei seni, con rispetto parlando, di *miss* Jane Orniainen, barista in un *pub* di Bournemouth.
Secondo i cittadini di Bournemouth, che in Italia forse non ci sono mai venuti, si tratterebbe di seni straordinariamente prosperosi. Per loro novantasei centimetri di circonferenza del busto sono moltissimi. Fatto sta che, soprattutto in questi tempi di *unisex* in cui la scena della bellezza femminile è squallidamente dominata da Twiggy, la

popolazione maschile di Bournemouth ha preso a frequentare intensamente il *pub* ove presta servizio *miss* Jane e non ha risparmiato commenti salaci su quella che le sembra, a quanto pare, l'ottava meraviglia del mondo.
La reazione di *miss* Jane non è stata, come qualcuno potrebbe pensare, di compiacimento, di fierezza, di esaltazione. È stata invece (misteri della psiche umana) di mortificazione e quasi di vergogna.
A *miss* Jane non piace di essere una fanciulla 'di rilievo'. L'idea di non rassomigliare ad una lisca di pesce a passeggio sui trampoli addirittura la sconvolge. Ond'è che *miss* Jane si è ritenuta coartata a decidere di sottoporsi ad una delicata operazione di estetica riduttiva che, mediante l'accorta asportazione di qualche fetta di carne, la metta in condizione di essere guardata con minore stupefazione dai suoi concittadini.
'*Oh tempora, oh mores*', diceva Cicerone. Ma lasciamo andare. Il problema che mi pongo è questo: chi pagherà le spese dell'operazione chirurgica?
A tutta prima verrebbe fatto di farle pagare a quegli insensati di Bournemouth che hanno messo *miss* Jane nella situazione psicologica di cui ho appena detto. Forse è per questo che i frequentatori del *pub*, avvertiti dalla prospera commessa della sua intenzione di sottoporsi all'intervento, hanno indetto una sorta di *referendum* circa l'opportunità di mantenere o di non mantenere lo *status quo*.
Ma il giurista non può avere dubbi. Le spese dell'intervento, sempre che non soccorrano donazioni di volontari benefattori, sono tutte ed esclusivamente a carico di *miss* Jane.
Anche se è vero che *miss* Jane si è orientata verso l'operazione per effetto di una sorta di *timor reverentialis* verso le mode del giorno d'oggi; anche se è vero che l'emersione di questo stato d'animo, che Kirkengaard definirebbe di

angoscia, è stato favorito dal comportamento dei frequentatori maschili del *pub*; è pur vero, ed è decisivo sotto il profilo giuridico, che nessuno ha costretto e costringe, né fisicamente né psicologicamente, *miss* Jane a varcare la soglia dell'istituto di chirurgia estetica. Ci sono stati i commenti, è vero; ma la Gran Bretagna, maestra e antesignana di democrazia, ha come saldo principio la libertà di opinione. Il vilipendio, in quel paese civile, non è conosciuto. Dunque, ci pensi *miss* Jane. Il giurista l'avverte che le spese saranno tutte a suo carico.

E qui dovrebbe finire l'articolo, se il giurista non fosse anche uomo e non ritenesse opportuno, in tal sua qualità, di fare un pensoso codicillo.

Oggi la moda è quella che è, ed è facile ad una maggiorata adeguarvisi mediante un'opportuna operazione riduttiva. Ma se la moda, come è lecito presumere, cambia? Ce lo dice *miss* Jane come farà allora a mettersi in sesto?

È evidente che la gentile signorina all'eventualità di un rovesciamento della moda non ci ha pensato. Eppure chi non lo sa che agli anni delle ragazze magre succedono inevitabilmente quelli delle ragazze fiorenti? Lo dice persino la Bibbia, se non erro.

2 febbraio 1971

## Il biondo Haller

Mercoledì scorso, dopo la partita col Wolverhampton, nella quale aveva semplicemente giganteggiato, il biondo Helmut Haller ascoltò a capo chino, insieme con i compagni

di squadra, le disposizioni dell'allenatore Vycpalek. Disposizioni molto semplici: andare a letto presto, prepararsi al viaggio di ritorno in Italia a mettersi in testa che, appena giunti a Torino, ci si sarebbe recati tutti in 'ritiro' per la preparazione al 'derby' della domenica successiva con la squadra di Pianelli e Giagnoni.
All'una di notte, mentre tutti dormivano, l'astuto Helmut sgusciò dalle coltri e, allontanatosi in punta di piedi dall'albergo, si recò con certi suoi amici di occasione, in un *dancing*. Genio e sregolatezza, donne e *champagne*. Ma Vycpalek dormiva evidentemente con un occhio solo. Al suo ritorno in albergo, Haller se lo trovò davanti, minaccioso come una suocera punta dalla tarantola.
È andata a finire, come tutti sapete, a riduzione dello stipendio al minimo, multe, minaccia di espulsione a fine campionato e pubblicità, tanta pubblicità sull'accaduto. Nessuno sa con precisione cosa abbia fatto al marito la signora Haller tra le mura domestiche, ma gli esperti dicono che deve essere successo il 'quarantotto'.
Male, malissimo, signor Haller. Queste cose le combinava, ai suoi tempi, Meazza, il 'balilla', che poi giocava anche la partita e magari infilava due gol nella porta avversaria. Ma un giocatore di oggi, per di più germanico, non ha il diritto di comportarsi così. Dove va a finire il tono muscolare? Che ne succede della 'concentrazione'? Quali conseguenze possono esservi per la squadra? La punizione che Le è stata inflitta è severa, ma giusta. Ringrazi il cielo per aver evitato la gogna.
Un momento, però. Sarà che il biondo Haller, questo tedesco che si comporta (con rispetto parlando) all'italiana, mi è simpatico. Sarà che ammiro tanto, nella mia personale inefficienza, certe manifestazioni festose di genio e sregolatezza. Sarà che Haller, quando si mette a giocare sul serio, è poco meno di un cannone. Certo è che nel caso che lo

riguarda vi è qualcosa che, come giurista, non mi convince troppo.

Non mi convince, francamente, la pubblicità che si è data all'episodio dai dirigenti della Juventus, e in particolare dal signor Boniperti. È lecito mettere su piazza le marachelle compiute da un giocatore, esponendo costui al ludibrio dei tifosi ed eventualmente alle reazioni dei familiari? A mio parere, no.

Questi comportamenti nei confronti dei giocatori di calcio mi convincono sempre più che i contratti che li riguardano assomigliano troppo da vicino a quel tipo di contratto, denominato '*auctoramentum*', che vincolava quasi come degli schiavi i gladiatori agli impresari romani dei giochi nei circhi. I gladiatori si impegnavano dietro pagamento anche a farsi mettere in berlina o a farsi uccidere, se necessario. I calciatori moderni a questo estremo non ci arrivano, ma si impegnano, sia pure in cambio di fior di milioni, a tutte le astinenze, a tutti i ludibri, a tutti i pubblici dileggi che saranno decisi a loro carico dai dirigenti: sino a che frattura o tubercolosi non segua. È troppo.

Forse i primi a non condividere questo mio punto di vista saranno proprio i giocatori di calcio, o taluni fra loro, disposti come sono a qualunque cosa pur di beccarsi i premi-partita. Ma io dico che, anche se essi acconsentono, è la società in cui viviamo, una società che si proclama civile e progredita, che non può acconsentire ad un trattamento che li fa tanto simili ai gladiatori di una volta.

Regola fondamentale dei rapporti disciplinari è che essi devono rispettare la '*privacy*' del subordinato. Che la sanzione si venga a sapere è un conto, ma che essa sia resa di pubblica ragione, a titolo di esempio, è assolutamente un altro conto. Ed è addirittura inconcepibile, in un ordinamento evoluto, che l'allenatore o il dirigente supremo

della società faccia dichiarazioni *urbi et orbi* sulle 'misure' coercitive prese nei confronti del dipendente.
Il biondo Haller a tutto questo non ci ha pensato, anzi si è affrettato a fare pubbliche dichiarazioni di pentimento e di autocritica. Questo conferma quel che tutti sappiamo, e cioè che egli è un buon ragazzone dai muscoli sodi e dagli appetiti vigorosi. Tuttavia l'umiliazione che gli è stata inferta, anche se egli subiettivamente non l'ha sentita, rimane inaccettabile sul piano obiettivo. Quindi, ecco una ragione di più per rivedere in maniera approfondita questa materia dei rapporti tra calciatori e società, che oggi come oggi è ancora regolata con criteri incompatibili con le esigenze della dignità di un lavoratore subordinato.
Tanto più che i più bravi tra i calciatori contemporanei stanno facendo enormi passi in avanti, e ben giustamente, sul piano della considerazione sociale. Molti son cavalieri, alcuni sono commendatori, di un paio si dice che diverranno grandi ufficiali o addirittura gran croce. Vi pare possibile trattare come una specie di animale da circo un commendatore?
Pur non essendo nemmeno cavaliere, a questa eventualità mi ribello. E credo che ancor più di me dovrebbero ribellarsi i commendatori, quelli veri, che a furia di vibranti pedate sono giunti, come suol dirsi, 'dalla Corea al Quirinale'.

28 marzo 1972

## L'ultimo « casché »

Dio mi guardi dal pronunciare un giudizio critico, in bene o in male che sia, su 'L'ultimo tango a Parigi' di

Bertolucci. Non l'ho fatto (ricordatelo bene) nemmeno per 'I racconti di Canterbury' di Pasolini. Il mio singolare parere è, infatti, che solo i competenti, e preciso i competenti in buona fede, siano in grado di stabilire credibilmente se certi film, pur comportando situazioni e sequenze (diciamo così) non conformi al corrente sentimento del pudore, siano da discriminare, e da offrire alla libera visione di chicchessia, perché costituiscono 'opere d'arte'. Quindi, se voi mi dite che 'L'ultimo tango' è un'opera d'arte, io vi rispondo 'sta bene'.

Tanto premesso, sta in fatto che l'opera d'arte di Bertolucci non è stata ritenuta tale, alcuni giorni fa, dalla corte di appello di Bologna, la quale ha condannato gli autori e produttori per oscenità, decretando il sequestro della pellicola. Ma sta anche in fatto che l'opera d'arte di Pasolini, cioè il film dei 'Racconti', è stata proprio proclamata tale, alcuni mesi or sono, dal tribunale di Benevento, il quale non solo ha mandato assolti gli autori, ma ha poi sollevato una questione di costituzionalità in ordine alle norme in base a cui è da ritenere legittimo e doveroso, secondo la corte di cassazione, il sequestro dell'opera in attesa di una sentenza inoppugnabile al suo riguardo.

Questi elementi di fatto si prestano, a mio parere, ad alcune semplici e piane considerazioni, che passo rispettosamente ad esporre.

Prima considerazione. Sia a Benevento che a Bologna il giudizio critico in ordine al carattere artistico (o non artistico) del film incriminato, anziché essere fondato su pareri di consulenti tecnici in buona fede (e invitati, ad ogni buon conto, a giurare), è stato formulato in via autonoma e diretta da giudici sicuramente in ottima fede. Il così detto 'mondo della cultura' italiano (sulla cui rappresentatività e sul cui senso di responsabilità critica vi sarebbe, per verità, molto da dire) non ha affatto lamentato di essere

stato posto da parte, cioè di non essere stato richiesto di consulenze tecniche. Esso ha plaudito alla sentenza di Benevento, mentre ha gridato il 'crucifige' contro la sentenza di Bologna. Gli sventurati giudici di Bologna se ne sono sentite dire, a sentenza emessa, di tutti i colori, e non è da escludere che vi sia chi sosterrà che debbano essere incriminati in base alla legge Scelba.

Tutto ciò non vi sembra piuttosto contraddittorio e lievemente puerile? A me sembra. Può darsi, ovviamente, che i giudici di Benevento siano delle aquile sul piano dell'intelligenza e che i giudici di Bologna siano invece soltanto delle quaglie. Ma, a parte il fatto che verosimilmente si è trattato e si tratta sia a Benevento che a Bologna di giudici allo stesso livello (aquile, aquile), se qualcuno pensa che i nostri giudici non danno tutti eguali garanzie di lievitazione culturale ed artistica, a maggior ragione si raccomanda la tesi che essi, per individuare il carattere artistico di un film, debbano far leva su consulenze tecniche (meglio ripetermi: motivate e giurate). Ed era questa appunto l'opinione da me manifestata, a proposito del giudizio di Benevento, dalle colonne del nostro giornale.

Passiamo alla seconda considerazione. Mentre le procedure penali durano solitamente in Italia quel moltissimo che durano, e persino Bertoli, che pure è stato colto in flagrante, sarà giudicato per la strage di via Fatebenefratelli tra mesi e forse anni, i due processi di cui ci stiamo occupando sono stati imbastiti con insolita rapidità, all'insegna del 'massima precedenza assoluta'. Al secondo grado di giudizio si è pervenuti, per il film di Bertolucci, in quattro o cinque mesi (pensate); e, quanto al film di Pasolini, la sentenza di primo grado, quella di Benevento, è stata emessa e motivata in un *fiat*, mentre il giudizio di secondo grado, davanti alla corte d'appello di Napoli, è stato rinviato due volte solo per indisponibilità dell'imputato (la prima volta

a letto con il raffreddore, la seconda impegnato in Oriente in un altro film dei suoi).
Come si spiega questa celerità? Con la mania di persecuzione dei giudici italiani nei confronti delle opere d'arte, o con ragioni che con l'arte e la libera espressione del pensiero hanno poco a che vedere?
Temo che la spiegazione più fondata sia la seconda, e sia di ordine squisitamente capitalistico. La messa in circolazione dei due film, con tutte quelle cose intime che vi si vedono, ha sollevato in qualche procuratore della repubblica il sospetto che fossero osceni, e pertanto ne ha determinato il sequestro. L'unico modo per sbloccare la situazione, e per ottenere che i due pezzi di bravura tornassero sugli schermi e fruttassero ai produttori il ricavo sperato, era di sollecitare il processo, ovviamente sperando in un'assoluzione. Giunta l'assoluzione, sia pure in primo grado (e quindi con possibilità di riforma in appello), vi è stato il dissequestro ed è venuto a mancare negli imputati l'interesse a sollecitare ulteriormente la procedura (per non dire che agli imputati è sopravvenuto l'umano interesse a cercare ogni scusa per mandare la faccenda per il lungo). Salvo che, ringraziando il Signore, in Italia vi sono ancora, in buon numero, giudici buoni: e così la corte d'appello di Bologna è pervenuta a sentenza (ahimé, di condanna) sull'abbrivo impresso al processo in primo grado. La corte d'appello di Napoli non ha avuto uguale fortuna, ma è intervenuta a darle una mano una giusta sentenza della cassazione con la quale si è ritenuto che il sequestro del film debba durare sino alla pronuncia definitiva.
Diceva Molière: 'Tu l'hai voluto, Giorgio Dandin'. Una frase che potrebbe essere girata, direi, a certi imputati.
Per l'appunto la questione del sequestro è quella che dà adito ad una terza considerazione. Poc'anzi ho parlato di giusta sentenza della cassazione, perché questo è il mio

libero parere. Ma i giudici di Benevento hanno ritenuto incostituzionale il sequestro e, più in generale, il mondo della cultura italiano (sempre lui, sempre lui) lo ha proclamato incivile, offensivo dei valori dell'arte, lesivo della libera manifestazione del pensiero, oltraggioso per i valori della libertà, della democrazia e, chi sa, della resistenza.

No, amici miei. Qui bisogna parlare chiaro e finirla con le affermazioni approssimative e con i ricatti morali. Siamo perfettamente d'accordo che nella nostra repubblica la manifestazione del pensiero è o dovrebbe essere libera: io stesso ho invocato questo principio a mia tutela. Ma nella nostra repubblica è anche stabilito che non siano diffuse tra il pubblico, con grave inquinamento per i valori dell'educazione sociale, le opere oscene o indecenti quando non siano da ritenere fuor d'ogni dubbio opere d'arte o di scienza. Se ciò è vero, quando vi è incertezza circa l'oscenità dell'opera (o, se si vuole, circa il suo carattere di opera genuinamente artistica o scientifica) è ovvio che, sin che l'incertezza sia eliminata da una sentenza definitiva della magistratura, l'opera incriminata debba essere tenuta fuori dalla circolazione, cioè sequestrata. Cosa fareste di diverso, se il dubbio vertesse sulla perniciosità di un prodotto farmaceutico, sulla pericolosità di un carburante, sulla velenosità di un cosmetico?

Coloro che si rizzelano tanto per il sequestro di un film di cui si deve accertare se è osceno o non lo è, se è opera d'arte o non lo è, dimenticano il carattere provvisorio e puramente cautelativo dell'istituto del sequestro. Il film non viene distrutto, non viene gettato in mare, non viene bruciato sulle pubbliche piazze: viene soltanto provvisoriamente bloccato a titolo di cautela. Se la magistratura riterrà che si tratta di opera d'arte, esso sarà posto in libera circolazione: tutto qui. Non mi risulta che la Dafne di Tiziano avrebbe perduto molto se, invece di essere

messa in mostra il giorno stesso in cui fu portata a termine, fosse stata esposta all'ammirazione dei contemporanei e dei posteri qualche mese dopo. Le opere d'arte, quelle vere, hanno, come è ben noto, l'eterno.

Conclusione. Posto che i due film di cui ci siamo occupati siano autentiche opere d'arte, si sta facendo davvero molto, troppo rumore per i loro casi. Tanto più che, tra una cosa e l'altra, hanno già reso ai loro produttori un profitto discreto (cinque miliardi per 'L'ultimo tango', si dice). E poi, che volete, io ho una fiducia sconfinata nei valori dell'arte, sopra tutto quando sono sostenuti dagli interessi del capitalismo. Vedrete che alla fine quei valori trionferanno e le sale cinematografiche si riapriranno, affollate, alle due opere d'arte.

'L'ultimo tango', dopo lo spettacolare 'casché', riprenderà a volteggiare più vigoroso di prima. Mentre, nella sala accanto, tornerà a snodarsi, per il beneficio dei nostri più elevati sentimenti, la maliosa poesia dei 'Racconti'.

12 giugno 1973

# VII. Diritto e rovescio

# Il « Sciôr Carèra »

Accade sovente che i lettori di questa rubrica mi scrivano lunghe lettere per denunciare veri o presunti scandali, per chiedermi di prendere posizioni in proposito e per esigere che io 'bolli' con la mia prosa i veri o presunti colpevoli.
Una volta per tutte spiegherò perché io non raccolgo mai questi inviti, e perché mi limito rigorosamente (o almeno cerco di limitarmi) ad utilizzare la rubrica esclusivamente per la segnalazione di 'problemi' di vita e diritto che siano di interesse generale, astenendomi (o almeno cercando di astenermi) da ogni riferimento personale.
I motivi son due. Il primo (basterebbe esso soltanto) è addirittura ovvio: lo scopo di questa rubrica è solo quello di segnalare, nei loro riflessi giuridici, 'fatti di costume', lasciando agli altri redattori del giornale, di me più informati e più capaci, di occuparsi criticamente, sotto altri profili, dei fatti di cronaca. Il secondo motivo è personale, ma val la pena di esporlo. Quando prendo la penna in mano (o, più precisamente, quando mi metto alla macchina da scrivere) io sono letteralmente ossessionato dalla presenza implacabile, alle mie spalle, del '*sciôr Carèra*'.
Era al '*sciôr Carèra*' che volevo arrivare. Si tratta di un milanese di adozione, vecchio di un paio di millenni. Recandovi a Milano, lo incontrerete facilmente, che non

si muove mai da quel posto, in corso Vittorio Emanuele sul lato sinistro per chi si reca dal Duomo a San Babila. Sta sotto i portici, su un modesto piedistallo, accostato al muro, giusto vicino ad un fastoso cinema-teatro. È una statua.

Non si sa esattamente chi fosse il personaggio effigiato nella statua. Si sa solo che si tratta di un personaggio dell'antica Roma, non saprei precisare di quale secolo, che rassomiglia a Cicerone, ma solo perché tutte le statue romane rassomigliano a Cicerone (o forse perché Cicerone rassomiglia a tutti i romani). Prima della guerra la statua era in via San Pietro all'Orto, una strada ben nota alla modica scapigliatura milanese di quei tempi. Sul basamento erano incisi (come sono tuttora incisi) due versi in latino: '*Carere debet omni vitio / qui in alterum dicere paratus est*'. Fu a causa di quella prima parola del distico, '*carère*', che i buoni milanesi chiamarono familiarmente il personaggio romano di Milano il signor Carèra, '*el sciôr Carèra*'. E il nome è rimasto.

Orbene, che significa quel detto che si legge ai piedi del '*sciôr Carèra*'? Il mio '*latinorum*', appreso in scuole di tempi lontani (i tempi, mi spiego, in cui non si era guardati straniti se si citava il Manzoni), il mio '*latinorum*' (come quello di molti tra voi che leggete) mi dice che il senso della frase, all'ingrosso, è questo: 'Chi si dispone a parlare male di un altro, deve essere esente da ogni difetto'. Lo stesso senso, all'incirca, del detto famoso di Gesù Cristo: 'Chi è senza peccato scagli la prima pietra'.

Ecco il motivo strettamente personale per cui io sono tanto restìo (prescindendo da ogni altra considerazione) alle critiche personalizzate. Non è la paura della querela per diffamazione, credetemi. È il '*sciôr Carèra*', quel benedetto '*sciôr Carèra*', che incontro ogni volta che vado

a Milano, il quale mi ammonisce, a ragione, che, per quanto mi riguarda, di '*carere omni vitio*' non se ne parla neppure.

Ma allora, dirà qualcuno, bisogna rifuggire dal parlare e dallo scrivere? Bisogna lasciar correre tutto? Bisogna astenersi da ogni osservazione, da ogni rilievo, da ogni critica, unicamente perché non si è in grado, molti di noi, di dire a se stessi di essere un puro?

No, questo no. Al contrario.

Già, se riflettete alla faccenda della prima pietra nel racconto degli Evangeli, osserverete facilmente che Gesù, col suo espediente, invitò la folla a non dare addosso all'adultera, ma non la invitò affatto ad approvare l'adulterio. È chiaro che Gesù l'adulterio lo condannava e invitava tutti a condannarlo, non solo negli altri ma anche in se stessi. Quanto al '*sciôr Carèra*', posto che non sia irrispettoso paragonarlo per un momento a Gesù, anch'egli in fondo trattiene dagli attacchi personali, ma non trattiene affatto dalle critiche di ordine generale: dalle critiche rivolte a tutti i colpevoli, quindi anche, eventualmente, alla propria persona.

È questione, ancora una volta, di '*latinorum*'. Il distico inciso sul basamento della statua del '*sciôr Carèra*' vieta (o sconsiglia) di '*dicere in alterum*', ma non vieta né sconsiglia affatto di '*dicere in alios*', anzi implicitamente sprona a farlo senza risparmio. E infatti, come tutti sanno, '*alterum*' (accusativo) sta ad indicare un avversario determinato, singolo, individuato, non tutti quelli che in qualche modo si macchiano di un certo peccato, cioè 'gli altri', gli '*alii*'. Ci mancherebbe che non lo si potesse fare. La democrazia andrebbe davvero a farsi benedire.

Del resto, scusate. Mettiamo per un momento che l'onorevole X sia un malvagio, che il commendator Y sia un

mascalzone, che il ministro Z sia un prevaricatore. Ne siete proprio certi? Io, lo confesso, non ne sono mai certo, sin tanto che la magistratura non si è pronunciata, nei modi di legge, al proposito. E la costituzione della repubblica mi dà ragione, perché afferma molto chiaramente che si è colpevoli solo se si è giudicati tali dal proprio 'giudice naturale', e che sino al momento in cui viene emessa la sentenza di condanna l'imputato di un qualunque reato si presume innocente.

Dunque, mai tacere, a nessun patto (se non ti costringono a tacere) di fronte al parere da esprimere nei confronti del 'problema' posto in luce da un fatto del giorno. Ma astenersi dall'accusare Tizio e Caio, attendere che si pronunci in proposito la magistratura. Ed eventualmente sollecitarla, la magistratura, a prendere la cosa in sue mani, ad imbastire una seria istruttoria e ad emettere una meditata ed imparziale sentenza.

Diamo atto al '*sciôr Carèra*' di Milano che la sua è, per noi tutti, una grande lezione di civiltà. E non facciamo, via, la solita e vieta questione del Nord e del Sud.

Sì, la lezione ci proviene dalla nordica Milano, ma pensateci bene. Chi ce la dà è un milanese che, come tanti rispettabilissimi milanesi, si è stabilito da duemila anni a Milano, ma proviene dal nostro inesauribile Sud. Un romano; forse (chi sa?) un campano, un sannita, un bruttio, un lucano.

Il solito 'immigrato', caro Tremolada del Giambellino o di Porta Vittoria. Dica pure un 'terrone'. Uno di quei terroni sentenziosi e bruschi, ma fondamentalmente sani di spirito e di sentimenti, che hanno fatto e che fanno Milano. La città (siamo d'accordo con Lei) più italiana d'Italia.

11 novembre 1969

## Il « consigliori »

Mi rivolgo alle gentili lettrici di questa rubrica, che so essere tutte donne graziose e intemerate, chiedendo loro una risposta sincera. Non vi siete mai dette, almeno una volta, fugacemente, nella vita: 'Ah, se mi fossi dedicata alla carriera della *Belle Otero*?'.
Tanto perché lo sappiate, gentili lettrici, io me lo son detto non una, ma parecchie volte. In senso figurato, si intende. Mi son detto cioè qualcosa come questa: 'Ah, se avessi impiegato le mie conoscenze giuridiche ad imbastire imbrogli redditizi'. Dopo di che, naturalmente, ho scacciato il pensiero.
Ma ecco che il pensiero mi torna, sempre fugace e sempre (che altro potrei dirvi?) virtuosamente scacciato, alla lettura di un libro di successo, quello di Mario Puzo intitolato '*Il padrino*'. Non vi meravigliate se l'ho letto solo in questi giorni: la mia incultura letteraria è infinita. Fatto sta che finalmente l'ho letto e, chiudendolo, ho sospirato, confesso, la frase di cui sopra. Una frase, lo so, che mi potrebbe incriminare.
Però, vedete, di contro a tante carriere poco redditizie che si aprono ad un laureato in legge e ad uno studioso di diritto, quella del 'consigliori' ha qualche lato che attrae.
Si tratta di avere la fortuna di incontrarsi con una 'famiglia' mafiosa di buona costituzione e di salda potenza, si tratta di aver la sorte di essere prescelto dal 'don' a consulente giuridico della medesima, si tratta di aver la capacità di inquadrare le imprese della famiglia entro i limiti della legalità, o almeno dell'insufficienza di prove.
Tutte cose disoneste, e per di più assai difficili, d'accordo. Ma se la va, l'avvenire è assicurato e ricco di soddisfazioni, non dico morali, ma materiali sì. Proprio come accade, nel

romanzo di Puzo, al 'consigliori' di don Corleone e figli, che oltre tutto non era nemmeno un oriundo.
Unica difficoltà (ritegni morali a parte), la geografia. I 'consigliori' allignano in America, perché solo in America allignano le 'famiglie' mafiose. Sia come non detto.
Pure, a rifletterci meglio, un'edizione italiana, debitamente purgata, del 'consigliori' americano non sarebbe del tutto impossibile attuarla. Strano che non ci si sia mai andati all'idea.
Qui da noi gli avvocati fanno tutti gli avvocati, e i giuristi fanno tutti i giuristi. Mettete che un 'don' nostrano, per esempio l'amministratore delegato di una grande società, abbia la balzana idea di organizzare una corruzione, per non parlare di un omicidio. Magari (non posso dirlo con sicurezza) la 'schifezza' la compie; ma nessuno vi è che l'aiuta in veste di 'consigliori', nessuno. E allora che cosa succede? O prima o poi, il 'don' va a finire davanti ai giudici e, dopo adeguata e circostanziata istruttoria, viene deferito in giudizio. Tempo dieci anni, o poco più, e sarà emessa la sentenza definitiva, che chiude la faccenda così come va chiusa.
Ed a conferma della tesi che certe cose che succedono in America non possono succedere, salve rare eccezioni, in Italia, vi invito a riandare con la memoria, se vi riesce, a tanti e tanti processi che si sono svolti da noi, a carico di pretesi malversatori, corruttori e intrallazzatori in genere. Il nostro è un paese di male lingue e di gente che sospetterebbe anche i genitori, si sa: ecco come si spiegano le numerose accuse che, frettolosamente accreditate dagli uffici del pubblico ministero ed eventualmente da quelli dell'istruzione penale, portano purtroppo nelle aule del dibattimento tanti signori in completo grigio con cravatta a pallini.
Ma fortunatamente, il più delle volte, se non in prime

almeno in seconde o terze cure, la bolla di sapone viene fatta scoppiare e l'innocenza dei signori in grigio finalmente trionfa, proprio come nel romanzo antico (che ho letto il mese scorso) dei '*Due sergenti*'.
Vantarsi non sta bene, ma mi sia concesso, una volta tanto, di farlo. Se l'Italia fondamentalmente si mostra esente dalla tabe americana delle 'famiglie' e affini, ciò dipende, come ho cercato di dimostrare, anche e sopra tutto dal fatto che da noi non si trovano efficienti 'consigliori'. Se a qualcuno vien voglia di farla in barba alla legge, gli entusiasmi gli cadono per mancanza di validi barbieri. Non importa che in tali ipotesi l'onestà sia piuttosto figlia della necessità che non della libera determinazione del soggetto. L'essenziale è il risultato: l'onestà.
Quindi, sia lode a noi avvocati e giuristi italiani, che, pur nelle difficoltà economiche in cui qualche volta versiamo, ci sottraiamo, nella quasi totalità, alla redditizia, ma disonesta attività del 'consigliori'. Anche se talora il prurito ci prende, dateci atto che ce lo facciamo passare.
Come le graziose e intemerate lettrici di questa rubrica. La *Belle Otero*? Si, è vero, ebbe gioielli e pellicce, mise il piede sul capo di principi e monarchi, 'furoreggiò' in Europa e fuori per qualche tempo. Ma dove è finita?
Grinzosa e vizza, è morta a novant'anni su un materasso imbottito di inutili biglietti di banca. Che pena.

25 aprile 1972

## La sindrome da covata

In un mio precedente articolo, dal titolo 'Funzione e potere', ho sostenuto la tesi che non sia legittimo, in una nazione civile, farsi una croce del problema della 'siste-

mazione' degli ex-funzionari pubblici, con particolare riguardo agli altissimi funzionari, per modo che sia loro assicurato, alla cessazione dalla carica, un 'rango', e cioè un privilegio, corrispondente alla funzione un tempo ricoperta.

Può darsi che l'articolo abbia fatto dispiacere a qualcuno, ma sta di fatto che nessuno me l'ha detto. Viceversa molti, anzi moltissimi sono stati i lettori che mi hanno scritto o telefonato o parlato in istrada, dicendosi pienamente d'accordo con me. Cosa altamente significativa e consolante, perché sta ad indicare che una certa particolare sensibilità, che taluni chiamerebbero democratica, ma che io mi limito a definire civile, non è ancora estinta nel nostro paese.

E non si pensi che i miei *plauditores* di questa volta fossero tutti persone prive di funzioni pubbliche rilevanti: persone cioè che è spiegabile siano contrarie al riconoscimento di privilegi a favore di ex-funzionari di alto livello. No, l'approvazione mi è venuta anche da taluni degni magistrati e funzionari pubblici di prima grandezza, della cui amicizia mi onoro, i quali hanno corroborato i miei argomenti con ulteriori, ed ancora più appropriate riflessioni e considerazioni.

Tra gli amici di quest'ultimo tipo ve n'è stato uno che mi ha detto una cosa molto interessante e giusta. Mi ha detto, all'incirca: 'La tendenza tutta italiana a non voler lasciare gli onori e le agevolazioni connessi con una certa funzione dipende anche e sopra tutto dalle mogli. Se certi mariti, una volta ottenuta l'automobile di servizio o l'attendente *ad personam*, fanno di tutto per conservare queste comodità anche dopo la fine del servizio, ciò è anche perché le loro mogli non vi sanno più rinunciare, li martirizzano fin che non sono in qualche modo riusciti nell'intento'.

Io penso, francamente, che il mio amico abbia un poco esagerato. Ma trovo esatto, ahimé, che nel nostro paese le mogli delle persone altolocate siano, fatte le debite eccezioni, un tantino troppo invadenti. Giusto, giustissimo che i nostri alti funzionari, uomini politici e via dicendo le portino seco nelle pubbliche cerimonie, perché la moglie è il completamento del marito ed è scontato che di Sofie Loren ve ne siano, per legge di natura, assai poche. Ma talvolta avviene (ditemi se non è vero) che la moglie della personalità ecceda, e che 'raccomandi' questo o quello ai dipendenti del marito, lasci detto al suo segretario particolare di riferirgli che è andata dal parrucchiere, telefoni al suo usciere perché venga a casa a battere i tappeti e (manco a dirlo) usi della sua automobile di servizio per recarsi alla scuola dei bambini, alle compere sul corso, al *bridge* dalle amiche e magari alla spiaggia fuori città o alla casa di campagna.

Lasciamo andare la vieta e annosa questione se delle automobili di servizio spettanti ai mariti possano far uso anche le mogli (e i figli, le nuore, le balie, gli amici e i conoscenti). Io ritengo fermamente di no, ma devo aggiungere che di automobili di servizio a me, che non sono nemmeno cavaliere, non ne è mai spettata nessuna. Comunque, è evidente, ed ormai quasi scientificamente accertato, che nelle mogli delle personalità in vista possa svilupparsi (in relazione a dipendenti, segretari particolari, uscieri e automobili di servizio di cui dispongono) quella che chiamerò, con linguaggio medico, la 'sindrome da covata'.

La sindrome da covata è, in senso proprio, l'emersione in un individuo coniugato di sesso maschile, allorquando la di lui moglie è affetta dalle doglie del parto, dei sintomi stessi che avverte in quel momento la moglie. Si tratta di un fatto, fortunatamente piuttosto raro, che de-

nuncia nel marito una disposizione altamente apprezzabile, e cioè la sua intensa partecipazione psicologica alla sublime vicenda che la moglie attraversa. Penso che alle donne debba far piacere, in un certo senso, che il loro uomo senta con loro, per afflato di simpatia, il loro stesso dolore, anche se sospetto che esse siano portate a qualificarlo, nel loro intimo, un adorabile semplicione. Ad ogni modo, questa è la sindrome da covata in senso stretto o proprio. Cosa sia essa in senso lato (o improprio, o metaforico che dir si voglia) è chiaro: consiste, la nostra sindrome, nell'intensa, troppo intensa partecipazione dell'un coniuge (la moglie o il marito che sia) alla vita professionale dell'altro coniuge, alle sue complicazioni, alle sue particolarità, alle sue soddisfazioni, a tutto.

In fondo, ciò è molto bello. Ma il rovescio della medaglia è dato, per l'appunto, dal fatto che, nel caso della personalità in vista, la moglie di lui, dopo aver troppo direttamente partecipato alla sua vita pubblica, sia ben poco incline ad ammettere (evidentemente per l'alta stima che nutre e continua a nutrire nel suo compagno) che egli possa essere ad un certo punto 'finito', senza più dipendenti cui rivolgersi, senza più segretario particolare, senza uscieri batti-tappeti e persino senza macchina di servizio. Di qui la fervida (e direi quasi insistente o assillante) sollecitazione al marito acché si faccia valere, non si lasci mettere da parte, si adoperi almeno almeno per ottenere un usciere vitalizio, e naturalmente non si dimentichi dell'automobile.

Quanto influisca la 'sindrome da covata' delle mogli italiane su certe animose battaglie che i loro mariti combattono, sin da prima della fine dell'incarico che coprono, per ottenere un incarico successivo (di solito, una 'consulenza speciale'), o quanto meno l'automobile, io non so.

Il fenomeno (questa è la verità) andrebbe studiato. Anzi,

secondo me, bisognerebbe svolgere un'accurata inchiesta per individuarne gli aspetti precisi e l'esatta estensione. Forse sarebbe opportuno creare, con una apposita leggina, l'ENSICO (Ente nazionale per lo studio delle sindromi da covata).
Basterebbero pochi impiegati, un segretario particolare, qualche usciere batti-tappeti e un'automobile di servizio con autista. Quanto al presidente, non vi sarebbe che l'imbarazzo della scelta.

14 maggio 1968

## Un cuore illecito?

Il coraggio di Philip Blaiberg, nel sottoporsi al trapianto del cuore tentato su di lui dal dottor Barnard è stato di molto superiore a quello dello stesso Washkansky. Questi, affrontando per la prima volta l'esperimento, ha dimostrato indubbiamente uno smisurato coraggio fisico e morale. Ma Blaiberg, che l'esperimento ha affrontato dopo la morte di Washkansky (una morte che molti collegano proprio al trapianto), ha dimostrato in più un grande coraggio civile. Lo ha dimostrato per questo: che il suo cuore nuovo, che tutti ci auguriamo possa battere per molti e molti anni, è forse, a sensi di legge, un cuore illecito.
Un primo profilo dell'antigiuridicità dell'iniziativa di Blaiberg (e dei medici che assumerebbero nei confronti dello stesso la veste dei complici) sta probabilmente nel fatto che il dentista di Città del Capo ha compiuto un atto di disposizione del proprio corpo non permesso, anzi vietato, dall'ordinamento giuridico.

Del nostro corpo noi non siamo affatto i padroni. È principio riconosciuto dovunque quello per cui non siamo liberi di disporne quando possa derivarne una diminuzione permanente dell'integrità fisica, o peggio la morte. Il nostro codice civile lo afferma esplicitamente all'articolo 5, e questa norma si inquadra nella regola fondamentale dell'articolo 32 della costituzione, secondo cui la salute dell'individuo non è soltanto un suo diritto, ma è anche un interesse della collettività. Al rischio di una menomazione o della morte noi non possiamo lecitamente esporci, se non vi siano probabilità sufficienti, e ammesse come tali dall'*opinio communis* dei medici, che questo rischio comporti come contropartita la possibile guarigione da un male più grave o la sottrazione di un ammalato al pericolo di morire per altro verso. Per conseguenza, il suicidio e l'automutilazione non sono ammessi, né in Italia né altrove. E se molti paesi, tra cui l'Italia, non puniscono il tentato suicidio, ciò non è perché essi riconoscano al cittadino la facoltà di porre fine ai propri giorni, ma perché essi giustamente ritengono che la punizione di un tentativo di suicidio sia implicita nell'orrore che solitamente si prova quando si sfugga alla morte che si sia cercato di procurarsi. Punibili e punite sono, comunque, l'istigazione al suicidio, la eventuale cooperazione a questo fine, la volontaria diminuzione delle proprie capacità fisiche. Ed illecita è infine anche la sottoposizione di se stesso ad un'operazione chirurgica, di cui non sia evidente l'opportunità e non sia ragionevolmente probabile l'esito felice.

Venendo al caso di Blaiberg, bisogna riconoscere che egli, offrendosi al bisturi di Barnard, ha quanto meno sfiorato, assai da vicino, i limiti del lecito giuridico. Nessuno contesta che l'abilità del chirurgo sudafricano e della sua *équipe* sia pressoché prodigiosa, ma nessuno può ignorare che medici e chirurghi di tutto il mondo, avvertiti del pri-

mo esperimento Washkansky, hanno ammonito che esso, allo stato dello sviluppo medico, è stato quanto meno prematuro, dovendosi considerare ancora troppo numerose le incognite di una reazione, diretta o indiretta, dell'organismo umano alla sostituzione del cuore. Blaiberg quindi, a differenza di Washkansky, non si è offerto ad una possibilità, sia pur lontana, di successo dell'intervento, ma si è forse esposto ad una possibilità concreta che l'insuccesso, sia pure per effetto di cause sopravvenute all'atto chirurgico vero e proprio, si ripeta. E potrà ben darsi che questo 'forse'. cui è condizionato tutto il precedente ragionamento, non figuri nelle argomentazioni di altri giuristi più rigorosi di chi scrive, nonché (voglio aggiungerlo) meno simpatizzanti e ammirati dell'audacia del dottor Barnard e della forza d'animo di Philip Blaiberg.

Ma, a prescindere dalla questione opinabile del suo diritto di sottoporsi all'atto operativo, Blaiberg corre il rischio, nel suo paese, di essere accusato di un altro illecito, fortunatamente non configurabile altrove. Il cuore trapiantato in lui, come si sa, è quello di un mulatto, Clive Haupt, e in Sud-Africa vige la legge (assurda quanto si vuole, ma legge) della 'segregazione' della gente di colore. Se perfino per le trasfusioni di sangue esistono in quel paese due diverse 'banche del sangue', una per i bianchi ed una per i negri, figuriamoci che cosa deve dirsi per questo cuore di mulatto che il dottor Barnard ha trapiantato nel petto di un bianco. È stato violato un principio fondamentale dell''ordine pubblico' e sorgerà inevitabilmente il problema giuridico dell'illiceità di tutta l'operazione.

Ne parleranno, vedrete, le riviste giuridiche. Si formeranno sicuramente le opposte correnti di pensiero. Vi sarà chi sosterrà la tesi del carattere inderogabile dell'ordine pubblico interno del Sud-Africa. E vi sarà, altrettanto sicuramente, chi trarrà spunto dal caso di Città del Capo per

dare la stura a teorie 'eleganti' (o sedicenti tali) nel senso contrario.
Perché i motivi contrari alla tesi dell'illiceità, fortunatamente, non mancano, anche se si tratta di motivi che nessun uomo civile è disposto ad ascoltare con piacere. Basti pensare che nessuna legge vieta, per quel che risulta, in Sud-Africa il trapianto su essere umano, bianco o negro che sia, di organi tratti da un essere subumano. Sicché (fa vergogna anche dirlo) tutto si può risolvere, sul piano dell'astratto ragionamento giuridico, con un'argomentazione analogica. Se il trapianto del cuore di un cane in un uomo è lecito, almeno ad egual titolo deve essere lecito il trapianto del cuore di un *colored* nel candido torace di un uomo della razza superiore.
Povero Clive Haupt, che giace sepolto in un cimitero 'segregato' di Città del Capo, privo del suo cuore nero, che è servito alla salvezza di un bianco. Il capo di Buona Speranza, che forse si vede da quel cimitero non molto lontano, è rimasto ancora, purtroppo, ad onta di ogni straordinario progresso della civiltà umana, il capo invalicabile delle tempeste.

5 gennaio 1968

## Il trapianto del cuore

In un'intervista concessa qualche tempo fa alla televisione italiana il professor Barnard ha affermato, con molta decisione, di aver prelevato il cuore ad individui di cui era stata clinicamente accertata la completa estinzione del-

le funzioni cerebrali. Che altre funzioni vitali, ed in ispecie quelle cardiache, per breve tempo continuino, non ha rilevanza. Un individuo decerebrato, egli ha detto, è praticamente morto, anche se altre parti del corpo possono essere considerate clinicamente ancora in vita. Le possibilità che egli si rianimi, allo stato attuale delle conoscenze mediche, devono essere considerate nulle. Vi è la possibilità del miracolo, naturalmente. Ma il miracolo è al di fuori della scienza umana, ed esso non consisterebbe comunque in una ripresa della vita, ma nella 'resurrezione' del morto.

Dichiarazioni gravi, ma inequivocabili, alle quali è doveroso piegarsi, visto che provengono da una personalità dall'intelligenza e dalla esperienza di Barnard. Ma il problema sollevato, sotto questi riguardi, dai trapianti del cuore umano non sono per ciò completamente, soddisfacentemente risolti.

In primo luogo, vi è da chiedersi se tutti i medici siano in condizioni pari a quelle del professor Barnard nel cogliere con sicurezza e con responsabilità il momento ultimo della vita di un paziente, al quale si debba prelevare un attimo dopo il cuore. In secondo luogo, si pone un quesito che vale per tutti, Barnard compreso. La morte di un individuo avviene, ai fini delle conseguenze giuridiche da essa implicate, nel momento in cui la continuazione della vita diviene impossibile, o invece nel momento in cui ogni manifestazione vitale è cessata?

Il primo problema, pur essendo quello praticamente più importante, è forse quello che si risolve più facilmente. Le legislazioni di tutti i paesi civili, proprio perché partono dal ragionevole presupposto che non tutti i medici sono al livello di un clinico di altissima esperienza, impongono rilevanti cautele ai fini dell'accertamento della morte, del rilascio del certificato relativo e dell'utilizza-

zione del corpo del defunto a scopi di autopsia o di trapianto di organi. Sono cautele che indubbiamente riducono di molto la possibilità di tempestivo sfruttamento degli organi vitali di un cadavere per il trapianto degli stessi in un individuo ammalato che attende. Tuttavia sono cautele indispensabili ad evitare l'eventualità della uccisione prematura di un moribondo ad opera di un sanitario inesperto o superficiale. I trapianti del cuore e degli altri organi hanno la loro importanza, ma più importante è che sia evitato il pericolo che un individuo sia ritenuto morto, e trattato come cadavere, anche un istante prima della sua morte reale.

Ma eccoci al secondo punto. Quale è il momento della morte di un essere umano? Bisogna considerarlo morto nel momento in cui non è più ammissibile alcuna ragionevole speranza di farlo sopravvivere, o bisogna attendere, a questo fine, che sia giunto ad esaurimento tutto il processo di arresto degli organi che presiedono al funzionamento della macchina umana? D'accordo che un individuo decerebrato vale come morto, ma il suo cuore palpita ancora. È lecito estrarre dalla cassa toracica quel cuore ancora palpitante, sia pure al nobile fine di salvare un'altra vita umana? O si interviene anticipatamente su un corpo ancora parzialmente vivo, uccidendolo?

Queste domande non hanno solo il loro grandissimo peso sul piano morale. Lo hanno sul piano giuridico, e non sarebbe serio sottovalutarle.

A parte la questione se il medico, intervenendo sul corpo ancora parzialmente vivo, commetta o meno omicidio, si consideri quanto segue. Alla morte di un individuo, anzi, al momento della sua morte, sono connessi, in tutti gli ordinamenti giuridici del mondo, effetti rilevantissimi: cessano i suoi poteri familiari, si estinguono i suoi diritti personali e patrimoniali, si apre la successione nel suo

patrimonio, scattano le clausole del suo contratto di assicurazione sulla vita e così via dicendo.
Ora fermiamoci sul solo problema della successione, e consideriamo esclusivamente questo caso: un padre e un figlio restano vittime di uno stesso incidente stradale e vengono portati agonizzanti in ospedale; il chirurgo, intravvedendo nel figlio un soggetto utilizzabile ai fini del trapianto del cuore, ne attende la morte cerebrale e immediatamente lo squarta per prelevargli l'organo desiderato; il padre muore, dal punto di vista delle funzioni cerebrali, solo un minuto dopo, ma rimane in vita, quanto a cuore e ad altri organi essenziali, ancora per qualche minuto.
Il professor Barnard, di fronte ad un caso del genere (caso tutt'altro che irrealizzabile in pratica), non avrebbe dubbi: è morto prima il figlio, perché le sue funzioni cerebrali sono cessate un minuto prima di quelle del padre. Ma il giurista i suoi dubbi, assai gravi, li ha. Che sarebbe successo, se non si fosse intervenuti sul figlio? Non è probabile che il figlio, più giovane e vigoroso del padre, sarebbe morto, quanto a definitivo blocco di tutte le funzioni vitali, qualche tempo dopo il padre? Ed è giusto escludere il figlio dalla successione ereditaria al padre, per il fatto che egli, dal punto di vista cerebrale, è premorto a quest'ultimo?
Morire, si muore tutti. Ma morire un po' prima o un po' dopo un altro ha la sua importanza sul piano successorio, così come la ha su molti altri piani. Il chirurgo, nobilmente proteso a salvare la vita di un altro, a queste cose non ci pensa, ma il giurista deve pensarvi. E se non ci pensa il giurista, vedrete che ci penseranno le parti interessate, scatenando, un brutto giorno, liti giudiziarie senza fine.
Vedrete anzi che il campo delle discussioni, e magari dei

cavilli giuridici, si allargherà sempre più. Dalla materia delle successioni a causa di morte si passerà, ad esempio, a quella delle assicurazioni sulla vita 'a due teste'. Se Tizio e Caio si sono assicurati per il caso di morte, con la clausola che la somma assicurata sarà totalmente versata a chi fra i due morrà dopo l'altro (oppure con la clausola che di essa beneficieranno gli eredi di chi morrà prima), nessuno vorrà negare che assume la massima importanza, sopra tutto nell'ipotesi di un incidente che coinvolga ambedue gli assicurati, stabilire il momento esatto della morte di ciascuno.
Ecco quindi profilarsi, al di là e al di fuori della grande sicurezza che manifesta su questi argomenti il professor Barnard, le fondate ragioni di un dubbio, almeno per i giuristi, di estrema gravità. Il momento della morte del soggetto giuridico (se quello della fine delle funzioni cerebrali o quello della completa estinzione di ogni altra funzione vitale) dovrebbe essere legislativamente individuato. Il medico ha il dovere di fare tutto il possibile per salvare con un trapianto la vita di un individuo condannato alla morte. Ma prima ancora egli ha il dovere di non intervenire per il prelevamento del cuore sul corpo di un individuo che possa considerarsi ancora vivo.

10 settembre 1968

## Il barattolo

Certo non ricordate il mio articolo, e non ve ne voglio per questo. Si intitolava 'Occhio per occhio'. Ma l'episodio cui l'articolo si riferiva non potete averlo dimenticato,

anche se si è verificato qualche anno fa. Fu l'episodio della monetina, anche detto di Michelangelo Longo. Insomma quella dannata contingenza, a San Siro, in cui un giocatore della squadra del Cagliari, per l'appunto il magico Longo, si prese nell'occhio un pezzo da cento lire rimanendone temporaneamente accecato, e il giudice federale decretò la sconfitta a tavolino dell'Internazionale di Moratti e di Herrera.

Chi lanciò la monetina contro Michelangelo Longo? Questo il giudice federale non se lo chiese. Forse era un *supporter* dell'Inter, ma poteva essere un sostenitore del Cagliari che la monetina intendesse indirizzarla all'arbitro o a Corso, né era escluso che si trattasse di un 'indifferente', proteso solo al teppismo puro, alla canagliata fine a se stessa, all'esaltazione della sua innata stupidità. Certo è che, per il combinato disposto degli articoli 3 e 7 del regolamento federale, la mannaia della giustizia calcistica si abbatté inesorabilmente sulla squadra ospitante, a titolo di 'responsabilità obiettiva' per quel che era malauguratamente accaduto.

Contro la stolidità di questa pseudo-giustizia io levai, nel mio articolo di commento, le più fiere proteste. Le levai come sportivo, nel vedere perdere a tavolino e non sul campo una partita alla squadra indubbiamente migliore, ma ancor più le levai come giurista. Perché (dicevo e dico) attribuire la responsabilità di un fatto dannoso a chi non ne ha colpa significa tornare indietro di secoli nella civiltà del diritto, ed aprire spiragli pericolosi a future e possibili, anzi possibilissime sopraffazioni, anche fuori del campo sportivo, verso soggetti innocenti, da parte di efficienti centri di potere.

Ricordo che questa presa di posizione mi fruttò non poche lettere, nelle quali mi si accusava di essere un tifoso dell'Inter. Ricordo anche che ne rimasi imbarazzato, per-

ché sta in fatto che tifoso dell'Inter lo ero ed ancor oggi, del resto, lo sono. Giù il cappello di fronte alle serpentine di Mazzola. Imparino da Mariolino Corso, certe mezze ali vezzeggiate come prime donne, qual è il sistema virile e pacato di organizzare il gioco a centro campo. E chi non s'inchina con me davanti a Burgnich e Facchetti, peste lo colga, perdiana. L'Internazionle F. C., dico, profferisco e sentenzio, è l'Olivares delle squadre calcistiche: '*censui, et in eam ivi sententiam*', per usare i termini del mio valente collega, il dottor Azzeccagarbugli.

Tanto premesso, mi perdonino Corso e Mazzola, Facchetti e Burgnich, Boninsegna e Jair, e cerchi Vieri di non tirarmi un pugno in faccia, se dico che la sentenza di Ginevra sul caso di Mönchengladbach, sul sette a uno inflitto all'Inter dal Borussia, è una sentenza ingiusta, che non fa onore né al diritto né allo sport.

Altro che 'svolta storica' come hanno detto taluni giornali. Altro che trionfo della sportività, come hanno sostenuto molti frettolosi commentatori. Il barattolo di Mönchengladbach ha determinato ben più che uno svenimento, o quasi, al coriaceo Boninsegna. Anche se l'annullamento della partita riapre il varco alle speranze (secondo me, comunque, non eccessive) dello squadrone milanese in sede di eliminatorie per la coppa dei campioni, io mi domando (e mi auguro vivamente di sbagliarmi) se esso non chiuda inesorabilmente le porte alla legittima aspirazione di ogni vero sportivo e giurista, che è quella di vedere il calcio giocato esclusivamente sul campo, robustamente da uomini robusti, senza le insidie ai margini di raffinate ribalderie.

Mi spiego. Non starò a fare il ragionamento formalistico di quei giornalisti e giuristi germanici, i quali hanno osservato che il regolamento della coppa dei campioni non prevede né la perdita né l'annullamento di una partita

'a tavolino'. La lacuna del regolamento può essere ben colmata dalla 'giurisprudenza' di una commissione disciplinare, quando questa faccia equamente capo a ragionevoli considerazioni generali o speciali. Quello che non mi va, che assolutamente non mi convince è il principio adottato in questo caso per giustificare l'annullamento dell'incontro di Mönchengladbach: il famoso principio della responsabilità obiettiva o (che è perfettamente lo stesso) della responsabilità senza colpa.

Che colpa ne ha una squadra di calcio se un tizio del pubblico, sia o non sia un suo tifoso, menoma le forze di un giocatore della squadra avversaria con il lancio di un proiettile? Nessuna colpa, a mio avviso: non fosse altro perché la polizia delle tribune, cioè il mantenimento dell'ordine pubblico tra gli spettatori, non compete alla società calcistica, ma è funzione esclusiva degli organi pubblici preposti a questa bisogna. Posso anche capire (mai giustificare) l'addebito di una responsabilità alla squadra ospitante nell'ipotesi che un *damnum fatale* si verifichi sul campo, sia pure senza sua colpa, durante la partita (si pensi al crollo della porta sotto una 'cannonata' del centravanti avversario): posso anche capire, con un certo sforzo, che in queste ipotesi il punto o la vittoria siano assegnati alla squadra ospitata. Ma, vivaddio, il settore delle tribune è assolutamente al di fuori delle possibilità di controllo delle società ospitanti. Tutti hanno diritto ad accedervi, pagando il biglietto: chi ne fosse escluso perché antipatico o malvestito ben potrebbe invocare, a sua tutela, in Italia e in Germania, sacrosanti articoli della costituzione. Dunque, quando gli addetti all'ingresso hanno accertato che gli spettatori non portino vistosamente indosso armi proprie od improprie, ogni ragionevole responsabilità della società calcistica è impensabile.

Di più. I giornali tedeschi (ma già mi ero permesso di rilevarlo io, nell'articolo di anni fa) hanno esattamente osservato che, a consacrare questo principio della perdita della partita conseguente al lancio di proiettili da parte di uno spettatore, si spalancano le porte ai più sensazionali episodi di frode. Ogni squadra farà anzi bene a portarsi appresso, quando va a disputare una partita fuori casa, un nucleo di lanciatori di proiettili per l'ipotesi che le cose le si mettano male sul campo. L'allenatore, oltre a stabilire le marcature, designerà anche il giocatore-cavia sul quale un affezionato *supporter* lancerà dalle tribune una moneta o una scarpa in caso di bisogno. E il giocatore-cavia, convenientemente addestrato (se pure è necessario) in una scuola di recitazione, penserà lui a franare per terra, a rivoltarsi gemente su se stesso, a farsi raccogliere pietosamente in barella ed a mostrarsi per qualche ora in preda ad indefettibile confusione mentale.

Sarà veramente una farsa dover separare ogni volta il grano dal loglio, per stabilire, anche in questa evenienza (oltre che in quella ben nota dello scivolone in area di rigore), se vi sia stata o non vi sia stata simulazione.

Sistemi del genere fanno a pugni con le più elementari esigenze del diritto. Si dimentica, da chi li suffraga, che in campo c'è un arbitro e che sugli spalti c'è un commissario di gara che lo sorveglia. Si omette di considerare che tra i poteri dell'arbitro vi è appunto quello di sospendere la partita (o di considerarla sospesa, pur se prosegue a beneficio della pace del pubblico), ove essa si svolga in modo falso, senza giusto equilibrio delle forze in campo. Né si tiene presente, infine, che tra gli incerti di una partita di calcio, ben diversamente da quel che succede nelle partite di dama, vi è la possibilità di un giocatore menomato che abbandoni il campo.

Se poi si esamina la cosa dal punto di vista sportivo, davvero non capisco come si faccia da alcuni a ritenere che l'Inter, avendo malauguratamente perduto il suo possente centravanti, debba essere compatita per aver subìto sette gol contro uno. L'Inter ha un passato glorioso proprio perché ha superato incidenti ben più gravi di quello di Mönchengladbach. Chi parla del crollo del suo stato nervoso in quest'ultima partita dice purtroppo la verità, ma chi avanza come esigenza di carattere sportivo l'annullamento di una partita per il crollo dei nervi dei giocatori offende tanto lo sport quanto il passato dell'Inter. Tutti i commentatori che hanno assistito all'incontro col Borussia sono stati concordi nel ritenere che con quella squadra di diavoli scatenati non c'era, almeno quel giorno, assolutamente nulla da fare. Come si concilii questa constatazione unanime con la richiesta di annullare la partita di Mönchengladbach resta, almeno ai miei occhi mortali di sportivo e di ammiratore dell'Inter, assolutamente un mistero.

Non so come andranno le cose, domani e il primo di dicembre, sui campi di San Siro e di Berna. Per come si è messa la faccenda, il giudizio comunque spetterà piuttosto a psicologi e a psichiatri che non a critici della sana pedata calcistica. Si tratterà di vedere in quale misura il giudizio di Ginevra avrà influito sullo stato psicomotorio dei vari giocatori delle due parti.

Se io fossi nei panni degli allenatori delle due squadre, ne affiderei la preparazione, per una volta tanto, ai medici. Sarà tutta questione di bromuro o di simpatol.

Per quanto mi riguarda, comunque, sarà la prima volta, da ormai molti anni, che prima di assistere ad una partita dell'Inter non ingollerò il mio solito tranquillante.

2 novembre 1971

## Direttore in vacanza

Agosto è il mese tradizionale delle ferie. Penso che anche il direttore di questo giornale vorrà prendersi le sue brave vacanze. Ma il suo fedele e leale collaboratore giuridico sente il dovere di dirgli, da queste colonne: 'Direttore, stia a sentire, non vada'.

No, non perché sia in corso una crisi di governo e bisogni aspettare che termini per poterne adeguatamente commentare i risultati. Sotto questo profilo, temo, i direttori dei giornali italiani hanno tutto il tempo per recarsi a prendere il sole per qualche settimana a Honolulu. Lo dico per un altro motivo: perché se, in assenza del direttore, il giornale incorre (come può sempre capitare) in una querela di diffamazione a mezzo stampa, il responsabile sapete chi è? Non mi rispondete che è il redattore-capo o chiunque altro sia stato incaricato di sostituire il direttore assente: non è esatto. Il responsabile è solo lui, il direttore lontano.

Proprio così. Tutti i lavoratori hanno diritto alle ferie, ma i direttori di giornale vi hanno diritto solo sulla carta. Se realmente se ne vanno su un pizzo di montagna a cercare di disintossicarsi dalle 'scelte prioritarie' e dagli 'incontri di vertice' di cui vivono per tutto il resto dell'anno, gliene può incogliere male, molto male, malissimo. Il sistema delle nostre leggi è fatto in modo che essi debbono stare sempre sulla plancia, senza nemmeno un giorno di interruzione. Peggio dei capitani di lungo corso, che almeno sono impegnati, e comunque con piena possibilità di farsi sostituire, solo per la durata del viaggio.

Lo ha affermato, in una sentenza abbastanza recente, la corte di cassazione, sezione sesta penale, 11 giugno 1968.

Mentre il direttore era in ferie, un certo giornale di una certa città italiana aveva emesso, a carico di una certa persona, un certo giudizio piuttosto severo. La persona in questione si era querelata per diffamazione contro il direttore del giornale e contro l'autore dell'articolo e il tribunale competente aveva ritenuto che quel tale giudizio rivestisse effettivamente i caratteri di un apprezzamento diffamatorio. Passi per il diffamatorio, passi per la responsabilità dell'autore dell'articolo; ma il direttore aveva dimostrato ineccepibilmente che egli, trovandosi in regolari vacanze in un luogo lontanissimo, non era stato certamente in grado di seguire la vita del giornale e in particolare di leggere l'articolo.

L'argomento non ha avuto però nessuna presa sui giudici di merito e sulla cassazione, la quale ha tranquillamente confermato la responsabilità penale anche del direttore.

Vediamo un po' di renderci conto e ragione. L'articolo 3 della legge sulla stampa (legge 8 febbraio 1948 numero 47) esige (giustamente) che ogni giornale abbia un direttore responsabile, con firma registrata in tribunale. In relazione ad esso l'articolo 57 del codice penale statuisce che il direttore responsabile, ove ometta 'di esercitare sul contenuto del periodico da lui diretto il controllo necessario ad impedire che col mezzo della pubblicazione siano commessi reati, è punito a titolo di colpa, se un reato è commesso, con la pena stabilita per tale reato, diminuita in misura non eccedente un terzo'.

Come interpreterebbe un uomo della strada, che si presume sia un uomo di buon senso, questa prosa del legislatore? Io penso che la interpreterebbe così: il direttore ha il dovere di vigilare ad occhi bene aperti affinché il suo giornale non commetta reati, dunque, dovendosi allontanare per ferie o per altro, egli ha il dovere di lasciare la redazione in mano a persone di collaudata fiducia; solo

se viene meno a questo preciso dovere di diligenza, se in particolare egli lascia la redazione in balia del primo venuto, egli è in colpa e deve pagare, eventualmente anche con la reclusione, per questa sua davvero inammissibile negligenza.

Così interpreterebbe la legge l'uomo comune, al quale io modestamente mi associo. Ma la cassazione ragiona diversamente. Nella citata sentenza si legge che il direttore è esente da responsabilità per i reati commessi dal suo giornale solo quando possa dimostrare di essersi trovato, al momento della commissione dell'atto, in stato di 'incapacità di intendere e di volere' (si pensi ad un direttore drogato a tradimento dagli emissari di un giornale concorrente, gravemente ferito dalla caduta di una tegola, temporaneamente istupidito dall'ascolto delle canzoni di un *festival*), oppure quando versi in condizioni di impedimento dipendenti da forza maggiore (si pensi ad un direttore tenuto lontano dal giornale e da ogni comunicazione con esso per effetto di un cataclisma).

Ma le ferie non sono pur esse un caso di forza maggiore? Niente affatto, replica la cassazione, perché, 'secondo la comune accezione, la forza maggiore si concreta in un evento derivante dalla natura o dal fatto dell'uomo che non può essere preveduto o, anche se preveduto, che non può essere impedito: l'evento che trova la sua causa nella forza maggiore è completamente al di fuori della volontà del soggetto'. Le ferie, non essendo imprevedibili né essendo comunque inevitabili, non avrebbero insomma nulla a che fare con la forza maggiore.

Sinceramente, questo modo di ragionare non mi convince. Non perché sia poco logico, ma perché lo è troppo. La cassazione, se mi è permesso di osservarlo, non ha tenuto presente che le ferie, pur se non hanno nulla a che vedere col cataclisma, con l'incidente automobi-

listico o col maremoto, rappresentano tuttavia un ' bisogno ' del lavoratore: un bisogno il cui godimento è garantito dalle leggi. Anche i bisogni sono, in certo senso, espressione di forza maggiore. Quindi, visto che la nostra legislazione non prevede affatto (checché dica la cassazione in altra parte della sentenza qui commentata) che il direttore responsabile possa farsi sostituire temporaneamente da un altro nella funzione di responsabilità, sembra chiaro che la sua responsabilità *in vigilando* abbia valori altissimi quando egli si trova o deve trovarsi in redazione, abbia valori meno alti quando egli non si trova per giustificati motivi al giornale.

In altri termini, se il direttore si trova in servizio può ammettersi che egli risponda penalmente di tutti gli articoli pubblicati dal giornale (peggio per lui se non li ha letti o li ha letti superficialmente). Ma se il direttore è in ferie, la sua responsabilità si profila solo quando si riesca a dimostrare che egli non si è curato a sufficienza di farsi ben surrogare nella funzione direzionale.

Quanto alla legge sulla stampa, certo non sarebbe male se essa, a scanso di equivoci, fosse riformata nel senso di prevedere un ' sostituto responsabile ' nel caso di impedimento del direttore. Ma sin che il sostituto responsabile non vi sarà, è assurdo pretendere che sia responsabile il direttore anche per ciò che si compie, lui assente, nel periodo delle sue ferie.

Quanto valgono, a prezzo di mercato, queste mie considerazioni? Siamo sinceri: molto poco. Purtroppo, l'importante è che la cassazione la pensa diversamente. ' E Bruto è uomo d'onore ', diceva (se ben ricordo) Marco Antonio nel *Giulio Cesare* di Shakespeare.

Ragion per cui, sin che il Bruto-Cassazione non cambierà di giurisprudenza, il sottoscritto Marco Antonio si permette di ripetere al direttore di questo giornale (e a tutti i suoi

colleghi) l'avvertimento: 'Direttore, non vada'. Oppure vada, ma faccia come quei mariti delle vecchie *pochades* francesi che fingevano di partire per lunghissimi viaggi e a mezzanotte tornavano a casa in punta di piedi per scoprire i tradimenti delle loro signore.
A differenza di quei mariti il direttore troverà certamente che tutto fila nell'ordine più perfetto. Ma è l'unico mezzo per togliersi la spina dal cuore.

29 luglio 1969

## I « munuscula »

Il tema della corruzione dei pubblici funzionari è vastissimo. Ma tra gli argomenti che più interessano vi è quello dei piccoli donativi, in danaro o in altri beni, resi a pubblici funzionari per istituire una maggiore cordialità di rapporti o anche per ringraziarli, *a posteriori,* di piccoli o grandi favori ricevuti. Stecche di sigarette, oggetti di scrittoio, cassette di liquori e simili si offrono e si accettano ormai con assoluta naturalezza.
La dottrina parla in proposito di '*munuscula*', di piccoli doni, di regalucci. La domanda è: sono ammessi? O sino a che punto sono ammessi?
Cominciamo col precisare che cosa si intende, a sensi di codice penale (art. 318-322), per corruzione di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio. Si intende un accordo che si stringe tra il privato ed il pubblico funzionario per una retribuzione, non prevista dalle leggi, dell'attività svolta dal secondo a vantaggio del primo.

L'ipotesi più grave è quella della così detta 'corruzione propria', relativa alla commissione di un atto contrario ai doveri di ufficio (o alla omissione o al ritardo di un atto di ufficio). Ma la corruzione può essere, limitatamente agli atti dei pubblici ufficiali (e cioè con esclusione degli incaricati di pubblico servizio), anche 'impropria', quando sia appunto relativa al compimento di un atto di ufficio, vale a dire quando sia relativa alla diligenza ed alla tempestività del funzionario nel compiere le operazioni al cui compimento è tenuto per legge.
Né occorre, si badi, che il patto sia antecedente all'azione e sia diretto ad assicurare un profitto personalmente al funzionario. La corruzione può essere anche 'susseguente', quando il funzionario accetti danaro o altra utilità per un atto già compiuto; e il danaro o l'utilità possono essere accettati dal funzionario corrotto anche per una terza persona, anziché per se stesso.
La rete è fitta. Ma non tanto da evitare del tutto la possibilità di sgusciarne fuori. Il codice parla, è vero, di accettazione di 'danaro o altra utilità' per configurare il delitto di corruzione, ma dice anche che il danaro o l'altra utilità deve essere dato o promesso al pubblico funzionario a titolo di 'retribuzione', naturalmente non dovuta. Ed è appunto su questo dato che dottrina e giurisprudenza si sono, diciamo così, concentrate per salvare i pubblici funzionari da troppo facili incriminazioni o, se si preferisce, per permettere loro di trarre un certo margine di utilità extra-stipendio dalle funzioni che svolgono. Un pacchetto di sigarette, una bottiglia di *whisky* ed altri *munuscula* del genere possono qualificarsi retribuzioni? Procedendo troppo rigorosamente su questa strada, non si va a finire con l'imputare di corruzione l'impiegato che accetti un caffè o addirittura l'usciere che intaschi una mancia?

Effettivamente, quando il discorso sia portato al caso-limite della tazza di caffè o delle mille lire di mancia, parlare di corruzione (soprattutto di corruzione impropria e susseguente) è eccessivo. E la giurisprudenza ha creduto di trovarne le ragioni in due argomenti: primo, che le donazioni diverse da somme di danaro, quando siano di modico valore, non hanno il carattere di retribuzione, di corrispettivo dell'attività svolta dal pubblico funzionario; secondo, che tanto meno rivestono questo carattere i donativi d'uso (sempre non in danaro) che si fanno nelle ricorrenze festive e via dicendo.

Buoni, questi argomenti? Non direi. Se fosse vero che il danaro, anche in poca quantità, corrompe in ogni caso, diventano corruzione anche le mance. Comunque, posto che i donativi diversi dal danaro non corrompano, sempre che siano di modico valore, ecco sorgere il problema della 'modicità'.

A che limite si ferma il 'modico valore' dei donativi? E la modicità del valore va rapportata ad una cifra fissa (mettiamo: diecimila lire), o va piuttosto correlata con l'importanza del funzionario? D'accordo che sei bottiglie di *champagne* sono qualcosa di notevole per un piccolo impiegato d'ordine, ma è logico valutarle alla stessa stregua nei confronti di un direttore generale?

Per evitare queste obiezioni, la dottrina penalistica tende oggi ad impostare il problema dei *munuscula* secondo criteri diversi. E il criterio più accreditato è attualmente quello dell''adeguatezza sociale'. Il delitto di corruzione comincia là dove termina, nella coscienza sociale dominante, la valutazione del *munusculum*, sia esso in danaro o in altre utilità, come prassi lecita e onesta. In altri termini: per ogni reato vi è sempre un margine di liceità, costituito dalle valutazioni correnti nell'ambiente sociale.

È esatto questo criterio? Francamente non mi pare. Non contesto che per molti reati l'*opinio communis* degli uomini della strada fissa sempre un limite di 'trascurabilità', entro il quale si ritiene ingiusta la comminazione di una condanna. Ma l'*opinio communis* degli uomini della strada è soggetta a molte interpretazioni di comodo e può evolversi in maniere pericolose. Oggi la coscienza sociale reputa scusabile, mettiamo, il dono di una penna stilografica; ma chi può escludere la possibilità, che tra dieci anni la scusabilità sia estesa sino all'automobile di piccola cilindrata?

La legge penale è fatta proprio per impedire ai consociati di rilassarsi nelle loro coscienze e di varcare certi limiti invalicabili. Farne dipendere l'ambito di applicazione proprio dalla coscienza sociale significa, né più né meno, che esporla al pericolo di diventare una burla.

Conclusione: il problema dei *munuscula* rimane. E tutti forse sentono che i *munuscula* sono sempre illeciti, anche se nessuno ha poi il coraggio di affermare che un pubblico ufficiale non dovrebbe accettare a nessun patto donativi, per quanto piccoli essi siano.

23 settembre 1968

## I « gorilla »

Il fenomeno in Italia, fortunatamente, non è molto diffuso. Ma in altri paesi del mondo non è un mistero che l'istituto dei 'gorilla' è un istituto fiorente. Gorilla umani, si intende, la cui funzione è di proteggere questa o

quella personalità in vista da eventuali attentati, oppure soltanto da resse pericolose di pubblico o da assalti spiacevoli di paparazzi. Esempio recentissimo e ben noto è quello degli scherani di cui si circondava in Germania, durante le elezioni politiche, il signor von Thadden (un uomo, bisogna dire, il cui motto è che la sicurezza non è mai troppa).

Bene. Il problema che si pone è se l'organizzazione di un nucleo di gorilla sia penalmente lecita, oppur no. Problema facile sino ad un certo punto.

Certo, se un gruppo di sicari viene organizzato a fini delittuosi, o anche solo al fine di commettere contravvenzioni, non vi è dubbio che l'illecito penale si verifichi. Se non è permesso al singolo perpetrare, o anche solo preordinare il compimento di un reato, a maggior ragione non deve essere ammesso che ci si organizzi a questo scopo in più persone. Il reato in tal caso si verifica non solo se, per la finalità criminosa da realizzare, si mette insieme un corpo di gorilla, ma anche se si riunisce e si organizza un corpo di ometti alti un metro e venti.

Ma i gorilla, quelli forzuti, non vengono sempre raccolti allo scopo di compiere reati. Vengono spesso reclutati al fine di 'difendere' il loro padrone da possibili reati o illeciti altrui. In questa ipotesi la questione della loro ammissibilità dal punto di vista penale si complica.

L'articolo 653 del codice penale (a tacere di certe disposizioni della legge di pubblica sicurezza) dice che 'chiunque senza autorizzazione forma un corpo armato non diretto a commettere reato è punito con l'arresto fino ad un anno'. È su di esso che dovremo fermarci per dare una risposta alle nostre domande.

Punto primo. Purché intervengano le debite autorizzazioni dell'autorità amministrativa, è lecito in Italia anche il costituire un 'corpo armato' di carattere privato. Ma de-

ve trattarsi di corpo non diretto alla commissione di reati, cioè di delitti o di contravvenzioni. Il che significa che l'autorità amministrativa ha il diritto (e il dovere) di reclamare la prova tangibile che gli appartenenti al corpo sono tenuti, dal contratto che li lega al loro assuntore, a prestazioni che non costituiscano in nessun modo reato. È il caso, ad esempio, di un corpo di guardie private, a servizio notturno o diurno che sia.

Ma che si può fare, sin dove si può giungere, quando non si voglia o non si possa ottenere una specifica autorizzazione alla costituzione del corpo dei gorilla? Fermo restando che esso non deve essere diretto alla commissione di illeciti penali, bisogna rassegnarsi a metterlo su senza dotazione di armi. Si tenga presente, a questo proposito, che per 'armi' l'articolo 585 del codice penale intende quelle da sparo e tutte le altre la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona, nonché tutti gli strumenti atti ad offendere di cui la legge di pubblica sicurezza vieti il 'porto' in modo assoluto ovvero senza giustificato motivo.

Tuttavia, è sufficiente la protezione assicurata da un corpo di gorilla privi assolutamente di armi? Probabilmente molti pensano di no. Sia pure a fini strettamente difensivi, i gorilla non possono non disporre di qualche arma da fuoco, di qualche pugnale, di qualche tirapugni. E allora?

Allora la soluzione può essere questa: rinunciare all'organizzazione di un 'corpo' di gorilla e accontentarsi, per i fini protettivi più volte menzionati, di qualche gorilla singolarmente preso, purché armato. Gorilla sfusi, anziché gorilla a pacchetti. Infatti, se il 'corpo', cioè l'organizzazione più o meno militaresca, non c'è, il divieto di armare i gorilla cade (sempre, beninteso, che ciascuno di essi ottenga il suo bravo porto d'arma).

Per finire, un quesito elegante. Posto che Tizio, rinunciando all'idea dei gorilla spiccioli ma armati, voglia di-

sporre di un plotone, o di una compagnia di gorilla disarmati, che conclusioni bisogna prendere nell'ipotesi che egli addestri i suoi gorilla all'uso di armi 'non convenzionali'?

Mi spiego. Le armi indicate dal codice penale e dalla legge di pubblica sicurezza non integrano tutto il possibile elenco dei mezzi di offesa alla persona. Le scarpe sicuramente non vi rientrano; eppure un paio di scarponi chiodati possono, al momento opportuno, fare più male di una baionetta o, se sfilate dal piede e lanciate a dovere, possono arrecare più danni di una fionda. E che dire di una squadra di gorilla armata di ombrelli inglesi dal manico grosso? Del resto, basta ad 'elevare a potenza' un pugno il solo stringere in esso una manciata di monete. In queste eventualità davvero si riduce ad un nulla la differenza tra uomini armati e uomini disarmati. La nostra risposta al quesito elegante deve essere comunque che un gorilla con scarpe chiodate, e per giunta munito di un ombrello a clavetta e di pugni monetati, è, tutto sommato, un gorilla disarmato. Infatti, togliamogli pure le scarpe dal piede, l'ombrello dalla mano e le monete dalla tasca. Rimangono ancora la cravatta, i vestiti, le sottovesti, le calze, che pure possono anch'essi venire convenientemente usati, sol che si faccia adeguato addestramento, come elementi di offesa alla persona: per prenderla al laccio, per soffocarla, per farla stramazzare a terra, per imbavagliarla e via dicendo.

Dunque, l'aver privato il gorilla delle scarpe e dell'ombrello non basterebbe. Bisognerebbe addirittura denudarlo, per poterlo ritenere, a stretto rigore, privo di armi. E siccome ciò sarebbe assurdo, oltre che disgustoso, ecco il motivo per cui si può tranquillamente concludere nel senso da noi indicato.

21 ottobre 1969

# Le ostriche

Il 4 gennaio scorso l'agenzia Ansa ha distribuito ai giornali una lieta notizia. Ad Orange, Francia, tal signorina Jacqueline Bonnard, recatasi a pranzo in un locale ristorante, ha ordinato per prima cosa delle ostriche. Quale non è stata la sua meraviglia nello scoprire, in due di quelle ostriche, altrettante bellissime perle?
Fin qui la notizia. Immagino che essa interesserà soprattutto i napoletani, dato che Napoli usufruisce di uno dei più colossali allevamenti di frutti di mare, che si stende nello specchio di acqua di via Partenope, da Castel dell'Ovo sino all'antemurale del porto, o giù di lì.
Ma, tornando al caso della signorina Bonnard, il giurista è costretto a porsi una domanda precisa: a chi spettano le perle trovate nelle due ostriche?
Probabilmente la signorina Bonnard ha pensato che le due perle fossero di sua proprietà, e ci auguriamo che il proprietario del ristorante non l'abbia disillusa. Ma, in verità, sia per diritto francese che per diritto italiano (i quali in materia sono sostanzialmente conformi), la risposta è assai dubbia.
E, infatti, se io mi reco al ristorante ed ordino al cameriere una dozzina di ostriche, è vero che dico 'ostriche' e nulla più, ma è altrettanto vero che le ostriche, proprio perché non specifico il motivo per cui le ordino, intendo che mi siano date per poterne gustare il contenuto commestibile.
Tanto è vero che se una o più delle ostriche che mi vengono portate al tavolo risultano vuote di contenuto commestibile io mi ribello, e pretendo che i gusci vuoti, cioè

privi di 'polpa', siano sostituiti da altrettanti gusci pieni. Orbene, se un'ostrica rivela, quando viene aperta, un contenuto che non è soltanto di polpa, ma anche di perla, è ragionevole che io, avventore del ristorante, per il solo fatto di aver ordinato l'ostrica, pretenda di tenermi anche la perla? Non è ragionevole, perché la perla non è fatta per essere mangiata, dunque è implicitamente esclusa dall'ordinazione dell'ostrica, che abbiamo visto essere in realtà l'ordinazione del contenuto commestibile dell'ostrica in questione.

Né mi si dica che la perla costituisce un accessorio dell'ostrica, e che perciò l'avventore può portarsela a casa alla stessa guisa e per le stesse ragioni per cui si ammette da alcuni che un frequentatore di ristorante possa portarsi a casa i gusci delle ostriche che ha consumato. A questa eventuale obiezione la replica è facile: i gusci delle ostriche (dato e non concesso che si abbia il diritto di infilarseli in tasca, anziché riporli sul piatto) sono un complemento naturale e regolare della polpa (non vi è ostrica senza guscio), mentre le perle sono un '*quid pluris*', un qualcosa di più, di eccezionale, di irregolare, che non può considerarsi, almeno in un ristorante, come un accessorio tipico del frutto di mare che si ordina. Anzi, a voler sottilizzare, siccome la perla è l'indice di una malattia dell'ostrica, l'ostrica perlifera dovrebbe essere restituita intatta al cameriere, con l'ingiunzione di portarne subito un'altra che sia buona, cioè senza perla.

Direi, dunque, che le due perle di Orange non spettassero affatto alla signorina Jacqueline Bonnard, ma spettassero al padrone del locale, cui la signorina Bonnard le avrebbe dovute rendere. E mi domando, a questo punto, se i nostri astutissimi 'ostricari fisici' di Napoli le ostriche e gli altri frutti di mare ce li vengono ad aprire essi stessi sui margini del tavolo per puro senso di cortesia, o non

piuttosto per la speranza di trovarvi dentro le perle, evitando che il ritrovamento venga fatto da noi.
Un giurista particolarmente pignolo potrebbe avanzare, risolto il caso della signorina Bonnard, un ulteriore dubbio: le perle trovate nelle ostriche appartengono veramente al padrone del ristorante, o non devono essere restituite invece al pescatore delle ostriche?
Infatti, a pensarci bene, il pescatore di ostriche è il primo proprietario delle stesse, essendosene impadronito per diritto di occupazione. Quando egli vende le ostriche al padrone del ristorante, la vendita ha riferimento, a sua volta, al contenuto regolare delle ostriche, non anche all'eventuale *surplus*, cioè alle perle che nelle ostriche eventualmente allignano. Ma sarei dell'opinione, dopo tutto, (apprezzate comunque l'uso del condizionale, in questo parere) che, essendo le ostriche vendute dal pescatore al proprietario del ristorante, per così dire, 'a scatola chiusa', chi acquista le ostriche le compri a tutto rischio: se sono vuote, peggio per lui; se dentro vi sono delle perle, ebbene tanto meglio.
Ma la cosa, a pensarci meglio, non finisce qui. L'avventore di un ristorante che trova la perla in un'ostrica deve restituire la stessa al suo legittimo proprietario, cioè al trattore: sta bene. Ma il trattore lo sapeva o non lo sapeva, prima che l'ostrica fosse servita al tavolo, che essa conteneva una perla? Evidentemente non lo sapeva. Dunque, l'avventore del ristorante, per essere proprio sinceri, ha 'ritrovato' nell'ostrica una cosa di proprietà del padrone del locale.
Non vi è dubbio che gliela debba restituire, ma forse non vi può essere nemmeno dubbio che abbia diritto al premio che il codice civile (articolo 930) attribuisce al ritrovatore di cose altrui. Un ventesimo del valore venale della perla fa sempre piacere.

Tralascio i problemi penalistici che una fattispecie del genere di quella qui esaminata potrebbe sollevare. Per esempio, posto che l'avventore, anziché esplodere in ingenue esclamazioni di gioia, trafugasse la perla trovata nell'ostrica, che reato commetterebbe? Furto o appropriazione indebita? Rispondere con sicurezza non è del tutto agevole. Quel che è sicuro è che, dopo una chiacchierata del genere, qualche lettore non vorrà poi dar torto ai romani antichi, uomini di grande saggezza, che tra i loro scongiuri più diffusi ne avevano uno che suonava così: '*Iurisconsultus abesto*', alla larga dal giureconsulto.

13 gennaio 1970

## I vuoti a rendere

I 'vuoti a rendere', che a Napoli vengono anche chiamati (così mi dicono) i 'vacanti', sono, come sapete, quei recipienti entro i quali sono contenute merci liquide o gassose: recipienti che debbono essere restituiti al venditore, o che in alcuni casi il compratore ha la scelta tra il tenere presso di sé o il rendere a chi gli ha fornito la merce. Esempi pratici: la bottiglia del latte, quella di certe bibite in confezione gigante, la bombola del gas liquido.

Ovviamente chi fornisce merce col sistema dei 'vuoti a rendere' non ha un'eccessiva fiducia nel cliente. Oltre tutto, quei vuoti costano ed occorre un capitale di esercizio piuttosto notevole per attendere che tornino, quando tornano, al padrone. Ecco perché, di solito, il cliente paga un *tot* per ogni vuoto a rendere, con l'intesa che

quel *tot* gli sarà totalmente o parzialmente restituito allorché il vuoto sarà stato riconsegnato al fornitore.
Bene, e con ciò? Che difficoltà possono sorgere sotto il profilo giuridico dal sistema dei vuoti a rendere?
Risposta: un monte di difficoltà, o quanto meno di problemi. Vediamone insieme i principali.
Primo problema. Nel caso che il vuoto 'debba' essere restituito (che cioè il fornitore non voglia rinunciare a riaverlo), il cliente che di fatto non lo restituisce può considerarlo pagato mediante il *tot*, la così detta 'cauzione', che ha versato al momento in cui lo ha ricevuto? O deve eventualmente pagare qualcosa in più, nell'ipotesi che il vuoto valga più del *tot* versato alla consegna? O ha diritto a chiedere la restituzione di una parte della cauzione nell'ipotesi che il vuoto abbia un valore inferiore all'ammontare della stessa?
La risposta a questa prima domanda dipende dalla soluzione di un dilemma a tre corni: il vuoto deve considerarsi 'venduto', dato in 'deposito' o dato in 'locazione' al cliente? Se il vuoto deve considerarsi venduto, sia pure con patto di restituzione dal cliente al fornitore, il *tot* pagato dal cliente rappresenta il prezzo del vuoto e pertanto (almeno di regola) esso rimarrà, in caso di omessa restituzione, integralmente nelle mani del fornitore. Se il vuoto si considera dato in deposito, il cliente sarà tenuto, in caso di mancata restituzione, a risarcire il danno patrimoniale sofferto dal fornitore per non averlo riavuto: danno il cui ammontare può anche essere, a conti fatti, superiore all'importo (al *tot*) versato al momento della consegna. Se infine il vuoto si considera dato in locazione, il *tot* versato dal cliente si riterrà sufficiente solo se il fornitore non dimostrerà di aver sofferto, a causa della mancata o ritardata restituzione, un maggior danno. E notate che, a voler sottilizzare, i problemi accennati si

complicherebbero (e si sono di fatti complicati, in molti giudizi) ancor più.

Quanto alla soluzione del dilemma tricornuto, vi dirò che i nostri giudici, e in particolare la cassazione, si sono dimostrati piuttosto esitanti. Vi sono sentenze che parlano di vendita con patto di restituzione (oppure sotto condizione risolutiva potestativa della restituzione del vuoto), vi sono sentenze che parlano di deposito, vi sono sentenze che parlano di locazione. Anzi, pescando meglio nel *mare magnum* delle sentenze relative ai vuoti a rendere, vi sono anche decisioni che prospettano una quarta soluzione: quella del comodato.

Mi pare già di udire qualche lettore esclamare, a questo punto, che discorsi del genere sono completamente oziosi. Tanto vale discettare del numero di angeli che possono sostare sulla punta di un ago. Invece no. Non sono discorsi oziosi, perché possono derivarne conseguenze di una certa importanza.

Eccoci infatti al secondo problema. Un fornitore all'ingrosso, quando passa ai suoi clienti (che sono rivenditori al minuto) un certo numero di vuoti a rendere, non sempre se li fa pagare in contanti: i rivenditori al minuto tutta questa disponibilità di danaro sovente non l'hanno. Il fornitore all'ingrosso, di solito, si fa promettere il pagamento dell'importo per la mancata restituzione e si fa autorizzare dal cliente a spiccare una tratta a suo carico. Mettiamo che ad un certo momento, avendo bisogno di danaro liquido, il fornitore all'ingrosso emetta la tratta e la ceda ad un terzo (dedotto un certo sconto, naturalmente). Può farlo?

A termini del regio decreto legge numero 1345 del 1933, egli può farlo solo se la tratta è stata emessa a copertura di una 'fornitura' in senso stretto. Ma una fornitura in senso stretto è una vendita di merce, non la dazione in

deposito, in comodato o in locazione di essa. Dunque, in questo caso al grossista conviene considerare i vuoti come venduti, salvo restituzione (cioè salvo retro-vendita), mentre evidentemente la cosa può non convenire al suo cliente. Una bella causa, in questa ipotesi, non la leva nessuno.

Terzo problema. Ve lo narrerò nei termini in cui si è presentato in un giudizio recentemente risolto dalla cassazione civile (sentenza numero 87 del 15 gennaio 1970).

Una società distributrice di gas liquido, avente sede a Napoli, aveva fornito un certo numero di bombole ad un commerciante residente in un paesino del Sannio. Messa in liquidazione la società, il liquidatore aveva richiesto al commerciante la restituzione immediata dei vuoti, il cui valore si aggirava sulle 200mila lire. Il commerciante aveva fatto orecchio (come suol dirsi) da mercante. Di qui un'ingiunzione chiesta ed ottenuta contro di lui presso il pretore (badate bene) di Napoli.

Che avreste fatto voi a questo punto? Non me lo dite. Vi dirò quello che ha fatto il commerciante. Non ha restituito le bombole, non ha pagato l'importo relativo, si è 'opposto' al decreto ingiuntivo. Vi si è opposto osservando che la restituzione dei recipienti doveva essere fatta nel luogo in cui i recipienti gli erano stati consegnati in 'deposito', quindi nel predetto paesino sannita. Per conseguenza, ha sostenuto il nostro commerciante, il pretore competente ad emettere il decreto di ingiunzione non era quello di Napoli, ma quello operante nel suo paese.

A questa opposizione la società fornitrice delle bombole ha replicato, con riferimento a precedenti sentenze della cassazione, che le bombole non erano state date in deposito, ma erano state 'vendute': il che comportava che esse potessero essere richieste nel luogo in cui era stato stipulato il contratto di vendita, cioè a Napoli.

Su queste due opposte tesi si è svolta la controversia giudiziaria, che è durata esattamente dal 1963 al 1970 (prima in pretura, poi in tribunale, quindi in cassazione) ed ha comportato, credo, qualche milione di spese giudiziarie. E la decisione ultima della cassazione è stata questa: che aveva ragione il commerciante del paesino sannita. Deposito, non vendita (anche se in precedenza la suprema corte aveva detto: vendita e non deposito). Sicché la società, per riavere le sue bombole o le duecentomila lire del loro valore, dovrà esigerle, ricominciando da capo, in quel paese.
In conclusione, anche i vuoti a rendere, i così detti 'vacanti', possono dare filo da torcere agli avvocati ed alla giustizia. La prossima volta che il salumiere vi manderà a casa le bibite in confezione gigante, abbiate cura di stipulare con lui un regolare contratto scritto in ordine alla restituzione dei vuoti, precisando bene il 'tipo negoziale' che vorrete concludere e non dimenticando di cautelarvi con tutte le clausole aggiunte che vi potrà consigliare, nella sua illuminata esperienza, un avvocato del 'palazzo'. (Già, perché fortuna vuole che a Napoli in ogni palazzo vi è almeno un avvocato).

16 giugno 1970

## Il tappo a premio

La faccenda si è verificata a Ravenna, ma poteva e potrà verificarsi in qualunque altra località italiana. È una faccenda di un certo interesse, che val la pena di discutere.
Tizio incontra per strada il suo amico Caio e, come spes-

so succede, se lo porta in un caffè per offrirgli una consumazione. ' Fatti venire qualche cosa ', si direbbe a Napoli. E Caio (grato e a buon rendere) si fa venire una bottiglia della famosa bibita X.

La famosa bibita X, come tutti sanno, è confezionata in bottigliette con tappo a chiusura ermetica. Ma il tappo, per ragioni di pubblicità, ha qualcosa di speciale. Al suo interno, sollevando un certo cuscinetto, l'avventore può trovare la notizia di un premio. Il premio non sempre c'è (ci mancherebbe altro), ma quando c'è può andare da un *minimum* costituito dalla comunicazione che si ha diritto a consumare gratuitamente un'altra bottiglia del prodotto ad un *maximum* costituito dalla notizia che si ha diritto a ritirare una magnifica automobile nuova.

Torniamo a Tizio e Caio. Quest'ultimo, fattasi aprire la bottiglietta, esamina il tappo e scopre di aver ottenuto il premio minimo, cioè il diritto alla consumazione di un'altra dose della bevanda. Compiaciuto, lo dice a Tizio, il quale, senza fare obiezione alcuna, lo incita a ' farsi venire ' la nuova bottiglia. Giunta la nuova bottiglia. si ripete la cerimonia dell'apertura della stessa e dell'esame della parte interna del tappo. Bene, sapete che trova Caio nel tappo?

Forse l'avete già intuito. Trova la lieta sorpresa di aver vinto l'automobile.

Ahimé, a questo punto l'atteggiamento di Tizio cambia. Egli diventa tetro come un sottopassaggio urbano e mugola. Caio non si rende conto e gli chiede cos'ha. Finalmente Tizio sbotta: ' La bibita l'ho pagata io, dunque il premio dell'automobile spetta a me '.

Vi faccio grazia degli ulteriori tira e molla tra i due simpatici amici. Fatto sta che, avendo Caio opposto alla pretesa di Tizio che l'automobile spettava a lui insieme con la bibita che gli era stata data in regalo, la questione si

è trasferita davanti al pretore di Ravenna. E il 7 gennaio scorso, ad appena due anni dall'episodio, il pretore ha emesso la sua sentenza, dando la vittoria a Caio.

Avevo ragione nel dire che la cosa potrebbe interessarvi? Penso di sì, perché a tutti noi può accadere, tra oggi e domani, di trovarci nella situazione di Tizio, oppure in quella di Caio. *In subiecta materia,* come dicono i giuristi di elevata cultura, e cioè nella fattispecie concretamente verificatasi a Ravenna, le ragioni di Caio contro Tizio avevano una certa evidenza perché Tizio, allorché era scaturito dal tappo della prima bibita il primo tra i premi lucrati da Caio (il premio costituito dal diritto ad un'altra pozione del beveraggio), non aveva avuto niente da obiettare a che Caio si godesse in santa pace il premio. Caio ha avuto dunque buon giuoco in processo quando, rivolgendosi a Tizio davanti all'attento pretore, gli ha potuto dire, per bocca del suo dotto avvocato: 'Tu l'as voulu, Georges Dandin'. A caval donato non si guarda in bocca, e tanto vale una seconda consumazione della nota bibita quanto una bella automobile. Se Tizio aveva gradito che Caio ottenesse il primo tra i due premi, perché non avrebbe dovuto del pari gradire che egli si recasse a prendere l'autovettura, cioè il secondo premio comportato dalla consumazione della bevanda?

Giusto. Ma facciamo l'ipotesi più generale (una ipotesi che, d'altra parte, ha affrontato, pur senza necessità, lo stesso pretore di Ravenna). Facciamo l'ipotesi che Caio, invitato da Tizio a consumare una bibita, estragga a primo colpo dal tappo il ricco premio dell'automobile. È presumibile che in questo caso Tizio, chiunque egli sia, non mancherebbe di dire subito e senza esitazioni: 'L'automobile spetta a me'. Che cosa dobbiamo pensare in ordine a questo problema?

La prima risposta che viene alla mente è questa. Se Tizio

ha offerto una bibita a Caio, egli gli ha fatto donazione della bibita. Ora, se la bibita è confezionata in bottiglia, e notoriamente comporta un premio in connessione con la apertura della bottiglia, è evidente che la donazione di Tizio ha implicato anche la concessione a Caio della possibilità di guadagnare il premio. Sicché, se Tizio, offrendo la bibita a Caio, non ha avuto cura di specificare che la donazione andava intesa come limitata alla sola bevanda, cioè con riserva dell'eventuale premio al donatore, deve concludersi che il premio, costituendo un accessorio della bibita, segue le sorti della cosa principale, cioè della bevanda. In altri termini, il premio va di pieno diritto al donatario Caio.

Convinti? Non affrettatevi a dirlo. C'è una difficoltà: una difficoltà rappresentata dal fatto che le donazioni devono essere fatte per legge mediante atto pubblico, salvo che si tratti di donazioni di modico valore *et similia*.

Nessuno dubita che, per offrire un caffè od una bevanda ad un amico (magari con l'aggiunta di qualche dolciume e via dicendo), non sia necessario recarsi prima da un notaio affinché 'riceva' l'atto di donazione, cioè l'offerta della liberalità e la corrispondente accettazione. Ci mancherebbe: il 'modico valore' è evidente. Per il dono di un'automobile, invece, la cosa è diversa. L'automobile non è un bene di modico valore, anche se si tratti di un'autovettura utilitaria, salvo casi eccezionali (che non si verificano mai) nei quali avvenga che ve la offra un amico di grandi ricchezze personali, per il quale l'importo di un'automobile costituisce soltanto una sciocchezzuola.

Dunque, il dono dell'automobile non può seguire le sorti del dono della bibita, perché la bibita è di modico valore, l'automobile non lo è. Occorre l'atto pubblico. Se l'atto pubblico non c'è stato, il dono non vale. L'automobile spetta a colui che ha offerto la bibita, Tizio.

Convinti? Non affrettatevi nemmeno stavolta. Vi è una obiezione di una certa rilevanza. È proprio vero che, quando si regala a un amico una bibita con tappo a premio, la liberalità (valida o invalida che essa sia per ragioni formali) comporta come suo 'oggetto' anche l'eventuale automobile del premio?

Se ci pensate bene, non è vero. In realtà, quando si offre una bibita 'a bottiglia chiusa', l'oggetto del negozio è soltanto la bibita: la bibita, e in più l''eventualità' che dall'apertura della bottiglia scaturisca l'automobile. Al momento della donazione l'automobile non c'è: vi è soltanto la *spes automobilis*, la possibilità astratta della vincita dell'autoveicolo.

Dunque, il contratto di donazione è validamente effettuato senza intervento di notaio perché la bibita è cosa di modico valore; dunque, Caio acquista validamente la bibita (con relativo tappo) divenendone proprietario a tutti gli effetti; dunque, se il tappo, dopo che la donazione ha avuto luogo, rivela la sorpresa dell'automobile, la sorpresa è un guadagno del proprietario del tappo, cioè di Caio. In altri termini, il premio non va a Tizio, ma *pleno iure* a Caio.

Convinti? Per carità, fate piano (e non date in escandescenze). Forse vi è una replica che può muoversi all'obiezione di cui ho parlato poc'anzi.

Se Caio, ricevuta in donazione la bibita (con tappo) da Tizio, è divenuto proprietario della bibita, è bensì vero che egli diverrà, all'apertura del tappo, proprietario anche dell'automobile. Ma perché si verificherà l'acquisto dell'automobile da parte sua? Ovviamente perché Tizio gli ha regalato la bibita: nel senso cioè che, se Tizio non avesse donato la bevanda a Caio, Caio non sarebbe certo diventato proprietario dell'auto.

Dunque Caio, acquistando la proprietà dell'automobile, si è arricchito alle spalle di Tizio e dovrà ripagarlo per que-

sto arricchimento. In altri termini, l'automobile spetta materialmente a lui, ma a Tizio spetterà il controvalore della stessa, o comunque l'importo dell'arricchimento verificatosi. Convinti? Beh, mi rendo conto: siete stati convinti, da quest'ultima girandola di argomenti, fino ad un certo punto. Pure non potevo fare a meno di esporvela, visto che nella causa ravennate tra Tizio e Caio si è fatto ricorso *in extremis*, dagli avvocati di Tizio, anche ad essa.

Vediamo allora di concludere. L'arricchimento di Caio per effetto dell'apertura del premio-automobile indubbiamente si è verificato, ma un apprezzabile nesso di causalità tra questo arricchimento e la donazione fatta a Caio da Tizio non si ravvisa facilmente. Forse, tutto sommato, l'automobile spetta davvero a Caio e Tizio non ha diritto a nessun importo in danaro. Ha diritto solo a mordersi le mani.

A meno che Tizio abbia la fortuna, dopo l'incidente, di avere qualche figlio: nella quale ipotesi gli si potrebbero aprire gli orizzonti della revoca della donazione per sopravvenienza di figli. Ma francamente io penso che, anche a voler concedere la revocabilità per sopravvenienza di figli della donazione di una bevanda con premio, l'effetto della revoca sarebbe solo quello del pagamento a Tizio della bibita e di un tappo a premio. Perché il lucro dell'automobile da parte di Caio (lo abbiamo visto poco fa) non è stato conseguenza della donazione fattagli da Tizio, la quale era solo donazione della bibita con *spes automobilis*: esso è stato conseguenza della proprietà del tappo, che Caio aveva ottenuto per conseguenza della donazione. Conseguenza di una conseguenza, non conseguenza.

Chiaro? Temo di no, almeno per quanto riguarda tutte queste complicazioni giuridiche sollevate da un innocente invito di un amico al caffè.

Chiari sono invece due punti connessi, che mi permetto di esporvi a titolo di ' morale '.

Punto primo. Quando dall'offerta di una bevanda sortisce la vincita di un premio vistoso, ma non ricchissimo, non conviene trasferire la questione davanti ai giudici, perché tra primo, secondo, terzo grado, ed eventuale giudizio di rinvio le spese giudiziali potrebbero superare il valore del premio. Meglio transigere, dunque, o addirittura (lo dico tanto a Tizio quanto a Caio) cortesemente cedere.
Punto secondo. Se tra voi vi è un Tizio (spero di no), il quale sia fermamente convinto che il premio connesso alla consumazione di una bibita col tappo fortunato spetti a lui ed a lui soltanto, in quanto donante della bibita e basta, meglio mettere le mani avanti. Basta dire con cortesia ed eleganza a Caio: 'Ti offro il contenuto di una bottiglia di X, riservandomi ogni diritto, ragione e azione su tutti gli accessori, le pertinenze, gli oneri attivi e passivi, gli obblighi, i diritti e i livelli'.
(Come dite? Adesso mi chiedete cosa sono i livelli? Confesso che non l'ho mai saputo molto bene. Ma sono convinto che bisogna citarli. Tutti i notai che conosco ce li mettono, in quei loro documenti).

15 settembre 1970

## La nevrosi da indennizzo

Ecco un argomento delicato, da trattarsi con le mollette per lo zucchero. Credo che sia di largo interesse sopra tutto in certe località italiane, ove fioriscono schiere di attivissimi legali i quali concentrano la loro attività sulle cause per risarcimento dei danni provocati da incidenti automobilistici e simili.

Come sapete, un incidente provocato colposamente (dall'investimento automobilistico determinato da un guidatore inesperto o distratto, al morso della cagnetta pechinese non trattenuta convenientemente al guinzaglio) può determinare, a prescindere dai riflessi penali per lesioni, dei danni 'patrimoniali' in chi ne è vittima. Questi danni patrimoniali (che consistono nelle spese per cure mediche, nel mancato guadagno per il periodo di degenza e di convalescenza, nello strappo del vestito, nella rottura dell'orologio) devono essere ovviamente risarciti da chi li ha ingiustamente prodotti col suo comportamento colpevole. Ed è giusto che, se il danneggiatore o la sua compagnia assicuratrice si rifiutano di pagare, o di accordarsi con la vittima e col suo avvocato circa la misura del risarcimento, la vittima ricorra ai giudici e dia vita ad una bella causa, spesso infiorata di tanto di perizia medica.

Sin qui tutto è facile. Ma adesso domandiamoci: in che cosa possono consistere i danni risarcibili?

La risposta più civile, e ormai comunemente accettata, è questa: i danni risarcibili possono consistere non solo nelle lesioni fisiche alle persone (o nelle rotture delle cose appartenenti a quelle persone), ma anche nelle malattie conseguenti all'incidente, e le malattie possono essere tanto malattie fisiologiche, che interessano cioè l'organismo fisico della vittima dell'incidente, quanto malattie neurologiche, che interessano cioè il suo sistema nervoso.

Se un soggetto sano, a causa di un incidente provocato colposamente da altri, si ammala più o meno a lungo di nervi (per lo spavento, per la reazione nervosa, per quel che volete), è giusto che il danneggiatore paghi anche per questa malattia. La malattia non sarebbe insorta, se l'incidente non fosse avvenuto.

Ora fermiamoci sulle malattie nervose, sulle 'nevrosi' conseguenti ad un danneggiamento personale. Di regola si trat-

ta di nevrosi strettamente collegate al trauma subito, di nevrosi post-traumatiche, come si dice: cefalea, astenia psichica, astenia muscolare. Nessuna questione al proposito. Ma la prassi dei processi, aiutata non dico dalla scienza medica, ma dalle perizie mediche che talvolta si producono in giudizio, ha creato il problema della esistenza (e quindi della risarcibilità) di un altro tipo di nevrosi: la 'nevrosi da indennizzo'.

Di che si tratta? Di questo. Non della malattia nervosa conseguente direttamente e naturalmente al trauma subìto, ma della malattia nervosa creatasi nel soggetto in occasione dell'incidente ed in vista del suo desiderio di essere risarcito il più largamente possibile. Il desiderio di questo risarcimento, l'attesa appassionata di questo indennizzo copioso per i danni subìti provocano, secondo certe perizie mediche, disturbi nervosi effettivi e innegabili.

Veramente può succedere, insomma, sempre a quanto asseriscono certi sanitari, che un tizio, pur avendo patito un danno del valore di 10, lo ingigantisca nella sua psiche al punto da soffrire, da soffrire effettivamente, da sentirsi effettivamente il mal di testa, dall'essere effettivamente astenico abulico ed atassico, se il risarcimento non sarà di 100.

Nove volte su dieci, diciamolo pure, questa malattia di nuovo genere altro non è che simulazione di malattia, un espediente usato in mala fede allo scopo di ingrossare il bottino del risarcimento. Ma dicono i medici che, almeno una volta su dieci, la nevrosi è vera. E allora sorge per essa lo stesso problema di tutte le nevrosi susseguenti a trauma: bisogna risarcirla o no?

Coloro che sostengono la tesi affermativa si basano sul solito argomento relativo alle nevrosi post-traumatiche: se l'incidente non vi fosse stato, non vi sarebbe stata neanche la nevrosi da indennizzo. Coloro che sostengono la tesi

negativa, della irrisarcibilità della nevrosi da indennizzo, ragionano invece così: la nevrosi da indennizzo non deriva dall'incidente, ma dall'ingiustificato desiderio che sorge posteriormente all'incidente di essere risarciti per un danno che l'incidente non ha provocato.
Non mi chiedete il mio parere. Io sono, francamente, per la negativa e perciò preferisco non dirlo, per non crearmi nemici. Se potessi parlare, direi che la nevrosi da indennizzo sarà una cosa seria dal punto di vista medico, ma non è certo una cosa seriamente sostenibile sul piano giuridico, cioè sul piano del risarcimento del danno ingiustamente e colposamente provocato. E aggiungerei che io e voi tutti, credo, ci siamo addirittura nati con questa nevrosi da indennizzo (chi non desidera più di quel che deve avere alzi la mano). Ma cerchiamo di nasconderla e di non sfruttarla. Per elementari ragioni di morale e di dignità.

4 agosto 1970

## Il barbiere giurista

Venerdì scorso trovai un buco di tempo per recarmi dal barbiere a farmi rassettare, diciamo così, la chioma.
(Bisogna che ve lo presenti, il mio barbiere. 'Esercita' da innumerevoli anni a via Crispi. Non vi dirò che è simpatico, perché tutti i barbieri sono simpatici. Vi dirò che ci andavo da giovane, unitamente a certi amici giovani come me, che allora ci chiamavamo per nome ed oggi siamo, chi più chi meno, 'tutti portogalli', e come si fa

a chiamare per nome, incontrandolo per istrada, un consigliere di cassazione o un presidente della corte costituzionale? Tornare da quel barbiere mi ricorda la verde età, e la ricorda evidentemente anche agli altri amici di un tempo, visto che è lì che talvolta ancora oggi ci incontriamo. Ma come dite? Purtroppo avete ragione: tutto questo non c'entra).

Dunque, andai dal barbiere. Dopo le solite smancerie reciproche, questi mi sistemò a regola d'arte, senza dimenticare (il bugiardo) di comunicarmi che la 'chiazza' ancora non c'è. Al termine dell'operazione, mentre mi levavo dalla poltrona, egli chiamò il ragazzino per far spazzare i capelli che mi aveva tagliato. Ma prima mi si rivolse e mi chiese: 'Posso'?'.

Fu come un fulmine. La domanda di don Carmine mi fece venire d'un colpo alla mente la 'Inaugural-Dissertation' dell'esimio professor Schultheiss, pronunciata ad Halle nel 1888 sotto il titolo '*Ueber die Möglichkeit von Privatrechtsverhältnissen am menschichen Leichnam und Teilen desselben*'. Una dissertazione, vi dico, che aprì veramente nuovi orizzonti alla scienza giuridica e che ancora oggi si cita con venerazione, e magari c'è anche qualcuno che la legge.

Tesi la mano al barbiere e gli dissi: 'Don Ca', voi siete un giurista'.

Siccome alcuni tra voi si stanno domandando, non meno di don Carmine, il perché di questa laurea in giurisprudenza, passo senz'altro alle spiegazioni. E, Schultheiss alla mano, vi chiedo: avete mai riflettuto alla natura giuridica dei capelli tagliati dal barbiere?

Se non vi avete riflettuto, avete fatto malissimo. Non pensate ai miei scarsi capelli. Pensate alle trecce di qualche bellissima donna del passato (forse era a quelle che pensava anche lo Schultheiss), oppure pensate alle foreste im-

balsamate di qualche capellone contemporaneo. Vi pare proprio che non valga la pena di chiedersi se i capelli, dopo il taglio, appartengano al cliente oppure al parrucchiere?
Ne vale, ne vale la pena. E il mio barbiere, è evidente, lo aveva genialmente intuito.
Il problema è grosso come una casa. Oltre che per i capelli esso vige, sempre dopo il taglio o l'estrazione o la resecazione, per le unghie lasciate sul tavolino della *manicure*, per il dente rimasto tra le tenaglie dell'odontoiatra, per il sangue raccolto nella bacinella dal flebotomo e, perché no?, per l'appendice, la milza, il rene ed altre cosucce prelevate dal chirurgo.
Sin che queste entità facevano parte integrante del nostro corpo, è evidente che ci appartenevano. Il nostro corpo siamo noi. Se è vero, come è vero, che ciascuno di noi ha un diritto primario alla propria personalità, ne consegue che il corpo è una manifestazione essenziale della personalità stessa.
Ma dal momento in cui un *quid* del nostro corpo se ne è distaccato, possiamo dire che quel *quid* è ancora il nostro 'io' corporeo? Evidentemente no. Quel *quid* è diventato una cosa a sé stante, un che di cadaverico, quindi l'oggetto di diritti diversi da quelli della personalità.
Sorge allora inevitabile il quesito relativo alla identificazione del proprietario di quella cosa giuridicamente 'nuova'.
So bene che il buon senso induce a rispondere che la cosa giuridicamente nuova è in proprietà di colui dal cui corpo la cosa è stata distaccata. Ma il buon senso è anche quello che suggerisce di adoperare, come via più rapida tra piazza Municipio e la Stazione ferroviaria il corso Umberto. Il guaio è che bisogna fare i conti con l'assessore al traffico. I professori di diritto, credetemi, stanno certe volte al buon senso come l'assessore al traffico sta alla via più rapida tra piazza Municipio e la Stazione. Molto spesso, se vo-

gliamo raggiungere il risultato sperato, essi ci costringono a girare per i Camaldoli.

Nel caso nostro, l'impedimento al traffico è costituito da questo piccolo ingorgo di carattere logico-giuridico. Se il capello, l'unghia, il dente, e così via dicendo, è diventata cosa a sé stante dal momento del distacco, in quel momento preciso esso è perciò una '*res nullius*', una cosa di nessuno. Non è della persona da cui si è distaccata perché non è più 'corpo' della stessa, né può sostenersi che sia un accessorio del corpo perché non vive con esso e per esso. Dunque è proprio una cosa giuridicamente 'nata' solo in quel momento. Dunque, in quel momento, essa non appartiene né al titolare del diritto della personalità (di cui il corpo non è oggetto, ma manifestazione), né ad alcun altro soggetto giuridico.

Si tratta proprio, a quanto pare, di una cosa di nessuno, di una '*res nullius*'.

'*Res nullius*'. Che cosa stabilisce il diritto in materia di '*res nullius*'? Esso stabilisce che quelle cose spettano a chi primo se ne impossessa, a chi primo le 'occupa'. Se il cliente del parrucchiere non ha l'avvertenza di afferrare a volo i suoi capelli mentre cadono, se il paziente sul letto operatorio non è in grado di mettere per primo le mani sulla cistifellea che gli viene resecata, l'oggetto (la 'nuova cosa') dovrebbe spettare, a rigor di diritto, a chi primo volontariamente l'afferra: per esempio, al barbiere, al dentista, al chirurgo, alla *manicure*. Non sarà corretto, ma è squisitamente 'giuridico'.

Forse non mi crederete, ma dopo l'importante saggio dello Schultheiss sull'argomento sono stati versati fiumi di inchiostro, e a seguito di maceranti riflessioni.

Per superare lo scoglio, ad esempio, il famoso Carnelutti ha sostenuto che, in realtà, il corpo non è nostro in quanto espressione della nostra personalità, ma è nostro in quanto

nostro patrimonio: quindi, tanto lo si può tenere tutto per sé limitandosi ad amministrarlo, quanto lo si può (entro certi limiti) alienare a terzi, quanto lo si può scindere in parti diverse, le quali restano comunque tutte di proprietà del titolare del patrimonio-corpo. Altri invece, ribellandosi alla teoria del diritto 'sul' proprio corpo, hanno insistito nel ritenere che la parte staccata dal corpo nasce come cosa giuridica solo al momento del distacco ed hanno sostenuto che il 'distacco' sia *ipso iure* titolo di acquisto della proprietà sulla parte distaccata per colui che è titolare della personalità di cui il corpo è espressione.

Ma non posso tacervi che la teoria dell'acquisto per distacco ha sollevato serie rimostranze. Il codice civile non prevede questo modo di acquisto della proprietà e quando la legge non fa distinzioni, neanche noi siamo autorizzati a farne ('*ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus*'). Torneremo allora allo Schultheiss? Il dotto scienziato non aveva dubbi circa il punto che i capelli tagliati sono '*res nullius*', ma cercava di mitigare le conseguenze di questa scoperta affermando che, eccezionalmente, l'*occupatio* delle parti staccate dal corpo spetta, a titolo di privilegio, a colui dal cui corpo le nuove cose sono scaturite. Solo se questi non esercita il suo diritto di occupazione privilegiata, i terzi possono mettersi in gara per fare a chi primo arriva all'impossessamento della cosa.

Tuttavia '*quandoque bonus dormitat Homerus*'. Sostenendo la sua tesi dell'occupazione privilegiata, lo Schultheiss non attraversava un momento felice. Vi è qualcosa, in questa teoria, che fa pensare al ragionamento di un altro tedesco, assai meno dotto però, il quale asseriva che certi paesi di Europa gli spettavano perché erano lo 'spazio vitale', il '*Lebensraum*' della Germania. Un ragionamento un po' forzato (o forzoso), direi. Il 'privilegio di occupare' va respinto.

Lasciatemi dire la mia. A mio avviso, si può anche ammettere che i capelli o i denti siano, dopo il distacco, una cosa nuova, ma non si deve dimenticare che chi si sottomette all'operazione del distacco (il cliente del barbiere, il paziente del dentista e via di questo passo) 'si accorda' con l'operatore. In questo accordo è implicito, salvo che non si pattuisca diversamente, che la cosa distaccata dovrà andare in proprietà del titolare del corpo da cui è stata tratta. Dunque la proprietà della nuova cosa, giusto come esige il buon senso, dovrà essere riconosciuta o trasferita, in linea di principio, a lui.
Il mio barbiere, che è un uomo di buon senso, lo aveva intuito perfettamente. Essendo un uomo di buon senso, egli è veramente un giurista, anche se non è un professore. Ho fatto bene a dirglielo.
Quanto a Herr Professor Schultheiss, è meglio che non ce lo leggiamo. 'Leggetevi il Gattopardo', dice Eduardo in una sua commedia.

3 novembre 1970

## La società col leone

Il lettore che, trovandosi un codice civile tra le mani, lo aprisse là dove, subito dopo l'articolo 2264, figura l'articolo 2265, sarebbe incuriosito dal titolo che il legislatore ha dato a quell'articolo: 'Patto leonino'. La lettura del testo dell'articolo non aiuterebbe molto a chiarire il mistero del titolo. Esso dice che 'è nullo il patto con il quale uno o più soci sono esclusi da ogni partecipazione agli utili o alle perdite della società'.
Tutto questo sta bene, ma che c'entra il leone?

Per rendersene conto occorre rifarsi alla cultura classica e al diritto romano. Il nostro legislatore non aveva dubbio alcuno, quando dettava l'articolo 2265, che gli studenti e gli studiosi di diritto civile avrebbero sempre basato la loro preparazione sullo studio delle così dette materie romanistiche. Non immaginava, evidentemente, che egli stesso, qualche decennio più tardi, avrebbe incautamente autorizzato gli studenti universitari a surrogare nei loro piani di studio le materie di diritto romano, indubbiamente un po' scomode, con altre materie meno materiose e comunque più facili a digerirsi.

Ecco dunque che, ad utilità non soltanto dei laici del diritto, ma anche di qualche migliaio di ignari neo-laureati in giurisprudenza, una nota sul patto leonino potrà starci bene, in questa rubrica. Oltre tutto, ditemi in confidenza, alla fine di queste colonne, se la cosa è davvero tanto noiosa.

'Patto leonino' è una locuzione usata in Italia ed in molti altri paesi, da circa venti secoli, per indicare quella ipotesi di società nella quale uno dei soci è autorizzato, per l'appunto da una clausola contrattuale, a prendere per sé tutti gli utili mentre il consocio o i consoci si dovranno caricare di tutte le perdite. Una società in cui un socio si fa, a detrimento degli altri, la così detta 'parte del leone' è una società che non vale un buco. A rigor di termini la si dovrebbe ritenere invalida, così come appunto la riteneva invalida il diritto romano. Ma il codice civile vigente, nell'intento di salvare la società alla vita del diritto, dichiara invalida, come si è visto, la clausola leonina: dal che consegue che la società resta in piedi, ma che ad essa si applicheranno le norme generali sulla ripartizione proporzionale degli utili e delle perdite tra i soci (articoli 2263-2264).

Chiarito questo punto, resta la domanda relativa al come sia potuto saltare in testa ai giuristi ed ai legislatori, che

sono di solito gente così poco poetica (per non dire che sono spoetizzanti), di far capo all'idea della società col leone. Certo molti di voi ricorderanno che di una società con il leone parla La Fontaine nelle sue *Fables* e che, ben prima del La Fontaine, vi fu il vecchio Fedro, quello che tante gustose risate sollevava (nella nostra assoluta indifferenza) tra i professori della seconda media che ce lo commentavano, a parlare, ahimé in latino, di quella bizzarra società. La quale fu stretta, più precisamente, tra quattro animali parlanti: la vacca, la capra, la pecora e il leone.

Che la denominazione di '*societas leonina*' sia derivata ai giuristi dalla lettura di Fedro?

Proprio così. Ma vorrei cercare di spiegarne meglio il perché, almeno per come io credo di potermelo immaginare.

Fedro, l'autore delle favole, è un personaggio di cui sappiamo molto poco. Gli studiosi di letteratura latina non si daranno mai pace di non conoscerne la genealogia, di ignorarne i rapporti sentimentali e di non poter precisare se era mancino, balbuziente e bevitore di Falerno. Comunque, sorvolando sulle più sottili questioni (tra le quali figura anche quella se Fedro fosse calvo e sdentato), c'è qualcosa di lui che si tocca quasi con mano, sopra tutto perché ce lo dice egli stesso.

In primo luogo egli si proclama ex-schiavo dell'imperatore Augusto, liberato da costui prima della sua morte: tenuto conto che Augusto morì nel 14 d. C., se ne deduce che Fedro era già nato anteriormente a quella data. In secondo luogo è ancora Fedro a rivelarci, nel prologo del terzo libro delle favole, che per le favole dei due libri precedenti egli era stato messo sotto inchiesta, se non addirittura sotto processo, dal terribile Seiano, il prefetto del pretorio di Tiberio: tenuto conto che Seiano cadde in disgrazia e fu 'fatto fuori', per ordine dell'imperatore, nel 31 d. C.,

se ne deduce che a quella data la favola della società col leone, che figura nel primo libro, era già stata pubblicata. Probabilmente l'inchiesta (o processo che fosse) derivò dal sospetto che le favole di Fedro, apparentemente innocenti, contenessero chi sa quali allusioni maligne a Tiberio ed al sospettoso Seiano. Ma è abbastanza chiaro che essa si risolse in definitiva con un 'non luogo a procedere', motivato dal fatto che le poesie fedriane non erano maligne e allusive né punto né poco: erano soltanto delle sciocchezzuole da quattro soldi. (E non vi dico quanto si mostri offeso il buon Fedro di questa qualifica di '*viles neniae*' con cui furono bollati i suoi parti poetici).

Stabilito quindi che Fedro fu sottoposto ad un'inchiesta o ad un processo prima del 31 d. C., è ragionevole l'ipotesi che Seiano abbia affidato la lettura delle favole a qualche buon giurista del suo *entourage*, affinché vedesse se vi erano gli estremi per un'azione giudiziaria. E salta agli occhi di tutti gli storici di Roma e del diritto romano che proprio in quel tempo era in auge nella vita pubblica un giurista effettivamente di gran marca, Gaio Cassio Longino, il quale rivestì la carica di *praetor*, cioè di magistrato addetto alla giurisdizione, intorno al 27 ed ottenne un posto di console, carica suprema, nel 30 d.C.

Si fa strada, in tal modo, l'ipotesi che le favolette di Fedro siano state lette e postillate, per ragioni di ufficio, dal giurista Cassio Longino. E l'ipotesi diventa quasi certezza se si tien conto di questo fatto singolare: che l'unico e solo giurista romano che usò la terminologia di '*societas leonina*' fu appunto, per quanto ci consta, Cassio. È evidente che tra le favole del primo libro di Fedro quella che colpì particolarmente l'attenzione del giurista fu il raccontino della società col leone, per tutte le sottili riflessioni giuridiche cui esso invitava il lettore. Data l'altissima autorità di Cassio tra i giuristi romani, nulla di strano che la posterità

abbia adottato senza fiatare quella sua terminologia e la adotti, per forza d'inerzia, tuttora.

Ma vogliamo andare un altro poco avanti? Io oso pensare che la bollatura delle favole di Fedro come '*viles neniae*', cioè come puerilità senza malizia, sia dipesa in parte non piccola dalla lettura della favola del leone, la quale, se non mi inganno, è un esempio insigne della notevole dabbenaggine del suo autore.

Ricordate? Con assoluta mancanza di criterio, Fedro fa associare col leone per andare a caccia del cervo, tre mammiferi deboli e molli per definizione, e per giunta erbivori, quali la vacca, la capretta e perfino la pecora: '*vacca et capella et patiens ovis... socii fuere cum leone in saltibus*'. Che aiuto potevano dare queste tre comparse al leone, e in ogni caso che interesse avevano a dar la caccia al cervo, che esse non potevano mangiare? Anche nelle favole degli animali parlanti vi sono delle regole del gioco che vanno rispettate, e Fedro qui non le rispetta affatto.

Ucciso il cervo, se ne fanno comunque quattro parti. Ed ecco Fedro mettere in cattiva luce il leone attribuendogli questo arrogante discorso: 'La prima parte spetta a me perché sono il re degli animali, la seconda mi appartiene perché sono vostro socio, la terza me la prendo perché sono più in gamba di voi, ed a chi avanza pretese sulla quarta gli faccio un viso grosso così'.

Non vi è dubbio che questo modo di parlare sia odioso, né si discute che il leone sia venuto meno ai suoi impegni, che erano di prendersi una parte sola della preda. Ma prima di condannare il leone e le sue cattive maniere, vogliamo un po' badare alla sostanza giuridica delle cose?

Io penso che, ove il leone non avesse fatto il prepotente e si fosse messo nelle mani di un avvocato, il cervo sarebbe indubbiamente spettato a lui nella sua interezza, con spese a carico della soccombenza.

Per due motivi. Primo, perché una società messa su per compiere una mascalzonata (' *societas iniuriae* ' la chiama proprio Fedro) è giuridicamente nulla, e chi tra i compari ha nelle mani il malloppo se lo può tenere tutto per sé, in forza del noto principio ' *in pari causa turpitudinis melior est condicio possidentis* '. Secondo, perché nella società immaginata da Fedro tutti i rischi e tutto il lavoro in realtà spettavano al leone, mentre la vacca, la pecora e la capra si erano riservata solo la partecipazione al guadagno. In altri termini, perché in quella fattispecie fedriana la ' parte del leone ', o quasi, se la volevano fare proprio la vacca, la pecora e la capra.

Ben gli è stato, ai tre astuti vegetariani, che il leone, accortosi in tempo dell'inghippo, abbia fatto valere, sia pur brutalmente, le sue ragioni.

Ora mi si dica se un poeta che immagina una situazione siffatta, e che poi moraleggia dicendo che non bisogna mai associarsi con i potenti e con i delinquenti, non è scollato oltre ogni livello di guardia della licenza poetica. Gaio Cassio Longino fece benissimo a consigliare il proscioglimento di Fedro per semi-infermità mentale.

E i nostri figli e nipoti non hanno tutti i torti quando, traducendo le favole del Nostro, esclamano ogni tanto, con la vivacità che li distingue: ' che sciocco '. Di là dallo Stige, dal regno dei morti, Cassio Longino li benedice e li approva.

30 novembre 1971

## L'occhio di Cardarelli

A scorrere le lettere che mi pervengono dai cortesi lettori di questa rubrica, mi avviene, certe volte, di sentirmi nella

situazione di quel soldato al quale il tenente, a scopo di istruzione, poneva l'una dopo l'altra una serie di domande sempre più insidiose per verificare se sapesse comportarsi a dovere nell'espletamento del servizio di sentinella. Che fare se un ignoto che si avvicina alla caserma non risponde all'intimazione dell' ' alto là ', se mettere o non mettere la pallottola in canna ove l'ignoto non risponda nemmeno alla seconda intimazione, se sparare in aria o al bersaglio grosso nell'ipotesi che l'ignoto continui ad avvicinarsi, se gettare il fucile e ricorrere al pugnale nel caso che l'arma faccia cilecca, dove colpire col pugnale, come rispondere alla pugnalata avversaria, se invocare aiuto in caso di ferimento, quale iniziativa prendere se l'avversario ti ha tagliato la lingua, e così via dicendo (sapete come son fatti i tenenti).

Il povero soldato, come forse ricorderete, ad un certo punto esplose: ' Signor tenente, ma tutte a me devono capitare? '.

Anch'io stavo per esplodere a quel modo, ieri l'altro, alla lettura di una missiva pervenutami da persona che non intende essere identificata. Forse ne avevo ben donde. Giudicate.

' Al mio paese vive e prospera un tale che è notoriamente un " jettatore ". Non solo lo è, pienamente collaudato da fatti certi e significanti, ma sa di esserlo, lo sa ormai perfettamente. Non voglio dire che se ne compiaccia, ma tutti abbiamo qui l'impressione che egli, cosciente dei suoi poteri, all'occasione non esiti ad approfittare del nostro sgomento. Capirà che, quando ci chiede un favore e, ai primi segni di una qualche perplessità, subito ci scocca un'occhiata significativa, e magari aggiunge qualche paroletta allarmata sullo stato della nostra salute, la nostra reazione non può essere che una reazione di resa. Cediamo alla minaccia. Minaccia silente, o comunque implicita, ma non per ciò meno costrittiva. Che fare per bloccarlo, avvocato? '.

Che fare? Come giurista, altro non posso rispondere, se non che non c'è nulla da fare.

Anche se il signor X deliberatamente approfitta della superstizione dei suoi interlocutori, egli non minaccia, per ottenere i suoi scopi, un male grave ed effettivo, di cui sia obiettivamente sicuro che si verificherà nell'ipotesi di ribellione ai suoi desideri. La '*vis compulsiva*' dei romani, la 'violenza morale' delle nostre leggi, non mi sembra configurabile. Né mi pare che vi siano gli estremi dell'approfittamento della credulità popolare, perché sarebbe troppo, in pieno secolo ventesimo, riconoscersi addirittura superstiziosi. Diamine, con questo progresso che incalza, con i razzi che vanno e vengono dalla luna e con certi giudici che proclamano opera d'arte i 'Racconti di Canterbury' di Pasolini (cosa, questa, ancor più meravigliosa degli Apollo), come si fa ad annettere importanza a vecchie credenze medioevali?

Questa la risposta del giurista. La risposta dell'uomo non è stata richiesta, e comunque non sono disposto a pubblicarla. Scongiuro.

Tuttavia l'occasione è propizia per precisare che di certe occhiate e di certe parolette relative alla nostra salute, quando ci provengono da interlocutori particolarmente attenti e sagaci, non è il caso di preoccuparsi così come di solito, per quanto mi risulta, ci si preoccupa. Molte volte esse vengono a fagiuolo per porci sull'avviso che vi è qualcosa che non funziona nel nostro organismo. Grati dell'avvertimento, abbiamo tutto il tempo e la possibilità di correre ai ripari, sottoponendoci ad un '*chec-up*', prendendo pillole varie, concedendoci un periodo di riposo in Valtellina e tornando insomma in perfetta efficienza, alla faccia di chi ci vuol male.

Ricordate il grande Cardarelli, l'uomo dall'occhio clinico infallibile? Si racconta di lui che una volta, entrato in uno

scompartimento di treno, dette uno sguardo fugace ad una coppia in viaggio di nozze e si affrettò a chiudere il finestrino, che era aperto. La sposina, che era tutta rossa nel viso, riabbassò il finestrino. Cardarelli, in silenzio, lo rialzò. Quando la sposina, infastidita, tornò ad abbassare violentemente il finestrino, Cardarelli finalmente disse: 'Faccia come vuole, signora. La tubercolotica è Lei'.

La storia non dice se la signora tenne conto o non tenne conto della diagnosi di Cardarelli. Se non ne tenne conto, considerando Cardarelli un jettatore, sicuramente morì. Se ne tenne conto, si curò e visse, pur se forse (tanto è ingiusta la gente) attribuì il suo male a Cardarelli.

Bene. L''occhio di Cardarelli', magari meno infallibile, è una delle realtà di cui non possiamo fare a meno nella vita di relazione. Se andiamo in giro ad incontrare i nostri simili, non possiamo evitare che essi esercitino su di noi le loro diagnosi e le loro prognosi. Il più delle volte lo fanno, con affetto sincero, nel nostro esclusivo interesse. Diciamo la verità: come non essergli grati?

Forse la gratitudine può essere un po' minore quando l'occhiata clinica ci viene rivolta dal nostro interlocutore non solo nel nostro, ma anche nel suo personale interesse. Ma '*à la guerre comme à la guerre*'. Non vi sembra umano, anche se non del tutto simpatico, che l'impiegato in attesa di promozione controlli lo stato di salute del capufficio che gli cederà, sperabilmente tra cent'anni, il posto? Che il capufficio tiri le cuoia non dipende certo dal suo sottoposto. Ridicolo pensarlo. Che male c'è, dunque, se il sottoposto lo sorveglia e, riscontrando sintomi di decadenza o di malattia, ad ogni buon conto si organizza?

Vi dirò, se già non lo sapete, che l''occhio di Cardarelli' è, per esempio, molto diffuso negli ambienti universitari. Vita lunga e felice al cattedratico, sia chiaro. Ma sia altrettanto chiaro che, se il professor Tizio morisse l'anno ven-

turo, la sua cattedra potrebbe essere coperta nei tre mesi da Caio, che lascerebbe libera la sua università. Allora Sempronio potrebbe essere trasferito, da un'università ancora meno importante, a quella di Caio, sicché per l'università di Sempronio si bandirebbe un concorso, che ce n'è tanto bisogno.

I così detti congressi scientifici tornano molto opportuni a questi fini ricognitivi dello stato di salute dei professori in cattedra. In genere, a parte pranzi, gite e maldicenze, non si fa altro d'importante, credetemi.

Non vi dico poi quando un congresso è di medici. Io non vi ho mai partecipato, ma suppongo (e beninteso posso sbagliarmi) che Cardarelli, dall'alto, questi congressi li sorvegli e li guidi con particolare benevolenza. Vi si mormora di colesterolo in rialzo, di reazione di Kunkel negativa, di parkinsonismo avanzante e, logicamente, se ne traggono previsioni e programmi. Anzi, siccome i medici sono gente del mestiere, penso che le previsioni e i programmi investano i tempi lunghi. Tre anni, massimo quattro, per la defunzione di Tizio, dunque organigrammi più vasti e complessi, anche tenendo conto del fatto che Sempronio, tutto sommato, anche lui non ce la farà per più di tre anni, sì che tanto vale dare direttamente la preferenza a Mevio. E via di questo passo.

Forse ho calcato un po' le tinte. Ma vi dirò che, dato che copro anch'io, immeritatamente, una cattedra d'università, a questa faccenda dell' ' occhio di Cardarelli ' sono, più il tempo passa, particolarmente sensibile.

Quando incontro un giovane collega che aspira, e ben giustamente, alla mia successione, non vi nascondo che cerco di leggere nelle sue brevi occhiate di falco quale sarà il mio destino. Se lo vedo giulivo, tiro un sospiro di sollievo. Se lo vedo turbato, mi sento triste. O viceversa, non so.

E come Francesco I alla battaglia di Pavia, mi vien fatto, certe volte, di esclamare: 'Il mio regno per un ferro di cavallo'.

31 ottobre 1972

## In Paradiso

Il Signore, che è puro spirito, non può essere immaginato da noi miseri mortali senza essere ridotto a dimensioni che non sono le sue. Tuttavia noi mortali, per un ingenuo bisogno della nostra natura, amiamo raffigurarcelo in qualche modo, avvicinandolo a noi ed al nostro aspetto fisico per poterci in realtà avvicinare a lui. E il Signore, sono sicuro, ci perdona tutti, benevolmente. Anzi si compiace di questi nostri sforzi per 'vederlo', lui il grande invisibile, alla nostra maniera approssimativa e sprovveduta.
Io mi immagino il Signore come un vero signore. Con tante cose che ha da fare, potrebbe starsene chiuso nei suoi uffici a dirigere i fatti del mondo e dell'ultramondo. Invece egli è affabile, buono, conversativo, aperto al discorso con tutti. Spesso si muove dal suo immenso tavolo di lavoro e si reca a fare un giro nella grande sala d'aspetto, là dove i trapassati in arrivo attendono la loro destinazione. E si ferma a parlare, cortesemente, con questo e con quello. Posso figurarmi un paio di episodi?

Nel febbraio 2073 (tra cent'anni) si aggirava in sala di aspetto un vecchietto dallo sguardo ancora brillante, che aveva in testa uno strano berretto da *base-ball* e in mano una sorta di megafono.

Il Signore, vedendolo, lo prese sotto braccio e lo invitò a sedersi con lui in un angolo, su un comodo divano.
— Non perché io sia onnisciente, ma perché il Suo modo di attrezzarsi è indicativo — disse il Signore —. Scommetto che Lei è un regista cinematografico.
— Esatto — rispose compiaciuto il regista —. Sa, non sono Antonioni o Fellini, ma di *films* ne ho fatti parecchi e posso assicurarLe che so come farli. Non ho mai teso integralmente all'arte, mi sono anche e sopra tutto preoccupato della cassetta. E ho dato di gran belle soddisfazioni ai miei produttori.
— Mi compiaccio — disse il Signore —. Può citarmi qualcuno dei Suoi *films* di maggiore successo?
— Ecco, mi limito ad una delle mie opere giovanili che ha richiamato folle di spettatori. Lei probabilmente non l'ha vista, perché è di genere un po' giocoso, che non credo si confaccia ai Suoi gusti. Comunque, il titolo era: '*Quel gran pezzo della Ubaldà, tutta nuda e tutta calda*'.
— Davvero? — replicò interessato il Signore —. L'ho visto, invece, l'ho visto. Io vedo tutto. È stato un secolo fa, all'incirca. E mi dica, per caso Lei non è anche l'autore del *film* '*Alle dame del castello piace fare solo quello*'?
— No — rispose con una punta d'amarezza il regista —. La produzione lo assegnò ad un mio concorrente, del resto 'valido', che si trova ancora giù in terra. Capirà che questo tipo di *films* è molto ambito da noi registi. Ed io, purtroppo, non ho mai saputo farmi avanti a gomitate. Mi ricordo di quel che successe, sempre un secolo fa, quando fu messo in produzione '*La bella Antonia, prima moniga e poi dimonia*'. Anche questo lavoro mi fu soffiato. Dovetti accontentarmi di mettere su uno zibaldone, lo riconosco, dal titolo '*Boccaccio à Canterbury durante le mille e una notte*'. Andò benino come vendite, ma non ci fu

soddisfazione. E poi sbagliai nella scelta dei protagonisti. Misi insieme due dozzine di donne nude, mentre ormai il gusto del pubblico si andava evolvendo e a Parigi, capisce, il '*Narcissus*' ingaggiava degli spogliarellisti di sesso maschile.

— Cosa vuole, amico mio, la vita è una valle di lacrime. C'è poco da illudersi che siano tutte rose e fiori.

— E adesso — disse timidamente il regista —, temo che Lei vorrà mandarmi all'inferno.

— Per nulla affatto — lo rassicurò il Signore —. I Suoi peccati sono stati veniali. Non dico che Lei possa venir subito qui, in paradiso, ma cinque o sei secoli di riflessione in purgatorio saranno più che sufficienti a purificarLa.

E difatti lo accompagnò personalmente all'ascensore in discesa per il purgatorio, non senza avergli stretto prima la mano.

Poi il Signore tornò al suo ufficio. Premette un pulsante e gli si presentò Sant'Alfonso dei Liguori, capo del servizio legale.

— Alfonso — disse meditabondo il Signore —. Quando tra altri cent'anni trapasseranno i magistrati che non hanno promosso l'azione penale contro certi *films* o che, peggio, hanno assolto produttori e registi con la scusa che si trattava di opere d'arte, non voglio nemmeno vederli. Prepara subito, 'ora per allora' come dite voi legali, un decreto di spedizione all'inferno. Mi spiace tanto per loro, ma penso che se lo meritino.

— '*Salvis iuribus*' — disse, prendendo nota, Sant'Alfonso. E si allontanò silenzioso.

— Signore — disse nervosamente San Pietro, entrando in ufficio senza bussare —, c'è qui una 'delegazione di massa' di ultracentenari che vuole sfondare addirittura la porta per parlarti.

— Chi sono? — chiese il Signore.
— Si tratta di certi vecchissimi studenti universitari di Milano, che urlano *slogans* sulla democrazia all'università. Li capeggia un certo Mario Capanna. Deve essere stato un bel giovane, ai suoi tempi.
— Falli entrare — disse il Signore —. Speriamo che non rompano nulla e parlino uno alla volta.
Entrati i vecchi studenti, parlò per tutti il Capanna.
— Premesso che io non riconosco la tua giurisdizione — disse —, voglio dirti chiaramente che anche nell'oltremondo continueremo la nostra battaglia. Qui c'è aria di conservatorismo e di reazione. Bisogna cambiare. Vogliamo libertà di riunione a tutti i livelli. Se no...
— Se no, niente, mio caro amico — rispose con un tantino di fermezza, ma senza alcun astio, il Signore —. Premesso che sono arciabituato a vedermi contestare la mia giurisdizione, sia chiaro a Lei ed ai Suoi amici che le nostre regole vanno osservate. Qui non siamo come giù in terra. Le autorità celesti sono inclini alla comprensione, ma non soffrono né di lentezza di riflessi, né di timidezza, né di demagogismo. Prendere o lasciare, in altri termini. Anzi, mi correggo, lasciare non è permesso. Prendere.
— Ma Lei sa chi sono io? — disse interdetto il Capanna.
— Lo so, lo so benissimo. E La sorprenderà se Le dico che Lei ed i Suoi amici sono stati seguìti da me e dai miei collaboratori, ai tempi degli anni settanta, con una certa simpatia. I vostri modi erano riprovevoli, ma le vostre intenzioni erano sostanzialmente buone. Il guaio è che, pur essendo stati messi sull'avviso da uomini lungimiranti di tutti i partiti dell'epoca (tutti i partiti, dico), vi siete fatti prendere la mano dall'ebbrezza di certi vostri successi e, sopra tutto, da certi consensi pelosi, espliciti o impliciti, che vi venivano da certi esponenti del ceto universitario. Il vostro peccato mortale è stato questo.

— Ma come?

— Ma come, un bel nulla. Voi non siete deficienti, tutt'altro. Non vi si può attribuire la semi-infermità di mente. Per leggerezza e superficialità non avete capito che non dovevate esagerare. Non dovevate fare il gioco di quei professori che non volevano la riforma dell'università, e che infatti sono riusciti, dopo che è passato niente meno che un secolo, a non farla riformare.

— Falso — esclamò a questo punto Capanna —. Informati meglio. La riforma c'è stata, anche se non è quella che volevamo noi. Adesso all'università si svolgono assemblee studentesche, si fanno corsi serali e per corrispondenza, accanto ai vecchi docenti barbogi si trovano miriadi di docenti appena laureati o quasi. Inoltre le università si sono moltiplicate: tra poco ve ne sarà una per ogni comune al di sopra dei venticinquemila abitanti. È una strada sulla quale bisogna insistere, ma non ci si venga a dire che non sia merito nostro di aver aperto la strada.

— D'accordo, d'accordo. La strada l'avete aperta. Ma siete caduti nel tranello di accontentarvi della quantità, senza badare alla qualità. '*Panem et circenses*', caro Capanna, come dicevano una volta i professori di latino. Di più: con le vostre intemperanze avete fatto trascurare dai riformatori la sola vera riforma che era da farsi: il 'pieno tempo' dei professori universitari. Coloro che vi hanno bellamente preso in giro, con false adesioni di sottobanco, sono riusciti nel loro intento egoistico di far saltare il pieno impiego. Di modo che oggi i professori universitari continuano a poter fare praticamente di tutto, e magari fingono di insegnare, ma alla ricerca scientifica non si dedicano che in casi eccezionali, e la cultura italiana, come dice il mio buon amico San Pio X, 'va a ramengo', e poi ci si lamenta che l'Italia è un paese sottosviluppato. Lei ed i Suoi amici queste cose dovevano capirle, e frenarsi in tempo, e

controllarsi. Invece sempre riunioni, cortei, sommosse, kathanghesi, molotoff e via dicendo. Ecco la vostra colpa, amici.
— Solo la nostra, Signore?
— No, non solo la vostra. La colpa di molta gente in malafede, che magari dice compuntamente le preghiere al mattino e a compieta, ma che io ho mandato e manderò sempre, rigorosamente, all'inferno. Qui, se non lo sapete, non funzionano le raccomandazioni e non valgono le simpatie. Varie persone che io rispetto, ad esempio *Che* Guevara, vi hanno caldamente raccomandato. Inoltre, lo ripeto, mi siete simpatici. Ma il peccato è mortale e la legge divina è uguale per tutti. Pietro, all'inferno.
Li allontanò con un gesto della mano e si immerse nello studio del catechismo olandese, per capirci anche lui qualcosa, della dottrina cattolica.

13 febbraio 1973

## Diritto e rovescio

Quando, il 22 dicembre dello scorso anno, la corte di appello di Napoli concluse il processo di impugnazione relativo al caso della 'Lolita' di Torre del Greco, mandando assolti due imputati che dal tribunale di Napoli avevano precedentemente riscosso rispettivamente ventisette e venti anni di reclusione, io promisi ai lettori di questo giornale che della vicenda non avrei mancato di occuparmi il giorno in cui fossero stati pubblicati dalla corte i 'motivi' della

sua decisione assolutoria. Siccome la motivazione è stata depositata in cancelleria in queste ultime settimane, eccomi a mantenere la promessa.

Si tratta (come molti ricorderanno) di una faccenda squallida, sporca, anzi immonda. Ma il lettore non si attenda che io la riferisca con cruda esattezza. I ' Racconti di Canterbury ' notoriamente non mi vanno a genio, e poi, se li scrivessi io, non sarebbero opera d'arte. Potrei essere condannato per oscenità, visto che non sono Chaucer (e tanto meno Pasolini, sia chiaro).

Cominciamo con un breve (e semplificato) riepilogo dei fatti.

Nel giugno 1970 la sedicenne Clara F., accompagnata dall'esagitatissimo padre Alfredo, denuncia ai carabinieri di Torre del Greco di essere stata violentemente sedotta nel 1967, quando era minore dei quattordici anni, da tre compagni della scuola media. Successivamente, davanti agli stessi carabinieri ed all'autorità giudiziaria competente, la sua accusa in parte si riduce e in parte si ingrossa. Da un lato la Clara F. limita la prima denuncia al solo coetaneo Alfonso P.; dall'altro essa asserisce di essere stata, dopo il primo episodio, ripetutamente prostituita dalla bidella della scuola, Candida G., a vantaggio di tutta una serie di personaggi noti e ignoti, tra cui il macellaio Vincenzo P., cinquantacinquenne e coinquilino della bidella in una certa casa di Torre.

Che Clara esageri e calunni troppa gente è evidente e viene facilmente accertato dai magistrati: il suo dramma è stato miserabilmente utilizzato da equivoche persone che hanno spinto la giovane, e sopra tutto l'esagitato padre della stessa, a prestarsi a diffamazioni a sfondo politico. Non è il caso di parlarne. A prescindere da ciò, resta peraltro il fatto che Clara porta sul corpo i chiari ed evidenti segni dei suoi trascorsi e che la bidella Candida e il ma-

cellaio Vincenzo sono troppo indiziati da varie circostanze per potersela cavare con un proscioglimento in istruttoria. Si fa dunque il processo davanti al tribunale. Processo 'indiziario', come suol dirsi. In capo ad esso, dopo molte udienze, il collegio decide, il 24 marzo 1972, per la colpevolezza di Candida e di Vincenzo. Le pene detentive (venti e ventisette anni, ho detto) vengono giustificate in sentenza da oltre trecento pagine di motivazione. Poi viene l'appello e il nuovo collegio conclude sostanzialmente così: il tribunale ha dato corpo alle ombre, perché gli indizi sono troppo tenui ed evanescenti per giustificare una condanna. L'assoluzione di Vincenzo e Candida viene pronunciata 'perché il fatto non sussiste'. Non sussistono cioè, secondo la corte d'appello, né l'attività di prosseneta attribuita a Candida, né la sottrazione di minorenne con stupro continuato attribuita a Vincenzo.

Mi rendo conto che la singolare vicenda giudiziaria abbia potuto sorprendere, e forse anche indignare, l'uomo della strada. Vivaddio (egli si sarà detto), non è possibile che due messeri condannati tanto duramente dal tribunale se ne escano dalla corte d'appello lavati e candeggiati come due agnellini. Forse (egli avrà pensato) la corte di appello li ha voluti favorire. Oppure (egli avrà dubitato) la corte d'appello ha fatto giustizia di una vera e propria persecuzione messa in opera contro Candida e Vincenzo da quelli del tribunale. Qualcuno può anche aver aggiunto (come lo capisco) che, a capitare sotto la giustizia, è come giocare alla *roulette*, salvo che si rischiano anni di carcerazione preventiva. E via di questo passo.

Per quanto mi riguarda, io non ho detto o pensato nulla di tutto ciò. Ho solamente cercato di leggere nella sentenza di appello (settanta pagine piuttosto fitte) quali sono i motivi per cui gli indizi che hanno fatto tanta impressione al tribunale sarebbero invece del tutto illusori. E dopo la

lettura e rilettura della sentenza di primo grado e della sentenza di secondo grado ho alzato le braccia al cielo ed ho confessato a me stesso: 'mi arrendo'.

Mi arrendo, sì, mi arrendo. Perché la sentenza di primo grado, da un certo punto di vista, è impeccabile: la colpevolezza di Vincenzo e di Candida vi è dimostrata con argomenti, a mio avviso, rigorosamente elaborati. Ma anche la sentenza di secondo grado, da un certo altro punto di vista, è impeccabile, ove si tenga presente che la corte, seguendo passo passo le argomentazioni del tribunale, ne ha di volta in volta contestato non la buona fede (che è assolutamente fuori discussione), ma la sufficiente persuasività.

Tutto il castello delle accuse era basato, si ricordi, sulle dichiarazioni di Clara, oltre che sul fatto (si ricordi anche questo) che le tracce fisiologiche di certi fatti asseriti da Clara c'erano ed erano più che evidenti. Posto dinanzi a questa situazione, il tribunale ha voluto scindere, nelle dichiarazioni di Clara F., quelle sicuramente false o diffamatorie (frutto di amplificazioni e deformazioni successive alle prime denunce) da quelle che, malgrado piccole divergenze venute fuori dall'una all'altra seduta di interrogatorio o di sopralluogo, potevano essere false solo per chi chiudesse gli occhi per non vedere. Di qui un'accuratissima opera di valutazione di tutti gli indizi. In capo alla quale il tribunale ha concluso che certi 'particolari' relativi alla Candida ed al Vincenzo la giovane Clara non poteva esserseli assolutamente inventati, e che pertanto Candida e Vincenzo (a prescindere dal giovane 'pioniere' Alfonso) non potevano non essere ritenuti colpevoli della dissoluzione morale di Clara.

No, ha replicato a questo punto la corte di appello. Nessuno contesta che la parola della persona offesa, sopra tutto in materia di reati sessuali, abbia la sua importanza.

Ma deve trattarsi (essa ha aggiunto) di parola proveniente da persona credibile, appartenente a famiglia credibile e pronunciata in maniera credibile, cioè con accuse costanti, uniformi, verosimili e disinteressate. Credibile la Clara non lo è poi tanto, visto che si tratta di ragazza che in certe cose, col passar del tempo, ci ha, come suol dirsi, inzuppato il pane, sia producendosi in leggerezze da ragazza svitata e amorale, sia disseminando accuse a destra e a sinistra. Credibile non è certo il padre, tipo eccitabile e irriflessivo, dal passato non limpido, che ha non poco spinto la ragazza a moltiplicare le sue denunce e sopra tutto a cercare di scolparsi di molte sue indubitabili scappatelle gettandone la colpa su terzi. Quanto alle circostanze denunciate dalla giovane, non ve n'è una che sia stata indicata univocamente. Prima Clara ha parlato dell'appartamento di Candida, in cui sarebbe stata ripetutamente condotta a prostituirsi, ma poi ha indicato come *sedes delicti* l'appartamento del vicino Vincenzo. Dell'appartamento di Vincenzo Clara ha ripetutamente asserito che la camera da letto era a sinistra dell'ingresso, ma la cosa è risultata, in sede di sopralluogo, non vera: a sinistra dell'ingresso, guarda caso, si trova la camera da letto di Candida, ma nell'appartamento di costei.

Molte altre affermazioni di Clara F. sono risultate egualmente incerte e contraddittorie. È chiaro dunque secondo la corte, che Clara, non menzionando con esattezza assoluta luoghi, persone e fatti, in realtà quei luoghi, quelle persone, quei fatti non aveva la possibilità di ' ricordarseli ', ma se li è inventati tutti, in una sorta di delirio immaginativo attizzato dalle insistenze violente del padre.

E persino in ordine a Vincenzo la ragazza, a giudizio della corte di appello, ha mentito. Vero è infatti che essa ha rivelato di lui un particolare fisiologico (un'ernia) che certo non si vede quando Vincenzo è regolarmente vestito,

ma chi ci casca è un babbeo, perché va subito aggiunto che quel particolare Clara lo ha localizzato a sinistra, mentre invece esso è situato a destra della parte anteriore di Vincenzo. La sinistra la confondevano con la destra i rozzi soldati di Franceschiello, che appunto perciò contrassegnavano la scarpa sinistra con un ciuffo peloso. Ma Clara F., studentessa delle medie, non è rozza, non è soldato e non fa parte del disciolto esercito di Francesco II di Borbone-Napoli.

A questo punto, che dire? Dirò che i casi sono due: o i giudici del tribunale di Napoli sono delle persone superficiali e leggere, che suppliscono con l'arbitrio delle fantasime alle ferree esigenze della valutazione degli indizi, oppure i giudici della corte di appello pretendono troppo dalla memoria delle persone portate in giudizio. Se penso che Vincenzo e Candida hanno trascorso tanto tempo in carcere sulla base di discutibili indizi, mi vien fatto di tendere verso la prima risposta. Se penso che io non sono personalmente in grado (lo confesso) di descrivere con esattezza come era vestita mia moglie stamane, né quel che ho mangiato a cena ieri sera, mi vien fatto di propendere per la risposta numero due, e di allontanarmi in buon ordine (partendo, beninteso, col ' piede peloso ').

La cassazione deciderà. A noi non resta che dire, non senza mestizia, che il diritto, questo famoso diritto, purtroppo si conferma una cosa, all'atto pratico, assai incerta. Quando avviene che un giudice te lo ammannisce in un modo ed un altro giudice te lo ammannisce nel modo esattamente opposto, sorge l'angosciosa domanda se esso non sia come quelle stoffe *à double face*, che hanno diritto e rovescio. Ma nessuno può dire che sia diritto il diritto e non sia invece diritto il rovescio.

8 maggio 1973

# Indice degli argomenti

Abigeato 171
abrogazione (delle leggi) 268 s.
accessorio 418, 427, 430
adozione 61
adtemptata pudicitia 347 s.
adulterio 261, 385, 410
aggravanti (circostanze — dei reati) 143
Albertosi 367
« Alle dame del castello... » (film) 449
Altafini 373 ss.
amministrazione della giustizia 21 s., 23 s., 27, 30 ss., 36, 39 s., 115, 172 ss., 182 ss., 346 s., 353, 359 s., 388 s., 453 ss.
amministrazione pubblica 87 ss.
amnistia (ed indulto) 126
anarchia 333
ancillae 348
Angioni (mons. Antonio) 355
animali (processi agli —) 353
— 396, e cfr. cani, cavalli, circolazione degli animali, pappagalli
animus furandi 136
— iniuriandi 233, 344, 364
— iocandi 344
Annigoni 361
annullabilità 256
Ansaldo (Giovanni) 189
antigiuridicità 364 s.
Antonioni 449
appropriazione indebita 420
Apuleio 278
arbitro (calcistico) 367, 404
armi 35, 93 ss., 403, 415 s.
arricchimento ingiustificato 428 s.
arte 277, 356, 450, e cfr. osceno
— (concezione dell'opera d'—) 368 s.
assicurazione 271, 316, 400, 431
associazione 323
— per delinquere 414
— (libertà di —) 58
astinenze cfr. calciatori
attenuanti (circostanze — dei reati) 125, 127, 129 ss., 136
atti contrari alla pubblica decenza 339 s.
— osceni cfr. osceno
atto pubblico 273, 427 s.
attore (processuale) 132
auctoramentum 373
Augusto 440
autodidatta 180
automobili di servizio 391 ss.
autore di opera d'arte 368 s.
autorità 86, 239 s.
avvocati (e procuratori) 123, 160 ss., 387 ss., 424
azione disciplinare (contro magistrati) 118
Azzeccagarbugli 402

Barnard 393 ss., 396 ss.
Bazzi 259
Beccaria 332 s.
beni (patrimoniali) 137, 139, 291, 327 s., 436
benpensanti 19
Benvenuti 367
Bertoli 376
Bertolucci 375
Bibbia 371
Bini 259

Bismark 112
bisogno 136
Blaiberg 393 ss.
blocco stradale 17, 20
Boninsegna 402
Boniperti 373
Bonnard (Jacqueline) 417 s.
Brasile 337 s.
bugiardi 258 ss.
buon costume 261 ss.
— gusto 344
— senso 438
Burgnich 402
burocrazia 178

Cadavere 328 s.
Calabresi 23, 33, 93, 114
calciatori 340, 373 ss., 401 ss.
calcolatori elettronici 168
Calimero 211 s.
cambiale-tratta 422 s.
Cambronne 339
Camus 215
cani 312 ss., 329
Canosa (Romano) 355
capacità di agire 61
— di intendere e di volere 170 s., 245, 320, 408
— giuridica v. soggetto giuridico
Capanna 451 s.
capitalismo 377, e cfr. proprietà privata
Capo di Buona Speranza 396
Carbonara Naddei (Mirella) 141
carcerazione preventiva 24 s., 41 s., 49, 455
carcere 350, e cfr. regolamento carcerario, scarcerazione
Cardarelli 443 ss.
cardinali 156
Carnelutti 436 s.
Cassio Longino 441 ss.
Catanzaro 47 s.
catechismo olandese 453
categoria (di lavoratori: nozione) 154
« cauzione » 421
cavalierato 374
cavalleria 332 s.
cavalli 326 ss.
certezza del diritto 101 ss., 284
cervelli elettronici v. calcolatori elettronici
Chaikowski 321
Chassanée 216
Chaucer 454
Che Guevara 453
chiamata di correo 21
cibernetica 167 ss.
« cicarones » 230 ss.
Cicerone 35, 370, 384
circolazione stradale 203 ss., 206 ss., 226 ss., 237 s.
— (—) degli animali 221 ss.
citazione per pubblici proclami 216
Claudio imperatore 278 ss.
clericalismo 247, 249
« codice Gelli » 331, 334
codici (legislativi) 101
cognome (del marito) 310
collegialità (dei giudizi) 109 ss.
Colombo (Emilio) 267
colpa cfr. culpa in vigilando, danneggiamento, dolo
commendatorato 374
commissione parlamentare antimafia 69 ss., 74 ss., 77 ss.
comodato 422
competenza giudiziaria 22, 28 ss., 423
complessi artistici 307 ss.
compravendita 421 ss.
Comunità europea 326
concessione pubblica (di spazi per pubblicità) 219 ss.
concorso interno 177
— pubblico 120 s.
concubinato 260 ss.

condono 126
condotta antisindacale 153
connessione (di giudizi) 45, 49
consigli dell'ordine degli avvocati e procuratori 164
consulenza tecnica 375 s., e cfr. perito dei periti, perizia medica
continuazione (di reato) 29, 31 ss.
contrabbando 328
contratto di lavoro 308 ss., e cfr. lavoro
convenzioni matrimoniali 61, 271
convivenza more uxorio v. concubinato
« Corea » 374
Corleone (don Vito) 116, 388
corpo (umano) v. disposizione del proprio corpo
corpo militarizzato 414 ss.
correità 21, 393 s.
corruzione di pubblico ufficiale 410 ss.
corse di cavalli 365 ss.
Corso 402
corte (regale) 156
— costituzionale 102, 109 ss.
— dei conti 90
— di cassazione 102, 173 ss.
corteo cfr. manifestazione pubblica
cosa cfr. beni
Cosa nostra 79
costituzione repubblicana 54, e cfr. legislazione citata
cozze cfr. mitili
cravatte 322 s.
cremazione 328
criminalità 113, e cfr. polizia
Crispi 122
Cristo 384 s.
Croce 356
culpa in vigilando 409
cultura (mondo della — italiano) 375 s.
Damnum fatale 403
danneggiamento 136 ss., 141 ss., 184 s., 262, 265 ss., 303 s., 314, 345, 366 ss., 406 ss., 421, 430
danno morale 265 s.
Dante 332, 364 s.
Debrett's Peerage 362
decenza cfr. osceno
decorazioni cfr. ordini cavallereschi
De Gasperi 65
delitto di pericolo 31 s.
— d'onore 334
— impossibile 95
dell'Anno 116 s.
De Mauro 23, 113
democrazia 72, 385
deposito (contratto di —) 291 s., 306 s., 421 ss.
— bancario 61
deputati 158
derattizzazione v. profilassi antimurina
desuetudine 207
detenzione cfr. scarcerazione
Deutsches Krawatten-Institut 323 s.
devastazione 21
dialetti 213, 231 ss.
dichiarazione di paternità (azione per —) 61
difensore civico 87 ss.
diffamazione 345, 384, 407
Di Giacomo 240
dignitari v. grandi ufficiali dello stato
Dio 448
direttore di giornale 406 ss.
diritti d'autore 61
— quesiti 268
— sul proprio corpo 437
diritto (obiettivo) 458
— romano cfr. storia del diritto

dispensa papale per matrimonio rato e non consumato 245, 247
disposizione del proprio corpo 393 s., 434 ss.
dissequestro v. sequestro penale
dittatura 18
divorzio 131 ss., 243 ss., 246 ss., 255 s., 266 ss., 274 s.
dolo 340, 364, e cfr. animus
domicilio cfr. elezione di domicilio
donativi 412 s.
donazione 262, 272 ss., 426 ss., e cfr. donativi
— indiretta 262 s.
— obnuziale 273 ss.
dottrina cattolica cfr. catechismo olandese
duello 330 ss.

Eccellenza (titolo di —) 156 s.
edifici pubblici cfr. occupazione di edifici pubblici
Eduardo (De Filippo) 438
educazione civica (disciplina) 62
elettorato attivo cfr. voto
elezione di domicilio 155
elezioni cfr. propaganda elettorale, voto
emozione 170
Enciclopedia italiana 356
ergastolo 23 s.
Erode 312
esami (di maturità: riforma) 52
— (di stato professionali) 161 s., 166
estetica (disciplina) 356
età cfr. giovani, maggiore età
exemplary damages 185

Facchetti 402
Farinacius 157
Fedro 440 ss.
Fellini 278, 281, 449
Feltrinelli 23, 38 s., 114
femministe 354
ferie 409
fermo di polizia 112, 114
« fidanzamento » 261
fidanzati 273 s.
fine di lucro 131
fiuto (del giurista) 169
flagranza di reato 21 s., 24
fondazione 323
Forcella (quartiere) 231
fornitura 422 s.
forza maggiore 314, 408 s.
Francesco I di Borbone 448
Francesco II (—) 458
Frazier 317
Freda 37, 41, 45 s., 49
frode 183 ss.
fungibilità 291
funzionari pubblici (a riposo) 390
fuochi di artificio 193 ss., 197 ss.
furto 136 ss., 140 ss., 171, 420

Gaber 160
garçon d'honneur 329 ss.
gare sportive cfr. corse di cavalli
Gay Lussac 327
Giagnoni 372
Giorgione 277
giornalisti cfr. direttore di giornale, stampa
giovani 59 s., 228 ss., 316 ss.
Giovenale 279
giudice naturale 48, 386, e cfr. amministrazione della giustizia
giudizio (pubblicità, collegialità del —) 109 ss., 117
— di dio 331 s.
giurimetrica 167
giurisprudenza (disciplina) 169 s., e cfr. storia del diritto
giurisprudenza citata:
*cort cost. 3 maggio 1963 n. 58* 165
*cort. cost. 27 giugno 1968 n. 76* 159

*cort. cost. 13 luglio 1970 n. 133* 103 ss.
*cort. cost. 1 marzo 1971 n. 30* 247
*cort. cost. 1 marzo 1971 n. 31* 247
*cass. 15 gennaio 1970 n. 87* 423 s.
*cass. 20 settembre 1971 n. 2615* 321 s.
*cass. pen. 5 novembre 1965 (imp. Musso)* 338
*cass. pen. 22 maggio 1967 (imp. Zanini)* 137
*cass. pen. 9 dicembre 1967 (imp. Simeoni)* 148
*cass. pen. 11 giugno 1968 (imp. Nisticò)* 406 ss.
*cass. pen 2 aprile 1971 (imp. Tiso)* 146
*app. Napoli 7 giugno 1968* 138
*app. Napoli 22 dicembre 1972* 453 ss.
*tr. Bolzano 21 maggio 1971* 131 ss.
*tr. Napoli 24 marzo 1972* 455
*tr. Reggio E. 26 marzo 1971* 94 ss.
*tr. Roma 25 febbraio 1967* 148
*tr. Siena, ord., 21 aprile 1971* 247
*pret. Ravenna 7 gennaio 1970* 424 ss.
*pret. Roma, decr., 14 settembre 1970* 152
*c. assise Roma 9 gennaio 1972 (imp. Pagliuca)* 128 ss.
*court of appeal (Ingh. e Gall.) 17 ottobre 1969 (c. Adams)* 182 ss.
*vicariato dell'urbe 29 marzo 1968* 257 ss.
gius-cibernetica 167 ss.
giustizia cfr. amministrazione della giustizia
gladiatori 373
Goffredo di Buglione 347
Gorgia 128
grandi ufficiali dello stato 156 ss.
Greer (Germaine) 354
guardie del corpo 413 ss.
Guarnera 112
Guicciardini 18
Guino (Richard) 368 s.

Haller 371 ss.
Haupt (Clive) 395 s.
Hegel 238, 319
Herrera (Helenio) 401
Hobbes 332
honestiores 349 s.
Horsnell (Elva) 362
humiliores 349 s.

Identità personale 302, e cfr. sesso
igiene pubblica 314, 394
illegittimità costituzionale 102 ss., 156, 375
immagine (diritto all'—) 345 s.
impero romano cristiano 349
imputabilità penale 61
imputato cfr. presunzione di innocenza
inaugurazione dell'anno giudiziario 113
incapacità di intendere e di volere cfr. capacità (—)
incaricato di pubblico servizio 410 s.
inchiesta parlamentare 76, e cfr. commissione parlamentare antimafia
incolumità personale 363
— pubblica 21, e cfr. fuochi di artificio
indissolubilità del matrimonio (garanzie di —) 267 ss.
indizi 26, 38, 455
indizione di referendum 254
indulto 126
inesistenza giuridica 133 s.
Infèlisi 156 s.
informatica giuridica 169, 171, 175 s.
ingiuria 233, 315, 338 ss., 343 ss., 363 ss.

inglesi 181 ss., 361
iniuria 347 ss.
— (antigiuridicità) 443
innocenza cfr. presunzione di innocenza
in pari causa turpitudinis melior est condicio possidentis 263, 443
insufficienza di prove 387, e cfr. indizi
intellighentia 360
Inter 401 ss.
intercettazioni telefoniche 80 ss.
interpretazione giuridica 24 s., 97, 103 s., 172 ss., 252, 266, 315, 437
— evolutiva 140
interrogatorio a domicilio 155 ss.
interruzione 253
invalidità cfr. annullabilità, nullità
« I racconti di Canterbury » (film) 375 ss.
istigazione al suicidio 394
istruttoria penale 22 ss., 30 ss., 41
iurisconsultus abesto 420
Iva 328 s.

Jair 402
Jemolo 101
jettatore 444 s.
Josè Feliciano 330

Kafka 50
Kant 149
Kessler (gemelle) 307 ss.
Kirkegaard 370 s.

La Fontaine 440
La Malfa 106
latino (studio del —) 384, 439 s.
laurea 163 s., 176 ss.
lavoro 61, 308 ss., 374, e cfr. licenziamento, sciopero, trasferimento
Lebensraum 437
leges imperfectae 57
leggi costituzionali 60
— « speciali » 101 s.
« leggine » 105 ss.
legislazione citata:
*costituzione italiana*
art. 3 156
art. 7 247
art. 27 51
art. 32 394
art. 40 19 s., 153
art. 48 60
art. 48, 2° co. 57 s.
art. 49 58
art. 58 60
art. 75 251 s.
art. 79 126
*codice civile*
art. 2 60
art. 3 61
art. 5 394
art. 10 345
art. 84 61
art. 90 61
art. 145 103 ss.
art. 149 268 s.
art. 165 61
art. 231 285 s.
art. 250 61
art. 264 61
art. 273 61
art. 284 61
art. 296 61
art. 597 61
art. 930 419
art. 1837 61
art. 2035 263
art. 2059 265
art. 2263 439
art. 2264 438 s.

art. 2265 438 ss.
art. 2280 61
*codice penale*
art. 40 313
art. 57 407
art. 62 130
art. 62, n. 4 136
art. 98 61
art. 185, 2° co 265
art. 285 21
art. 318 410
art. 319 410
art. 320 410
art. 321 410
art. 322 410
art. 394 333
art. 398 333
art. 422 21
art. 498, 2° co 302
art. 527 338
art. 529 119
art. 570 265 s.
art. 572 131
art. 581 363
art. 585 415
art. 594 233, 338, 344, 363 s.
art. 595 345
art. 617 81 s.
art. 624 136, 138 s., 141 s.
art. 625 143
art. 626 136
art. 630 313, 315
art. 650 314 s.
art. 653 414 s.
art. 660 346 s.
art. 672 225
art. 703 195
art. 725 148
art. 726 339
*codice di procedura penale*
art. 55 43
art. 356 156 ss.
art. 389 24
art. 453 156
art. 454 156
*l. 7 luglio 1901 n. 283* 165
*d.l. 16 dicembre 1927 n. 2210* 158 s.
*l. 28 giugno 1928 n. 1415* 165
*t.u. 18 giugno 1931 n. 773* 414 s.
*d.l. 18 giugno 1931 n. 787* 53 s.
*d.l. 21 settembre 1933 n. 1345* 422
*d.l. lgt. 14 settembre 1944 n. 288* 127
*d.l. lgt. 28 giugno 1945 n. 406* 157
*l. 8 febbraio 1948 n. 47* 407
*l. 3 maggio 1951 n. 178 - art. 8* 301
*l. 20 giugno 1952 n. 645* 376
*l. 4 aprile 1956 n. 212* 66
*t.u. 30 marzo 1957 n. 361 - art. 4* 57 s.
*l. 20 febbraio 1958 n. 75* 324 s., 350
*t.u. 15 giugno 1959 n. 393 - artt. 130-131* 224 s.
*l. 12 dicembre 1960 n. 1561 - art. 1* 148
*l. 31 maggio 1965 n. 575* 79
*l. 29 ottobre 1967 n. 895* 35, 93 ss.
*l. 11 dicembre 1969 n. 910 - art. 2* 162 s., 178 s.
*l. 20 maggio 1970 n. 300* 153
*l. 25 maggio 1970 n. 352 - artt. 30 e 40* 250 ss., 253 s.
*l. 1 dicembre 1970 n. 898* 243 ss., 247 ss.
*circ. pres. cons. 26 dicembre 1950* 158
legittima suspicione 43 ss.
legittimazione di figli naturali 61
Leone 126
lesioni personali cfr. incolumità personale
Lévy-Strauss 321
lex posterior derogat priori 268 s.
liberalizzazione dei piani di studio 162 s., 178 s.

libertà (del cittadino) 254
— provvisoria 118, e cfr. carcerazione preventiva
licenziamento 153, 355 s.
livelli 430
Livingstone 211
Lloyd's 271
Lo Bello 208 s., 367
locazione 182, 421 ss.
Longo 401
Lorenzi (Benito) 340 s.
Losano 167
lucro v. fine di lucro
— cessante 431
luogo pubblico 353
Luttazzi 137

Machiavelli 18
mafia 387 ss., e cfr. commissione parlamentare antimafia
maggiore età 60 ss.
magistrati 112, 116 ss., 120 ss., 173, 322, 376, 386, 450, e cfr. amministrazione della giustizia
Magistratura democratica 123
maltrattamenti di fanciulli 125 ss., 129
mance 412 s.
manifestazione pubblica 222 s.
manifesti pubblicitari 147 ss.
mantenimento della moglie 103
Manzini 216
Manzoni 384
Margherita (Gautier) 281
Marx 319
massimari 174 ss.
« mastrilli » 217
mastro Rafele 189, 193
matrimonio 61, 103, 273, 310, e cfr. concubinato, convenzioni matrimoniali, divorzio, indissolubilità del matrimonio
— concordatario 246 s., 256
— — rato e non consumato 244 s.
matrona 348
maxi-cappotto 350
Mazzola 209, 367, 402
Meazza 372
Medi 167
Memo (Guglielmo) 355
merètrix 348, e cfr. Messalina
Meridione 386
Messalina 278 ss., 359
metus 257, 445
Milano 386
militari 440
Minichiello 170 s.
minigonna 350, 355
« minuetto del Quirinale » 326
Mira y Lopez 259
mitili (culture dei —) 190 ss., 200, 231, 286, 417
moda 371
modellistica giuridica 169 ss.
moglie 390 ss.
molestia 346 ss.
Molière 377
Mondo occidentale 18
morale cfr. osceno
Moratti 401
Mori (Claudia) in Celentano 126
morte 396 ss.
motivazione dei provvedimenti giudiziari 125, 128
munuscula 410 ss.
mutuo 291 s.

Napoleone 123
napoletani 181, 189 ss.
Narcissus 450
National Gallery 361
nesso di causalità v. rapporto di causalità
nettezza urbana 214 ss.
nevrosi 432 s.
Newcastle (casata dei —) 361 s.
nobiltà 157, e cfr. ordini cavallereschi

normative (generali ed astratte) 107
notai 430
nudo 356 ss.
nullità 256 s., 273 s., 438 ss.

Occidente v. Mondo occidentale
occupazione 419, 436
— di edifici pubblici 17, 20
oggetto giuridico cfr. beni patrimoniali
Ombudsman 87 ss.
omicidio 398
omissione di atti di ufficio 237
onore e decoro 233, 338 ss., 344, 363 s.
onorificenze cfr. ordini cavallereschi
opera d'arte cfr. arte
operazione chirurgica 394
— di plastica estetica 370 s.
opinione pubblica cfr. stampa
ordalia 331 s.
ordinamento penitenziario cfr. riforma carceraria
ordine pubblico 17 ss., 34
— (principio dell'—) 395 s.
— (quale motivo di remissione di processo) 43 ss.
ordini cavallereschi 297 ss., 333
ordini professionali 179
Orniainen (Jane) 369 ss.
orologi stradali 217 ss.
osceno 119, 237, 276 ss., 338 s., 353 ss., 357 ss., 375 ss.
ostriche perlifere 417 ss.
Otero (Belle —) 387, 389

Pagliuca 118, 124 ss., 128 ss.
Panatta 367
Paoletta (Erminio) 230
pappagalli 353
Parigi 343
parlamento 108, 158, e cfr. procedura legislativa
parte offesa 138
partiti politici 58, 66
PCI 18
Pasolini 375, 454
passaporto (per animali) 327 ss.
passione 170
paternità 284 ss.
patrimonio 265, e cfr. reati contro il patrimonio
patrocinio legale di non laureati 161, 165
Patti lateranensi 156, 247 s.
pecunia doloris 265
Peppino di Capri 240
perdite sociali 439
perito dei periti 356
perizia giudiziaria 23 s.
— (—) medica 431
pernacchia 341
perseguibilità (di reati) ex officio 354, e cfr. querela
personalità (diritti della —) 435 s.
Petronio 278
Pianelli 372
Picasso 240
« piezzo » (= esemplare) 232
Pinelli 25 ss.
pipa 202
pizzicotto 363
plagio 320
Poincelet (Roger) 365 ss.
polizia 23, 28, 35, 84, 93, 112 ss., 195 ss., 199 ss., 226 ss., 353, 359 s., 403
Polonio 327
porto d'arma 415
praetor 347 s., 441
praticanti procuratori legali 164 s.
precedenti giurisprudenziali 174, 183 s., 257
precipitatio e saxo 145
premi pubblicitari 424 ss.

presidenza del consiglio dei ministri 267
presunzione di innocenza 54, 386
Priápo 337, 339 s.
privacy 324, 373
privilegi 156 s., 159, 208 s., 390, 437
procedura giurisdizionale 256, e cfr. amministrazione della giustizia
— legislativa 51 s.
processi agli animali 215 ss.
processo penale a tipo accusatorio 26
procuratori legali 160 ss.
profilassi antimurina 212 ss.
propaganda elettorale 63 ss., 91, 325 s.
proprietà privata 139, 292, e cfr. capitalismo
prostituzione 324 s., 350
Protagora 128
pseudologi 260
psichiatria 259 s.
psicologia 405
pubblica decenza 148 ss.
pubblicazioni oscene cfr. osceno
pubblicità 323 s., 358, e cfr. manifesti pubblicitari, premi pubblicitari
pubblico ministero 126 s.
— ufficiale 410 ss.
pudore 338 s., 375 ss.
Puzo 285, 387

Quaestio lance licioque 307
« Quel gran pezzo della Ubalda... » (film) 449
querela 136, 144, 340

Raffaello 369
rapporto di causalità 366, 429
ratti cfr. processi agli animali, profilassi antimurina
Rauti 37
Rea 217 s.
reati che legittimano il divorzio 244
— contro il patrimonio 137 ss.
Re Buono 322
recipienti da restituire 420 ss.
referendum 248 s., 250 ss., 255
regista cinematografico 448 s.
regolamento calcistico 401
— carcerario 50 ss., 53 ss., 147, e cfr. scarcerazione
— comunale cfr. cani, igiene pubblica
relazione adulterina 264 ss.
— extraconiugale cfr. concubinato
remissione (di giudizi) 43 ss., 47 ss., 118
Renoir Jean 356
— Pierre-Auguste 356, 368 s.
— Rita 355 s.
repressione (delle attività delittuose) 20, e cfr. polizia
Repubblica democratica tedesca 132 ss.
res nullius 436
responsabilità cfr. danneggiamento
— obiettiva 401 ss.
revoca della donazione 429
Rhodesia 360
Ribot 327
riconciliazione coniugale 246
riconoscimento di figli naturali 61
riforma della procedura penale 40
Ring 332
risarcimento dei danni cfr. danneggiamento
rischio (assicurativo) 271
ristorante (ordinazioni al —) 418
ritratto 342 ss.
ritrovamento di cosa altrui 419
Riva (Felice) 337
Rivera 299, 322

rogatoria 155
roulette 455
Russo (Ferdinando) 240

Sacramento 246 s.
Salinari 318
Sandulli 109
sangue cfr. trasfusioni del sangue
San Malato (spada) 331
Sant'Alfonso dei Liguori 450
— Giuseppe 283 ss.
— Pietro 450
— Pio X 452
Sartre 321
Scaglione 23, 69, 113, 117
scarcerazione (giorno della —) 145 ss.
Schiappoli 215
schiavi 349, 373
Schneider 260
Schultheiss 434 ss.
scienza medica cfr. morte, perizia medica, psichiatria
scioglimento del matrimonio cfr. divorzio
sciopero 19 s., 151 ss.
scommessa 366 ss.
scongiuro 445, 448
sconto cambiario 422
Scotland Yard 362, 365
sede di giustizia 156
segregazione razziale 395
Seiano 440 s.
senatori 158
seno femminile (moda del —) 369 ss.
sentenza « manipolativa » 104
— « perplessa » 111
— « suicida » 131
separazione coniugale 133, 245 s., 269 s., 316
sequestro penale 375 ss.
sesso 294 s.
sfida v. duello
Shakespeare 409
Sicilia 337
sicurezza dello stato 21
Silio 278 ss.
simbolismo 338 s.
sindacati 18, 153
sindrome da covata 391 s.
Sjoking 259
società leonina 438 ss.
Sofia Loren 391
soggetto giuridico 267, 400
— di diritto internazionale 134 s.
— passivo (di reato) 130
sospensione 253
spese giudiziarie 424, 430
spes rei 428
spogliarello 355 s.
stampa 35 s., 75, 80, 84 ss., 383 ss.
stati emotivi e passionali 170
stato 249, 332 s.
statuto dei lavoratori 153, 155
stoffa « à double face » 458
storia del diritto 164 s., 347 ss., 439
strage 21, 29, 31 s.
successione a causa di morte 398 ss.
Sud-Africa 395 s.
suicidio 394
suor Fiorenza 351

Tacito 278 ss.
Tamagno 339
Tamerlano 312
telefono cfr. intercettazioni telefoniche
tempo (computo del —) cfr. scarcerazione, termini
tempo pieno (impiego a — dei professori universitari) 452
tentato suicidio 394
termini (legali) 252
« terrone » 386
terrorismo ideologico 110
Tertulliano 350 s.

testamento 61, 262
testimonianza a futura memoria 26 s.
Tiberio imperatore 440 s.
Times (The) 357 s.
timor reverentialis 370
titoli nobiliari cfr. nobiltà, ordini cavallereschi
Tiziano 379
« topos » 341
traffico cittadino cfr. circolazione stradale
trapianti di organi 393 ss., 396 ss.
trasferimento 152
trasfusioni del sangue 395
tratta (cambiale) 422 s.
tribunali ecclesiastici 256 ss.
turpiloquio 353
Twiggy 369

« Ubi lex noluit, tacuit » 315
uditori giudiziari 114
uffici giudiziari (distribuzione degli —) 115
ufficio del massimario 174 ss.
uguaglianza dei cittadini 156, e cfr. humiliores
Ulpiano 348, 351
« Ultimo tango a Parigi » (film) 374 ss.
Unione magistrati 116
università 162 s., 178 ss., 439, 446 ss., 451 s.
uomo d'onore 333
URSS 298
utili sociali 439

Valpreda 25 ss., 28 ss., 36 ss., 43 ss., 49, 118
Vastola 209
« Veleno » 340 s.
Ventura 37, 41, 45 s., 49
Vieri 402
vigenza del diritto 268, e cfr. desuetudine
vigili urbani cfr. circolazione stradale
vilipendio 371
violazione degli obblighi di assistenza familiare 265 s.
violenza morale 257, 445
vis compulsiva v. violenza morale
— maior v. forza maggiore
Vycpalek 372
von Thadden 414
voto 56 ss., 59 ss., 110, e cfr. propaganda elettorale, referendum

Washkansky 393 ss.

*La revisione delle bozze e la preparazione degli indici sono state gentilmente curate dall'amico prof. Vincenzo Giuffrè, che ringrazio con affettuosa cordialità.* a. g.

Finito di stampare
nella Tipo-lito Sagraf - Napoli
nel settembre 1973